

D+S 10/1230

N. 25194/08 R.G.N.R.
N. 6330/09 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del Giudice per le indagini preliminari
e dell'Udienza Preliminare

Il Giudice
Dr. Mariolina PANASITI

Ha emesso

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La seguente sentenza

Nei confronti di

1. **DIONISI Edoardo**, nato a Foligno (PG) il 22.04.1968 e residente a Prato (PO) in via Franklin n.7; difeso di fiducia dall'avv. Fabio PICCIONI con studio in Firenze in via Landino n.7/a. Domicilio eletto presso lo studio del difensore.

2. **FERRARI Mirco**, nato a Savona il 19.04.1966 ed ivi residente in via Tissoni n.14/a; difeso di fiducia dall'avv. Valeria PETROLINI, del Foro di Parma, con studio in Parma alla via _____; Domicilio eletto presso lo studio del difensore

3. **GALANTE Antonio**, nato a Trani (BA) il 17.08.1958 e residente a Novara (NO) in via dei Pellegrini n.18; difeso di fiducia dagli Avv.ti Carla CASALIS GRAZIOSI, con studio in Novara in via G. Morera n.5 e Lucilla TASSI, con studio in Milano in via Visconti di Modrone n.19. Domicilio eletto presso lo studio dell'avv. TASSI Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

4.**GHIONI Fabio**, nato a Milano il 26.11.1964 ed ivi residente in via Angera n.10; difeso di fiducia dall'avv. Pilerio PLASTINA con studio in Milano al viale Regina Margherita n.35. Domicilio eletto presso lo studio del difensore

5.**GUATTERI Fulvio**, nato a Parma il 08.07.1954 e residente a Roma in via della Scala n.63; difeso di fiducia dall'avv. Patrizia FRANCO con studio in Genova in via Frugoni n.1/10, e dall'avv. Michela CORBETTA, del Foro di Como, con studio in Como via Dante 25, Domicilio eletto presso lo studio del difensore

6.**IEZZI Pierguido**, nato a Città Sant'Angelo (PE) il 09.12.1970 e residente in Cernusco sul Naviglio (MI) in via Adua n.49; difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco ARATA e Antonella ZONI, ambedue con studio in Milano in v.le Majno n.3. Domicilio eletto c/o lo studio dei difensori Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

7.**LEUZZI Piero Giuseppe**, nato il 19/03/1971 a Brindisi (BR), residente a Bologna (BO) in via Pietro Mengoli n.1; difeso di fiducia dall'avv. Mario PARRILLI, con studio in Bologna in p.za S. Domenico n.2. Domicilio eletto c/o lo studio del difensore Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

8.**LUCIA Rocco**, nato a Varese (VA) il 03.07.1972 e residente in Filiano (PZ), contrada Iscalunga n.55; di fatto domiciliato in Roma in via Giovanni Gutemberg n.29 c/o residence "Villa Patrizia" apt.31; difeso di fiducia dall'Avv. Paolo TOSONI con studio in Milano in V.le Piave n.11. Domicilio eletto presso lo studio del difensore Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

9.**MAZZOCCA Giuseppe**, nato il 20/12/1968 a Barletta (BA), residente ad Andria (BA) in Via Zanella 5; difeso di fiducia dall' avv. Mario PARRILLI, con studio in Bologna in p.za S. Domenico n.2; domicilio eletto/dichiarato c/o il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna sito in Ponticello S. Lazzaro (BO), p.za G. Pascoli n.1 Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009



10.MELLONI **Alfredo**, nato ad Agnone (IS) il 18.03.1983 ed ivi residente in via Saulino n.21, di fatto domiciliato in Roma in via Caffaro n.71; difeso di fiducia dall'Avv. LUPARIA Luca, con studio in Milano in viale Piave n.16; domicilio eletto c/o lo studio del difensore Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009


11.RIZZO **Nicolò Maria Fabrizio**, nato ad Enna il 11.09.1960 e residente in Novara, p.le Lombardia n.10; difeso di fiducia dall'avv. Matteo IATO e Fabrizio CARDINALE ambedue con studio in Novara in c.so Cavallotti n.40; domicilio eletto c/o lo studio dei difensori Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

12.ROSSI **Francesco**, nato a Parrano (TR) il 23.08.1948 e residente a Roma in via Mallandra n.31 di fatto domiciliato in Roma in via delle Sequoie n.15; difeso di fiducia dagli avv.ti Vincenzo Maria FARGIONE e Giorgio AMATO, ambedue con studio in Roma in v.le Carso n.63. Domicilio eletto presso lo studio dei difensori Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

13.SPAGNUOLO **Antonio Michele**, Nato a Cuneo (CN) il 20.06.1967 ed ivi residente in c.so Francia n.6/a; difeso di fiducia dall'avv. Sergio SPAGNUOLO, con studio in Milano in v.le Piave n.11. Domicilio eletto presso lo studio del difensore revocata la contumacia in data odierna per la presenza dell'imputato.

14.SPINELLI **Giampaolo**, nato a Castelsantangelo sul Nera (MC) il 20/11/1946 e residente in Annadale (Virginia - U.S.A.), Lane Mullen n.4504, nonchè domiciliato in Roma in via Quadronni n.25; difeso di fiducia dall'avv. Valeria PETROLINI del Foro di Parma; Domicilio eletto presso lo studio del difensore inizialmente latitante; con revoca successiva della ordinanza cautelare e quindi dichiarato contumace

15.TAVAROLI **Giuliano**, nato il 19.06.1959 ad Albenga, residente a Torre d'isola (PV) in via G. Di Vittorio n. 5; difeso di fiducia dagli Avv.ti Massimo DI NOIA e Nicolò PELANDA, ambedue con studio in Milano in C.so Venezia 40. Domicilio eletto c/o lo studio dei difensori Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009



16. TEGA Diego, nato a Predazzo (TN) il 11.12.1948 e residente a Briona (NO) in via L.Gallina n.8; difeso di fiducia dagli avv.ti Raffaele DELLA VALLE, e Donatella RAPETTI, ambedue con studio in Monza in v. De Amicis n.6. Domicilio eletto c/o lo studio dei difensori Dichiarato contumace alla udienza del 31 marzo 2009

17. TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in Milano in p.zza Affari n.2; legalmente rappresentata da Gabriele GALATERI di GENOLA, nato a Roma il 11.01.1947; difesa di fiducia dall'avv. Luca SANTA MARIA, con studio in Milano in via Serbelloni n.1, presso cui ha eletto domicilio, e dall'avv. Bruno COVA, con studio in Milano in via Palestro n.24

18. PIRELLI & C. S.p.A., con sede in Milano in v.le Sarca n.222; legalmente rappresentata da Marco TRONCHETTI PROVERA, nato a Milano il 18.01.1948; difesa di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI, con studio in Milano in via Manin n.3. Domicilio eletto presso lo studio del difensore

IMPUTATI

LUCIA Rocco,
RIZZO Nicolò,
DIONISI Edoardo,
FERRARI Mirko,
GALANTE Antonio,
GHIONI Fabio,
GUATTERI Fulvio,
IEZZI Pierguido,
MANCINI Marco,
MELLONI Alfredo,
SPAGNUOLO Antonio,
SPINELLI Gianpaolo,
TAVAROLI Giuliano,
TEGA Diego
ROSSI Francesco,

contestazione originariamente formulata in concorso con i seguenti imputati nei confronti dei quali si è proceduto separatamente:



BERNARDINI Marco,
BRESCAINI Fabio,
CIPRIANI Emanuele,
J
NONNIS Amedeo,
NUZZI Giovanni:
POMPILI Andrea,
PORCELLUZZI Giuseppe,
SASININI Guglielmo,
SERRELI Giorgio,
VAIRELLO Antonio,

1) delitto di cui all' art. 416 c.p., commi 1°, 2°, perché TAVAROLI, CIPRIANI, MANCINI, SPINELLI, BERNARDINI, SASININI, GHIONI, GUATTERI con il ruolo di organizzatori e promotori, si associavano con agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio permanente effettivo ovvero in congedo ed attivi come investigatori privati nonché con non identificato personale dei servizi informativi e di sicurezza dello Stato, sfruttando:

a1) l'organizzazione di mezzi e persone della direzione Security PIRELLI e quindi TELECOM e TIM messe a disposizione dal TAVAROLI e suoi sodali,

a2) l'organizzazione aziendale dell'agenzia di investigazione POLIS D'ISTINTO s.r.l. e SYSTEM GROUP SAS messe a disposizione dal CIPRIANI,


a3) l'organizzazione di mezzi apprestata dagli investigatori privati Gianpaolo Spinelli e Marco BERNARDINI, unitamente ai contatti istituzionali sviluppati nel corso delle loro precedenti attività istituzionali, Spinelli in qualità di ex colonnello della CIA e Bernardini di ex fiduciario del SISDE

a4) l'organizzazione di mezzi e persone apprestata da Fabio Ghioni e dal cd. Tiger Team con la partecipazione di Roberto PREATONI, direttore tecnico della DOMINA Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Technology)

per compiere una pluralità di delitti, ed in particolare:

corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri d'ufficio in violazione degli artt. 319, 321 c.p., ossia atti di indagine clandestine ed illecite,

utilizzazione a fini patrimoniali di segreti d'ufficio in violazione dell' art. 326 commi 1 e 3 c.p., ovvero sia di informazioni tratte da banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio,



nonché di informazioni riservate acquisite dai servizi di informazione dello Stato Italiano e di Stati stranieri,

utilizzazione dei dati relativi al traffico storici di utenze TIM, attinti tramite l'applicativo RADAR in violazione dell'art. 326 commi 1 e 3 c.p.,

acquisizione e procacciamento illeciti di notizie e documenti attinenti la sicurezza dello Stato di cui è vietata la divulgazione, in violazione dell'art. 262 c.p.

accessi ed intrusioni illeciti in sistemi informatici di enti, aziende, privati cittadini, in violazione dell'art. 615 ter commi 1, 2, 3, c.p., intercettazione di flussi telematici in violazione dell'art. 617 quater c.p.


appropriazione indebita in danno del gruppo TELECOM - PIRELLI principale committente di Cipriani, Spinelli e Bernardini in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p.,

illecito trattamento di dati personali in violazione degli artt. 23, 26, 27, 123, 167 del D.L.vo 196/2003, acquisendo e comunicando al fine di trarne profitto informazioni relativamente alle persone oggetto di "investigazioni" su conti correnti bancari, saldi, giacenze, fidi in Italia e all'estero

ricoprendo i seguenti ruoli:

TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, infine Country Manager della Romania per il gruppo Pirelli con incarico in materia di antiterrorismo in Telecom dal 2005, centrale riferimento per la funzione Security del gruppo anche dopo la formale auto-sospensione del maggio 2005, ideatore, unitamente al Cipriani ed allo Spinelli dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,

CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, amministratore della System Group SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore



privato titolare di licenza, organizzatore della struttura operativa che svolgeva gli incarichi commissionati, anche avvalendosi delle prerogative e delle immunità proprie della funzione di console onorario di paese straniero,

SPINELLI Giampaolo, alias John, Presidente della GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed ideatore della struttura societaria simulante una stabile organizzazione statunitense,


BERNARDINI Marco in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI,

MANCINI Marco, in qualità di dirigente del SISMI, stabile collaboratore di CIPRIANI e TAVAROLI, con i quali organizzava la raccolta sistematica di informazioni riservate in grado di assicurare fiducia nel gruppo Pirelli-Telecom e quindi stabilità al consorzio delittuoso che fondava sui cospicui fondi aziendali per la Security il perno della poliedrica e multiforme attività illecita, (contestazione in riferimento alla quale vi è stata pronunzia ex art. 425 c.p.p.)

SASININI Guglielmo, quale consulente della PIRELLI e della TELECOM, stabile collaboratore di TAVAROLI e CIPRIANI, con i quali coordinava la raccolta sistematica delle illecite informazioni, pianificando le strategie ed individuando gli obiettivi da raggiungere attraverso la RETE di contatti creata allo scopo,

GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, nonché LUCIA, MELLONI, POMPILI quali componenti del Tiger Team ed addetti ad effettuare, utilizzando anche strutture esistenti all'estero (quali la DOMINA Privacy & Security, fondata da Roberto RANGONI PREATONI), illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto - la divulgazione del quale era destinata a Giuliano TAVAROLI - e posti in essere in concomitanza con altri accertamenti (pedinamenti, illecite interrogazioni delle banche dati dello SDI e dell'Anagrafe tributaria) delegati ai fornitori della funzione Security di Telecom Italia (quali la Global Security Service);

GUATTERI Fulvio, in qualità di Ufficiale di collegamento francese a Roma e successivamente di funzionario Europol all'Aja, prezzolato da Cipriani,



Tavaroli, Spinelli e Bernardini per fornire informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi di sicurezza e informazione francesi, su persone fisiche e giuridiche sul territorio francese e su altri Stati ove erano attivi i suoi contatti;

JA quale responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso TELECOM LATAM, committente ed ispiratore di una serie di attacchi informatici ai danni di enti, società di investigazioni, aziende e persone fisiche, aventi interessi vari in America Latina in contrasto con quelli di TELECOM; ispiratore, unitamente a Guglielmo SASININI di una rete di contatti, formata da informatori ed ufficiali di PG creata sia per acquisire le notizie utili alla attività della funzione security, sia per tutelare la funzione security ed il management dell'azienda da indagini della polizia a seguito di iniziative giudiziarie,

IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006;

RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI sub appaltatore di parte delle pratiche illecite commissionate al CIPRIANI, e quindi, con il declino di Cipriani, diretto fornitore del Gruppo PIRELLI TELECOM;

BRESCIANI Fabio, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, stabile collaboratore del CIPRIANI, attualmente in congedo, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso le banche dati in uso alle forze di polizia per conto dell'associazione da parte dei "terminalisti" - per i quali procede separatamente altra A.G. - COCOMELLO Alessia, in servizio presso UPG Questura di Prato e BILANCETTA Stefano, appartenente alla squadra mobile della Questura di Firenze;

SERRELI Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell' AGENZIA INVESTIGATIVA MINERVA, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso la banca dati dell'anagrafe tributaria da Rolando



BIDINI e Spartaco VEZZI, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, per i quali procede separatamente altra A.G.:

SPAGNUOLO Antonio Michele, assistente di PS in congedo dal 26.4.2006, in qualità di pubblico ufficiale che mette a disposizione inizialmente del Cipriani le proprie prerogative per atti di indagine, sia dinamiche sia mediante ricerche in banche dati, fatte effettuare dai "terminalisti", Moreno Bolognesi, Ispettore Capo di PS, e Alessandro Converso, Ispettore Capo di PS - per i quali si procede separatamente - e successivamente intrattiene direttamente rapporti con il gruppo TELECOM PIRELLI, svolgendo investigazioni pagate tramite società di copertura estere - in principio FOUNDRY CONSUL LTD di diritto britannico, poi EQUA S.A. di diritto svizzero, trasformatasi quindi in EQUA GROUP S.A. - emittenti fatture per dissimulare pagamenti diretti allo Spagnuolo in remunerazione di altre illecite attività svolte dallo Spagnuolo e da GUATTERI Fulvio:

NUZZI Giovanni, in qualità di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che procurava sistematicamente al Cipriani gli estratti del casellario generale giudiziale relativamente alle persone fisiche investigate dal Cipriani:

VAIRELLO Antonio, ex fonte SISDE, ex sindacalista ALITALIA, di fatto investigatore privato sulla piazza di Roma, riceveva significativi importi su estero da Bernardini e Spinelli per retribuire le fonti corrotte presso delle informazioni acquisite presso le forze di polizia e presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato;

ROSSI Francesco, alias Ciccio, ex dipendente SISDE, di fatto investigatore privato collazionava e retribuiva informatori che vendevano notizie riservate presso le forze di polizia e presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato:

NONNIS Amedeo, alias C4, ispettore di PS della Questura di Milano, artificiere, responsabile dell'ufficio della Global di Milano, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti dai suoi colleghi, nonché collettore per la Liguria e la Lombardia di tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia che potessero interessare il gruppo Pirelli Telecom;

TEGA Diego, alias Filippo Ortes, alias il trattore, ex ispettore della Guardia di Finanza di Novara, diretto gestore di canali per acquisire informazioni dall'anagrafe tributaria e dallo SDI, anche tramite Galante Antonio, finanziere in servizio a Novara già arrestato il 20.9.2006 per aver rivelato, dietro corruzione, segreti d'ufficio a Rizzo Nicolò, "lavorando"



inizialmente Tega Diego per Rizzo Nicolò, quindi per Marco Bernardini e infine direttamente per Gianpaolo Spinelli;

FERRARI Mirko, ex agente del corpo forestale, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia;

PORCELLUZZI Giuseppe, alias Josef, ex sottufficiale del ROS dei Carabinieri, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia;

DIONISI Edoardo, alias Edo, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri già in forza quale referente informatico presso il Comando Provinciale di Prato, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia, nonché collettore per la Toscana di tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia che potessero interessare il gruppo Pirelli Telecom.

Ad esclusione della contestazione pure originariamente contenuta nel medesimo capo che segue

appropriazione indebita in danno del gruppo TELECOM - PIRELLI principale committente di Cipriani, Spinelli e Bernardini in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p.,

in riferimento alla quale è stata emessa pronuncia ex art. 425 c.p.p.


In Milano e altrove con condotta permanente dal 2000 fino al 20/9/2006

**IEZZI Pierguido,
TAVAROLI Giuliano,
RIZZO Nicolò,**

contestazione originariamente formulata in concorso con i seguenti imputati nei confronti dei quali si è proceduto separatamente:

**CIPRIANI Emanuele,
SERRELI Giorgio,**

2) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 61 n.2) c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, retribuivano agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali; in particolare, tra gli altri, Bresciani Fabio (PS), Cocomello



Alessia (PS), Leuzzi Piero (G. di F.), Mazzocca Giuseppe (G. di F.), Bilancetta Stefano (PS), Vezzi Spartaco (Agenzia delle Entrate), Bidini Rolando (Agenzia delle Entrate), Nuzzi Giovanni (Ufficiale P.G. Procura Firenze), Dovile Gregorio (DIA Firenze), Galante Antonio (G. di F.), Spagnuolo Antonio (PS), Bolognesi Moreno (PS), Converso Alessandro (PS), in relazione alle persone e società meglio specificate nel capo 32) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione); con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto di cui al capo 9) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione).

in particolare :

i. perché, per le persone fisiche oggetto delle investigazioni commissionate dalla Security Telecom e Pirelli a Cipriani e Rizzo, rivelassero segreti d'ufficio, comunicando le informazioni acquisite dalle banche dati ad accesso riservato del Ministero dell'Interno in uso alle forze di polizia, verificassero sistematicamente i precedenti di polizia e gli alloggiamenti delle persone investigate, ed in particolare quelli individuati nella tabella allegata al capo 32) che segue;

ii. perché rivelassero segreti d'ufficio comunicando sistematicamente redditi, provenienza analitica e composizione degli stessi, possidenze ed altre informazioni estrapolate dalla banca dati dell'anagrafe tributaria relative alle persone fisiche o giuridiche investigate ed in particolare le informazioni relativi ai soggetti individuati nella tabella allegata al capo 32) che segue,

iii. perché eseguissero pedinamenti,

iv. perché accedessero a documenti scartati da società concorrenti al fine di acquisire notizie sull'attività dei competitors del gruppo Pirelli, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto dell'appropriazione indebita di cui al capo 9);

In Milano e altrove dal 2000 al settembre 2004

MAZZOCCA Giuseppe, LEUZZI Piero Giuseppe, in concorso con BRESCIANI Fabio, nei cui confronti si è proceduto separatamente

5) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319 c.p., perché, in concorso fra loro e con COCOMELLO Alessia (per cui procede altra AG), con più atti esecutivi del medesimo criminoso, su istigazione di Emanuele CIPRIANI, investigatore privato, in qualità di sottufficiali della Guardia di Finanza, accettavano la promessa e quindi ricevevano dal predetto, somme di danaro per compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio e, in particolare per assumere,

sfruttando abusivamente i poteri derivanti dalla loro qualifica, informazioni private attraverso falsi accertamenti tributari, nonché per compiere accertamenti presso la banca dati SDI sui precedenti penali di soggetti interessati alla gestione delle società oggetto del mandato investigativo

In Milano, Pesicate, Asti, Ferrara, Vetralla, Firenze dal settembre 2003 al settembre 2004

MAZZOCCA Giuseppe, LEUZZI Piero Giuseppe, in concorso con BRESCIANI Fabio, nei cui confronti si è proceduto separatamente

6) Reato p. e p. dagli artt. 110, 476 commi 1 e 2 c.p., perché Mazzocca Giuseppe e Leuzzi Piero Giuseppe in qualità di pubblici ufficiali, sottufficiali della Guardia di Finanza all'epoca dei fatti in servizio rispettivamente presso il Comando Nucleo Provinciale e Regionale di PT della Guardia di Finanza di Bologna, Bresciani Fabio, in qualità di assistente della Polizia di Stato che procurava la disponibilità dei sottufficiali per compiere i reati commissionati dagli investigatori privati, formavano sotto falso nome un processo verbale di operazioni compiute integralmente falso al fine di acquisire illecitamente notizie in ordine all'attività della ditta F.lli Farnese srl, in ottemperanza del mandato corruttivo loro conferito; atto di fede privilegiata.

In Vetralla (VT) il 16 settembre 2004

TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, in concorso con CIPRIANI Emanuele, nei cui confronti si è proceduto separatamente

9) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n. 2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione, IEZZI Pierguido, in qualità di responsabile

della Security Pirelli, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti committenti degli incarichi delittuosi, si appropriavano di circa 20,9 milioni di euro (di cui nei tre anni dal 1997 al 1999 GBP 1.298.590 - equivalenti a circa 1,946 milioni di euro - e la rimanenza - pari a circa 18,957 milioni di euro dal 2000 al 2004), pagati su estero alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, dal novembre 1997 al dicembre 2004, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalle precitate società di diritto inglese e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate, acquisite tramite banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché le informazioni fornite e gli atti svolti da pubblici ufficiali con qualifica di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, e pubblici ufficiali in servizio presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato Italiano e di altri Stati, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare pratiche corruttive.

In Milano dal novembre 1997 al dicembre 2004

TAVAROLI Giuliano, in concorso con CIPRIANI Emanuele, nei cui confronti si è proceduto separatamente

11) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 2 n. 1) con riferimento al comma 1 n. 5) in relazione agli artt. 321, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro promettevano e, quindi, corrispondevano a Fulvio GUATTERI, funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'Interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a L'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e pertanto svolgente funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente

ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate, comunque pari e superiori a 200.000 euro, al fine di indurlo a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, sfruttando la funzione rivestita, nel procacciarsi e comunicare dati segreti e riservati su varie persone tra cui Slaeddine Jnifen, affine del Presidente pro tempore di TELECOM PIRELLI Marco TRONCHETTI PROVERA, nonché quelli contenuti nelle seguenti pratiche: OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE FRAUD pratica Z0062203, OPERAZIONE SPAIN pratica Z0066603, OPERAZIONE BY PASS pratica Z0060803, OPERAZIONE EGIZIANI pratica Z0073604, OPERAZIONE WINDOW pratica Z0063003, OPERAZIONE OPEN DOOR pratica Z00609, OPERAZIONE CHAT pratica Z006980403, OPERAZIONE POKER pratica Z0067103, OPERAZIONE FURTO pratica Z0068003, OPERAZIONE EGYPT pratica Z0070204, OPERAZIONE ARGENTO pratica Z0064103, OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702, OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002, OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, OPERAZIONE RIO pratica Z0049502, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE FONIKA pratica Z0058203, OPERAZIONE MINISTER pratica Z0073804, OPERAZIONE LITTLE COUNTRY pratica Z0063403, OPERAZIONE TUNISI pratica Z0068303, OPERAZIONE RIVOLUZIONARIO pratica Z0066503, OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298 Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300 Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601 Operazione MALTA, Pratica Z006898.

In Milano dal 2001 fino al 2005

GUATTERI Fulvio

12) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 1 n. 5) in relazione all'art. 319 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in qualità di funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e pertanto svolgente funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano per compiere e aver compiuto atti



contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare, sfruttando la funzione rivestita, dati segreti e riservati destinati ad Emanuele CIPRIANI e Giuliano TAVAROLI, tra cui Slaeddine Jnifen, affine del Presidente pro tempore di TELECOM PIRELLI Marco TRONCHETTI PROVERA, nonché quelli contenuti nelle seguenti pratiche: OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE FRAUD pratica Z0062203, OPERAZIONE SPAIN pratica Z0066603, OPERAZIONE BY PASS pratica Z0060803, OPERAZIONE EGIZIANI pratica Z0073604, OPERAZIONE WINDOW pratica Z0063003, OPERAZIONE OPEN DOOR pratica Z00609, OPERAZIONE CHAT pratica Z006980403, OPERAZIONE POKER pratica Z0067103, OPERAZIONE FURTO pratica Z0068003, OPERAZIONE EGYPT pratica Z0070204, OPERAZIONE ARGENTO pratica Z0064103, OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702, OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002, OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, OPERAZIONE RIO pratica Z0049502, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE FONIKA pratica Z0058203, OPERAZIONE MINISTER pratica Z0073804, OPERAZIONE LITTLE COUNTRY pratica Z0063403, OPERAZIONE TUNISI pratica Z0068303, OPERAZIONE RIVOLUZIONARIO pratica Z0066503, OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298 Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300 Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601 Operazione MALTA, Pratica Z006898. accettava la promessa e quindi riceveva somme superiori ad € 200.000.

In Milano ed altrove dal 2001 fino al 2005

TAVAROLI Giuliano, SPINELLI Gianpaolo, IEZZI Pierguido: in concorso con **BERNARDINI Marco**, nei cui confronti si è proceduto separatamente

13) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 2 n. 1) con riferimento al comma 1 n. 5) in relazione agli artt. 321, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro promettevano e, quindi, corrispondevano a Fulvio GUATTERI, funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero



dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007, quindi con funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate, di cui 17.000 euro corrisposte in contanti da Marco Bernardini, ed altre versate anche all'estero sotto lo schermo di persone compiacenti, al fine di indurlo a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare, sfruttando la funzione rivestita, dati segreti e riservati su varie persone tra cui Al Walid, gruppo Sawiris, società iraniana di cui all'operazione scimitarra, nonché per aver apprestato mezzi e risorse umane al fine di essere di ausilio alla scorta del Presidente pro tempore del gruppo Pirelli Telecom Marco TRONCHETTI PROVERA nel corso di viaggi in medio oriente ed in Francia.

In Milano ed altrove dal 2001 fino al 2005

GUATTERI Fulvio

14) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 1 n. 5) in relazione all'art. 319 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in qualità di funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e, quindi, con funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, accettava la promessa e la retribuzione di somme di denaro indeterminate, di cui 17.000 euro corrisposte in contanti da Marco Bernardini, ed altre versate anche all'estero sotto lo schermo di persone compiacenti, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare, sfruttando la funzione rivestita, dati segreti e riservati su varie persone tra cui Al Walid, gruppo Sawiris, società iraniana di cui all'operazione scimitarra nonché per aver apprestato mezzi e risorse umane al fine di essere di ausilio alla scorta del Presidente pro tempore del gruppo Pirelli Telecom Marco TRONCHETTI PROVERA nel corso di viaggi in medio oriente ed in Francia.

In Milano ed altrove dal 2001 fino al 2005



TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, in concorso con CIPRIANI Emanuele, MANCINI Marco, nei cui confronti si è proceduto separatamente

15) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro nei ruoli che seguono:

TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,

IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI,

CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza,

MANCINI Marco con il ruolo apicale all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord) e con la sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia);

al fine di procurare alle società di investigazioni riconducibili a CIPRIANI ingenti profitti patrimoniali, comunicavano e si avvalevano di dati segreti, acquisiti mediante l'illegittima opera di procacciamento dell'alto dirigente del SISMI nell'ambito della sua pubblica funzione, tra cui, in particolare, quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP



pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635.

In Milano dal 2001 fino al 2005

TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, in concorso con CIPRIANI Emanuele, nei cui confronti si è proceduto separatamente

17) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, promettevano e, quindi, corrispondevano a Marco MANCINI, pubblico ufficiale con incarichi apicali all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord), il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate che lo stesso MANCINI quantificava di volta in volta anche secondo le spese sostenute per ricompensare, a suo dire, le fonti, al fine di fargli compiere atti contrari ai




doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare dati segreti e riservatissimi, sfruttando la funzione rivestita, tra cui quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635.

In Milano dal 2001 fino al 2005

IEZZI Pierguido:

18) del delitto p. e p. dagli artt: 81 cpv. 262, commi 1 e 4 cp, perché, con più atti esecutivi del medesimo criminoso, in qualità dal 1.3.2003 di direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006, otteneva da Bernardini Marco notizie di cui il SISDE aveva vietato la



divulgazione ed in particolare il seguente materiale integrante il dossier "Risk Analisys Anarchici area italiana e collegamenti con movimenti spagnoli e greci" pagato alla Global Security Services inc da Pirelli Pneumatici spa a seguito della presentazione delle fatture 5208 e 5209 datate 9.1.06 per l'importo complessivo di euro 48.000:

i. sommario informativo originato dal SISDe nel periodo dal gennaio 2005 al luglio 2005 contenente una valutazione analitica dei principali fatti d'interesse per la sicurezza accaduti nel torno di tempo di riferimento cui viene apposta dall'Autorità la classifica tecnica di segretezza

ii. rielaborazione di una nota interna SISDe su terrorismo internazionale

documenti contenenti ricognizione dell'operato e indicazione degli obiettivi futuri di gruppi appartenenti all'area antagonista di destra e sinistra nonché analisi di terrorismo internazionale, che costituiscono patrimonio informativo afferente l'interesse alla sicurezza dello Stato di cui era stata vietata la divulgazione.

In Milano dal settembre 2005 al gennaio 2006

DIONISI Edoardo, TEGA Diego, in concorso con BERNARDINI Marco, nei cui confronti si è proceduto separatamente


19) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 262 commi 1 e 4 c.p., perché, in concorso fra loro, ottenevano da persona oggetto di investigazione in separato procedimento i documenti indicati nel capo che precede, contenenti notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione, coordinando l'attività Marco Bernardini, curando Dionisi Edoardo la redazione del report che assemblava informazioni di vietata divulgazione, intrattenendo i rapporti con Iezzi, interloquendo con il medesimo Iezzi e trasmettendo il dossier Tega Diego.

Accertati in Milano da settembre 2005 a gennaio 2006

IEZZI Pierguido:

20) del delitto p. e p. dagli artt: 81 cpv. 262, commi 1 e 4 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo criminoso, in qualità di direttore della Security PIRELLI dal 1.3.2003 fino alla data del suo arresto (20.9.2006), otteneva da Bernardini Marco notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione ed in particolare il seguente materiale allegato al dossier Sirtaky:

i. scheda del SISDE su omissis sospettato di attività eversiva



dell'ordine democratico,

ii. scheda del SISDE su ommissis, sospettato di attività eversiva dell'ordine democratico,

iii. scheda del SISDE su ommissis, sospettata di attività eversiva dell'ordine democratico,

iv. scheda del SISDE sull'organizzazione ommissis eversiva attiva in Grecia con collegamenti in Italia,

v. scheda del SISDE sull'organizzazione ommissis eversiva attiva in Spagna con collegamenti in Italia,

documenti tutti con indicazione dei gruppi di appartenenza, degli spostamenti, delle frequentazioni, dei precedenti di polizia e giudiziari, dei collegamenti internazionali, materiale quindi in cui erano contenute informazioni e note risultanti essere una rielaborazione di schede di sintesi originate dal SISDE, redatte nel corso degli anni estrapolando informazioni agli atti del Servizio che non erano state divulgate a referenti esterni all' Organismo e i cui contenuti costituivano patrimonio informativo afferente l'interesse alla sicurezza dello Stato di cui era stata vietata la divulgazione;

consumato in Milano dal luglio 2005 al gennaio 2006

FERRARI Mirko, DIONISI Edoardo, TEGA Diego, in concorso con BERNARDINI Marco, nei cui confronti si è proceduto separatamente

21) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 262 commi 1 e 4 c.p., perché, in concorso fra loro, ottenevano da persone oggetto di investigazione i documenti indicati nel capo che precede, contenenti notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione, coordinando l'attività Marco Bernardini, curando Ferrari Mirko e Dionisi Edoardo la redazione del report che assemblava informazioni di vietata divulgazione, intrattenendo i rapporti con Iezzi, interloquendo con il medesimo Iezzi e trasmettendo il dossier Tega Diego.

Accertati in Milano da luglio 2005 a gennaio 2006.

TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, GHIONI Fabio, in concorso con BERNARDINI Marco, nei cui confronti si è proceduto separatamente

22) del delitto di cui agli artt: 110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n.

2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro:

TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, infine Country Manager della Romania per il gruppo Pirelli con incarico in materia di antiterrorismo in Telecom dal 26.7.2005, centrale riferimento per la funzione Security del Gruppo anche dopo la formale auto sospensione a seguito del maggio 2005, ideatore unitamente al Cipriani e allo Spinelli dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,

IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti committente degli incarichi delittuosi,

SPINELLI Giampaolo, Presidente della GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed ideatore della struttura societaria simulante una stabile organizzazione statunitense, BERNARDINI Marco in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI,

GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, addetto ad effettuare illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto si appropriavano di circa:

€ 3.088.655,94 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a società del gruppo PIRELLI dal 2002 al 2006,

€ 8.638.012,25 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a TELECOM ITALIA dal 2002 al 2005,

\$ 3.003.578,00 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a TELECOM ITALIA AMERICA LATINA S.A.(TELECOM LATAM) dal 2002 al 2005,



pagati su estero alla GLOBAL SECURITY SERVICES INC, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalla citata società di diritto americano e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti;

in particolare GHIONI Fabio, dirigente di TELECOM, facendosi consegnare da BERNARDINI Marco, e SPINELLI Gianpaolo, della GLOBAL SECURITY SERVICES INC, fornitrice della TELECOM, somme pagate all'estero, nonché facendosi corrispondere ulteriori somme di danaro da Roberto Ciampoli, giustificate con fatture per operazioni inesistenti emesse da società non operative estere a EXO SERVICE SRL e E DIMENSION SRL, società fornitrici di Telecom, che provvedeva quindi a ricaricare gli importi pagati a GHIONI su quanto veniva fatturato a TELECOM,

si appropriava di euro 721.569,59 nonché di \$ 22.975,00 di proprietà della TELECOM Italia, pagati in parte su estero ed in parte estero su estero attraverso TELECOM LATAM , anche sulle società FENEFIN Limited, M&A TECHNICAL CONSULTING LLC, MARKET DEVELOPMENT SERVICES LLC, come corrispettivo sia di operazioni di hacking condotte da Ghioni e dai suoi collaboratori, sia come percentuale per gli incarichi procurati ai fornitori di TELECOM,

con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le pratiche corruttive e l'accesso abusivo a sistemi informatici e telematici;

In Milano dal 2002 al 2006

GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano, in concorso con

BERNARDINI Marco, POMPILI Andrea, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente



23) *Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. cp, 110 cp 112 n. 1 cp, 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 cp, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:*

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA,

BERNARDINI in qualità di Vice presidente responsabile per l'Europa della GLOBAL SECURITY Services INC, socio assieme a SPINELLI Giampaolo e legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l., socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in fiorenti rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI.,


GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,

attribuendo TAVAROLI a Guglielmo SASININI, consulente per TELECOM e PIRELLI, l'incarico di acquisire informazioni anche di natura riservata, nonché di redigere un dossier su Massimo MUCCHETTI, giornalista, dapprima vice direttore del settimanale L'ESPRESSO e dal gennaio 2004 Vice direttore ad personam del Corriere della Sera, facente parte del gruppo RCS, nonché autore di un libro "LICENZIARE I PADRONI?" e di articoli di stampa ritenuti particolarmente critici nei confronti del management del gruppo PIRELLI-TELECOM,

GHIONI commissionando, anche in esecuzione di quanto richiesto da TAVAROLI a Marco BERNARDINI, indagini sulla vita privata e professionale di Massimo MUCCHETTI, nonché sulla vita privata e professionale di Rosalba CASIRAGHI (componente del collegio sindacale in TELECOM quale espressione dell'azionariato di minoranza dal 2003 fino all'aprile 2006 ed in rapporti di collaborazione professionale con MUCCHETTI, nonché ritenuta una fonte di informazioni per il dr. MUCCHETTI),

nonché accertamenti bancari su Massimo MUCCHETTI e Rosalba CASIRAGHI e facendosi procurare da BERNARDINI l'indirizzo di posta elettronica di MUCCHETTI, nonché la password per accedere alla rete informatica del GRUPPO RCS;

Marco BERNARDINI curando l'espletamento delle indagini commissionate, delegandole a varie persone;



GHIONI, Andrea POMPILI, Rocco LUCIA ed Alfredo MELLONI

previa acquisizione da parte di GHIONI e POMPILI di una serie di indirizzi di posta elettronica di componenti del gruppo RCS, tra cui quello di Vittorio COLAO e Massimo MUCCHETTI, utilizzando un programma scritto appositamente e depositato su di un WEB server interno della RCS, che, segnalando con falsi messaggi di posta elettronica agli utenti la necessità di aggiornare il programma, scaricava a sua volta un file eseguibile che cercava, all'interno della macchina ospite, tutti i documenti aventi un certo tipo di estensione e li inviava via servizio FTP ad un computer esterno alla rete, identificabile con il seguente host name: "nfgrejkha.merseite.nu." si introducevano abusivamente -tutti- di fatto agendo tutti quali investigatori privati, nei sistemi informatici della RCS spa, aggirando le misure di sicurezza poste a presidio dei sistemi, comprendenti i Notebooks aziendali di Massimo MUCCHETTI, vice direttore ad personam del quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" e di Vittorio COLAO, amministratore delegato della RCS ed asportavano gran parte dei documenti contenuti all'interno del Notebook aziendale di Vittorio COLAO, in cui erano contenuti piani aziendali in corso di approntamento e non ancora definitivi (tra cui la bozza del piano strategico triennale del gruppo RCS), nonché dati strettamente riservati e personali, che venivano memorizzati su di una penna USB da parte di MELLONE e LUCIA e consegnati a GHIONI, cagionando il danneggiamento del sistema e la perdita e distruzione dei dati contenuti nel computer di Vittorio COLAO; si introducevano altresì nei notebooks di Beppe DONDI responsabile dei sistemi informatici in RCS BROADCAST, Cristina PONZIANELLI, Marco BARBUTI direttore generale di RCS BROADCAST, Roberto LORENZI direttore del personale in RCS BROADCAST, Davide LACALAMITA responsabile del settore amministrativo in RCS BROADCAST; Marco Ruggeri manager in MDIS, società partecipata al 45% da RCS, al 45% dal Gruppo de Agostini e al 10% da Hachette Rusconi

In Milano e altrove dal novembre a dicembre 2004

Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p.

GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano, in concorso con

BERNARDINI Marco, POMPILI Andrea, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente



24) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 617 quater commi 1 e 4 nn.1 e 3 cp, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA;

BERNARDINI in qualità di Vice presidente responsabile per l'Europa della GLOBAL SECURITY Services INC, socio assieme a SPINELLI Giampaolo e legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l., socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in fiorenti rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI;

GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,

attribuendo TAVAROLI a Guglielmo SASININI, consulente per TELECOM e PIRELLI, l'incarico di acquisire informazioni anche di natura riservata, nonché di redigere un dossier su Massimo MUCCHETTI, giornalista, dapprima vice direttore del settimanale L'ESPRESSO e dal gennaio 2004 Vice direttore ad personam del Corriere della Sera, facente parte del gruppo RCS, nonché autore di un libro "LICENZIARE I PADRONI?" e di articoli di stampa ritenuti particolarmente critici nei confronti del management del gruppo PIRELLI-TELECOM ed ordinando l'attività di monitoraggio informatico,

GHIONI commissionando, anche in esecuzione di quanto richiesto da TAVAROLI a Marco BERNARDINI indagini sulla vita privata e professionale di Massimo MUCCHETTI, nonché sulla vita privata e professionale di Rosalba CASIRAGHI (componente del collegio sindacale in TELECOM quale espressione dell'azionariato di minoranza dal 2003 fino all'aprile 2006 ed in rapporti di collaborazione professionale con MUCCHETTI, nonché ritenuta una fonte di informazioni per il dr. MUCCHETTI),

nonché accertamenti bancari su Massimo MUCCHETTI e Rosalba CASIRAGHI e facendosi procurare da BERNARDINI l'indirizzo di posta elettronica di MUCCHETTI, nonché la password per accedere alla rete informatica del GRUPPO RCS;

Marco BERNARDINI curando l'espletamento delle indagini commissionate, delegandole a varie persone;



GHIONI, Andrea POMPILI, Rocco LUCIA ed Alfredo MELLONI

previa acquisizione da parte di GHIONI e POMPILI di una serie di indirizzi di posta elettronica di componenti del gruppo RCS, tra cui quello di Vittorio COLAO e Massimo MUCCHETTI, utilizzando un programma scritto appositamente e depositato su di un WEB server interno della RCS, che, segnalando con falsi messaggi di posta elettronica agli utenti la necessità di aggiornare il programma, scaricava a sua volta un file eseguibile che cercava, all'interno della macchina ospite, tutti i documenti aventi un certo tipo di estensione e li inviava via servizio FTP ad un computer esterno alla rete, identificabile con il seguente host name: "nfgrejkha.merseite.nu."

intercettavano fraudolentemente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici della RCS spa, comprendenti i Notebooks aziendali ed account di posta elettronica di Massimo MUCCHETTI, vice direttore "ad personam" del quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" e di Vittorio COLAO, amministratore delegato della RCS, asportando gran parte dei documenti contenuti all'interno del Notebook aziendale di Vittorio COLAO, in cui erano contenuti messaggi di posta elettronica, piani aziendali in corso di approntamento e non ancora definitivi (tra cui la bozza del piano strategico triennale del gruppo RCS), nonché dati strettamente riservati e personali, che venivano memorizzati su di una penna USB da parte di MELLONE e LUCIA e consegnati a GHIONI, cagionando il danneggiamento del sistema e la perdita e distruzione dei dati contenuti nel computer di Vittorio COLAO; intercettavano altresì messaggi di posta elettronica e documenti allegati presenti nei notebooks di Beppe DONDI responsabile dei sistemi informatici in RCS BROADCAST, Cristina PONZIANELLI, Marco BARBUTI direttore generale di RCS BROADCAST, Roberto LORENZI direttore del personale in RCS BROADCAST, Davide LACALAMITA responsabile del settore amministrativo in RCS BROADCAST; Marco Ruggeri manager in MDIS, società partecipata al 45% da RCS, al 45% dal Gruppo de Agostini e al 10% da Hachette Rusconi

In Milano e altrove dal novembre a dicembre 2004

Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p I

GHIONI Fabio, TAVAROLI Giuliano, in concorso con J/
nei confronti del quale si è proceduto separatamente



25) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 cp, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA

GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM,

J quale responsabile della funzione security in LATAM (TELECOM AMERICA LATINA)

previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica facenti capo alla società ANGRA PARTNERS, utilizzando un programma scritto appositamente e depositato su di un WEB server interno della ANGRA PARTNERS, che, segnalando con falsi messaggi di posta elettronica agli utenti la necessità di aggiornare il programma, scaricava a sua volta un file eseguibile che cercava, all'interno della macchina ospite, tutti i documenti aventi un certo tipo di estensione e li inviava via servizio FTP ad un computer esterno alla rete, si introducevano abusivamente, di fatto agendo tutti quali investigatori privati, nel sistema informatico della ANGRA PARTNERS, aggirando le misure di sicurezza poste a presidio del sistema,

In Milano e altrove dal luglio all'agosto 2005

GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano, in concorso con

BERNARDINI Marco, J , POMPILI Andrea, RANGONI PREATONI Roberto, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

26) delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p., 110 c.p. -112 n. 1 c.p., 615 ter comma 2 nn. 1 e 3 ter cp perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità:

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA



GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM

Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti del "tiger team"

JA di responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso LATAM

PREATONI di amministratore tecnico della Domina Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Technology, della quale è stato componente del consiglio di amministrazione dall'agosto 2004 al marzo 2007)

BERNARDINI in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", società aventi per oggetto private investigazioni,

Utilizzando il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito)

si introducevano tutti abusivamente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza della KROLL e negli accounts di posta elettronica di vari agenti della KROLL (tra cui Omer Erghinsoy e Robert Jenkins), società di investigazioni, incaricata da Daniel DANTAS (amministratore del Fondo OPPORTUNITY) e Carla CICO (a.d. di BRASIL TELECOM, che, unitamente al fondo OPPORTUNITY, aveva intrapreso una serie di iniziative legali contro TELECOM ITALIA dopo che questa aveva indotto BRASIL TELECOM ad acquisire la compagnia telefonica CRT ad un prezzo ritenuto esorbitante rispetto al valore accertato) di



svolgere accertamenti su TELECOM ITALIA ed il suo management, nonché nei sistemi informatici protetti e negli accounts di posta elettronica in uso a:

- *Carla CICO (ccico@brasiltelecom.com.br)*
- *Davide GIACALONE (giac@rmnet.it), esperto in comunicazioni ed autore di libri (RAZZA CORSARA, IL GRANDE INTRIGO, PRODI, TELECOM & C-IL GRANDE IMBROGLIO CONTINUA, ritenuti come ostili agli interessi di TELECOM ITALIA) che nella controversia legale tra Fondo Opportunity, BRASIL TELECOM e TELECOM ITALIA aveva proposto una mediazione, per conto di GIANNALBERTO D'ECCLISIA FARACE e Pierluigi D'ECCLISIA FARACE, consulenti di BRASIL TELECOM,*
- *prof. Francesco GIORGIANNI (giorgirm@tin.it), officiato a fine novembre 2002 dai fratelli D'ECCLISIA FARACE, quali consulenti di BRASIL TELECOM, perché redigesse un parere legale sulla controversia e successivamente autore di una richiesta di risarcimento danni indirizzata a TELECOM ITALIA per conto di BRASIL TELECOM e Fondo OPPORTUNITY,*
- *ACIF s.r.l., società presente in Italia e in rapporti di collaborazione con Opportunity (acif@iol.it), amministrata da Giannalberto D'ECCLISIA FARACE,*
- *Giannalberto D'ECCLISIA FARACE (D'ECCLISIA farace@tiscali.it),*
- *Pierluigi D'ECCLISIA FARACE (pldf@victori.com.br), amministratore della VICTORI, società titolare (anche tramite la VICTEL-VICTORI OVERSEAS LTD) di un rapporto di consulenza con OPPORTUNITY e BRASIL TELECOM, nonché*
- *altri dipendenti della predetta società,*
- *società VICTORI*
- *Fausto CARIOTI (faustocarioti@iol.it), giornalista del quotidiano LIBERO,*

ed asportavano gran parte dei messaggi di posta elettronica e dei documenti, tra cui le varie versioni del report "PROJECT TOKYO" (redatto da agenti della KROLL, contenente l'esito degli accertamenti delegati alla KROLL da Daniel DANTAS e Carla CICO);

si introduceva altresì illegalmente (JA) nei sistemi informatici di Alberto GUTT, Ricardo KOPFELMACHER e di una terza persona, componenti dei fondi pensione che contestavano gli accordi tra TELECOM ITALIA e DANIEL DANTAS.

Con l'aggravante di aver cagionato il danneggiamento dei sistemi informatici oggetto di intercettazione, provocando in particolare rallentamenti durante l'esecuzione di alcuni attacchi, nonché interruzioni dei relativi servizi



(cc.dd. attacchi denial service) e quindi un conseguente deterioramento delle funzionalità degli stessi.

*In Milano ed altre località dal 2003 al 2005, accertato in Milano
Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p.*

*Denuncia-Querela presentata da
Davide GIACALONE il 2.1.2007
Giannalberto D'ECCLESIA FARACE il 27.2.2007
Francesco GIORGIANNI in data 1.3.2007
Pier Luigi D'ECCLESIA FARACE il 14.4.2007
Carla CICO il 20.6.2007
Daniel DANTAS il 23.7.2007*

**GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI
Giuliano, in concorso con
BERNARDINI Marco, JA POMPILI Andrea,
RANGONI PREATONI Roberto, nei confronti dei quali si è proceduto
separatamente**

*27) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110-112 n. 1 c.p., 617 quater
comma 4 nn. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a
cinque, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
nelle qualità:*

*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM
ITALIA*

*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso
la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto
settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di
sicurezza della rete informatica TELECOM*

*Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti del
tiger team*

*JA di responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo
TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso
LATAM*



PREATONI di amministratore tecnico della Domina Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Technology, della quale è stato componente del consiglio di amministrazione dall'agosto 2004 al marzo 2007)

BERNARDINI in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", società aventi per oggetto private investigazioni,

utilizzando il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito),

iIntercettavano fraudolentemente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici di varie società quali

- KROLL società di investigazioni incaricata da Daniel DANTAS (amministratore del Fondo OPPORTUNITY) e Carla CICO (a.d. di BRASIL TELECOM, che unitamente al fondo OPPORTUNITY aveva intrapreso una serie di iniziative legali contro TELECOM ITALIA dopo che questa aveva indotto BRASIL TELECOM ad acquisire la compagnia telefonica CRT ad un prezzo ritenuto esorbitante rispetto al valore accertato) di svolgere accertamenti su TELECOM ITALIA ed il suo management,

-BRASIL TELECOM,

- OPPORTUNITY,

- ACIF,

- VICTORI

Intercettavano fraudolentemente comunicazioni relative ai sistemi informatici di vari agenti della KROLL (tra cui Omer Erghinsoy, Robert Jenkins, Charles CARR, Tommy Helsby ed altri), i Carla CICO (titolare dell'account di posta elettronica (ccico@brasiltelecom.com.br), di Davide GIACALONE (titolare dell'account di posta elettronica giac@rmnet.it),



esperto in comunicazioni ed autore di libri (RAZZA CORSARA, IL GRANDE INTRIGO, PRODI, TELECOM & C-IL GRANDE IMBROGLIO CONTINUA, ritenuti come ostili agli interessi di TELECOM ITALIA) che nella controversia legale tra Fondo Opportunity, BRASIL TELECOM e TELECOM ITALIA aveva proposto una mediazione, per conto di GIANNALBERTO D'ECCLISIA FARACE e Pierluigi D'ECCLISIA FARACE, consulenti di BRASIL TELECOM, dello studio legale del prof. Francesco GIORGIANNI (titolare dell'account di posta elettronica giorgirm@tin.it), officiato a fine novembre 2002 dai fratelli D'ECCLISIA FARACE, quali consulenti di BRASIL TELECOM, perché redigesse un parere legale sulla controversia e successivamente autore di una richiesta di risarcimento danni indirizzata a TELECOM ITALIA per conto di BRASIL TELECOM e Fondo OPPORTUNITY, della ACIF s.r.l., società presente in Italia e in rapporti di collaborazione con Opportunity (acif@iol.it), amministrata da Giannalberto D'ECCLISIA FARACE, di Giannalberto D'ECCLISIA FARACE (titolare dell'account di posta elettronica D'ECCLISIA farace@tiscali.it), di Pierluigi D'ECCLISIA FARACE (titolare dell'account di posta elettronica pldf@victori.com.br), amministratore della VICTORI, società titolare di un rapporto di consulenza con OPPORTUNITY e BRASIL TELECOM, nonché di altri dipendenti della predetta società, di Fausto CARIOTI (faustocarioti@iol.it), giornalista del quotidiano LIBERO di Alberto GUTT, Ricardo KOPFELMACHER e di una terza persona, componenti dei fondi pensione che contestavano gli accordi tra TELECOM ITALIA e DANIEL DANTAS (solo JA);

con l'aggravante di aver cagionato il danneggiamento dei sistemi informatici oggetto di accesso abusivo, provocando in particolare rallentamenti durante l'esecuzione di alcuni attacchi, nonché interruzioni dei relativi servizi (cc.dd. attacchi denial service) e quindi un conseguente deterioramento delle funzionalità degli stessi.

*In Milano ed altre località dal maggio 2004 al 2005, accertato in Milano
Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p.*

Denuncia-Querela presentata da

Davide GIACALONE il 2.1.2007

Giannalberto D'ECCLISIA FARACE il 27.2.2007

Francesco GIORGIANNI in data 1.3.2007

Pier Luigi D'ECCLISIA FARACE il 14.4.2007

Carla CICO il 20.6.2007

Daniel DANTAS il 23.7.2007



GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano

In concorso con POMPILI Andrea, nei confronti del quale si è proceduto separatamente

28) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA,

GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM,

Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,

previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica facenti capo alla AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO, che, nell'ambito del procedimento A351 instaurato nei confronti di TELECOM ITALIA SPA ai sensi degli artt. 3 e 14 l. 287/1990, in cui avevano partecipato altre ditte concorrenti quali ALBACOM, FASTWEB ed altre, aveva comminato una sanzione amministrativa pecuniaria a TELECOM ITALIA per violazione delle regole della concorrenza, nonché allo Studio legale PARCU, che in tale procedura aveva patrocinato gli interessi della società TAELECOM ITALIA,

utilizzando varie modalità, tra cui il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando ai vari indirizzi di posta elettronica della AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO e dello Studio legale PARCU (parcu@studioeconomico.it, "plparcu2000@yahoo.it"), messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto")



si introducevano abusivamente -tutti- di fatto agendo quali investigatori privati nel sistema informatico della AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO protetto da misure di sicurezza, nonché nei notebooks dei seguenti funzionari di detto Ente GIADA CERIDONO; IACOPO BERTI; LUIGI MEROLLA; MASSIMILIANO GANGI; MELISSA RIPANI, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti, nonché nel sistema informatico dello studio legale PARCU, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti, aggirando sempre, con le modalità sopra descritte le misure di sicurezza poste a presidio dei sistemi informatici

In Milano dall' ottobre 2004 al dicembre 2004

GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano

In concorso con POMPILI Andrea, nei confronti del quale si è proceduto separatamente

29) delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 112 n. 1, 617 quater commi 1 e 4 n. 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA

GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,

previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica facenti capo alla AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO, che, nell'ambito del procedimento A351 instaurato nei confronti di TELECOM ITALIA SPA ai sensi degli artt. 3 e 14 l. 287/1990, in cui avevano partecipato altre ditte concorrenti quali ALBACOM, FASTWEB ed altre, aveva comminato una sanzione amministrativa a pecuniaria a TELECOM ITALIA per violazione



delle regole della concorrenza, nonché dello Studio legale PARCU, che in tale procedura aveva patrocinato gli interessi della società TALECOM ITALIA,

Utilizzando varie modalità, tra cui il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando ai vari indirizzi di posta elettronica della AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO e dello Studio legale PARCU, messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto"),

intercettavano fraudolentemente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici di vari enti e studi legali quali l' AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO, ed in particolare dei seguenti funzionari di detto Ente GIADA CERIDONO; IACOPO BERTI; LUIGI MEROLLA; MASSIMILIANO GANGI; MELISSA RIPANI, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti, nonché comunicazioni relative ai sistemi informatici dello studio legale PARCU, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti.

In Milano dall' ottobre 2004 al dicembre 2004

GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano

In concorso con POMPILI Andrea, nei confronti del quale si è proceduto separatamente

30) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA

GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto



settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,

previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica (tramite attività di url poisoning - effettuando cioè richieste "anomale", in modo da ottenere dei privilegi di accesso nel sistema, ovvero individuando gli indirizzi IP pubblici, nonché effettuando attività di "guessing" e cioè di individuazione delle credenziali di accesso dei sistemi ad esso associati),

facenti capo alla RIBESINFORMATICA ED ALLA VODAFONE, azienda concorrente di TELECOM ITALIA, che aveva sottratto dei clienti alla TELECOM ITALIA attraverso varie campagne promozionali,

utilizzando varie modalità, in particolare

File mail1.txt; File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché

file offerta.vbs File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad

un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso,

nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando a vari indirizzi di posta elettronica della RIBESINFORMATICA e DELLA VODAFONE,

messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto")

si introducevano abusivamente -tutti- di fatto agendo quali investigatori privati nei sistemi informatici protetto da misure di sicurezza della RIBESINFORMATICA e DELLA VODAFONE, nonché nei notebooks protetti da misure di sicurezza dei seguenti dipendenti e settori della RIBESINFORMATICA: Alessandro Passariello, amministrazione Annalisa Sado, Cristina Spadorcia, Fabrizio Averono, Gabriele Cavigioli, Gianluca Brusati, Giovanna Autino, Isabella Testa, Marcello Pricco, Mirko Della mula, Monitoraggio, Roberto Granella, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti.



si introducevano abusivamente altresì -tutti- di fatto agendo tutti quali investigatori privati nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza delle aziende telefoniche VIVO e TELMEX, concorrenti di TELECOM ITALIA

In Milano dal giorno 1 febbraio sino a tutto aprile 2004 -(per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VODAFONE e RIBESINFORMATICA); In milano dal giorno 1 febbraio 2004 sino a tutto il dicembre 2004 per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VIVO e TELMEX.

GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano

In concorso con POMPILI Andrea, nei confronti del quale si è proceduto separatamente

31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 617 quater commi 1 e 4 n. 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità

TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA

GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,

previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica (tramite attività di url poisoning-effettuando cioè richieste "anomale", in modo da ottenere dei privilegi di accesso nel sistema, ovvero individuando gli indirizzi IP pubblici, nonché effettuando attività di guessing" e cioè di individuazione delle credenziali di accesso dei sistemi ad esso associati),

facenti capo alla RIBESINFORMATICA ED ALLA VODAFONE, azienda concorrente di TELECOM ITALIA, che aveva sottratto dei clienti alla TELECOM ITALIA attraverso varie campagne promozionali, utilizzando il File mail1.txt; File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici



destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché il

file offerta.vbs File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad

un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso,

nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando a vari indirizzi di posta elettronica della RIBESINFORMATICA e DELLA VODAFONE messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto")

intercettavano- di fatto agendo tutti quali investigatori privati-comunicazioni relative ai sistemi informatici della VODAFONE e della RIBESINFORMATICA , ed in particolare dei seguenti dipendenti e settori della RIBESINFORMATICA: Alessandro Passariello, amministrazione Annalisa Sado, Cristina Spadorcia, Fabrizio Averono, Gabriele Cavigioli, Gianluca Brusati, Giovanna Autino, Isabella Testa, Marcello Pricco, Mirko Della mula, Monitoraggio, Roberto Granella, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti,

intercettavano- di fatto agendo tutti quali investigatori privati-comunicazioni relative ai sistemi informatici della delle aziende telefoniche VIVO e TELMEX, concorrenti di TELECOM ITALIA

In Milano dal giorno 1 febbraio sino a tutto aprile 2004 -(per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VODAFONE e RIBESINFORMATICA); In milano dal giorno 1 febbraio 2004 sino a tutto il dicembre 2004 per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VIVO e TELMEX.

GALANTE Antonio,
IEZZI Pierguido,
RIZZO Nicolò,
SPAGNUOLO Antonio Michele,
TAVAROLI Giuliano,
in concorso con
BRESCIANI Fabio,
CIPRIANI Emanuele,
NUZZI Giovanni,



SERRELI Giorgio,
nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, ed in concorso con
COCOMELLO Alessia, BILANCETTA Stefano, VEZZI Spartaco, BIDINI
Rolando, DOVILE Gregorio, BOLOGNESI Moreno, CONVERSO Alessandro,
posizioni tutte separate già originariamente dal P.M.

- 32)** *reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 commi 1 e 3 c.p. perché, in concorso fra loro nei ruoli che seguono TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione ed in particolare istigatore della rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio,*
IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione ed in particolare istigatore della rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio,
CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza, mediatore fra la committenza e i pubblici ufficiali che materialmente fornivano le informazioni segrete,
RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI,
SERRELI Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell' AGENZIA INVESTIGATIVA MINERVA, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, tutti in funzione di istigatori e remuneratori dei pubblici ufficiali,
BRESCIANI Fabio, BILANCETTA Stefano, COCOMELLO Alessia, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, i primi due, all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Firenze, la terza in servizio presso la Questura di Prato, agenti e ufficiali di PG e PS, in funzione di pubblici ufficiali,
SPAGNUOLO Antonio Michele, BOLOGNESI Moreno, CONVERSO Alessandro, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, il primo assistente di PS in congedo dal



26.4.2006, il secondo e il terzo ispettori di PS tutti all'epoca dei fatti in servizio presso il compartimento di Polizia Stradale di Torino,
NUZZI Giovanni, in qualità di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Firenze, in funzione di pubblico ufficiale,
GALANTE Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Novara, in funzione di pubblico ufficiale,
DOVILE Gregorio, ufficiale di Polizia Giudiziaria effettivo al Centro Operativo della DIA di Firenze in funzione di pubblico ufficiale,
VEZZI Spartaco e BIDINI Rolando, in servizio impiegato dell'Ufficio Unico delle Entrate di Firenze, in funzione di pubblici ufficiali,
i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno ad accesso riservato alle forze di Polizia istituita dalla L. 121/1981, ovvero alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, istituita con DPR n. 605 del 29.9.1973, ovvero alla banca dati telematica del casellario giudiziale, ora disciplinata dal DPR n. 313 del 14.11.2002, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio, secondo le analitiche tabelle di seguito riportate, e confluiti nei dossier elaborati da Cipriani e trasmessi alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI:
in particolare Emanuele CIPRIANI, per ogni incarico ricevuto dava mandato a Fabio Bresciani di controllare i precedenti di polizia risultanti dalla banca dati SDI; inoltre, su espresso incarico della Sicurezza Pirelli, sotto il nome di "operazione FILTRO" nonché della sicurezza TELECOM, sotto il nome di "operazione SCANNING", fatturate in realtà da WCS e SRA per la complessiva somma di € 2.343.081 per "operazione FILTRO" dal 2000 al 2004 e € 409.471 per "operazione SCANNING" nel 2004, dava mandato a Fabio Bresciani di controllare al terminale SDI i precedenti di polizia del personale che sarebbe stato assunto da PIRELLI e da TELECOM;
Bresciani quindi svolgeva questi accertamenti delegandoli a suoi colleghi Cocomello Alessia, Bilancetta Stefano e ignoto poliziotto che utilizzava la password di Tilli Paolo; altre volte il Cipriani Emanuele compiva le medesime interrogazioni sui precedenti di polizia tramite Dovile Gregorio;
sempre in merito alla comunicazione dei precedenti di polizia consultati tramite banca dati SDI, a volte provvedeva lo stesso Rizzo Nicolò, incaricando GALANTE Antonio; il Cipriani riceveva poi la comunicazione di dati relativi ai redditi delle persone investigate prevalentemente tramite SERRELI Giorgio che a sua volta delegava l'accertamento a VEZZI Spartaco e BIDINI Rolando



Cipriani acquisiva inoltre sistematicamente le informazioni tratte dal casellario prevalentemente tramite Nuzzi Giovanni;

infine, Giuliano Tavaroli, quale responsabile Security del gruppo Pirelli-Telecom, tramite il responsabile della Security di Telecom Italia Mobile spa, che si avvaleva per la esecuzione delle operazioni della dipendente dr.ssa Caterina Plateo, induceva in errore ex art. 48 c.p. l'incaricato di pubblico servizio, il quale, dopo aver acceduto alle banche dati del gestore di telefonia tramite gli applicativi CIRCE e prevalentemente RADAR, non rimanendo in quest'ultimo caso traccia degli accessi alla banca dati, acquisiva informazioni sul traffico storico di utenze TIM e di altri gestori in rapporto con utenze TIM e su altre informazioni segrete, e le rivelava al proprio responsabile che le trasmetteva quindi al responsabile Security Corporate, che le utilizzava per integrare i dossier sulle persone attenzionate, studiando i contatti e le frequentazioni, ovvero le trasmetteva a sua volta a personale dei Servizi di Sicurezza per finalità non istituzionali, seconda la tabella all'allegato L) relativa agli accertamenti sviluppati su disposizione diretta del responsabile security TIM sul traffico storico delle utenze telefoniche intestate e in uso alle persone ivi indicate;


in particolare:

accertamenti svolti da Bidini

in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'Ufficio Unico delle Entrate di Firenze, ha sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici, dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto, nei tempi di seguito riportati, gli accertamenti sui soggetti, "indagati" dal Cipriani, nelle pratiche elencate nell'allegato A)

Accertamenti svolti da Vezzi Spartaco :

in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'Ufficio unico delle Entrate di Firenze ha sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie riservate sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici, dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto gli accertamenti sui



seguenti soggetti, nei sotto elencati tempi, oggetto di private investigazioni da parte del Cipriani nell' allegato B)

Accertamenti svolti da BILANCETTA Stefano,

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato C)

Accertamenti svolti da BOLOGNESI Moreno,

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato D)

Accertamenti svolti da COCOMELLO Alessia,

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato E)

Accertamenti svolti da CONVERSO Alessandro

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno, in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato F)

Accertamenti svolti da NUZZI Giovanni

in ordine agli accessi abusivi al casellario giudiziale per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto delle iscrizioni al casellario,



in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato G)

Accertamenti svolti da GALANTE Antonio

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato H)

Quindi, a prescindere dall'identificazione del pubblico ufficiale che materialmente ha compiuto l'accesso alla banca dati riservata e ha comunicato quindi la notizia riservata in violazione dei propri doveri d'ufficio per procurare a sé e al destinatario un ingiusto vantaggio patrimoniale, risultano oggetto di illecite investigazioni comunicate da Cipriani Emanuele a TAVAROLI Giuliano e IEZZI Pierguido le seguenti persone fisiche oggetto degli accertamenti specificati nella tabella I)

accertato in Milano e consumato in Milano e altrove dal 2000 in data successiva e prossima ai singoli accertamenti indicati nelle tabelle allegate

IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, FERRARI Mirko, TEGA Diego, ROSSI Francesco: TAVAROLI Giuliano, in concorso con BERNARDINI Marco, VAIRELLO Antonio, PORCELLUZZI Giuseppe, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

33) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319, 321, 61 n.2) c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, nelle qualità specificate al capo 1) che precede, retribuivano agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché personale in servizio presso il SISDE, perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini, avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare:

i. perché, per le persone fisiche oggetto delle investigazioni commissionate dalla Security Telecom e Pirelli alla Global Security Services inc, investigazioni coordinate da Bernardini Marco e Spinelli Gianpaolo e svolte



da Porcelluzzi Giuseppe, Ferrari Mirco, Tega Diego, Vairello Antonio e Rossi Francesco, rivelassero segreti d'ufficio comunicando le informazioni acquisite dalle banche dati ad accesso riservato del Ministero dell'Interno in uso alle forze di polizia, verificassero sistematicamente i precedenti di polizia e gli alloggiamenti delle persone investigate, ed in particolare quelli individuati nelle tabelle M) e N) allegate al capo 35) che segue;

ii. perché rivelassero segreti d'ufficio comunicando sistematicamente redditi, provenienza analitica composizione degli stessi, possidenze ed altre informazioni estrapolate dalla banca dati dell'anagrafe tributaria relative alle persone fisiche o giuridiche investigate ed in particolare le informazioni relativi ai soggetti individuati nelle tabelle M) e N) allegate al capo 35) che segue,

iii. perché eseguissero pedinamenti,

iv. perché accedessero a documenti scartati da società concorrenti al fine di acquisire notizie sull'attività dei competitors del gruppo Pirelli,

v. perché acquisissero notizie dai servizi segreti francesi,

vi. perché acquisissero informazioni dai servizi segreti italiani, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto dell'appropriazione indebita di cui al capo 22);

In Milano e altrove dal 2004 al 2006

DIONISI Edoardo, GALANTE Antonio, in concorso con LUPI Manuela, NONNIS Amedeo, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

34)

elitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualità Nonnis Amedeo di ispettore di PS e ufficiale di Polizia Giudiziaria, Dionisi Edoardo in qualità di brigadiere dei Carabinieri e ufficiale di Polizia Giudiziaria, Galante Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza e agente di PG, LUPI Manuela quale assistente della Polizia di Stato, percepivano retribuzione perché comunicassero precedenti di polizia acquisiti direttamente o delegando l'accertamento a loro colleghi tramite consultazione della banca dati telematica in uso alle Forze di Polizia nonché sistematicamente acquisissero, con le medesime modalità, le informazioni sulla situazione patrimoniale delle persone fisiche e giuridiche oggetto di investigazione e comunque dei soggetti



individuati nelle tabelle M) e N) allegata al capo 35) che segue; inoltre per Dionisi, perché acquisisse informazioni provenienti dai servizi segreti italiani meglio dettagliate nei precedenti capi 19 e 21.

In Milano e altrove dal 2004 al 2006

DIONISI Edoardo,

FERRARI Mirko,

GALANTE Antonio,

GHIONI Fabio:

IEZZI Pierguido,

RIZZO Nicolò,

ROSSI Francesco,

SPINELLI Gianpaolo,

TAVAROLI Giuliano,

TEGA Diego,

in concorso con

VAIRELLO Antonio,

BERNARDINI Marco,

LUPI Manuela,

NONNIS Amedeo,

PORCELLUZZI Giuseppe

Nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

35) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, in concorso fra loro nei ruoli che seguono:

TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, in qualità di dirigenti della Security PIRELLI, e TELECOM,,

GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore,

in funzione di istigatori e committenti

SPINELLI Gianpaolo e BERNARDINI Marco in qualità di presidente e vice presidente della Global Security Services Inc., investigatori privati, procacciatori e remuneratori delle informazioni segrete acquisite dai pubblici ufficiali,

RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, procacciatore e remuneratore delle informazioni segrete, acquisite per lo più tramite Galante Antonio



PORCELLUZZI Giuseppe, in qualità di ex maresciallo dei Carabinieri, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti che rivelavano informazioni segrete,

VAIRELLO Antonio, in qualità di ex fonte SISDE, ex sindacalista ALITALIA, di fatto investigatore privato sulla piazza di Roma, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti nelle forze di polizia e nei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, che rivelavano informazioni segrete

ROSSI Francesco, alias Ciccio, in qualità di ex dipendente SISDE, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti nelle forze di polizia e nei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, che rivelavano informazioni segrete

FERRARI Mirko, in qualità di ex agente del Corpo Forestale, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti che rivelavano informazioni segrete,
TEGA Diego, in qualità di ex maresciallo della Guardia di Finanza, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti che rivelavano informazioni segrete,

NONNIS Amedeo in qualità di ispettore di PS e ufficiale di Polizia Giudiziaria,

DIONISI Edoardo in qualità di brigadiere dei Carabinieri e ufficiale di Polizia Giudiziaria,

GALANTE Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza e agente di PG,

LUPI Manuela, in qualità di assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Imperia,

i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI e alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, direttamente con le loro password ovvero tramite loro colleghi, e dopo aver acquisito informazioni presso i servizi di sicurezza, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio ed in particolare relativi ai nominativi specificati nelle tabelle M) e N) allegate e comunicavano notizie acquisite dai servizi di sicurezza;

In Milano dal 2004 al 2006



TAVAROLI Giuliano

36) del delitto p. e p. dall'art. 262, commi 1 e 4 cp, perché, in qualità di responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security,

ottenne da ignoti pubblici ufficiali notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione il seguente materiale:

-un documento composto da tre fogli, intitolato SOCIAL FORUM EUROPEO (Firenze 6-10 novembre 2002) contenente l'analisi dettagliata del quadro della minaccia imminente sulla città da parte dei partecipanti all'evento denominato SOCIAL FORUM EUROPEO, finalizzato alla realizzazione di momenti di confronto tra varie organizzazioni e movimenti internazionali su temi quali il neoliberismo, la globalizzazione, il rifiuto della guerra e del militarismo,

-un documento recante l'indicazione SCHEDA-STRETTAMENTE RISERVATO e la data 10.11.2002 con la dicitura APPUNTO composto di tre pagine e contenente informazioni su un dipendente della PIRELLI in servizio presso lo stabilimento di CASSINA NUOVA DI BOLLATE in ordine alla sua militanza in organizzazioni della sinistra radicale,

materiale in cui erano contenute informazioni e note risultanti essere (alcune) identiche ed (altre) frutto di rielaborazione di alcuni passaggi di segnalazioni, originate dal SISDE o dal SISMI, inviate ai referenti istituzionali nel periodo 7-24 ottobre 2002 e comunque costituenti gli esiti dell'attività istituzionale posta in essere e rappresentanti quindi patrimonio informativo afferente l'interesse alla sicurezza dello Stato.

In Milano, in data successiva e prossima al 10.11.2002

TELECOM ITALIA SPA

38) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma II (come corretto in udienza) D.L.vo n. 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt.81 cpv. 319, 321 c.p. perché, non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel



maggio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli, in qualità di responsabile della funzione Security del gruppo Telecom Italia, commettesse, nell'interesse della società, i reati indicati nei capi 2), 17) e 33) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.

39) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma 4 D.L.vo n.231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 322 bis c.p. perché, non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel maggio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli, in qualità di responsabile della funzione Security del gruppo Telecom Italia, commettesse, nell'interesse della società, i reati indicati nei capi 11) e 13) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.

PIRELLI & C. SPA

40) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma II (come corretto in udienza) D.L.vo n.231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321 c.p. perché, non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel luglio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli e Pierguido Iezzi, in qualità ciascuno di responsabile Direzione Security in Pirelli, commettessero, nell'interesse della società, i reati indicati nei capi 2), 17) e 33) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.

41) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma 4 D.L.vo n.231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 322 bis c.p.



perché, non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel luglio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli e Pierguido Iezzi, in qualità ciascuno di responsabile Direzione Security in Pirelli, commettessero nell'interesse della società i reati indicati nei capi 11) e 13) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.

**fatto
svolgimento del processo
e
motivi della decisione**

Nell'ambito di accertamenti svolti nel contesto di un originario procedimento penale che raccoglieva più posizioni processuali in riferimento ad episodi oggetto di indagine che riguardavano ipotesi di reato eterogenee, dal quale derivava la instaurazione di distinti procedimenti penali, la Autorità Inquirente procedeva ad accertamenti nei confronti della agenzia investigativa "Polis d'Istinto" con sede in Firenze, gestita da CIPRIANI Emanuele.

In tale contesto investigativo veniva effettuata, in data 3 maggio 2005, perquisizione presso la detta agenzia di investigazioni, che conduceva al rinvenimento ed al sequestro di copiosa documentazione.

In particolare, l'attenzione della Autorità Inquirente si concentrava su un dato di immediata evidenza, costituito dalla apparente semplicità e dalle dimensioni ridotte della struttura aziendale della agenzia investigativa del Cipriani a fronte della consistenza delle investigazioni quali apparivano svolte fin dal primo sviluppo dei dati contabili esaminati.

La perquisizione veniva estesa anche al commercialista che curava la contabilità della Polis d'Istinto, GUALTIERI Marcello: dall'esame di questa risultava, invero, confermato il rilevante volume di affari della agenzia investigativa, che strideva con la esiguità dei mezzi aziendali di cui l'agenzia investigativa sembrava apparentemente disporre.



Ne conseguiva una prima ipotesi investigativa, in quella iniziale fase ancora tutta da verificare, e che avrebbe costituito dapprima il percorso investigativo, ed infine l'approdo delle indagini svolte: si ipotizzava, cioè, che il rilevante volume di affari e la considerevole mole di investigazioni apparentemente svolte dalla Polis d'Istinto altro non fosse che il risultato di risultanze investigative acquisite con il ricorso ad operazioni di subappalto -della cui essenza si dirà in seguito- per lo svolgimento delle investigazioni stesse.

Fin dal primo delinearsi delle risultanze investigative, condotte con ausilio dei Carabinieri del RO.NO. di Milano, emergeva la esistenza di stringenti contatti - di seguito riportati dal P.M. all'illecito, peraltro in parte oggetto di due precedenti diversi procedimenti- tra l'agenzia investigativa del CIPRIANI ed alcuni Pubblici Ufficiali, tra i quali tali LEUZZI Piero e MAZZOCCA Giuseppe, ai quali parte degli accertamenti pareva fossero stati delegati, che gli stessi compivano dietro retribuzione e talora avvalendosi delle strutture organizzative e dei mezzi a loro disposizioni per le esigenze dell'Ufficio ricoperto.


Nel corso delle indagini emergeva che tra i principali clienti della Agenzia investigativa del CIPRIANI vi erano le società TELECOM ITALIA s.p.a e PIRELLI & c. s.p.a., che nel corso degli anni avevano delegato alla Polis d'Istinto numerosissime investigazioni, con la conseguenza che tale attività, prestata con carattere di continuità a partire dall'anno 1997, ma sviluppatasi maggiormente dall'anno 2000, aveva prodotto un fatturato di particolare consistenza.


Venivano acquisiti anche i risultati degli accertamenti patrimoniali sulla società del CIPRIANI e sul CIPRIANI stesso, che, fin dai primi dati, apparivano, anch'essi, essere di rilevante consistenza.

Al contempo prendeva corpo nel corso delle investigazioni, oltre che la esistenza di una stretta relazione amicale tra il CIPRIANI e tale TEDESCO Claudio, legale rappresentante di V.C.M. (rapporti poi meglio investigati ed oggetto di altro diverso procedimento, ormai definito), anche la esistenza di altrettanta stretta relazione amicale con tale TAVAROLI Giuliano, che via via nel corso degli anni aveva ricoperto le funzioni di capo del servizio di sicurezza dapprima presso la società PIRELLI e, successivamente, presso la società TELECOM.

Infatti anche nei confronti del TAVAROLI, in data 3/5/2005 veniva eseguita perquisizione, con conseguente sequestro di copioso materiale documentale.

Il contributo informativo reso da tali FOCAROLI Armando, Presidente di TELECOM ITALIA AUDIT, responsabile dell' "internal





auditing" di TELECOM, assunto a s.i. in data 3/5/2005, e di Ceramelli Patrizia, impiegata presso la POLIS D'ISTINTO in un periodo compreso tra il 1990 ed il 1999, escussa in data 19.5.2005, consentivano di tratteggiare un primo livello conoscitivo.

In particolare, il FOCAROLI forniva alla Autorità di Polizia Giudiziaria un tabulato delle operazioni indicate come "fuori sistema", che segnalava che non transitavano formalmente attraverso l'ufficio acquisti. Nel corso dell'audizione il FOCAROLI precisava che dette operazioni erano riferibili al CIPRIANI, il quale, peraltro, operava anche attraverso una società di diritto inglese, la SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD; indicava, inoltre, che le operazioni relative al CIPRIANI venivano realizzate su indicazioni date da TAVAROLI Giuliano.

L'Autorità Inquirente provvedeva quindi a richiedere sia a PIRELLI SPA e società collegate, sia a TELECOM SPA, da un lato, tutta la documentazione relativa ai rapporti negoziali con la persona fisica di CIPRIANI e le società italiane a lui riferibili - POLIS D'ISTINTO SRL e SYSTEM GROUP SAS -; dall'altro lato, la documentazione relativa alle società di diritto inglese WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD, in breve WCS, e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, in breve SRA, che nel corso delle indagini fino a quel punto svolte emergevano essere in qualche modo collegate alla persona del CIPRIANI.

I Pubblici Ministeri interessati alle indagini andavano a tal punto delineando una ipotesi investigativa secondo la quale le società WCS e SRA non erano società estere realmente operative nel campo della Security, ma semplicemente degli schermi giuridici usati dal CIPRIANI, con la consulenza del commercialista Marcello GUALTIERI, per ricevere su estero il compenso riferito alla attività informativa compiuta per lo più in Italia, attraverso canali di acquisizione delle informazioni stesse non regolarmente individuabili nella compagine aziendale di POLIS D'Istinto.

L'ipotesi delineata pareva concretizzarsi a seguito della assunzione a s.i. di CERAMELLI Patrizia, la quale indicava che:

Cipriani aveva una società all'estero corrispondente all'acronimo WCS;

le fatture della WCS indirizzate alla PIRELLI venivano compilate da essa stessa circa una volta al mese, dietro indicazioni di Cipriani all'interno dei locali della Polis d'Istinto nelle giornate del sabato, venivano archiviate su un disco rigido estraibile e quindi rinchiuso in una cassaforte all'interno del locale consolare;



le fatture venivano quindi trasmesse al commercialista di Milano Gualtieri Marcello perché le spedisse a Londra, da dove poi venivano ritrasmesse a PIRELLI, perché risultasse la provenienza dall'estero.

A seguito dello svolgimento di rogatorie in Paesi esteri, degli accertamenti condotti in Italia sulle attività lavorative compiute dalle società italiane del CIPRIANI, della assunzione di informazioni testimoniali, della acquisizione di materiale documentale presso le società TELECOM e PIRELLI, dell'analisi del traffico telefonico su numerose utenze riconducibili a personaggi interessati alle indagini, la Autorità Inquirente riteneva di individuare un sistema che vedeva il travaso di fondi dal settore Security dei due gruppi TELECOM e PIRELLI a società, soprattutto quelle di diritto inglese, WCS e SRA, riferibili cartolarmente ad attività di investigazioni.

Un meccanismo assai simile veniva poi riscontrato nel corso delle successive indagini per operazioni di investigazione realizzate da altre società di diritto straniero, riconducibili alle persone di BERNARDINI Marco e di SPINELLI Gianpaolo, anche loro interessati allo svolgimento di investigazioni per conto dei gruppi PIRELLI e TELECOM. Più precisamente, anche in tal caso il BERNARDINI, titolare di una agenzia investigativa di diritto italiano, la "GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", che i compensi riceveva per le attività di investigazioni svolte mediante bonifico in favore della società italiana dalla GLOBAL SECURITY SERVICES INC statunitense, di cui era Presidente SPINELLI Gianpaolo, società che emetteva le fatture per TELECOM e PIRELLI, in relazione alla attività di investigazione compiuta da BERNARDINI e dallo stesso SPINELLI ed al quale BERNARDINI i risultati economici riversava accreditandoli sulla GLOBAL SECURITY SERVICES S.R.L..

Emergeva in quel primo momento investigativo anche che la gran parte di tali operazioni e, soprattutto, la gran parte dei pagamenti delle numerosissime fatture, veniva deliberato da TAVAROLI Giuliano (persona che aveva rivestito formalmente il ruolo di Dirigente del settore security dapprima presso PIRELLI e successivamente presso TELECOM), e materialmente reso operativo da parte dei funzionari nelle due società addetti al pagamento delle fatture, i quali -a loro volta- autorizzavano ed emettevano i pagamenti portati dalle fatture.

Taluni dei funzionari delle due società che avevano autorizzato i pagamenti delle fatture per importi rilevanti (FOCAROLI, VALENTE, CERRETA, LAMBIASE) indicavano che si trattava di fatture emesse per

operazioni che riguardavano il settore c.d. security, ed in tale ambito regolarmente corrisposte, sulla scorta della gestione che del detto settore realizzava direttamente il funzionario addetto, cioè TAVAROLI Giuliano, persona che veniva indicata avere all'interno di quello specifico settore una amplissima autonomia, in quanto persona che doveva riferire solo *direttamente al Presidente*" (v. dichiarazioni FOCAROLI). Il FOCAROLI indicava anche che *"per tale motivo il TAVAROLI non può dettagliare le operazioni nella loro natura e dimensione. In pratica Tavaroli non riferisce a nessuno...Tavaroli ha un budget di spesa da rispettare che però, nell'anno 2004, è stato ampiamente superato...."*.

In quella iniziale fase delle indagini ha riferito, infatti, il Focaroli di avere effettuato, successivamente a notizie di stampa che accreditavano notevoli problemi di trasparenza per l'azienda, una verifica della funzionalità del sistema di controllo interno nell'ambito di Security, ma di essersi in questo caso dovuto limitare ad un verifica *"soft"*, e del tutto formale, *"... a causa della delicatezza della materia trattata da Tavaroli e della volontà di salvaguardare la persona"*, una verifica soft, ha spiegato, giacchè sull'operato del settore non veniva effettuata alcuna *"...attività di supervisione sulle attività svolte. Tavaroli deve infatti riferirne direttamente al Presidente, e per tale motivo non può dettagliare le operazioni nella loro natura e dimensione. In pratica Tavaroli non riferisce a nessuno...Tavaroli ha un budget di spesa da rispettare che però, nell'anno 2004, è stato ampiamente superato...."*.

La verifica del Focaroli era, pertanto, stata svolta relativamente a quelle che sono state le operazioni più delicate di Security, quelle cd. *"...fuori sistema, e cioè quelle che non passano dall'ufficio acquisti..."*, e che conseguentemente non dovevano rispettare l'iter procedimentale previsto per le ordinarie: ciò lo aveva portato ad individuare alcune operazioni, annotate in un *"listato di operazioni al 31.10.04"* sulle quali aveva ritenuto di dover sentire il Tavaroli. Operazioni rispetto alle quali aveva chiesto chiarimenti, ottenendo dal Tavaroli indicazioni che aveva appuntato a margine del suindicato listato.

Focaroli aveva inoltre precisato, sempre con riferimento alle spese sostenute dal settore SECURITY, che *"la persona addetta all'autorizzazione, che non è mai Tavaroli, al pagamento della fattura non aveva a volte la percezione dell'oggetto, della quantità e quindi della congruità del servizio reso"* e che *"... la maggior parte delle fatture*

sono vistate dal sig. Valente, responsabile di un'area SECURITY". Aveva inoltre aggiunto, sempre facendo riferimento al listato da lui predisposto e sottoposto al Tavaroli, che quest'ultimo gli aveva detto che due delle società in esso indicate, la SECURITY RESEARCH ADVISOR (SRA) e la WCS, erano riconducibili alla POLIS.

Ometteva, però il FOCAROLI, in quella sede di indicare quanto poi emergerà nella ulteriore fase delle indagini, che appare opportuno anticipare da subito, e cioè:

che aveva concordato l'esito della verifica "soft" direttamente con il TAVAROLI, tanto che è stato reperito dalla Autorità di P.G. un appunto manoscritto in cui esso FOCAROLI inoltrava al TAVAROLI una bozza della verifica "soft" chiedendogli se andava bene (come dire: il controllato chiede al controllato se gradisce l'esito del controllo);

che la verifica soft, benché iniziata subito dopo la pubblicazione di un articolo di stampa sul settimanale "L'espresso" del gennaio 2004, nondimeno è stata depositata solo in data 3 maggio 2005, cioè contemporaneamente alla perquisizione da parte della Autorità di Polizia Giudiziaria presso l'ufficio di TAVAROLI, talchè si è verificato il caso che, mentre la Polizia Giudiziaria era presso altro piano del medesimo edificio di TELECOM ad effettuare la perquisizione all'interno dell'Ufficio di TAVAROLI, in altri locali il FOCAROLI depositava la sua relazione;

che la persona che pure era emersa dalla sua verifica per quanto soft avere realizzato pressocchè tutti i pagamenti delle fatture riferite alle operazioni realizzate dal CIPRIANI e dal BERNARDINI era tale Giancarlo VALENTE, che, come emergerà in seguito, gestiva una apposita voce denominata, secondo le indicazioni testimoniali acquisite, "conto del Presidente" o "conto del Top Management".

VALENTE dal canto suo, assunto in data 30.6.06, dichiarava di sapere che le due società inglesi erano tra i fornitori accreditati dal Tavaroli, ed in particolare, per ciò che riguarda WCS, di sapere come fatto notorio a tutti, già quando lavorava ancora in Pirelli, che essa fosse "società riconducibile al Cirpriani".

Alla domanda del ufficiale di P.G. che lo interrogava su delega del P.M. del seguente tenore letterale:

"La documentazione prodotta da TELECOM evidenzia che lei ha dato il benestare al pagamento di tutte le fatture emesse tra il 2002 e l'inizio del 2005 dai seguenti fornitori: Global Security Services, Security Research Advisors LTD, Worlwide Consultans Security Ltd. Gli importi



pagati a questi fornitori ammontano a circa 15 milioni di Euro. Può riferire tutto quanto a sua conoscenza che possa ragionevolmente giustificare una spesa per l'importo citato?"

il VALENTE rispondeva: "mi sono limitato a dare il benestare al pagamento delle fatture come da precise indicazioni del direttore Giuliano TAVAROLI ed in forza della delega più sopra richiamata, modalità già espressa in occasione dell'incontro fatto con gli audit del gruppo Telecom. Sapevo che le tre società erano fornitori accreditati da TAVAROLI".

Le conoscenze via via acquisite consigliavano alla Procura procedente di richiedere direttamente la collaborazione dei Gruppi Pirelli e Telecom per ottenere la documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti negli ultimi due anni con le due società estere riferibili al Cipriani.

Tale documentazione, unitamente a quella già in atti ed a quella poi pervenuta a seguito di rogatorie, consentiva di avere elementi utili a ricostruire i reali rapporti esistiti tra le diverse società negli anni che vanno dal 1997 fino al 2005.

Tali documenti venivano analizzati dai consulenti nominati dal P.M., che hanno compiuto un lavoro che è sostanzialmente ed innanzitutto di verifica della corrispondenza tra fatture emesse e somme elargite, di elencazione delle operazioni effettuate, e di ricostruzione dei vari trasferimenti di denaro dai vari conti esteri che verranno in concreto accertati.

Nel complesso emergeva che due società estere facenti capo a Cipriani Emanuele avevano emesso fatture per servizi, che sarebbero stati svolti a favore del Gruppo Pirelli, nel periodo che va dal 24.11.97 al 20.1.05, per un totale di oltre 12.000.000 euro .

Le fatture emesse da W.C.S e da S.R.A. nei confronti del Gruppo Telecom e da quest'ultimo pagate nel periodo intercorrente tra il 30.5.02 ed il 3.11.04 emergeva essere relative ad una somma complessiva superiore agli 8.500.000 euro.

Ricostruiti in questa fase i rapporti professionali tra TAVAROLI Giuliano e le due società anzidette PIRELLI e TELECOM, si delineava che il predetto, oltre a far parte di diritto, unitamente ad un membro del Collegio Sindacale e ad un Amministratore indipendente, dell'Organismo di

vigilanza istituito presso TELECOM sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento del "modello organizzativo 231" predisposto in relazione alle responsabilità previste dal D.L.vo 231/01 in specifico riferimento alla prevenzione dei casi di "rischio-reato" rilevante per i dipendenti e collaboratori del gruppo societario, aveva ricoperto negli anni le mansioni di:

responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1.4.1996;

di responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1.6.1998;

di responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003;


di Country Manager in Romania per il gruppo Pirelli.

I primi accertamenti sulle società di diritto inglese

W.C.S. WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS) e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (SRA), portavano ad evidenziare che le due dette società estere, W.C.S. ed S.R.A., avevano emesso fatture riferite alle investigazioni di volta in volta commissionate dai responsabili del settore Security, prima del Gruppo Pirelli, poi del Gruppo Telecom, alla impresa di investigazioni Polis d'Istinto gestita dal CIPRIANI, per valori in denaro rilevantissimi e, precisamente, per oltre 10 milioni di euro tra il 1997 ed il 2004, in riferimento agli accertamenti investigativi richiesti dal GRUPPO PIRELLI, con fatture emesse da W. C.S. WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY Ltd, alla Polis D'istinto; per oltre 900.000 euro, nel corso del 2004 ed inizio anno 2005 in riguardo a pagamenti effettuati dal GRUPPO PIRELLI in favore della SECURITY RESEARCH.

Tali indicazioni portavano la Autorità Inquirente a formulare la considerazione che in realtà le due società di diritto inglese, WCS e SRA, fossero in realtà da ricondurre alla società Polis d'Istinto, ed alla attività da questa svolta, e, di fatto, amministrate e riconducibili alla persona di CIPRIANI Emanuele.

Tale ipotesi di lavoro trovava espressa conferma in quella fase processuale oltre che in talune indicazioni testimoniali (si vedano per tutte dichiarazioni Patrizia Ceramelli), nelle dichiarazioni rese dallo stesso CIPRIANI al P.M. in data 30 marzo 2006, laddove, in sede di interrogatorio assistito da garanzie difensive, il predetto ha dichiarato *"...della società estera WCS fino all'inizio del 2004, poi sostituita dalla SRA. Fui io nel 1997 a comunicare a Tavaroli ed al suo capo SOLA Gianfranco la costituzione di questa società e la mia intenzione di gestire*




nel modo più celere e meno burocratico un certo numero di pratiche, cosa peraltro che per il gruppo non cambiava nulla in quanto lo stesso si sarebbe limitato a pagare fatture alla società estera con il pagamento all'estero. Voglio dire che i pagamenti effettuati dal gruppo PIRELLI TELECOM sono assolutamente proporzionati alle attività espletate.....I soldi che sono stati trovati all'estero sono tutti miei e non ve ne sono altri che non risultino all'ufficio..."

Sulla scorta dei dati così emersi, la Autorità interessata alle indagini provvedeva a visionare tutto il materiale documentale (costituito da supporti cartacei e informatici) sottoposto a sequestro nel corso delle varie operazioni di perquisizione, selezionandolo per tipologia, per fonte di reperimento, per indicazioni contenute in riferimento alla persona che materialmente aveva provveduto a reperire il materiale medesimo.

Per ciò che aveva riguardo alle fatture riferite al pagamento delle controprestazioni per le varie operazioni di investigazione effettuate dalle varie società riconducibili al CIPRIANI ovvero al BERNARDINI o allo SPINELLI, la Autorità Inquirente si avvaleva del contributo delle due società TELECOM e PIRELLI, che, allegato alle varie memorie, ma in particolare a quella presentata in data 8 giugno 2006, segnalava tutte le operazioni che avevano visto come beneficiarie le società di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI.

Per ciò che attiene più direttamente i reperti rinvenuti presso il CIPRIANI, in particolare per quanto concerne un supporto informatico che conteneva una mole considerevole di dati, letto solo dopo che il CIPRIANI si era determinato a fornire la relativa password, emergeva trattarsi di materiale riferito ad accertamenti investigativi su persone o aziende, catalogato con numeri di serie che facevano riferimento, come sarebbe emerso nel prosieguo, alla fonte di provenienza, acquisito talora con il contributo di taluni pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, che, in taluni casi, il materiale medesimo avevano reperito avvalendosi delle strutture e dei supporti conoscitivi di cui disponevano per ragioni del loro ufficio o del loro servizio.

Solo i successivi accertamenti e, in particolare, le indicazioni di correttezza dopo acquisite, consentivano di apprendere che i pubblici ufficiali ovvero gli incaricati di pubblico servizio i dati poi trattati dalla società Polis d'Istinto ovvero da società a questa collegate, ovvero dalle varie società riconducibili al BERNARDINI o allo SPINELLI, e fatte confluire



per la gran parte presso le divisioni "security" di TELECOM o di PIRELLI, avevano fornito dietro corresponsione di utilità in denaro.

Ne conseguiva una serie di accertamenti volti, da un lato, a comprendere la consistenza delle informazioni trattate dalla Polis d'Istituto e confluite nel patrimonio conoscitivo del settore security delle società TELECOM e PIRELLI, che risultavano quali committenti degli accertamenti ed anche soggettività che avevano corrisposto i pagamenti per gli accertamenti realizzati; dall'altro lato, a verificare se il patrimonio di conoscenze trasfuso nei vari accertamenti fosse, in tutto o in parte, proveniente da archivi eventualmente indebitamente utilizzati dai vari pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi nelle loro disponibilità solo per ragioni di servizio.

I detti accertamenti si avvalevano del contributo di taluni testimoni e di alcuni imputati.

Tra costoro, in particolare, atteggiamento ampiamente collaborativo, anche ai fini della ricostruzione di ampi segmenti della vicenda processuale, assumevano CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco, GHIONI Fausto; ma anche TAVAROLI Giuliano; laddove, poi, per quanto riguarda gli imputati interessati al presente rito, la gran parte, e, segnatamente, GUATTERI Fulvio, TEGA Diego, ROCCO Lucia, DIONISI Edoardo, sono pervenuti ad ampia confessione dei fatti loro addebitati in riferimento alla esecuzione di abusive e illecite operazioni di acquisizione di dati; mentre FERRARI Mirco, MELLONI Alfredo, IEZZI Pierguido, RIZZO Nicolò, sono pervenuti a dichiarazioni di più contenuta e parziale ammissione di colpevolezza; mentre SPAGNUOLO, pur ammettendo la sua partecipazione a talune operazioni, ha negato la sua consapevolezza di partecipare ad alcun illecito.

Nei confronti degli imputati dell'originario procedimento, BRESCIANI Fabio, CIPRIANI Emanuele, GALANTE Antonio, GUALTIERI Marcello, IEZZI Pierguido, SERRELI Giorgio, SPAGNUOLO Antonio Michele, TAVAROLI Giuliano, MANCINI Marco, veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere; nei riguardi di NUZZI Giovanni e di RIZZO Nicolò Maria Fabrizio, veniva disposta la misura della custodia cautelare in forma domiciliare.

Nel frattempo, in data 22 settembre 2006, veniva emanato da parte del legislatore il D.L. 22/9/2006 n. 259, conv. nella L. 20/11/2006 n. 281, con nuova formulazione dell'art. 240 c.p., che ha previsto, tra l'altro, che dei documenti e degli atti formati attraverso la raccolta illegale di



informazioni, deve esserne disposta la distruzione a cura del G.I.P. con richiesta del P.M. da inoltrarsi al G.I.P. nelle quarantotto ore successive alla acquisizione dell'atto, e successivo provvedimento di fissazione udienza del G.I.P. nelle ulteriori quarantotto ore.

Tale normativa veniva impugnata di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale, con provvedimento del G.I.P. innanzi al quale pendeva la procedura per la distruzione degli atti.

Nelle more della decisione della Corte, il P.M., con atto pervenuto in data 25/11/2008, esercitava l'azione penale, richiedendo a questo G.U.P. il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

Fissata l'udienza si procedeva alla costituzione del rapporto processuale con le numerose parti civili costituite e con i responsabili civili, oltre che nei confronti degli imputati.

Nel frattempo perveniva, con pronuncia in data 22/4/2009, la decisione della Corte Costituzionale, di parziale accoglimento dei rilievi di costituzionalità della legge.

Prima della detta pronuncia, però, era stata attivata, in data 18 aprile 2009, dal medesimo G.I.P. altra richiesta di verifica di costituzionalità, risolta con decisione in data 11 gennaio 2010: si tratta della Ordinanza n. 12, con la quale la Corte Costituzionale ha disposto la "restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate", sul rilievo che l precedente pronuncia della Corte, quella in data 22 aprile 2009, aveva determinato "una profonda modificazione del quadro normativo interessato alle odierne censure (per inciso proprio nel senso auspicato dall'attuale remittente)".

A seguito della seconda pronuncia della Corte Costituzionale, il G.I.P. ha fissato la data di inizio delle operazioni di verifica ed eventuale distruzione del materiale in sequestro per la prossima data del 18 giugno 2010.

In assenza, quindi, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 240 c.p.p. nella lettura datane fin qui dalla Corte Costituzionale, il

fascicolo di questo G.U.P. non ha potuto comprendere gli atti ed i documenti che contengono le notizie che nella imputazione vengono date per illegalmente acquisite.

In riguardo al dato per ultimo espresso, è da precisarsi da subito che la assenza dal fascicolo processuale delle risultanze della procedura di distruzione degli atti, nondimeno, non può comportare alcuna menomazione del giudizio al quale il giudice della udienza preliminare è chiamato, sia perché ciò si tradurrebbe in un pregiudizio non consentito in capo agli imputati, che si troverebbero privati dell'obbligatorio vaglio di fondatezza dell'accusa costituito dalla udienza preliminare ovvero del vaglio condotto alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 129 e 444 c. II c.p.p. per coloro che hanno richiesto la applicazione pena; sia perché la procedura di distruzione delle pratiche formate tramite notizie illegalmente acquisite, per quanto presupponga -comunque- una valutazione di illiceità nella formazione della pratica, che solo perché tale può e deve essere distrutta, limita gli effetti della sua valutazione al giudizio incidentale costituito dalla procedura di distruzione, ma giammai può costituire elemento di giudizio già acquisito per il giudice del merito delle successive fasi processuali, qualora della norma di cui all'art. 240 c.p.p. si voglia dare una lettura costituzionale (al riguardo sullo specifico punto la Corte non si è pronunciata).

In ogni caso va osservato che, da un lato, la valutazione del G.I.P. e la stessa esecuzione della procedura di distruzione non vi è ancora stata; dall'altro lato, la scelta di procedere da parte del P.M. all'esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, se si pone come insindacabile con riferimento ai suoi tempi, nondimeno non può comportare, come già dianzi detto, una menomazione dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, che pertanto è tenuto obbligatoriamente, ex artt. 424 c. I c.p.p. per il giudizio ordinario, 129 e 444 c. II c.p.p. per le richieste di applicazione pena, a valutare la sussistenza di "prove" a carico degli imputati sulla scorta unicamente del materiale inoltrato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

Pertanto, è gioco forza ritenere che se tra detto materiale non risultano ricomprese le pratiche di cui alla procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p. e gli esiti della procedura stessa, non può invocarsi -come pure è stato invocato dal P.M. nelle sue conclusioni tracciate sulla richiesta di



rinvio a giudizio- che comunque il G.U.P. "senza le pratiche non può decidere".

Pertanto, nella pienezza dei poteri di valutazione finalizzati al rinvio a giudizio degli imputati, ovvero dei poteri di valutazione conseguenti alla scelta del rito da parte degli imputati, ai fini delle preliminari ed obbligatorie valutazioni di cui agli artt. 444 c. II e 129 c.p.p., è a questo G.U.P. che spetta il potere di valutazione in ordine alla illiceità o meno delle specifiche acquisizioni, ed alla rilevanza di queste sulle imputazioni complessivamente elevate, traducendosi le dette valutazioni in null'altro che nella rilevanza penale della condotta.

Nondimeno, nell'ambito del presente procedimento, la assenza del materiale ancora al vaglio del G.I.P. ex art. 240 c.p.p. è efficacemente ovviata dalla circostanza che sul tema oggetto di verifica con la domanda articolata dal P.M. è stato acquisito abbondante materiale probatorio costituito dal contenuto delle deposizioni della più parte degli imputati, che nel corso degli interrogatori ai quali hanno inteso sottoporsi al detto materiale hanno fatto copiosamente riferimento.

Pertanto, le considerazioni che si esprimeranno, ovvero le indicazioni che verranno riportate in relazione ai reports che si assumono formati con metodi illeciti, mediante la acquisizione di dati sensibili da archivi riservati, hanno origine e sono attinte unicamente dal contenuto delle dichiarazioni degli imputati ovvero, eventualmente dei testimoni, senza che il contenuto di alcuna pratica che deve essere fatta oggetto di distruzione possa essere trasfuso nella decisione e, per tale via, reso conoscibile ai più.

Un'altra voce compone in parte il materiale probatorio e l'oggetto della valutazione.

Trattasi della posizione di MANCINI Marco.

Ni confronti di costui il CIPRIANI in taluni interrogatori ha realizzato chiamata in correità, segnalando che talune informazioni gli erano state date proprio dal detto imputato che quegli elementi conosceva in quanto funzionario del SISMI.

Gli accertamenti condotti dal P.M. presso il SISMI non hanno consentito di acclarare che le notizie che il CIPRIANI indicava essergli state fornite dal MANCINI provenissero proprio dal SISMI e fossero patrimonio di conoscenze del SISMI.

Ne conseguiva nei confronti del MANCINI e, in concorso con costui, di CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI, l'imputazione riferita alla rivelazione di segreti di ufficio, formulata non già con riferimento all'art. 262 c.p., mancando la prova che le notizie medesime provenissero dal SISMI, bensì ai sensi dell'art. 326 c.p., sul presupposto, indicato dal G.I.P., che il MANCINI avrebbe violato un ampio obbligo di riservatezza gravante su tutti i funzionari del Servizio informativo militare rispetto a qualsiasi notizia acquisita per ragioni di ufficio, notizia che già dalle dette modalità di acquisizione mutuava la sua natura riservata.

Inoltre a CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI, veniva contestata anche la corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento alla corresponsione di utilità in cambio delle notizie fornite.

Le dette imputazioni risultano formulate rispettivamente ai capi 15 e 17 della rubrica; laddove il capo 16 è contestato unicamente al MANCINI che non fa parte del presente rito.

Si indicheranno di seguito pertanto i punti attinenti alla posizione del MANCINI solo per i riflessi che la detta posizione ha nel presente giudizio a carico degli imputati TAVAROLI e IEZZI, interessati ad entrambe le contestazioni di cui ai capi 15 e 17.

Nel corso della udienza preliminare il MANCINI opponeva il segreto di Stato con riferimento alle sue relazioni con CIPRIANI Emanuele quali dal predetto indicati nel corso degli interrogatori; sui rapporti con il Col. Stefano D'AMBROSIO, anch'egli appartenuto al SISMI; sui rapporti con TAVAROLI Giuliano; sui rapporti con altri imputati e testimoni del procedimento (tra l'altro anche con il PRESIDENTE delle società PIRELLI e TELECOM, Marco TRONCHETTI PROVERA); sui dati ricavabili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai tabulati telefonici originariamente acquisiti nell'ambito di altro procedimento penale pendente sempre presso la A.G. Milanese (c.d. processo "ABU OMAR"), indicati tra le fonti di prova a suo carico nel presente procedimento; atti peraltro già interessati da identica procedura di opposizione del segreto di Stato, con già avvenuta conferma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I Pubblici Ministeri rinunziavano alla indicazione tra gli elementi di prova degli atti acquisiti nel c.d. "procedimento ABU OMAR".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri confermava la esistenza di fatti coperti da segreto di Stato nei termini indicati dal MANCINI, con atto inoltrato a questo Ufficio in data 22/12/2009.



Nel corso dell' udienza preliminare, costituitosi il rapporto processuale con gli imputati, dapprima; successivamente con le parti civili; infine, con i responsabili civili, numerosi imputati chiedevano di accedere al rito della applicazione della pena.

Conseguiva la separazione delle loro posizioni processuali da quelle degli altri imputati nei confronti dei quali proseguiva l'udienza preliminare.

Innanzi a questo G.U.P. si è svolta invece, su richiesta del P.M., procedura di incidente probatorio instaurata ex art. 392 lett. C), volta all'esame degli imputati BERNARDINI, CIPRIANI e GHIONI.

Costoro, invero, nel corso delle indagini, come sopra accennato, hanno assunto un atteggiamento ampiamente collaborativo in ordine a fatti concernenti la responsabilità dei coimputati, di tal chè ne è conseguita la richiesta ex art. 392 lett. C) c.p.p..


Chiamati a rendere l'esame nelle forme dell'incidente probatorio, BERNARDINI e CIPRIANI si avvalevano della facoltà di non rispondere, pur rilasciando spontanee dichiarazioni.

Il CIPRIANI indicava comunque di confermare tutte le precedenti dichiarazioni rese, ad eccezione di quelle che avevano riguardo alla chiamata in correità del MANCINI, che specificava di non confermare.

Il GHIONI si sottoponeva ad esame.

L'udienza preliminare ha visto attività di integrazione probatoria, sollecitata pressocchè da tutte le parti processuali, e, cioè, dai difensori degli imputati e delle parti civili, con l'eccezione della parte civile PIRELLI, che si è opposta, dei Pubblici Ministeri, che si sono opposti, della parte civile TELECOM, che si è rimessa.

Va detto però che quanto acquisito nel corso di tali integrazioni probatorie pervenute ex art. 422 c.p.p. non costituisce -e non può costituire- oggetto del presente giudizio e non può, pertanto, concorrere a formare oggetto delle valutazioni da condurre ai fini delle prescrizioni di



cui agli artt. 444 c. II e 129 c.p.p., in sede di deliberazione preliminare all'accoglimento delle richieste di applicazione pena.

Ed invero, la gran parte degli imputati (con l'eccezione di RIZZO e SPAGNUOLO, peraltro non concretamente interessati ai dati emersi in sede di integrazione probatoria, posto che questa ha riguardato pressochè esclusivamente la imputazione di appropriazione indebita contestata ai capi 9 e 22), e, cioè, una imputazione che risulta contestata nei confronti di TAVAROLI, CIPRIANI, IEZZI (capo 9), TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio (capo 22), hanno richiesto la applicazione della pena prima che si procedesse a tale integrazione.

Il consenso del P.M. è intervenuto prima della integrazione probatoria.

L'intero negozio processuale (con le già richiamate eccezioni di RIZZO e di SPAGNUOLO) volto alla applicazione dell'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. si è perfezionato, con relativa separazione delle posizioni processuali, prima che pervenissero le integrazioni probatorie.

Gli imputati interessati alla procedura id applicazione pena non hanno preso parte -conseguentemente- alla procedura di integrazione probatoria.

Ne consegue che gli elementi acquisiti ex art. 422 c.p.p. non possono contribuire a fondare la decisione in punto di deliberazione preliminare all'accoglimento della richiesta di applicazione pena ex artt. 444 c. II e 129 c.p.p..

La decisione trova, pertanto, il suo fondamento unicamente sulla scorta di elementi acquisiti precedentemente a tale momento processuale: si tratta sostanzialmente di elementi acquisiti in fase di indagine.

Si può porre, invece, il problema della possibilità di far confluire nel presente giudizio degli elementi testimoniali pervenuti in sede di incidente probatorio.

Questo, infatti, è stato svolto nei confronti di tutti gli imputati (con le eccezioni di cui si dirà) ed alla presenza dei loro difensori.

Più precisamente, l'incidente probatorio, dapprima richiesto nei riguardi di tutti gli imputati, ed in tal senso ammesso, ha poi visto una concreta limitazione nella assunzione della prova nei riguardi solo di alcuni imputati, che hanno richiesto tramite i loro difensori, proprio perché

avevano già ottenuto il consenso del P.M. alla applicazione della pena e perché non intendevano risultare oberati da ulteriori spese processuali, che il P.M. e le altre parti rinunziassero alla assunzione della prova nei loro confronti.

Tale consenso è pervenuto a cura di tutte le parti, e, conseguentemente, è stata autorizzata la esclusione dalla assunzione della prova in incidente probatorio esclusivamente nei confronti di DIONISI, FERRAI, GALANTE, LEUZZI, MAZZOCCA, LUCIA, MELLONI, ROSSI e TEGA.

Solo detti imputati non hanno partecipato all'incidente probatorio: sono nei confronti dei predetti, pertanto, non è stata assunta la prova.

Con la conseguenza che soltanto nei confronti di costoro non possono essere utilizzate le risultanze acquisite nel corso dell'incidente probatorio.

Questo, peraltro, si è esaurito con l'esame del solo GHIONI Fabio, avendo, come sopra accennato, gli altri imputati parimenti richiesti, e, cioè, BERNARDINI e CIPRIANI, preferito non sottoporsi all'esame avvalendosi della facoltà di non rispondere.

L'incidente probatorio si è esaurito prima delle discussioni finali come pervenute sia sulla richiesta di rinvio a giudizio, sia nell'ambito del giudizio abbreviato, sia, infine, rispetto al momento in cui le parti, alla udienza del 24 maggio u.s., si sono richiamate, richiedendone formalmente l'accoglimento, alle prospettazioni di pena avanzate ex art. 444 c.p.p..

In sede di discussione sulle richieste di applicazione pena, all'udienza del 24 maggio u.s., in cui i difensori degli imputati si sono richiamati alle richieste di applicazione pena presentate e le parti civili hanno depositato le loro note spese, chiedendone la liquidazione, sia con memoria scritta (nella specie, la difesa IEZZI), sia oralmente (segnatamente, la difesa TAVAROLI), hanno invocato, a parte la emissione di pronunzia ex artt. 444 c. III e 129 c.p.p. in riferimento agli specifici episodi di reato ormai estinti per prescrizione, invocazione questa comune a tutte le difese, anche pronunzia liberatoria nel merito ai sensi degli artt. 444 c. II e 129 c.p.p., in specifico riferimento alla contestazione di appropriazione indebita.

Il rilievo fondamentale dal quale le parti hanno preso avvio nelle loro richieste articolate ex artt. 444 c. II e 129 c.p.p. è costituito dalla considerazione della esistenza in atti di elementi già ampiamente liberatori in riferimento al delitto di appropriazione indebita, anche desumibili dalle stesse osservazioni del G.I.P. quali riportate nei vari provvedimenti



custodiali ed espresse nel senso che le operazioni di intrusione informatica, i pedinamenti, la acquisizione di dati sensibili, in sintesi, quello che è stato definito il "dossieraggio" sistematico su aziende e personaggi, fosse attività fatta più che autonomamente ed all'insaputa delle aziende da parte dei vari dirigenti del settore security, al fine di stornare risorse economiche dalle società TELECOM e PIRELLI, a loro vantaggio ed a vantaggio delle agenzie investigative, in realtà realizzata in termini di rispondenza, piena e diretta o ad un interesse aziendale, ovvero a "logiche che tendono a beneficiare non già l'azienda come tale, ma colui che, in un dato momento storico, né è proprietario di controllo" (si tratta di indicazione del G.I.P. che ha trovato concordi sia i difensori degli imputati, che della parti civili tutte, con l'eccezione delle parti civili Telecom e Pirelli e del P.M., sulla quale tutti, con le eccezioni testè indicate, sono ritornati reiteratamente, sia in sede di discussione sulla richiesta di rinvio a giudizi, che nel giudizio abbreviato, che ai sensi degli art. 129 e 444 c. II c.p.p.).

Inoltre, la difesa IEZZI ha richiamato giurisprudenza del Supremo Collegio (nella specie pronuncia di Sez. V, sentenza n. 10041 del 1998) in punto di astratta configurabilità del delitto di appropriazione indebita e di presupposti per la sussistenza della fattispecie.

Infine, è stato sottolineato dalla difesa IEZZI come la valutazione ex art. 129 c.p.p. da condurre ai sensi dell'art. 444 c. II c.p.p. sia compatibile con una pronuncia liberatoria anche solo parziale.

Nel medesimo senso della possibilità di emissione di pronuncia parziale di n.l.p. ex art. 129 c.p.p. ha concluso anche la difesa TAVAROLI, che ha particolarmente insistito nel senso della possibilità di una declaratoria di n.l.p. ex art. 129 c.p.p. anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Del pari le altre difese hanno sollecitato pronuncia liberatoria ex art. 129 c.p.p. per i fatti di reato che devono ritenersi raggiunti ormai da prescrizione.

Deve, pertanto, deve essere affrontata innanzi tutto, tale ultima tematica di ordine processuale, riferita alla astratta possibilità di pervenire alla emissione di sentenza di n.l.p. ex art. 129 c.p.p.



limitatamente ad una parte della contestazione e ad una parte dell'accordo raggiunto tra imputato e P.M..

L'indicata valutazione non può non essere condotta alla stregua degli insegnamenti autorevolmente provenienti dal Supremo Collegio.

E così, Cass. Pen., Sez. I n. 10335 del 15/11/1993 (UD.27/09/1993), ha espressamente indicato che "In mancanza di una espressa previsione di legge, non può essere vietata, quando il giudice non ritiene che ciò pregiudichi le indagini, l'applicazione della pena su richiesta delle parti riguardante solo uno o alcuni dei reati in contestazione, potendosi, per quelli non compresi nell'accordo, procedere separatamente. Per le stesse ragioni il giudice, in presenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è sempre tenuto a prosciogliere l'imputato anche quando il proscioglimento deve riguardare uno o alcuno dei reati in contestazione".

Più recentemente il Supremo Collegio si è pronunciato indirettamente sulla questione, con la decisione resa da Sez. II, n. 45907 del 27/12/2001 (CC.22/10/2001), a mente della quale "In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato - disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio - ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati)".

Successivamente a tale ultima pronuncia non si registrano decisioni sulla specifica tematica.

Con le pronunzie sopra riportate la Suprema Corte ha indicato che, in linea di principio, allorquando ricorrano le condizioni per un proscioglimento seppure parziale ex art. 129 c.p.p., su sollecitazione di parte ovvero di ufficio, il giudice deve emettere tale pronuncia liberatoria.

Invero, la questione era stata posta nel passato con particolare riguardo alla possibilità per l'imputato di richiedere la applicazione pena

per una parte della contestazione, preferendo il giudizio per la restante parte.

La soluzione, a parte i profili di costituzionalità che potrebbero sollevarsi, era stata decisa in senso negativo.

La Corte però, con le pronunzie sopra richiamate ha ammesso tale possibilità laddove la richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. risulti coeva a sollecitazione di emissione di sentenza di n.l.p. ex art. 129 c.p.p., per la intuitiva evidenza che l'istituto della applicazione pena, dettato oltre che per intenti deflattivi, comunque nell'interesse dell'imputato, che si vede riconoscere una riduzione di pena e che ottiene un accordo per una pena già da lui fissata, non può tollerare il sacrificio del diritto dell'imputato ad una soluzione a sé ancora più favorevole nel caso in cui vi fossero già in atti le condizioni per una pronunzia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e tale diritto non può essere sacrificato né con riferimento ad una sollecitazione di parte, né, soprattutto, con riguardo ai poteri del giudice, anche di ufficio, in assenza anche della minima sollecitazione di parte, di vagliare obbligatoriamente la insussistenza di condizioni che legittimino una pronunzia liberatoria ex art. 129 c.p.p. in riferimento anche solo a talune delle fattispecie contestate.

Del resto, a fronte del principio costituzionale di presunzione di innocenza, l'istituto del patteggiamento, se interpretato in chiave diversa, nel senso cioè di accordo necessariamente comprensivo di tutte le fattispecie di cui alla imputazione, con correlativa preclusione financo al giudice, cioè al soggetto processuale preposto al controllo delle garanzie processuali e costituzionali, di valutazione in ordine alla sussistenza di ogni singola contestazione di reato cui corrisponde specifico segmento di pena, difficilmente potrebbe superare il vaglio del Giudice Costituzionale: l'istituto della applicazione della pena è un istituto del tutto peculiare, che prevede la instaurazione tra le parti, P.M. ed imputato, di un negozio processuale in vista di una determinazione di pena. Ma su tale negozio - comunque e doverosamente- non può non prevalere il controllo di legalità da parte del giudice, dal legislatore espressamente richiamato con i riferimenti alla insussistenza di condizioni favorevoli all'imputato nel senso espresso dall'art. 129 c.p.p., ovvero alla **corretta qualificazione dei fatti**, oppure ancora alla **equità della pena**.

La Corte di Cassazione, evidentemente in adesione a tali principi, ha ritenuto, con le richiamate pronunzie, **assolutamente legittima** financo - eventualmente- una richiesta parziale da parte dell'imputato volta alla applicazione di pena per un settore limitato della complessiva imputazione;

ma certamente una deliberazione del giudice, in vista del controllo di legalità cui univocamente sottende il richiamo operato dalla disposizione di cui all'art. 444 c. II c.p.p. all'art. 129 c.p.p., che confluisca in un accoglimento parziale della domanda ed in parte in una pronunzia liberatoria in favore dell'imputato.

Pertanto, a maggior ragione se una tale facoltà è riconosciuta alla parte, non può non essere riconosciuta al giudice, che in nessun caso può trovarsi vincolato alla alternativa tra la applicazione della pena così come richiesta, comprendendo questa anche la previsione di un trattamento sanzionatorio per un fatto che già dagli atti risulti non sussistere, non essere stato commesso dall'imputato, non costituire reato, ovvero essere per una qualche causa estinto, etc., ovvero il rigetto della richiesta di applicazione della pena, con grave pregiudizio dell'imputato in vista della riduzione di pena per il rito e della possibilità di fissare la pena nel limite prescelto.

A tale eventuale incongruenza, per la verità non derivante dal sistema, ma ad un tratto delineatasi nella giurisprudenza di merito, ha inteso ovviare la Suprema Corte con le pronunzie sopra richiamate, che consentono alla parte privata, ma anche e soprattutto al giudice chiamato a valutare la astratta ricorrenza del reato in via preliminare, nella sua qualità di tutore della legge, di emettere pronunzia liberatoria nei confronti dell'imputato anche e doverosamente nel caso in cui l'imputato stesso abbia avanzato richiesta di applicazione pena per tutte le imputazioni contestate.

Del resto non si comprenderebbe la *ratio* di una disposizione, quale quella contenuta nell'art. 444 c. II parte prima c.p.p. espressamente riferita alla previa e doverosa valutazione di emissione di pronunzia di n.l.p. ex art. 129 c.p.p., da parte del giudice, che nell'accordo ex art. 444 c.p.p. tra imputato e P.M. interviene unicamente come garante del rispetto della legge, se non estendendola ed imponendola a tutte ed a ciascuna delle fattispecie di cui alla imputazione, siano esse avvinte dal vincolo della continuazione o meno, in vista della possibilità di pervenire solo in riferimento ad alcune di esse a pronunzia ex art. 129 c.p.p..

Quanto precede non può non valere sia in riferimento alla esistenza di condizioni che legittimino una pronunzia liberatoria con formule di merito, sia con riferimento a pronunzie liberatorie riferite alla inesistenza di condizioni di procedibilità ovvero alla estinzione del reato.

Ferma restando, pertanto, la possibilità e la doverosità di procedere alla emissione di declaratoria di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. ogni qualvolta ricorra una situazione di merito che la pronunzia liberatoria legittimi, con riguardo all' ultimo profilo trattato, relativo alla emissione di declaratoria ex art. 129 c.p.p. per la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nel procedimento in esame è tematica che riguarda pressocchè tutti gli imputati che hanno rivolto istanza di applicazione pena.

A prescindere dalle posizioni di TAVAROLI, di SPAGNUOLO e di RIZZO, che tale situazione hanno già espressamente contemplato all'atto del negozio processuale con il P.M. volto alla applicazione della pena, ed a prescindere dalle posizioni delle società TELECOM e PIRELLI, che parimenti hanno espressamente incluso nell'accordo con il P.M. la previa emissione di declaratoria di n.l.p. per intervenuta prescrizione per tutte le fattispecie consumate nei cinque anni anteriori al primo atto interruttivo del corso della prescrizione, i difensori di tutti gli altri imputati hanno invocato, in sede di conclusioni, che alla emissione di tale declaratoria provvedesse direttamente questo giudice in conformità al disposto di cui all'art. 129 c.p.p.

A tale richiesta si è opposto il P.M., citando un indirizzo giurisprudenziale espresso da Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 7021 del 25/11/2009 Ud. (dep. 22/02/2010), a mente della quale *"la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile"*.

In senso contrario si registrano però, per vero, una pluralità di pronunzie, tra le quali una coeva a quella citata dal P.M., resa da Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 3548 del 26/11/2009 Cc. (dep. 27/01/2010), a mente della quale *"la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per Cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile"*.

Nel medesimo senso anche Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 18391 del 13/03/2007 Cc. (dep. 15/05/2007), secondo la quale *"la rinuncia alla prescrizione - esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il*

ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge - presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile".

Indipendentemente dallo specifico tema dei rapporti tra richiesta di applicazione pena e prescrizione, si pone una importante pronunzia del Supremo Collegio (Cass. Pen., Sez. II, 2, Sentenza n. 23412 del 9/06/2005), certamente dirimente nella materia trattata, a mente della quale "la rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato" (si tratta peraltro di fattispecie in cui la Corte ha escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia).

Pertanto, a prescindere dalla considerazione che comunque deve ispirare qualunque scelta giurisdizionale relativa alla prevalenza del *favor rei* anche quando vi sia un contrasto di interpretazioni giurisprudenziali, in ogni caso, sulla scorta del coacervo di elementi sopra rappresentati, pare a questo decidente che debba darsi prevalenza all'indirizzo che contempla la doverosità della pronunzia liberatoria ex art. 129 c.p.p. in presenza di una causa di estinzione del reato, sul presupposto della impossibilità di interpretare la richiesta di applicazione pena quale implicita rinuncia alla prescrizione, essendo questa validamente esposta solo mediante dichiarazione espressa e personalissima dell'imputato, che non ammette, nel duplice presupposto contemplato dal disposto di cui all'art. 157 c. VII c.p.p. (dichiarazione espressa e dell'imputato) equipollenti eventualmente rappresentati dalla richiesta di applicazione pena.

Che poi la valutazione della richiesta di applicazione pena presupponga doverosamente da parte del giudice ogni valutazione tra quelle contemplate nel disposto di cui all'art. 129 c.p.p., è dato assolutamente univoco sulla scorta delle indicazioni contenute nel disposto 444 c. II c.p.p., che richiama l'intero disposto dell'art. 129 c.p.p., senza

alcuna esclusione con riferimento alla valutazione delle cause di estinzione del reato, tra le quali vi è -appunto- la prescrizione.

Alla luce di quanto precede, ritiene il decidente che possa e debba pervenirsi, alla stregua di quanto compendiato negli atti processuali (per questi intendendosi, come sopra indicato, solo quelli pervenuti prima della formazione del negozio processuale relativo alla applicazione della pena e della correlativa separazione delle posizioni processuali dal procedimento principale, nonché quanto acquisito in sede di incidente probatorio, secondo le precisazioni sopra svolte), alla emissione di declaratoria di n.l.p. ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. in riferimento a talune fattispecie, e cioè, a parte quelle riferite a fatti di reato ormai estinti per intervenuta prescrizione, alle contestazioni che attengono alla contestazione di appropriazione indebita ed a quelle che hanno riferimento alla posizione di MANCINI Marco, nei cui riguardi è stata emessa, nell'ambito del procedimento principale, pronunzia ex art. 425 c.p.p..

**sulla ricorrenza delle condizioni per la estinzione del reato
Per prescrizione**

La tematica riguarda soltanto talune tra le fattispecie contestate e, cioè, solo una parte delle condotte consumate in continuazione riferite ai reati di rivelazione di segreti di ufficio e di corruzione.

Va detto subito che gli specifici episodi di corruzione hanno ciascuno diretto riferimento alla esecuzione del delitto di rivelazione di segreto di ufficio, nel senso che gli episodi di corruzione sono stati consumati proprio al fine di realizzare la divulgazione di dati coperti da segreto di ufficio, nel senso che taluni pubblici ufficiali hanno ricevuto dalle agenzie investigative del CIPRIANI, del BERNARDINI e dello SPINELLI, denaro affinché procurassero loro attraverso le banche dati nella loro disponibilità per ragioni di servizio, dati riservati, quali accertamenti SDI, carichi pendenti, ed altro.

Nulla si intende osservare in punto di esatta qualificazione giuridica dei reati in relazione ai quali gli imputati hanno formulato richiesta di applicazione pena in ordine alla possibilità di concorso tra le fattispecie di cui agli artt. 326 c.p. e 319 c.p.: invero le parti hanno avanzato tale



richiesta e autorevole indirizzo giurisprudenziale si pone in senso conforme alla richiesta medesima¹.

Pertanto, se il momento consumativo del reato di rivelazione di segreti di ufficio coincide con un'epoca pressochè coeva alla data dell'accesso abusivo al sistema di dati, in quanto immediatamente dopo, ovvero, pochissimo tempo dopo, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato del Pubblico Servizio ha comunicato i dati ai titolari delle agenzie investigative, il momento della consumazione della corruzione deve individuarsi assai verosimilmente dopo tale momento, anche se non in epoca assai distante dalla percezione e rivelazione delle notizie riservate.

E' emerso, infatti, nel procedimento, a seguito delle dichiarazioni confessore della più parte degli imputati, che i vari Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, solevano acquisire le notizie riservate e poco dopo la acquisizione, comunicare i dati ai titolari delle agenzie investigative, percependo in immediata sequenza il denaro quale ricompensa per l'opera svolta.

In linea astratta, la costante giurisprudenza del Supremo Collegio si è espressa nel senso che il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 35118 del 09/07/2007).

Espressamente Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 47191 del 28/10/2004, chiamata a risolvere la tematica della individuazione di un reato continuato ovvero di un unico reato in un caso di plurima attività pubblica posta in essere dal corrotto, nell'indicare la rilevanza esclusivamente della pluralità di pattuizioni e di remunerazioni, e non già di atti pubblici posti in essere dal corrotto, ha espressamente indicato che "in tema di corruzione propria, il compimento dell'atto da parte del p.u. non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo del reato"

¹ Si riporta solo una tra le molteplici pronunzie della Suprema Corte espresse al riguardo: in particolare, Sez. VI, Sentenza n. 37559 del 27/09/2007 indicato che allorquando la rivelazione è fatta per fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorre la corruzione con il delitto di cui all'art. 326 c. I c.p..

venendo in rilievo appunto, soltanto il memento della pattuizione ovvero quello della ricezione del compenso corruttivo.

Nel caso sottoposto ad esame vi sono diverse decine di centinaia di operazioni (pressocchè tutte quelle riportate nella tabella originariamente allegata alla richiesta di rinvio a giudizio, che compongono per rinvio il contenuto di taluni capi di imputazione): pressocchè in nessuno di tali casi è stato possibile individuare il momento in cui vi è stata la promessa (necessariamente antecedente rispetto al momento dell'accesso abusivo al sistema di dati) ovvero la materiale accettazione del denaro frutto della attività corruttiva.

All'atto della espressione del consenso sulla richiesta di applicazione della pena formulata dalle società TELECOM e PIRELLI, il P.M. si è detto concorde alla prospettazione delle due parti di far coincidere il momento di consumazione del reato di corruzione, contestato anche alle società ex D. Lvo n. 231/2001, con il momento di realizzazione del delitto di rivelazione di segreti di ufficio, ed ancor più precisamente, con il momento in cui era stato registrata la abusiva intrusione nelle varie banche dati che ha consentito di acquisire la notizia riservata.

In altre parole, la individuazione del momento di consumazione del reato di corruzione in vista della declaratoria di prescrizione per le società, fermo restando la diversa individuazione del tempo necessario a prescrivere e del termine di interruzione del corso delle prescrizioni per le società rispetto alle persone fisiche, alla luce della normativa specifica contenuta nel D. Lvo n. 231/2001, è stato fissato concordemente tra le parti del negozio processuale, P.M. e legali delle società, con riferimento alla perfetta coincidenza temporale tra momento dell'accesso abusivo e quindi di acquisizione della notizia e momento di consumazione del delitto di corruzione.

Il P.M. ha spiegato tale individuazione del momento di consumazione della corruzione con il principio "*in dubio pro reo*", segnalando la impossibilità di pervenire a diversa e più certa individuazione del momento di consumazione del reato di corruzione, anche alla luce del relevantissimo numero di pratiche in atti.

Orbene, tale criterio può essere soddisfacentemente condiviso, con la precisazione, però, che esso non può valere soltanto per le società, ma anche per le persone fisiche, atteso che non si tratta di un dato specifico relativo alle persone giuridiche, bensì di un dato comune alla espressione di una attività -quella corruttiva- che le persone giuridiche hanno realizzato pur sempre attraverso una condotta umana

posta in essere specificamente dalle persone fisiche del presente procedimento.

Consegue quindi che, sia per le persone giuridiche, che per le persone fisiche i delitti di rivelazione di segreti di ufficio e di corruzione risultano possono ritenersi consumati, per una parità di trattamento ed in applicazione del principio *in dubio pro reo*, tutti al momento della esecuzione dell'accertamento abusivo che ha consentito agli imputati di apprendere determinate notizie riservate.

Conseguentemente, per le persone giuridiche vanno dichiarate estinte per prescrizione tutte le condotte consumate fino a cinque anni prima rispetto alla data della richiesta di rinvio a giudizio, che costituisce il primo atto interruttivo del corso della prescrizione per esse persone giuridiche, e, cioè, essendo datata la richiesta di rinvio a giudizio 25 novembre 2008, tutte le condotte consumate entro il 25 novembre 2003.

Per le persone fisiche, considerato che per tutte vi è stata interruzione del corso della prescrizione (custodia cautelare, interrogatori), il computo dei termini massimi di prescrizione avuto riguardo agli atti complessivamente interruttivi, pari a sette anni e sei mesi, conduce ad una declaratoria di prescrizione di tutte le condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002, essendo intervenuta la presente pronuncia in data 28 maggio 2010.

Nel senso dianzi spiegato devono ritenersi pertanto estinti i singoli episodi di corruzione come individuati in ciascun capo di contestazione, che contempla riferimenti temporali assai ampi.

Salvo poi la declaratoria di n.l.p., nei termini che saranno spiegati, di reati che pure sarebbero ormai estinti per prescrizione, ma in relazione ai quali è stata ravvisata una causa di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c. II c.p.p..

Tra questi, sicuramente, vanno annoverati buona parte dei numerosissimi reati contemplati in continuazione nella contestazione sub 9), operata con riguardo ad un arco temporale che va dal 1997 al 2004, ma che sicuramente vede al suo interno -in astratto- la prescrizione di tutti gli episodi, per quanto non singolarmente indicati, consumati entro il 28 novembre 2002.

Ma in tal caso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 129 c. II e 444 c. II c.p.p., si ritiene di dover emettere, per i motivi che di seguito saranno spiegati, declaratoria di n.l.p. per insussistenza del fatto.

Si vedrà che medesime considerazioni valgono anche per taluni degli episodi pure ricompresi nel capo 17.

sulla sussistenza del reato
di
appropriazione indebita
e
correlativamente
sulla sussistenza della finalità della associazione per delinquere
alla consumazione di detta fattispecie

Può anticiparsi da subito come -ad avviso di questo decidente- nel corso del procedimento sia emersa la insussistenza della detta fattispecie di reato, sia in riferimento ai suoi presupposti di fatto, che nei presupposti di diritto.

Insussistenza che, configurandosi già sul piano astratto in riferimento ai dati probatori emersi, sulla scorta del materiale già acquisito in fase di indagini, non può non essere dichiarata ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p..

Una prima definizione in diritto del delitto di cui all'art. 646 c.p. conduce a ritenere che per la sua giuridica esistenza necessiti che colui che abbia a qualsiasi titolo il possesso della cosa, se ne appropri, comportandosi con la cosa *uti dominus* contro il volere del titolare del corrispondente diritto sul bene.

In particolare tale momento di spossessamento del titolare del diritto sul bene in favore di colui che del bene medesimo si appropria *uti dominus*, è particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, che la giuridica esistenza della fattispecie criminosa direttamente collega -in via di prima definizione- alla intervenuta interversione del possesso, per tale intendendosi il comportamento di colui che consapevolmente ed oggettivamente ecceda la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso, in termini incompatibili con il diritto del proprietario, in quanto tale significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (in tal senso Cass. Pen., Sez. I, n. 26440 del 2 luglio 2002).

Nel caso sottoposto ad esame la forma di appropriazione indebita contestata complessivamente nel procedimento agli imputati CIPRIANI, BERNARDINI, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, SPINELLI, ha riferimento -



quanto a contestazione- ad una forma peculiare di appropriazione, che ha riguardo al concorso nella esecuzione della condotta tra soggetti estranei alla compagine aziendale delle due società e soggetti interni alle medesime società, nella specie i due dirigenti dei settori security di PIRELLI e di TELECOM, IEZZI e TAVAROLI, nonché GHIONI Fabio, nella sua qualità di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, che, nella ipotesi accusatoria avrebbero mutato il loro titolo di possesso sul denaro delle due società, la sua destinazione, "drenandolo" (è il termine utilizzato nella contestazione) verso le società di investigazioni del CIPRIANI e del BERNARDINI/ SPINELLI, mediante lo strumento del pagamento delle fatture da parte delle società "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, operazioni ritenute in realtà soggettivamente inesistenti, in quanto dissimulavano la corresponsione al CIPRIANI del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive; ovvero mediante l'ulteriore strumento della emissione di fatture da parte della "Global Security Services INC", di diritto statunitense di BERNARDINI e di SPINELLI, operazione anch'essa che, per come contestata, dissimulava in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking.

Si sarebbe realizzata, così, nella ipotesi accusatoria prospettata, un sistematico depauperamento (l'imputazione parla di "drenaggio") delle risorse economiche delle due società con il ricorso alla esecuzione di operazioni di illecita intercettazione di dati, di acquisizione di notizie riservate, di attività di intrusione informatica, con il determinate ed insostituibile apporto dei soggetti interni alle azienda, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, i quali, per le mansioni ricoperte avrebbero dispo, quindi, in tal maniera, del denaro delle società indebitamente, destinandolo a funzioni diverse da quelle per le quali il denaro medesimo era predisposto, comportandosi con lo stesso *uti dominus*, realizzando operazioni autonomamente deliberate.

Presupposto imprescindibile di tale costrutto accusatorio è -però- che le operazioni come realizzate dagli investigatori privati CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI (si vedrà in seguito come nel meccanismo della imputazione ed in quello -diverso- del giudizio si inseriscono le compagini



aziendali di costoro) e come deliberate secondo l'accusa dal TAVAROLI, dal GHIONI, dallo IEZZI, non fossero richieste dalle società, non fossero utili a queste, i loro risultati non fossero devoluti al patrimonio conoscitivo delle due aziende in vista di un loro eventuale utilizzo.

Si vedrà poi nello specifico, inoltre, in seguito come, nella elaborazione dell'istituto pervenuta a cura della Suprema Corte di Cassazione, una particolare riflessione giurisprudenziale sia stata dedicata proprio alla tematica della distrazione di fondi extrabilancio ovvero della costituzione di riserve di denaro nell'ambito delle società di capitali, al fine di realizzare attività illecite. Ma sarà un argomento che verrà esaminato successivamente.

Per il momento il punto di partenza non può che essere costituito dalla contestazione elevata dal P.M. nei confronti, nel procedimento, degli imputati BERNARDINI, CIPRIANI, IEZZI, TAVAROLI, GHIONI, SPINELLI.²

Va anticipato da subito che nei confronti dei primi due imputati, che non hanno fatto ricorso a riti alternativi per la definizione del procedimento, è stata emessa, nell'ambito del procedimento principale incardinato sulla richiesta di rinvio a giudizio, sentenza di n.l.p. ex art. 425 c.p.p..

Invero, ritiene questo decidente che sia mancata in atti proprio la prova -anzi si è positivamente formata prova contraria- che le manovre per come contestate agli imputati TAVAROLI, IEZZI, GHIONI (realizzate in concorso con CIRPIANI, BERNARDINI,

² più precisamente, il nucleo centrale delle due contestazioni di cui ai capi 9 e 22, è il seguente:

a) pagamenti su estero alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD ed alla SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, società di diritto inglese, dal novembre 1997 al dicembre 2004, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalle dette società di diritto inglese e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl;

nonché

b) pagamenti su estero alla GLOBAL SECURITY SERVICES INC, società di diritto statunitense, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalla detta società di diritto americano e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti.

SPINELLI) sul presupposto di una loro autonoma ed autoreferenziale scelta di procedere alla acquisizione di informazioni ovvero alla esecuzione di intrusioni informatiche all'unico fine di stornare risorse economiche dalle società TELECOM e PIRELLI, non abbiano avuto la reale consistente indicata dal P.M., che in tal senso ha fatto proprie le tesi delle due società, essendo emerso, in maniera del tutto univoca, che le richieste di acquisizione di informazioni e di intrusione informatica erano attività strettamente pertinenti a scelte aziendali, nelle due aziende pienamente condivise e conosciute, idonee a soddisfare ed a corrispondere a specifici interessi delle due società e del gruppo dirigente, che in quegli anni era rappresentato dalle medesime persone, nella specie il Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA e l'amministratore delegato Carlo BUORA.

Gli elementi sui quali riposta la considerazione testè esplicitata saranno evidenziati nel prosieguo.

I dati probatori emersi nel procedimento per come pacificamente accettati ed ammessi dalle parti processuali tutte, e tra queste dagli imputati singolarmente interessati alla contestazione, nonché segnalati dal P.M., descrivono un meccanismo secondo il quale dalle società TELECOM e PIRELLI e, segnatamente, dalla direzione security delle due società, ricoperte nel periodo interessato alle complessive contestazioni di appropriazione indebita, a seconda dei tempi e delle singole società, dal TAVAROLI e dallo IEZZI, ma anche dal GHIONI per uno specifico settore, venivano commissionati a CIPRIANI, dal 1997 fino all'autunno 2004, a BERNARDINI ed a SPINELLI, prevalentemente dopo detto periodo, fino all'anno 2006, con particolare riferimento alla esecuzione di operazioni di verifica, accertamenti, intrusioni informatiche, realizzate dai detti investigatori privati spesso con metodi illeciti, quali il ricorso a pubblici ufficiali che i dati carpivano presso banche dati destinate a rimanere riservate e ad essere utilizzate per ragioni dell'ufficio ricoperto e non già per essere forniti ad investigatori privati, e che i dati stessi fornivano dietro corresponsione in loro favore di denaro. A tale iniziale segmento dell'azione corrispondeva, successivamente, da parte del CIPRIANI, tramite le società a lui riconducibili e da lui amministrare, quali la italiana "Polis d'Istinto" (in riguardo alla attività fatturata da questa, invero, non vi è contestazione), ovvero le società di diritto inglese WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, ovvero da parte di BERNARDINI e SPINELLI, tramite

le società di diritto italiano, quale la "GLOBAL SECURITY SERVICES" S.R.L., ovvero, il più delle volte di diritto americano, quale la GLOBAL SECURITY SERVICES INC, di fatture che riportavano le relative operazioni di investigazione espletate, a seguito della ricezione delle quali le società medesime corrispondevano le somme portate dalle fatture: sono proprio tali somme, o meglio, solo le somme corrisposte alle società straniere riconducibili al CIPRIANI ed a BERNARDINI e SPINELLI (mentre in riguardo alle somme fatturate e percepite dalle società italiane dei predetti nessuna contestazione risulta elevata) che il P.M. con la contestazione elevata, ma soprattutto i difensori delle due società TELECOM e PIRELLI, ritengono essere state indebitamente "drenate" dalle casse delle due società verso le società estere del CIPRIANI e del BERNARDINI, frutto, pertanto, della appropriazione indebita.

Negli atti, soprattutto nei vari interrogatori ai quali è stato sottoposto il TAVAROLI, ma anche IEZZI e GHIONI, le security PIRELLI e TELECOM alla cui direzione vi erano formalmente i detti IEZZI e TAVAROLI, per uno specifico settore anche GHIONI, sono state indicate dai Pubblici Ministeri che procedevano agli interrogatori, come "schegge impazzite" (ma sostanzialmente la terminologia adoperata traduce in maniera efficace la prospettazione avanzata dalle società TELECOM e PIRELLI, quale peraltro direttamente segnalata nel corso del suo esame in data 27 luglio 2008 dall'allora Presidente delle due società Marco TRONCHETTI PROVERA) che autonomamente avevano deliberato accertamenti e *reports* senza alcun valido riferimento ovvero interesse aziendale e che, quindi, le somme necessarie per i detti accertamenti e *reports* avevano con tale meccanismo "drenato" (cioè distolto, diversamente destinato) dalle risorse aziendali.

Più specificamente, è stato lo stesso Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, che all'epoca dei fatti coincideva con la medesima persona, e cioè Marco TRONCHETTI PROVERA, a riferire nel corso della sua deposizione come testimone in fase di indagini, in data 27 luglio 2008 (quanto indicato dal teste in udienza non è elemento che può essere utilizzato nel presente stralcio del procedimento), che TAVAROLI era un personaggio autoreferenziale, che aveva approfittato della fiducia di cui godeva in azienda al fine di realizzare tutte quelle operazioni di acquisizione di dati, tramite le agenzie investigative del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI e di SPINELLI, così distogliendo rilevanti risorse aziendali.



Va subito detto che tale ricostruzione degli avvenimenti era già sembrata assai scarsamente convincente già fin dalle prime fasi della indagine al G.I.P., all'atto della emissione del provvedimento custodiale, allorquando aveva efficacemente indicato (si riportano di seguito alcuni stralci delle osservazioni del G.I.P., ma si tenga presente che considerazioni espressione della medesima ricostruzione degli avvenimenti sono presenti in più parti delle ordinanze):

"Attraverso piccoli e progressivi tasselli, emersi prima con la ordinanza del 19 settembre e aggiuntisi con quella del 11 dicembre, si è successivamente delineata la presenza di una serie di attività le quali inequivocabilmente rispondevano ad logica di tipo aziendale; ... fatti come le operazioni Filtro e Scanning o acquisizioni di notizie provenienti da fonti riservatissime e rivolte a saggiare la praticabilità di intercorsi d'affari con determinati soggetti sono evidentemente e univocamente dettati da una distorta ed illegale ratio di tutela ed incremento del patrimonio aziendale. Né è pensabile che TAVAROLI si sia esposto a rischi quali quelli di cui oggi deve sopportare i costi, senza una definita ed esplicita copertura da parte dei vertici aziendali.

Ebbene, la vicenda di cui oggi ci si occupa si colloca a pieno titolo in questo novero di accadimenti. Non solo, ma in questo caso il contesto di riferimento appare viepiù allarmante. Se il dossieraggio su pretesi estremisti rossi in servizio presso il tale o tal'altro stabilimento o il controllo della moralità dei dipendenti - pur con le ovvie censure da muovere a pratiche non consentite dalla legge - potevano astrattamente corrispondere al bene aziendale inteso in senso obiettivo, qui ci troviamo di fronte ad una gravissima intromissione nella vita privata delle persone e ad un tentativo di captazione occulta di dati e notizie riservate, mossa da logiche puramente partigiane, nella contrapposizione tra blocchi di potere economico e finanziario. Logiche che tendono a beneficiare non già l'azienda come tale ma colui che, in un dato momento storico, né è proprietario di controllo. Leggendo le pagine del dossier riservato su Colao, sfogliando le parti contenenti la analisi delle prospettive strategiche del nuovo AD o i prevedibili assetti futuri che - sotto Colao - avrebbe avuto verosimilmente la direzione di uno dei più importanti quotidiani nazionali quale il Corriere della Sera, si ha netta la sensazione che l'obiettivo finale di tutte queste attività fosse quello di anticipare mosse finanziarie e politiche non gradite a qualcuno e predisporre le necessarie contromisure, giovandosi del ricorso a metodi

radicalmente illeciti. Che GHIONI facesse tutto questo di sua iniziativa - lo si è detto - è palesemente inverosimile; che TAVAROLI gestisse pratiche di questo genere nel suo singolare interesse è, parimenti, altamente improbabile" (le sottolineature ed il grassetto sono del G.I.P.; inoltre, è da precisarsi che il G.I.P. non era investito in quella sede di richiesta cautelare nei confronti di BERNARDINI, con conseguente mancanza di ogni pronuncia su quegli aspetti della vicenda, anche appropriativa, a costui riferibili).

Si è anticipato sopra come la ricostruzione degli avvenimenti fornita dal P.M. e dalle aziende TELECOM e PIRELLI, è risultata nettamente smentita nell'incarto processuale anche dai dati acquisiti successivamente alle indicazioni del G.I.P. sopra riportate, almeno se dei dati emersi e di quanto complessivamente riportato nell'incarto processuale se ne voglia dare una lettura logica nella dinamica delle due aziende sulla scorta dei dati testimoniali e degli ulteriori di natura documentale acquisiti.

Peraltro va accennato, per sviluppare il concetto successivamente, che la teoria della esistenza di una security delle due aziende gestita sostanzialmente da TAVAROLI quale "scheggia impazzita ed autoreferenziale" appare in aperto contrasto normativo con la stessa imputazione elevata dal P.M. nei riguardi delle due società, ove si considerino le prescrizioni di cui all'art. 5 D. Lvo. n. 231/2001³; contrasto che si estende all'ambito delle scelte processuali, se si considera che le due aziende sono pervenute ad una sostanziale accettazione delle contestazioni elevate nei loro confronti accedendo alla applicazione della sanzione pecuniaria.

³ Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Peraltro la possibilità che le imputazioni nei confronti delle aziende elevate ai sensi del D.Lvo n. 231/2001 fossero in una situazione di alternatività rispetto alla imputazione di appropriazione indebita elevata nei confronti delle persone fisiche, si era già fatto cenno da questo stesso giudice al momento della ammissione delle dette società quali parti civili nel procedimento con l'ordinanza del 9 luglio 2009.

Tale smentita dell'assunto sostenuto era già evidente -ad avviso di questo decidente- nell'incarto processuale trasmesso dal P.M. ai sensi dell'art. 416 c.p.p. ad esito delle indagini ed a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

Altrettanta smentita si è delineata nella sua più fragorosa evidenza nel corso della integrazione probatoria disposta in udienza ex art. 422 c.p.p., integrazione probatoria le cui risultanze -si è già detto- non possono però essere utilizzate nei confronti degli imputati che hanno avuto accesso al rito della applicazione della pena, per le ragioni sopra spiegate.

Al fine di anticipare quello che è lo schema argomentativo che si seguirà nelle spiegazioni delle ragioni che hanno condotto alla parziale pronuncia liberatoria nella complessa vicenda, che, peraltro, per quanto concerne le pronunzie pervenute ex artt. 444 c. II e 129 c.p.p. è limitata al delitto di appropriazione indebita, oltre che alle imputazioni che nell'originario procedimento avevano riguardo alla posizione del MANCINI, ed alla tematica in punto di prescrizione sopra indicata, possono indicarsi gli essenziali punti che seguono:

il contenuto -quale conoscibile sulla scorta dei riferimenti operati dagli imputati nel corso dei loro interrogatori, laddove l'integrale contenuto delle pratiche, come si è già detto, non sarà mai conoscibile, per essere oggetto di procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p.- **della gran parte delle pratiche** trattate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI/SPINELLI, i cui risultati economici sono poi stati trasfusi nelle fatture, i pagamenti delle quali sono stati ritenuti frutto di appropriazione indebita, **induce a ravvisare nelle stesse un diretto, chiaro ed univoco riferimento ad interessi delle due aziende TELECOM e PIRELLI**, per conto delle quali la attività è stata formalmente posta in essere; ovvero del management delle società medesime;



le risultanze delle attività di acquisizione di dati, di intrusioni informatiche, di realizzazione di report, fatturata e pagata dalle aziende, venivano riversate presso le aziende medesime, alle quali venivano inviati i vari reports -anche cartacei- contenenti i risultati acquisiti: tali dati venivano poi, in immediata sequenza, immagazzinati in apposite armadiature a cura di segretarie ed assistenti varie;

la detta attività veniva compensata con le somme erogate dalle aziende quali portate dalle fatture;

le società TELECOM e PIRELLI erano perfettamente consapevoli, non soltanto attraverso gli organi apicali della security, TAVAROLI, IEZZI, eventualmente GHIONI per uno specifico settore, ma anche complessivamente nell'ambito aziendale, a tutti i livelli, e, soprattutto da parte dei settori ovvero degli uffici preposti al pagamento delle fatture medesime, che le fatture erano emesse da società estere per una attività che formalmente era stata devoluta alla esecuzione di ben individuate, immutabili e ben conosciute persone fisiche (CIPRIANI, BERNARDINI);

le fatture da onorare al CIPRIANI ed al BERNARDINI/SPINELLI componevano il passivo delle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI e gravavano sul budget di tali settori di attività (delle specificazioni seguiranno in seguito per quanto riguarda il c.d. "conto del Presidente");

i bilanci delle due società, peraltro quotate in borsa, sono stati regolarmente approvati in tutti i loro passaggi secondo i meccanismi gerarchici e di controllo previsti dalle due aziende, fino ad arrivare al consiglio di amministrazione;

in questo sedevano l'A.D. BUORA, ed il Presidente TRONCHETTI PROVERA: entrambi avevano il medesimo ruolo, infatti, sia in TELECOM che in PIRELLI;




costoro hanno approvato il bilancio dei due diversi settori security delle due aziende, senza alcun rilievo di sorta (né da parte loro, né da parte di eventuali collaboratori specificamente preposti alla preparazione del bilancio, preparazione che nessun testimone in atti ha mai riferito, neppure indirettamente, all'opera di taluno degli imputati del complessivo procedimento penale) per le spese effettuate, approvando, tra l'altro, anche il bilancio relativo all'anno 2004, in relazione al quale la security di Telecom aveva sfiorato il budget del doppio (da 50/60 milioni di euro a 120 milioni di euro) in conseguenza -dichiarata da parte dello stesso Presidente delle due società- della vicenda che aveva opposto TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE, e per la quale vicenda, tra l'altro, erano state realizzate diffuse illecite operazioni di intercettazione e di intrusione informatica, trasfuse, poi, in talune delle imputazioni;

secondo le indicazioni pervenute a cura dei vertici delle due aziende, Marco TRONCHETTI PROVERA e Carlo BUORA, il budget, approvato e condiviso, delle direzioni security, soprattutto di TELECOM, era negli anni cresciuto, passando da 10 milioni di euro a 50/60 milioni di euro, fino a toccare i 120 milioni di euro nell'anno 2004;

nessun rilievo di sorta hanno al riguardo avanzato negli anni gli organi interni alle due società presposti al controllo, ovvero il consiglio di amministrazione, ovvero il collegio sindacale, o i vari organi di governace, e neppure i vertici TRONCHETTI PROVERA/BUORA;

le attività di preparazione di "dossier informativi", di "sviluppo di comunicazioni istituzionali", di "coordinamento delle attività del settore analisi strategiche", di "studio e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali", che poi coincide specularmente con quanto ha composto i vari reports di cui le due aziende si dolgono ed in relazione alle quali il P.M. ha elevato la contestazione di appropriazione indebita, erano ampiamente previste, programmate ed accettate dalle aziende medesime, che addirittura in tal senso e per tali mansioni hanno assunto personale: tra gli altri



vedasi, infatti, il contratto stipulato nei confronti del collaboratore Guglielmo SASININI, anch'egli imputato e per il quale è stato pronunziato il rinvio a giudizio, datato 13 giugno 2003, poi più volte prorogato alla scadenza; si dirà dopo anche di apposito contratto che legava CIPRIANI alle società e, in particolare a TELECOM;

Sostanzialmente i supporti probatori quali sono stati acquisiti nelle loro principali linee a seguito delle deposizioni già in fase di indagini da imputati e testimoni, tra loro intrinsecamente collimanti, ma anche convergenti con i dati emergenti dal materiale documentale conoscibile residuo alla distruzione mediante incendio di documentazione strettamente e pertinente alle circostanze contestate, hanno contribuito a delineare un sistema che si passa ad elencare:

la direzione security delle società PIRELLI e TELECOM, dirette - a seconda dell'epoca - da IEZZI Pierguido e da TAVAROLI Giuliano, uno specifico settore, il c.d. "tiger team" da GHIONI, per mano dei vari funzionari e dipendenti alle stesse addetti, delegavano accertamenti ad agenzie di investigazione, con una particolare preponderanza degli accertamenti commissionati alle società del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI/SPINELLI;

il più delle volte, nei termini che saranno spiegati più avanti, tali richieste erano state a loro volta inoltrate alle direzioni security da c.d. "clienti interni" delle medesime società, cioè da altri settori delle due medesime società (quali ad esempio, per quanto espressamente indicato dai testimoni, il settore "Cavi" di Pirelli", il "settore Penumatici" di Pirelli, l'"Ufficio del personale" di Telecom, ed altri), che richiedevano investigazioni ed accertamenti per settori di attività, persone fisiche o persone giuridiche oggetto di loro interesse;

i vari addetti alle direzioni security i detti accertamenti delegavano a fornitori esterni, come già detto prevalentemente le società di investigazioni che facevano capo a BERNARDINI/SPINELLI ovvero a CIPRIANI (ma cospicui accertamenti sono stati delegati anche alle società PIT CONSULTING, HOWLLAND, e EXO SERVICES;

CIPRIANI, o BERNARDINI/SPINELLI, realizzavano gli accertamenti, assai spesso ottenendo parte degli stessi in maniera illecita da pubblici ufficiali, con il ricorso a banche dati riservate, quali quelle del Ministero degli Interni, della Difesa, dell'Economia e delle

Finanze⁴, o anche, per quanto riguarda specificamente BERNARDINI e GUATTERI, rispettivamente dal S.I.S.D.E ovvero dai servizi segreti francesi, D.S.T. (al riguardo gli imputati sono confessi in ordine alle contestazioni di corruzione ovvero di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio in conseguenza delle condotte loro contestate);

successivamente, i titolari delle anzidette agenzie investigative compendivano il risultato degli accertamenti in *reports* che venivano inoltrati con supporto cartaceo alle società TELECOM e PIRELLI che gli accertamenti avevano richiesti;

i *reports* venivano immagazzinati negli archivi delle due società dalle segretarie;

seguiva l'inoltro della fattura compilata ed emessa da parte delle società che facevano capo al CIPRIANI ovvero a BERNARDINI/SPINELLI, alla direzione security delle società PIRELLI e TELECOM;

le società che emettevano le fatture, pur essendo pacificamente riconducibili al CIPRIANI ed a BERNARDINI o SPINELLI (al riguardo vi è attività rogatoriale in atti, materiale testimoniale, ma soprattutto la pacifica ammissione degli interessati medesimi) erano il più delle volte società di diritto straniero ((Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, "Global Security Services INC", di diritto statunitense di BERNARDINI e di SPINELLI));

i funzionari di TELECOM o di PIRELLI, diversi dagli imputati TAVAROLI, IEZZI o GHIONI, o comunque altri imputati dell'originario procedimento, dopo aver provveduto a catalogare ed archiviare i *reports*, apponevano un doppio visto sulle fatture loro inoltrate dalle società di investigazioni, che aveva la funzione di asseverazione della effettività dell'accertamento delegato;

dopo di che la fattura veniva inoltrata all'ufficio acquisiti per il pagamento ovvero talora ad un centro di costo diverso, indicato in atti anche da alcuni testimoni come "conto del Presidente" gestito, direttamente ed esclusivamente da VALENTE Giancarlo.

⁴ Non si indica il SISMI, perché, come si vedrà meglio più avanti, esaminando le posizioni di IEZZI e di TAVAROLI in riguardo agli illeciti loro contestati in concorso con MANCINI Marco, la attività di indagine realizzata sia dal P.M. che dai difensori del MANCINI presso il SISMI ha consentito di escludere che dati che costituivano il patrimonio di conoscenze del detto servizio fossero confluiti tra le pratiche trattate dal CIPRIANI.

Occorre soffermarsi a tal punto su un ulteriore elemento che si è inserito tra il materiale decisorio fin dalla fase delle indagini: è emerso, invero, che la gran parte dei reports formati anche con l'ausilio di dati illecitamente carpiri, ovvero la gran parte delle intrusioni informatiche, quale fatturata dalle società del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI e di SPINELLI, veniva onorata dalle società TELECOM e PIRELLI non già attraverso il centro acquisti (o ufficio acquisti), bensì attraverso un fondo particolare, che le varie voci di imputati o di testimoni hanno univocamente riferito alla gestione di tale VALENTE Giancarlo, chiamando il fondo medesimo con indicazioni nominative del tutto peculiari, quali "conto del Presidente" o "Conto Top Managment".

L'esistenza di tale fondo è stato ammesso anche dalla Presidenza delle due società, per cui deve ritenersene pacificamente acclarata la sua esistenza.


La stessa TELECOM con l'esposto in data 8 giugno 2006, di cui ampiamente si dirà in seguito, ha attribuito quei pagamenti che successivamente alla presentazione dell'esposto medesimo ha indicato come frutto di attività appropriativa, nella gran parte alla persona del VALENTE, che pressochè tutte le operazioni del genere contestato ha pagato per conto delle aziende.

Gli stessi Pubblici Ministeri, in fase di indagini, all'atto della assunzione in qualità di testimone di VALENTE Giancarlo innanzi alla Autorità di P.G. dai medesimi Pubblici Ministeri delegata, in data 30 giugno 2005, formulavano al VALENTE la seguente domanda:

"La documentazione prodotta da TELECOM evidenzia che lei ha dato il benestare al pagamento di tutte le fatture emesse tra il 2002 e l'inizio del 2005 dai seguenti fornitori: Global Security Services, Security Research Advisors LTD, Worlwide Consultans Security Ltd. Gli importi pagati a questi fornitori ammontano a circa 15 milioni di Euro. Può riferire tutto quanto a sua conoscenza che possa ragionevolmente giustificare una spesa per l'importo citato?"

La risposta del VALENTE veniva indicata nei termini che di seguito si riportano integralmente:

"mi sono limitato a dare il benestare al pagamento delle fatture come da precise indicazioni del direttore Giuliano TAVAROLI ed in forza della delega più sopra richiamata, modalità già espressa in occasione dell'incontro fatto con gli audit del gruppo Telecom. Sapevo che le tre società erano fornitori accreditati da TAVAROLI".



Per quanto riguarda la tipologia e la genesi di tale "CONTO" si registrano in atti plurimi contributi conoscitivi, tutti accomunati da indicazioni di notevole genericità in ordine alla esatta collocazione del conto medesimo soprattutto nel bilancio della società.

Della esistenza di detto conto, nondimeno, si dichiarano a conoscenza pressochè tutti, e tutti parimenti sono concordi nell'attribuirne la gestione a VALENTE Giancarlo.

Trattandosi del conto con il quale sono state onorate la gran parte delle fatture che nella imputazione si riportano al delitto di appropriazione indebita, tra l'altro indicato da GHIONI come quello utilizzato per realizzare operazioni "non convenzionali", con detta espressione avendo specificato l'imputato predetto dovendosi intendere le "operazioni illecite", appare opportuno darne una collocazione quanto meno a fini probatori, se non proprio a fini di bilancio di una società quotata in borsa.

Più precisamente, ha indicato l'imputato GHIONI in incidente probatorio:

che il centro di costo indicato non era un conto della Security, era un conto di Valente, che veniva utilizzato anche dalla Security;

che la Security aveva un suo budget "regolare" pari a 60 milioni di euro l'anno, ed inoltre vi era tale centro di costo detto "Conto del Presidente", utilizzato anche per operazioni di Security?

Che l'"okay" sul fondo del presidente lo doveva dare necessariamente ed esclusivamente VALENTE, che gestiva tutto;

che non era in grado di dire se VALENTE avesse necessità di richiedere l'autorizzazione ai vertici aziendali;

che tramite l'ufficio acquisti venivano pagati tutti i fornitori regolari di Telecom Italia, quindi quelli certificati, che avevano passato il processo di certificazione dell'ufficio acquisti, che avevano passato una trattativa e una selezione, cose regolari, cose aziendali, certificate, su attività pianificate proprio nel piano di Security, che veniva presentato a inizio anno. Le altre attività, quelle che invece transitavano dal fondo che gestiva Valente, "erano attività di consulenza particolare, quindi su, che ne so... con persone o fornitori che non erano certificati. Per esempio, Savina - no? -, che dicevamo



prima, era un fornitore, ma non era un fornitore certificato, era un singolo che lavorava per Telecom Italia e per Pirelli, contemporaneamente, e le sue fatture le pagava Valente".

che Valente pagava anche Spinelli, pagava Bernardini, pagava l'azienda che faceva le bonifiche ambientali per trovar le microspie, pagava Cipriani;

che sia CIPRIANI che SPINELLI erano fornitori certificati (quest'ultimo da PIRELLI);

che, indipendentemente dall'essere il fornitore certificato o meno, vi era un ulteriore criterio discrezionale tra fatture che venivano onorate dall'ufficio acquisti e quelle che venivano onorate da VALENTE con il "conto del Presidente, criterio che risiedeva nella natura della attività da pagare, a seconda che fosse "attività pianificata a budget, inizialmente", ovvero che avesse "natura equivoca o illecita", nel qual caso transitava "per il conto che gestiva Valente".

che anche TAVAROLI doveva "passare" da VALENTE per i pagamenti delle operazioni attraverso il detto conto;

che per la funzione più strettamente di security, invece, TAVAROLI entro un certo importo poteva disporre autonomamente; per importi superiori doveva "passare" attraverso BUORA;

che il conto di VALENTE era un conto riservato che non era sottoposto ad alcuna verifica;

che la fattura arrivava direttamente a Valente, e questi faceva mettere la sigla a TAVAROLI per sottrarsi da responsabilità;

che per i pagamenti delle attività non convenzionali illecite, i soldi venivano sempre dal conto gestito da VALENTE.

In fase di indagini, nel corso dell'interrogatorio in data 15 settembre 2006, il GHIONI aveva indicato che vi erano due diversi "budget", uno "ufficiale" ed uno "parallelo", che ad un tratto VALENTE, all'insaputa di tutti, aveva unificato, allorquando "aveva speso gran parte delle disponibilità finanziarie".



TAVAROLI così descriveva il c.d. "conto del Presidente" gestito da VALENTE nel corso del suo interrogatorio al G.I.P. Dott. BELSITO, in data 22 settembre 2006.

Indicava, che, invero, *"bisognava andare indietro al momento in cui Pirelli era diventata, attraverso Olimpia, il principale azionista di Telecom Italia"*. La detta operazione, gli pareva di ricordare, *"nasceva, intorno al luglio del 2001"*. In quel momento alla direzione security di PIRELLI, cui apparteneva in quel momento, veniva richiesta dal nuovo amministratore delegato Enrico Bondi, designato dal nuovo azionista di riferimento, tutta una serie di attività di *due diligence*⁵ sulla situazione in Telecom.


La richiesta era stata fatta alla direzione security di PIRELLI in quanto si trattava di *"di azienda azionista che stava assumendo il controllo di TELECOM"*.

La attività era proseguita anche fino a quando, dopo la autorizzazione pervenuta dall'Antitrust, erano stati nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di TELECOM il dottor Tronchetti ed il dottor Buora.

Sorgeva, quindi, *"per le regole che in quel momento la Pirelli rispettava, rispetto alla Consob, un problema di ripartizione dei costi"*.

TAVAROLI espressamente ha indicato che a quel punto: *"Pirelli non può pagare più, non può pagare attività che vengono svolte per conto di Telecom perché sono due entità distinte, non con soldi di Telecom, non con soldi di Olimpia, quindi non con soldi di Telecom, quindi devono rimanere due entità distinte. In compenso sono due aziende che hanno due vertici uguali. Uguali sono il presidente e un amministratore delegato, i quali hanno dei servizi, cioè che hanno dei servizi, hanno dei servizi di sicurezza, hanno dei servizi di appoggio". E dato che "è Cipriani che amministra - non so da che data a che data- il personale esterno di sicurezza, dedicato alla sicurezza sia del dottor Tronchetti che del dottor Buora, attraverso la Polis d'Istinto, e quindi ci sono due aziende che hanno due vertici, che hanno dei costi per la loro sicurezza, la loro mobilità, i costi devono essere equamente ripartiti"* ne era conseguito, secondo la narrazione del TAVAROLI, *"per una corretta politica di governance ... di imputare a*

⁵ L'espressione inglese *due diligence* identifica il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento.



Telecom i costi che riguardano la sicurezza del management, cioè Tronchetti e Buora, nella loro funzione di Telecom".

A quel punto, ha proseguito TAVAROLI, poiché "in quel momento" era "transitato un ex collaboratore della sicurezza che si chiama Giancarlo Valente nelle file della funzione Risorse Umane di Telecom sotto il dottor Bracco, è lui che crea questo conto, questo centro di costo, su cui iniziano a confluire le spese di sicurezza del dottor Tronchetti e del dottor Buora - Milano e Roma - ripartendole a seconda dei tempi e dei carichi".

Il detto conto "per regolarità amministrativa viene acceso in Telecom con Valente viene delegato con una procura a essere il gestore e colui che è in grado di spendere per autorizzare le varie attività, dipendendo lui dalla funzione Risorse Umane del dottor Bracco che è il suo capo".

VALENTE, per gestire il detto centro di costo creato con le modalità e finalità anzidetta, "riceve", indicava il TAVAROLI "procure e deleghe dal management Telecom".

A tal punto le aziende, ha proseguito il TAVAROLI, gli avevano comunicato che "tutte le attività di due diligence che erano state fatte in conto Telecom anteriormente all' ingresso del management Pirelli, cioè tutte le attività investigative e di due diligence, eccetera, per coerenza contabile dovevano essere trasferite a Telecom, quindi doveva essere preso quanto si era speso per, diciamo, la procedura di ingresso in Telecom e doveva essere trasferita dalla Pirelli in Telecom. Così viene chiesto ai fornitori, compreso Cipriani, di fare lo storno delle fatture e di rimetterle in Telecom"⁶.

Il TAVAROLI ha proseguito la sua narrazione sul punto riferendo che, non avendo egli "nessun potere in Telecom, in quel momento, e non avendo nessuna delega, che avrò solo nel 2003, si conviene che queste spese vadano a essere imputate a quel centro di costo creato e che gestiva il signor Valente sotto il dottor Bracco".

Conseguentemente, "vengono trasferiti anche i costi informativi e di security in quel conto".

Ad un certo punto, ha proseguito il TAVAROLI, è iniziato "un meccanismo senza previa autorizzazione, tant'è vero che quelle fatture io non le vedo più, non le firmo neanche più, viene attivato un processo quasi

⁶ Si vedrà successivamente che oggetto di una procedura di "storno" del genere anzidetto è stata fatta anche per quanto ha riguardato la due diligence su BELL, operazione nota in atti come "New Entry" ovvero "Oak Found"

di, come dire, fornitore abituale quadro, quindi tutti i collaboratori che usavano Cipriani in Telecom a un certo punto sanno che danno le fatture a Valente e Valente paga"

E ciò anche quando VALENTE, prima del 2003/2004, non faceva ancora parte dell'ufficio di TAVAROLI.

In questo contesto, ha proseguito TAVAROLI, *"Cipriani ha abituali rapporti con Valente"; "successivamente WCS nasce come società di Cipriani all'estero".*

TAVAROLI proseguiva riferendo che *"WCS è una società che inizia ad operare nel 1997 quando Cipriani si presenta da Sola - allora direttore della Security - e da me dicendo:"Guardate, io ho stabilito rapporti internazionali, ho dei corrispondenti, ho la possibilità di svolgere quindi anche attività fuori dal territorio nazionale per inchieste, indagini, iniziative internazionali che fino a ieri non ero attrezzato operativamente a fare.*

Per fare questo ho costituito una società operativa a Londra di cui vi fornisco tutti gli elementi e che viene registrata come fornitrice".

In parte sottesa alla creazione di tale società in territorio inglese vi era, secondo quanto riferito dal TAVAROLI, anche un desiderio di CIPRIANI di **beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole che il territorio inglese offriva** ed anche le più contenute incombenze burocratiche.

Infatti, ha specificato TAVAROLI che CIPRIANI in quel lontano contesto, all'atto della creazione della società inglese, gli aveva riferito: *"Guarda, porto i bilanci, pago le tasse a Londra".*

"Tutta la documentazione" riferita alla società inglese del CIPRIANI "era" secondo il TAVAROLI, "presso gli organi amministrativi Pirelli prima e poi di Telecom che la accreditano come società abilitata a ricevere pagamenti, perché non è che si paga chiunque o tutti possono far pagare. La WCS era inserita nell'albo fornitori di Telecom"

Il detto inserimento, ha proseguito il TAVAROLI non è stato in alcun modo né curato, né seguito, né facilitato da lui, ma dagli organi societari a ciò preposti e, in particolare, da VALENTE.

Che il c.d. "conto del Presidente" ovvero "conto del Top Management" gestito da VALENTE fosse una realtà, e non già una indicazione fantasiosa pervenuta dal GHIONI ovvero dal TAVAROLI, è circostanza che deve essere ritenuta pacifica, anche alla luce delle dichiarazioni del PRESIDENTE delle due società all'epoca dei fatti, Marco TRONCHETTI PROVERA, rese in sede di esame in fase di indagini, il quale, pur nel

permanere nel suo ostinato diniego di ogni consapevolezza di quanto accadeva nelle aziende da lui -almeno formalmente- gestite, financo nella consapevolezza di quegli elementi di conoscenza comunemente condivisi in azienda da dipendenti e dirigenti dei più diversi livelli, ed addirittura portati alla conoscenza della collettività in convention di security (come ha provato taluno dei difensori, che ha prodotto anche i filmati della convention stessa pubblicati sul motore di ricerca YOU TUBE), ha ammesso che effettivamente vi era presso TELECOM un conto chiamato "del Presidente", di cui nondimeno egli personalmente non sapeva nulla, ma che poteva dire avere solo un valore contabile, creato dalla Direzione Amministrativa, utilizzato dalla contabilità per consulenze di natura straordinaria, sul quale erano state pagate anche le consulenze di Naj Nahas⁷ (personaggio brasiliano, a sua volta oggetto di attività di investigazione compendiata nella "operazione RIO" e "RIO 2", incaricato, nella complessa vicenda che ha opposto per anni TELECOM ITALIA e TELECOM BRASILE di cui si dirà in seguito, sfociata poi nella operazione di intrusione informatica dei dati della agenzia investigativa KROLL presso l'Hotel Sofitel di Copacabana, in Rio de Janeiro, operazione compendiata in alcuni capi di imputazione, di realizzare una mediazione con la controparte Daniel DANTAS).

Il Presidente della società ha specificato di non sapere perché la amministrazione avesse corrisposto con detto conto le fatture del CIPRIANI, e, complessivamente che "non era un conto amministrato da me o dalla mia segreteria, era amministrato dalla Amministrazione della contabilità, che imputava delle voci probabilmente che non avevano una definizione inseribile in una delle Funzioni, le imputavano a questo conto per diciamo consulenze di alto livello, ma non erano consulenze ordinate da me."

Prima di affrontare tutte le tematiche, sia in diritto che nel merito, delle contestazioni, e trarre, di conseguenza le conclusioni ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. per gli imputati che hanno richiesto la applicazione della pena, può essere utile riepilogare quanto esposto dalla società TELECOM

7

In particolare, sul c.d. "conto del Presidente" risultano -tra gli altri- gravare importi per 26 milioni di euro nel periodo 2002/2006 corrisposti a Naj Nahas



nella memoria a firma Francesco CHIAPPETTA, General Consuel del gruppo TELECOM, in data 8 giugno 2006.

Trattasi di una memoria presentata dalla società dopo che più di un anno prima, precisamente in data 3 maggio 2005, erano state effettuate più operazioni di perquisizione ad opera della Autorità di P.G., all'uopo delegata dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'interno degli uffici di cui disponeva il TAVAROLI presso TELECOM, sia anche presso il CIPRIANI, la Polis d'Istinto, ed il GUALTIERI.

Emerge dagli atti anche che quella perquisizione era stata immediatamente seguita dal deposito di una relazione di controllo (c.d. internal auditing) di cui si era occupato Armando FOCAROLI di cui si è già detto sopra, a sua volta deliberata dopo la pubblicaazione, in data gennaio 2004, di un articolo di stampa sul settimanale "L'espresso" che dava conto della esistenza di una indagine.

Orbene, in quell'esposto, peraltro come è documentato in atti preceduto da una insistente campagna di stampa che indicava la società TELECOM come al centro di operazioni di raccolta di dati sensibili tramite la direzione Security gestita dal TAVAROLI e la società Polis d'Istinto del CIPRIANI, la società ricostruiva sulla base degli atti reperiti presso la sua sede, indicandolo analiticamente con riferimento agli anni, alle fatture, alla società emittente, all'oggetto della attività, alle somme erogate, alla individuazione del funzionario interno alla azienda che aveva autorizzato i pagamenti apponendo la firma sulle fatture fatte pervenire dalle società di investigazioni, il movimento di affari intercorso tra TELECOM e le società inglesi del CIPRIANI nel corso degli anni 2002/2004.

Con quella memoria venivano segnalate "varie tipologie di attività svolte in relazione alle fatture emessa dalle società WCS e SRA a favore di TELECOM", che risultavano sunteggiante come di presso:

c.d. executive protection, attività per la protezione degli alti dirigenti del gruppo, specialmente in occasione di trasferte all'estero;

attività riguardante bonifiche elettroniche condotte negli ambienti frequentati dal management del gruppo, nonché apparecchiature telefoniche in uso agli stessi;

attività riguardanti indagini a tutela del patrimonio aziendale rispetto a condotte di dipendenti (ad es. TUSCANY, FIASCO, RUBINO);

due diligence su agenti o soggetti che a qualsiasi titolo trattano operazioni per conto del gruppo;

attività prestata dalla Dott. FANCELLO;



ricerche su situazioni di c.d. rischio Paese.

Invece, in favore di PIRELLI:

c.d. executive protection, attività per la protezione degli alti dirigenti del gruppo, specialmente in occasione di trasferte all'estero;

attività riguardante bonifiche elettroniche condotte negli ambienti frequentati dal management del gruppo, nonché apparecchiature telefoniche in uso agli stessi;

attività riguardanti indagini a tutela del patrimonio aziendale rispetto a condotte di dipendenti (ad es. GHOST);

attività di certificazione agenti soprattutto esteri, che a qualsiasi titolo trattano operazioni per conto del gruppo;

informative su personale in via di assunzione (c.d. attività filtro, prioritariamente per la prevenzione del rischio terrorismo negli stabilimenti);

ricerche su situazioni di c.d. rischio Paese connesse alla presenza di insediamenti industriali del gruppo;

attività di c.d. competitive intelligence (c.d. operazione Paperino, Banzai, Paperone).

Veniva indicato comunque che il mancato reperimento di parte della documentazione non aveva consentito una elencazione completa.

Dagli elenchi comprendenti la ricostruzione delle relazioni tra TELECOM e WCS ed SRA, allegati alla memoria, ne risultava tutta una serie di operazioni, indicate nominativamente in termini collimanti con il nome delle singole operazioni che il CIPRIANI medesimo, dapprima, ma lo stesso metodo è poi stato seguito dal BERNARDINI, avevano dato alle varie operazioni, poi fatturate alla società TELECOM e richieste quale compenso delle operazioni medesime: l'elenco conteneva la indicazione dei pagamenti cui si riferivano le varie fatture riferite alle specifiche operazioni e la indicazione del funzionario che aveva di volta in volta apposto la firma autorizzativa per i pagamenti. Si trattava, nella pressochè totalità di tale "VALENTE".

Vi si trovano così elencate tutta una serie di operazioni con relativi esborsi di denaro portati dalle fatture, quali, ad esempio le operazioni "New Entry - op. Fondo", che nella descrizione del genere di attività riporta la dizione "due diligence su soci Bell"; varie operazioni Executive



Telecom, che nella descrizione della attività riporta la dizione "bonifica elettronica uffici"; "Executive Parigi", con descrizione attività "executive protection viaggio Parigi"; "Mobile Network GB" con descrizione attività "acquisto di telefoni GB bonifiche elettroniche"; "Mazzetta", indagine su pagamenti non dovuti fa fornitori ufficio acquisti"; "crisis management Argentina", con descrizione attività "due diligence situazione Paese"; "Fiordaliso", con causale "Dott. FANCELLO"; "Tuscany", con descrizione attività "indagine su azienda riferibile a dipendente che vendeva a TELECOM prodotti di sicurezza reti"; "Fiasco", con descrizione attività "due diligence su un dipendente"; "Mobile Network CH", con descrizione attività "acquisto telefoni CH/ bonifica elettronica"; "Montecarlo", con descrizione attività "due diligence su soggetto arabo/inglese"; "Rio", con descrizione attività "due diligence su agente competitor brasiliano"; "Little Country", con descrizione attività "due diligence su società partecipata di San Marino"; "Cairo", con indicazione attività "executive protection"; "Brother", con attività descritta per quella di due diligence su fratelli/due diligence su DI GANGI (fornitore); "Tequila", per "probabile due diligence su società messicana"; "Garden", con descrizione di attività svolta "indagine per un tentativo di estorsione ai danni del topo manager"; "Sim/Mi", con descrizione attività "due diligence su settore dell'investigazione e offerta del servizio di ottenimento tabulati telefonici Alberini Alberto"; "Country risk analysis Libano", con descrizione attività "due diligence per valutazione partecipazione a gara per ottenimento licenza mobile in Libano"; "Scanning", con indicazione del genere di attività espressa come "attività di contrasto"; "Ellenica, con descrizione "indagine su DB per mancata partecipazione gara Bulgaria; "Egypt 2", con indicazione di attività "executive protection"; analoga la operazione "Cairo", quella "Libano/Be"; e così via, per una serie numerosissima.

Sulla scorta dei dati ricavati dalle varie operazioni di perquisizione realizzate soprattutto presso gli uffici di TAVAROLI e di CIPRIANI, nei confronti del quale, peraltro, è stato sottoposto a sequestro un DVD che conteneva sostanzialmente tutto l'archivio di dati acquisiti dal CIPRIANI nella sua attività di investigatore privato; degli ulteriori dati forniti dalle società TELECOM e PIRELLI, per come ancora rinvenuti presso gli uffici delle società; infine, delle indicazioni somministrate da numerosi tra gli imputati che hanno adottato una scelta di collaborazione con la Autorità giudiziaria, e, tra questi, sia il CIPRIANI, che il BERNARDINI, che il GHIONI (tutti e tre i predetti erano stati indicati dal P.M. per la cristallizzazione della prova in vista della successiva fase dibattimentale, nelle forme dell'incidente probatorio ex art. 392 lett. c c.p.p., finendo poi

il fornire i dati in suo possesso esclusivamente il GHIONI; avvalendosi, invece, della facoltà di non rispondere il CIPRIANI ed il BERNARDINI), ma anche TAVAROLI e IEZZI, nonché da numerosi testimoni, nei termini che si esporranno, è stato possibile ricostruire, la attività e l'oggetto, nonché le modalità, delle varie operazioni di acquisizione di informazioni ovvero le altre attività di illegale intrusione informatica e di intercettazione di dati sensibili come svolte nel corso degli anni dalle agenzie gestite dal CIPRIANI e da BERNARDINI/SPINELLI (ma non solo da queste, anche se il relativo oggetto non fa parte del presente procedimento, per quanto se ne rinvenga traccia in atti), per come loro commissionate dalle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI e onorate economicamente dalle due dette società.

Appare pertanto indispensabile ai fini della valutazione della sussistenza del delitto di appropriazione indebita per come contestato, riepilogare solo alcune delle operazioni realizzate dagli investigatori privati CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, poi contabilizzate con fatture emesse dalle società di diritto straniero a loro riconducibili (WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD; SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD; GLOBAL SECURITY SERVICES INC), ed onorate, dal punto di vista economico dalle società TELECOM e PIRELLI.

Indicazione questa che assume una rilevanza certamente non trascurabile già ai fini della astratta sussistenza della fattispecie, qualora l'esame delle pratiche principali che seguirà, peraltro necessariamente parziale (in considerazione della impressionante mole di dati confluiti in atti), ma rappresentativa dell'intero complesso di pratiche trattate dalle agenzie del CIPRIANI e di BERNARDINI/SPINELLI, quale risulta conoscibile a seguito delle indicazioni pervenute direttamente dai detti imputati (CIPRIANI e BERNARDINI, mentre SPINELLI non ha mai ritenuto di dover dare il suo apporto conoscitivo al procedimento) dovesse concludersi con una obbiettiva riconducibilità ad un interesse delle aziende che le fatture hanno onorato delle pratiche conoscitive elaborate dalle due agenzie investigative (oltre che delle intrusioni informatiche), secondo le ulteriori considerazioni che su tale dato saranno tracciate.

Occorre ulteriormente avvertire che:



le fatture corrispettivo dello svolgimento di altrettante c.d. operazioni, che sostanziano la imputazione di appropriazione indebita, sono numerosissime;

di seguito se ne riporteranno solo alcune sulla scorta di una scelta che contempla o i costi delle singole operazioni, qualora maggiori rispetto ad altre; ovvero il tempo non particolarmente risalente delle operazioni realizzate; oppure ancora la rilevanza della operazione in riguardo alle parti civili nel procedimento;

nei due capi di imputazione che fanno riferimento al delitto di appropriazione indebita (i capi 9 e 22 della rubrica) le fatture emesse che sostanziano -nella ipotesi accusatoria- la condotta di appropriazione indebita, sono indicate esclusivamente quanto al loro contenuto economico complessivo, senza distinzione alcuna, quanto meno per anno solare;

i detti capi di imputazione fanno riferimento all'intero ammontare di pagamenti effettuati nel corso degli anni dalle società PIRELLI e TELECOM in favore delle società del CIPRIANI ovvero del BERNARDINI e dello SPINELLI;

i detti risultati economici indicati quale frutto della appropriazione indebita esauriscono praticamente l'intero volume d'affari -registrato nei vari anni- dalle aziende del CIPRIANI e del BERNARDINI/SPINELLI;

i medesimi risultati economici sono calcolati nella imputazione, quanto ai fatti realizzati dal CIPRIANI e dagli imputati del presente procedimento parimenti raggiunti dalla contestazione di cui al capo 9) in concorso con il CIPRIANI (TAVAROLI e IEZZI), ed integralmente trasfusi nella complessiva imputazione, a partire dall'anno 1997;

a prescindere dalla sussistenza o meno del delitto di appropriazione indebita, di cui si dirà, comunque i distinti episodi criminosi contestati come confluiti nell'unica complessiva imputazione, svolta con contestazione di continuazione, contemplata al capo 9 della rubrica, vedono per ciascuno degli episodi cui si riferisce ciascuna delle operazioni effettuate e delle correlative fatture emesse, un suo specifico ed autonomo tempo di prescrizione, che porta a ritenere alla data della presente decisione comunque prescritti gli episodi per come avvenuti entro il 28 novembre 2002;



conclusivamente sul punto della risalenza nel tempo delle contestazioni, deve dirsi che la imputazione di cui al capo 22, ascritta a TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio, vede un tempo di contestazione dal 2002 al 2006; laddove la imputazione di cui al capo 9, ascritta a CIPRIANI e per quel che riguarda il presente procedimento a TAVAROLI ed a IEZZI, vede un tempo di contestazione che va dal 1997 al dicembre 2004.

Un'ultima precisazione si rende necessaria.

Le varie pratiche che hanno costituito oggetto di indagine, molte delle quali realizzate con il ricorso ad informazioni riservate tratte da archivi in possesso di appartenenti alle Forze dell'Ordine, che hanno, in conseguenza di ciò sostanziato anche i reati di corruzione e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in taluni casi financo la contestazione del reato di cui all'art. 262 c.p., rinvenute prevalentemente negli archivi della ditta fiorentina del CIPRIANI, a parte la caratterizzazione del colore delle copertine dei supporti cartacei nei quali venivano conservate (gialle o celesti) erano catalogate con sigle alfanumeriche, che prevedevano una iniziale suddivisione con iniziale della serie "J" ovvero "Z".

Solo in riguardo a queste ultime si è posto un problema di illiceità della fonte di informazione.

Le serie alfanumeriche che iniziano con la lettera "Z" che riguardano il procedimento sono seguite da indicazioni numeriche.

In queste, le prime due cifre sono costituite da "00"; le altre cifre hanno una sequenza che corrisponde al tempo in cui la pratica stessa era stata commissionata ed inserita nei relativi archivi in vista del suo disbrigo.

Cosicchè le ultime due cifre della serie alfanumerica corrispondono all'anno di inserimento della pratica (es. "02" per l'anno 2002, "03" per l'anno 2003, e così via).

La restante parte della indicazione ha riferimento al tempo dell'inserimento progressivo nell'anno solare individuato dalle ultime due cifre.

Si passa adesso ad elencare talune delle più significative operazioni per le quali le società TELECOM e PIRELLI hanno corrisposto le somme indicate nei capi di imputazione 9) e 22) quali frutto della appropriazione indebita.

La lettura delle varie operazioni sarebbe assai incompleta se non si procedesse prima però a fornire qualche chiarimento in relazione a quelli che erano formalmente le amnsioni contrattuali di taluni protagonisti della vicenda.

In particolare, per quanto riguarda uno dei principali protagonisti della vicenda, Emanuele CIPRIANI, cioè il personaggio che nella ipotesi accusatoria ha concorso con IEZZI e TAVAROLI a realizzare il "drenaggio" di somme di cui al capo 9), è stato indicato uno tra i diversi contratti che lo legavano alle società TELECOM e PIRELLI, quello datato 14 febbraio 2002, tra TELECOM e POLIS D'ISTINTO, in cui si trova specificato che:

"Telecom Italia s.p.a conferma a Polis d'Istinto s.r.l. l'incarico di fornire servizi di Intelligence e Security Consultant. In particolare, Polis si rende disponibile a fornire tutti i servizi specificati nella citata offerta, che si intende qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La società Polis si rende inoltre disponibile a fornire, su richiesta della Telecom, eventuali e ulteriori servizi, per i quali le parti concorderanno preventivamente le modalità e le condizioni economiche.

La società dovrà garantire la piena reperibilità telefonica e la disponibilità ad intervenire nelle sedi e nei tempi richiesti da Telecom, anche in caso di breve preavviso.

... Telecom riconoscerà alla società gli importi relativi esclusivamente all'attività, espressamente, dalla stessa richiesta ed effettivamente svolta".

Inoltre: "si esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c."

Il detto contratto era stato "girato" anche dall'interno a Giancarlo VALENTE.

Strumento di utile conoscenza, prima di passare all'esame delle varie operazioni, è anche il contratto -uno tra i tanti reperiti in atti- intercorso tra TELECOM ITALIA s.p.a. e SASININI Guglielmo.

Benchè il predetto non sia interessato alla presente procedura di cui all'art. 444 c.p.p. e nonostante nei confronti del predetto non sia stata



emessa alcuna pronunzia liberatoria dalla contestazione di associazione per delinquere, appare utile riportare il detto contratto in quanto dotato di insuperabile capacità espressiva in relazione a quelle che erano le reali funzioni della security, nel caso di specie di TEELCOM, quali poi sono andate delineandosi solo a seguito delle indagini.

Indicava, pertanto, il detto contratto in data 16/6/2003 (ma il SASININI ha beneficiato di una pluralità di proroghe e di rinnovi della medesima tipologia di contratto), che:

"TELECOM ITALIA s.p.a.

-ha manifestato la propria volontà di affidarle l'attività a supportare TELECOM ITALIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili all'elaborazione di studi e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali;

-la parte ha manifestato il proprio interesse di aderire all'iniziativa proposta da TELECOM;

...

Le parti convengono quanto segue:

PREMESSE ...

OGGETTO:

TELECOM conferisce a Guglielmo SASININI, che accetta, l'incarico di realizzare, secondo modalità appresso riportate, prestazioni professionali di seguito indicate:

1) Supporto a TELECOM ITLAIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili alla elaborazione di studi e dossier informativi su fattori di rischio non convenzionali;

2) Supporto al coordinamento per tutto quanto attiene alle attività di raccolta e valutazione delle informazioni di carattere strategico per la funzione di security ed il contributo all'aggiornamento professionale del personale interno, in particolare sulle evoluzioni dei fenomeni e delle organizzazioni eversive, nazionali ed internazionali.

Seguivano poi regole contrattuali tra le parti.

Operazione GARDEN



Si tratta pressocchè dell'unica operazione che il Presidente delle società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha ammesso essere stato a sua conoscenza essere stata realizzata dalla direzione security di Giuliano TAVAROLI.

Si tratta anche di una tra le più costose operazioni, essendo stata corrisposta la somma di €. 400.000,00.

E' stata contabilizzata in più soluzioni, tra l'altro, alla stregua di quanto indicato da TELECOM negli allegati alla memoria 8 giugno 2006, a firma CHIAPPETTA, dalla società inglese del CIPRIANI SRA.


E' stata descritta dal TAVAROLI come si seguito:

Nell'estate del 2003 in prossimità delle mie vacanze giunse sulla posta elettronica del Dr. Tronchetti, gestita dalle segretarie, un messaggio anonimo che allarmò. Il Dr. La Macchia, consulente legale del gruppo, infatti mi convocò e mi mostrò il messaggio. Si trattava appunto di una email con allegato word; in base all'allegato, per quanto ricordo, la proprietà del documento era una galleria d'arte di Torino. L'allegato al messaggio conteneva in particolare una richiesta d'intervento, rivolta al gruppo presso la Banca del Gottardo, filiale di Monte Carlo per risolvere un contenzioso tra privati clienti della banca e la banca stessa, asseritamene responsabile, attraverso investimenti sbagliati, di aver delapidato i risparmi di consistente entità di tali clienti.

L'email appariva rivestire un tenore estorsivo e dopo, come detto prima, attraverso Ghioni si accertò che il documento allegato avesse come proprietà una galleria d'arte di Torino e se ne accertò la provenienza da un Internet Cafè di Milano non lontano dalla sede di Telecom Italia, dopo aver tra l'altro con il Dr. La Macchia ed il Dr. Buora, all'epoca Amministratore Delegato, ricevetti l'incarico di approfondire il contenuto dell'email.

In tal senso diedi incarico a Cipriani di fare un'indagine a 360 gradi sul contesto di provenienza del messaggio.

Nel corso degli accertamenti delegati a Cipriani, mentre il Dr. Buora stava ristrutturando il suo appartamento in Milano sistemando il giardino nel suo attico, venne contattato proprio da chi stava effettuando la fornitura di piante, che sulla base del dossier che mi viene posto in visione, ritengo fosse Carlo Maria Maggia.



Questi chiese sostanzialmente al Dr. Buora, facendo riferimento all'email, rivelò che il contenuto della stessa si riferiva ad un contenzioso tra la Banca del Gottardo e la famiglia di un suo conoscente, tale Romagnolo e chiese un intervento dell'azienda per riuscire a risolvere il contenzioso, proponendo al Dr. Buora un incontro per discutere della faccenda con i diretti interessati.

Il Dr. Buora mi informò di quanto gli aveva riferito il Maggia e sia io che il Dr. La Macchia gli consigliamo vivamente di non partecipare a quell'incontro.

Si decise però che era opportuno che qualcuno vi partecipasse per sondare le intenzioni di chi aveva inviato il messaggio e fui investito dell'incarico di partecipare all'incontro dal Dr. Buora e dal Dr. La Macchia.

Voglio aggiungere che non ricordo se antecedentemente o successivamente al colloquio di Maggia con il Dr. Buora ma sicuramente prima dell'incontro che tenni a Torino, parlai di tale messaggio anonimo con i responsabili della Banca del Gottardo filiale di Monte Carlo all'epoca delle perdite lamentate da Romagnolo, Casillo ed altra persona che non ricordo il nome; in quel viaggio venni accompagnato da Bernard Huppert capo della tesoreria del gruppo.

Ricordo che nell'incontro tra me, Huppert, Casillo e l'altro componente di cui non ricordo il nome, forse si ricondusse al Romagnolo l'iniziativa dell'invio del messaggio, in quanto sulla base delle indicazioni che io fornii ai responsabili della banca, questi riuscirono ad identificare nella famiglia del Romagnolo i contraddittori della Banca del Gottardo.

Per quanto riguarda l'incontro di Torino ricordo che venni prelevato da un aereo privato in Sardegna dove mi trovavo in vacanza e quindi trasportato in Torino dove incontrai Adamo Bove per definire le strategie nel corso dell'incontro; successivamente gli accordi presi mi incontrai con una persona che si presentò come commercialista che tutelava gli interessi dei Romagnolo. Sulla base delle informazioni che aveva fornito Cipriani in base all'incarico conferitogli, ritenni che la persona che avevo incontrato fosse un commercialista dello studio Bronzo che risultava essere il commercialista della famiglia Romagnolo.

Ricordo che il colloquio con questa persona si sviluppò sia per strada che al ristorante, se non sbaglio La Posta in una piazza adiacente a Piazza Castello.

Nel corso del colloquio il commercialista quando gli feci più volte presente che le richieste avanzate attraverso quella email apparivano di natura estorsiva, ci tenne a precisare che i suoi assistiti non intendevano estorcere alcunché ma semplicemente chiedere un intervento del gruppo

Pirelli perché la controversia impiantata con la Banca del Gottardo, dove essi stessi sapevano che il gruppo fosse titolare di conti, venisse risolta tramite un intervento del gruppo stesso.

Nel corso del colloquio che io provvidi a registrare consegnando poi il nastro a Cipriani per la trascrizione, il mio interlocutore che, a sua volta si era munito di un jammer, per neutralizzare eventuali intercettazioni attraverso cellulari, paventò l'irregolarità sui conti correnti riconducibili al gruppo Pirelli facendo particolare riferimento all'operazione Unim, che citata anche nell'anonimo, era un'OPA che risaliva all'anno 2000, nel corso della quale erano stati usati dei capitali depositati presso la Banca del Gottardo.

Nel corso del colloquio il commercialista mi lasciò un biglietto da visita con il suo numero di telefono e ci lasciammo con l'intesa che ci saremmo risentiti.

All'uscita del ristorante io mi rincontrai con Bove ed il mio interlocutore venne pedinato da alcune persone che Cipriani, informato del mio incontro con tale commercialista, aveva mandato a Torino, su mia richiesta, come dispositivo di sicurezza alcuni suoi uomini.


Ricordo altresì che il commercialista si accorse del pedinamento tanto che, come appresi in una conversazione successiva avuta alcuni giorni dopo, mi disse di essersi spaventato e di non voler più avere a che fare con questa storia visto che si era mosso solo per tutelare gli interessi di un amico.

Io ritornai a Roma con il volo privato che mi aveva prelevato in Sardegna e riferii ai vertici dell'azienda l'esito del colloquio con il commercialista.

Sia La Macchia che Huppert mi smentirono categoricamente ogni irregolarità sui conti di Monte Carlo.

Ricordo ancora che un mese dopo nel settembre 2003, partecipai ad un incontro a Lugano con l'Amm. Del. della Banca ed il Responsabile legale della stessa; nel corso dell'incontro mi venne riferito che ogni insinuazione presente nel messaggio di posta elettronica era destituita di fondamento perché il rapporto della banca di Francia menzionato nella email stessa non esisteva, specificandomi che esisteva una relazione d'ispezione che riguardava l'attività di tutta la filiale non su specifici conti riconducibili a Pirelli.

Mi venne altresì precisato che la controversia con Romagnolo era in via di risoluzione, anche se la perdita di capitali dei Romagnoli era riferibile alla cattiva gestione del figlio dei Romagnoli già dipendente della banca.



A.D.R. non mi dice nulla il nominativo Martini che pure vedo comparire nel rapporto che mi viene mostrato.

Prendo atto della cifra che è stata liquidata a Cipriani per la redazione del rapporto e per l'operazione Garden; posso dire che l'azienda si è decisa ad incaricare un'agenzia privata e non sporgere denuncia, scelta quest'ultima che sul piano economico non avrebbe comportato nessun esborso di denaro, in quanto vi era il timore che la presentazione di una denuncia avrebbe comportato un'esposizione mediatica del gruppo con potenziale notevole danno di immagine anche se le dilazioni dell'anonimo fossero infondate, come mi fu sempre riferito".

Sulla medesima operazione il GHIONI ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio in data 26/2/2007 (si riportano integralmente le dichiarazioni del detto imputato al fine di meglio percepirne la portata anche e soprattutto nei passaggi essenziali):

"Ad agosto 2003, questo è l'episodio che riguarda la Banca del Gottardo, TAVAROLI mi cercò telefonicamente mentre ero in vacanza in Liguria. Interruppi la vacanza e mi vidi con TAVAROLI che mi diede un messaggio di posta elettronica giunto a TRONCHETTI con la richiesta di favori da parte di un anonimo che per quel che ricordo, reclamava finanziamenti o restituzioni di denaro da parte della Banca del GOTTARDO. TAVAROLI mi incaricò di risalire al mittente del messaggio. Ricordo in particolare che analizzai le intestazioni del messaggio di posta elettronica. Una volta individuato il mittente, inviai o forse chiesi ad IKON di inviare un messaggio di posta elettronica con dentro una immagine che avrebbe permesso di indirizzare il computer ricevente quel messaggio verso il server di IKON. Una volta giunto il messaggio di posta elettronica al computer del mittente l'e mail a Tronchetti, il suo computer si collegò al server di IKON permettendo così al server di IKON di rilevare l'I.P. di chi aveva aperto il messaggio civetta di posta elettronica. Durante uno staff meeting avvenuto nel settembre successivo, ricordo che si commentò lo sviluppo di quell'attività, in particolare CIPRIANI aveva disposto il pedinamento di colui che aveva inviato il messaggio a TRONCHETTI PROVERA, ricordo che questo fu un dato fornito da gente di PIRELLI".

Al riguardo, il Presidente delle due società, Marco TRONCHETTI PROVERA, pur nel suo atteggiamento di totale negazione di ogni consapevolezza in ordine alla esecuzione di attività informativa in relazione ai quali le società da lui presiedute hanno corrisposto alle società

del CIPRIANI, dello SPINELLI e del BERNARDINI le rilevanti somme di denaro indicate nei capi di imputazione 9) e 22), nel corso della deposizione innanzi ai P.M. in data 27/6/2008, ha indicato di essere stato informato che un ex funzionario della Banca del Gottardo stava ponendo in essere un tentativo di estorsione nei suoi confronti e nei confronti dell'A.D. Dottor Buora, riferendo di conoscenze acquisite circa conti correnti in territorio elvetico in violazione delle leggi italiane in materia di capitali in territorio estero.

Tale contatto con la detta persona era stato instaurato tramite una mail pervenuta con protezione per l'apertura rappresentata dalle serie numeriche del suo conto corrente personale e del conto corrente dell'A.D. Dott. BUORA.

Unitamente al BUORA e ad altro funzionario, Dottor Lamacchia, avevano deciso di mandare Tavaroli a dire *"Guardi che il Dottor Tronchetti e il Dottor Buora hanno la residenza in Svizzera, avere il loro conto non gliene può importare di meno, fanne quello che vuoi delle informazioni che hai"*.

Dopo qualche tempo, forse una settimana o due, era stato informato o dal Lamacchia o dal Buora che effettivamente "l'incontro vi era stato", che era "tutto a posto", che l'autore del messaggio estorsivo aveva "finito la carriera".

Sempre nel corso delle informazioni rese al P.M. da TRONCHETTI PROVERA (le uniche utilizzabili in questa sede) il predetto comunque si è dichiarato ignaro delle stesse modalità con cui era stato richiesto al TAVAROLI di occuparsi del problema, testualmente riferendo al P.M. che gli chiedeva: *"Tavaroli venne in qualche maniera formalmente investito del problema?"*, *"- Non lo so perché io, finito il discorso con Lamacchia e con Buora, non so se era presente anche Tavaroli alla fine, ma certamente gli viene detto o da Buora o da Lamacchia di incontrare questo signore e di riferirgli che noi eravamo residenti, non c'era nulla da nascondere e che quindi la storia si chiudeva lì, che se continuava poi avremmo agito in modo diverso"*.

Al P.M. che chiedeva se il rapporto della Banque de France cui faceva riferimento l'e-mail riguardava probabilmente anche qualche anomalia di un conto proprio della Pirelli alla Banca del Gottardo, il teste riferiva affermativamente e specificava che su tale dato era stato poi *"fatto un audit"*.

A domanda del P.M. che chiedeva se la persona responsabile di quel conto fosse stato Bernard Huppert, rispondeva *"era Huppert, che era il Direttore finanziario di Pirelli Société Générale... no, di Société"*




Internationale Pirelli, era lui che gestiva il conto, però dall'analisi che è stata fatta anche ex post da De Conto (nel corso dell'audit) non è emerso nulla, dall'audit interno insieme a De Conto non sono emerse anomalie, su quel conto; ma anche il rapporto Banque de France era una cosa... era parte, avevano estratto una parte, non era... quello che quel signore cercava di far intendere non era, diciamo. Adesso non le so dire come... cioè non c'era nessuna... "

L'operazione "GARDEN" è stata descritta dal CIPRIANI nei termini che seguono, nel corso dell'interrogatorio in data 4 maggio 2006:

"Per quanto riguarda l'operazione GARDEN e l'operazione LITTLE COUNTRY così come la pratica MAGGIA aperta da Polis, queste si riferiscono ad una richiesta fattami da TAVAROLI e relativa ad una e-mail ricevuta dalla presidenza TELECOM ed il cui contenuto appariva minaccioso o poco ortodosso. TAVAROLI mi ha dato nominativi di persone fisiche o giuridiche da sviluppare e ricordo di aver fatto tutta una serie di accertamenti nel Principato di Monaco su persone che facevano parte di banche. Ricordo anche di una operazione fatta a Torino nell'estate del 2003 nel corso di un incontro che TAVAROLI aveva organizzato presso un ristorante a Torino ed a cui dovevano partecipare le persone coinvolte nella vicenda. Io mi procurai tramite RIZZO Nicolò della ALTHON circa dieci persone che avrebbero dovuto controllare l'area del ristorante, fare pedinamenti ed identificare quelle persone nonché consegnare apparecchiature per la registrazione che TAVAROLI avrebbe dovuto indossare in modo occulto. Le apparecchiature sono state fornite dalla HI-TECH Security. A quella operazione erano presenti sia Nicolò RIZZO che POLLICINO ed altri, mentre io seguivo il tutto a Firenze. So che è stato registrato il colloquio e che sono stati consegnati a TAVAROLI sopraggiunto in aereo a Torino, 15.000 euro in contante recapitatigli da POLLICINO in una busta chiusa insieme ad un rapporto informativo sulla vicenda. POLLICINO non conosceva il contenuto della busta. Il denaro serviva a TAVAROLI perché poi doveva recarsi a Monte Carlo per incontrare persone a me non note e comunque legate all'operazione stessa.

Prendo atto che per tale operazione io ho ricevuto complessivamente circa 340.000 sterline, ma a mio giudizio tale importo era proporzionato alle attività compiute perché io lavoravo bene, fornivo un ottimo servizio, immediato complesso ed articolato.

ADR: Personalmente non ho individuato l'autore della e-mail e neppure mi era stato chiesto ciò da TAVAROLI.



ADR: Il colloquio registrato è stato trascritto anche con immagini video e sottotitoli da una società di Milano specializzata di cui non ricordo il nome e che mi riservo di comunicare a mezzo fax all'ufficio una volta consultata la documentazione in mio possesso".


Nel corso poi dell'interrogatorio in data 27 giugno 07 il CIPRIANI ha specificato che " dell'operazione GARDEN di cui peraltro ho già parlato negli scorsi interrogatori ed in merito faccio presente che la registrazione audio e video è stata elaborata dalla società TUBE S.r.l. di via Castelvetro nr.4 - Milano".

Al fine di chiarire la rilevanza della vicenda potenzialmente estorsiva ovvero comunque la pericolosità della mail inviata e la conseguente congruità di una operazione quale quella descritta dal TAVAROLI e dal CIPRIANI, a fronte della estrema minimizzazione della vicenda pervenuta dal diretto interessato, Marco TRONCHETTI PROVERA, per le refluenze che le diverse ricostruzioni possono avere in punto di sussistenza del delitto di appropriazione indebita, per come contestato in riguardo alle somme di cui alla detta operazione al TAVAROLI, in concorso con il CIPRIANI, può essere utile un raffronto con le dichiarazioni rese dalla persona direttamente interessata alla operazione, ed individuata quale autrice della mail che ha determinato la reazione della direzione security di TELECOM che ha portato alla operazione "GARDEN", ROMAGNOLO Alberto.

Costui, assunto in qualità di persona informata sui fatti in data 4 maggio 2006 presso gli uffici del Nucleo Operativo Carabinieri di Torino, su delega del P.M. di Milano, ha descritto la vicenda nei termini che di seguito si riportano integralmente:

"Ho lavorato presso la Banca del Gottardo, filiale di Montecarlo (Principato di Monaco) dal 1997-1998 al settembre 2000, ufficialmente assunto con la mansione di assistente di gestione, in una fase successiva sono stato spostato al desk operativo della sala mercato della Banca, dove effettuavo delle operazioni di mercato per conto di alcuni grossi clienti tra i quali la PIRELLI, nella persona di BERNARD HUPPERT, responsabile della finanzia estera di PIRELLI, il quale aveva l'ufficio a Zurigo.

Ricordo che il dottor MIANI, amministratore delegato della filiale monegasca della Banca del Gottardo era un buon conoscente di HUPPERT, del dottor BUORA, direttore finanziario della PIRELLI, e non so dire in quali rapporti fosse con Marco Tronchetti PROVERA. Ritengo che i




predetti oltre che gestire i conti correnti riconducibili all'azienda avessero dei conti a titolo personale. Per meglio specificare quali erano le procedure di aperture di un conto corrente, nel periodo in cui ero alle dipendenze dell'istituto di credito, posso dire che il funzionario della banca compilava una serie di moduli contenenti le condizioni generali che regolavano il rapporto tra banca e cliente allegando al fascicolo la fotocopia di un documento del cliente, quindi si svolgevano degli accertamenti preliminari sull'origine del capitale da versare - è ovvio che clienti conosciuti superavano d'ufficio questa fase - così come disposto dalle normative antiriciclaggio vigenti nel principato. Il fascicolo cartaceo, non esistendo un legame informatico tra conto corrente e cliente, veniva depositato presso il caveau centrale dove erano custoditi tutti i dossier di apertura. Per conto del gruppo PIRELLI, io e alcuni miei colleghi abbiamo effettuato operazioni acquisto e vendita titoli utilizzando alcuni conti correnti, tra i quali ricordo quelli denominato ORO e PIRELLI LUXEMBOURG riconducibili a mio avviso alla presidenza della PIRELLI, il conto OLMO, riconducibile a BUORA, il conto BERENIKE, riconducibile invece a HUPPERT. Preciso che tutti gli ordini relativi a dette operazioni mi venivano impartiti telefonicamente, così come ai miei colleghi, da HUPPERT, riconoscendo oramai la voce, senza necessitare di codici di accesso.

Per le operazioni bancarie di cui sopra venivo contattato telefonicamente da HUPPERT, che io sappia unico ad avere la delega, il quale utilizzava un'utenza di Zurigo e un'utenza mobile con un prefisso asiatico o del sud america. I contatti con lo stesso erano quotidiani, solitamente al mattino ci ordinava gli acquisti da effettuare e, alla chiusura della borsa, ci diceva quali dovevano essere i conti beneficiari degli ordini eseguiti nel corso della giornata.

So che la Banca del Gottardo, nella persona di MANZONI e CASILLO, ha acquistato delle azioni UNIM per conto del gruppo PIRELLI prima del lancio dell'OPA effettuato dallo stesso gruppo. Logicamente avremmo dovuto noi - Banca del Gottardo di Monaco - consegnare le azioni all'OPA invece stranamente le azioni sono state trasferite alla sede di Lugano e successivamente consegnate, verosimilmente per evitare di ricondurre gli acquisti fatti allo stesso intermediario che le ha consegnate.

...(indicazioni che riguardano una vicenda sentimentale del dichiarante, che si omettono perché non rilevanti)

Nel marzo del 2000 l'amministratore delegato MIANI e mi informa della possibilità di andare a lavorare per la filiale monegasca della UBS, progetto al quale io ho aderito, unitamente ad altri colleghi. Dopo aver



sottoscritto un contratto con la UBS dal successivo mese di ottobre, presentai le mie formali dimissioni alla Banca del Gottardo. In questo frangente però CASILLO venne coinvolto in uno scandalo relativo al suo incarico in banca, scandalo che ebbe anche dei risvolti penali, motivo per cui abortito il progetto di passaggio all'UBS rimasi di fatto senza lavoro.

All'epoca della mia presenza come dipendente in Banca del Gottardo, venne costituita la BLUE BELL, una società off shore, credo avente sede a Tortola nelle Isole Vergini Britanniche, di proprietà dei miei genitori. A partire dall'apertura del conto della BLUE BELL, la Banca del Gottardo si occupa di gestirne i capitali. Una volta rassegnate le mie dimissioni, settembre 2000, verso dicembre del 2000 inizia un contenzioso tra la BLUE BELL e la Banca del Gottardo relativamente a cattivi investimenti per un ammontare di circa 10.000.000 di euro. In concomitanza con la possibilità offerta dalla legislazione italiana di effettuare lo scudo fiscale, potendo così ufficializzare il ruolo della BLUE BELL ed avere più potere contrattuale nel contenzioso con l'istituto di credito, i miei genitori decisero di rivolgersi a dei professionisti per usufruire dei benefici predetti. Per tale operazione ci rivolgemmo a titolo informativo al dottor RONCHI, commercialista presso lo studio BRONZO di Torino e mio personale amico il quale, dopo aver consultato il dottor BRONZO, ci diede dei consigli sul come effettuare lo scudo. Contestualmente il mio legale di Nizza venne in possesso, in forma anonima, del rapporto riguardante l'ispezione della Banca del Gottardo relativa al periodo 1999-2000 operato dall'Ispettore BERNARD della Banca di Francia, preposta alle ispezioni degli istituti di credito monegaschi. Nel citato rapporto, oltre ad criticare le procedure organizzative dell'istituto, si metteva in risalto alcune anomalie che riguardavano specifici conti correnti che stranamente riportavano operazioni sempre in utile. Tra i conti attenzionati vi erano alcuni conti riferibili alla multinazionale italiana PIRELLI. In particolare in tale rapporto si fa riferimento ad un conto corrente riconducibile alla PIRELLI, anomalo in quanto sempre in attivo all'interno del quale figurava RAVANO, capo della sala mercato della filiale monegasca della Banca del Gottardo e il citato HUPPERT. Per quanto riguarda il rapporto a firma dell'ispettore BERNARD dovrebbe essere conservato in copia dal mio legale di Nizza, dalla Banca di Francia, dalla Banca del Gottardo, dal Tribunale di Prima Istanza di Monaco e anche dalla Sezione Civile del Tribunale di Parigi presso cui la BLUE BELL ha instaurato il contenzioso civile con la banca del Gottardo, allegando anche tale documento.

Nell'intento di evitare il contenzioso con la Banca del Gottardo, cercando di concludere la vicenda in via extragiudiziale, affrontando la



problematica con RONCHI ed in virtù dei documenti di cui eravamo venuti in possesso, lo stesso commercialista si disse disposto ad arrivare ai vertici dell'azienda mediante una sua conoscenza con un funzionario dei servizi di sicurezza, tale MARTINI Angelo. Nell'estate del 2003 RONCHI mi informò di essere riuscito ad avere un appuntamento a Torino con degli emissari del dottor BUORA della PIRELLI per discutere della questione. Successivamente seppi che l'incontro si svolse presso il ristorante IL CAMBIO di Torino, e in quella occasione i referenti della PIRELLI si impegnarono a valutare la situazione e dare una risposta sulla vicenda in tempi rapidi. So per certo che la risposta non è mai arrivata, infatti la BLUE BELL ha avviato il contenzioso legale verso la Banca del Gottardo che è ancora in essere.

A.D.R. - Non conosco alcuno che si chiami CRAVAGNOLA, MAGGIA o TAVAROLI.

Mi impegno a fornire copia del rapporto ispettivo a carico della Banca del Gottardo qualora il mio legale di Nizza ne sia ancora in possesso”.

Saranno poi svolte di seguito le considerazioni complessive tracciabili a fronte della indicazione della consistenza delle più importanti operazioni quali hanno formato oggetto delle specifiche pratiche informative realizzate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI e da SPINELLI, quali loro richieste nell'assunto accusatorio esclusivamente dagli imputati del presente procedimento TAVAROLI, GHIONI, IEZZI, e onorati a seguito della emissione di fatture dalle società estere del CIPRIANI, del BERNARDINI e dello SPINELLI.

Operazione "Oak Found"
altrimenti detta "operazione Fondo"
oppure
"operazione New entry"

Si tratta di una operazione alla quale hanno fatto riferimento, operando ampia confessione in ordine alla sua esecuzione, sia il TAVAROLI che il CIPRIANI.



La consistenza riferita della operazione di accertamento, che risale all'anno 2001 (contabilizzata, secondo i dati forniti da TELECOM, nel 2002 per sterline inglesi 101.700, con fattura WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD, e sempre nel 2002, per sterline inglesi 96.080 emessa da WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD; in ogni caso dagli atti emerge che si è trattato di operazione che è proseguita negli anni, e che ha comportato un costo complessivo di 400.000 €.) aveva, nella indicazione pervenuta dagli imputati e, soprattutto dal TAVAROLI, quella di un accertamento in ordine ad un azionista della società "Bell SA", che vedeva tra i suoi azionisti anche una società denominata "Oak Found" di cui non si conosceva la reale proprietà. Al riguardo il TAVAROLI ha dichiarato che l'accertamento era frutto di una riunione con il management Pirelli, avvenuta verso la fine del 2001, allorquando si profilava la possibilità di acquisizione da parte del Presidente di PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, di acquisizione, tramite "Olivetti" s.p.a. di Telecom Italia: in quel periodo, ha riferito il TAVAROLI, si registravano continui attacchi all'operazione di acquisto di Telecom. Per meglio comprendere da dove arrivavano gli attacchi orchestrati contro il gruppo Pirelli, gli era stato affidato l'incarico di effettuare verifiche su un socio Bell, di cui non si era in grado di identificare l'azionista; tale socio era l' Oak Fund ed il sospetto espressogli dal management di PIRELLI e, in particolare, da parte del defunto Dott. LA MACCHIA, era che dietro il detto fondo vi fossero persone che avevano ancora un ruolo in azienda, quindi, in potenziale conflitto di interessi.

Al riguardo il CIPRIANI con il report all'uopo compilato, aveva verificato la esistenza di un complesso gioco di società *off shore* che schermavano beneficiari occulti.


Era sorto anche il sospetto che tramite il medesimo fondo si fosse lucrato sull'acquisto delle azioni Olivetti, ottenendo una sorta di plusvalenza.

Nel corso dei suoi accertamenti il CIPRIANI aveva ritenuto di individuare che i soggetti realmente interessati al fondo OAK fossero esponenti del partito politico dei Democratici di Sinistra.

A tal punto delle risultanze investigative, ha indicato il TAVAROLI di avere bloccato la prosecuzione degli accertamenti del CIPRIANI, anche in considerazione del fatto che la individuazione della detta componente del fondo scongiurava la possibilità che il fondo medesimo fosse gestito da una parte del management dell'azienda

Questo il prospetto illustrativo delle partecipazioni societarie, talune delle quali oggetto di investigazioni da parte della security del gruppo PIRELLI, quale sequestrato in data 27.07.2007 dai

Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per come redatto dai responsabili dell'agenzia di investigazioni KROLL e destinata alla committente BRASIL TELECOM nell'ambito del cosiddetto progetto "TOKIO":



[Handwritten signature]

Al riguardo Marco TRONCHETTI PROVERA ha indicato di avere avuto riferita la circostanza nel 2005 da TAVAROLI, con indicazioni che la vera proprietà del fondo era da riportarsi ad un partito politico e, in particolare, alla persona di Massimo D'ALEMA.

Aveva indicato in quel contesto al TAVAROLI che se vi fossero state delle cose rilevanti avrebbe dovuto denunciarle alla magistratura.

Dal canto suo CIPRIANI Emanuele ha riferito, nel corso dell'interrogatorio in data 28/3/2007, che La denominazione NEW ENTRY che aveva dato all'operazione richiamava la circostanza dell'acquisizione di TELECOM da parte di TRONCHETTI PROVERA, ed era temporalmente collocabile nel periodo fine 2001 inizi 2002. Il nome operazione FONDO è relativo allo stesso oggetto. Sotto tali denominazioni erano ricomprese attività di investigazione aventi ad oggetto situazioni che la nuova

[Handwritten signature]

proprietà intendeva verificare al momento in cui si trovava a gestire la società. Infatti, nell'ambito di quelle investigazioni avevano finito con l'occuparsi delle persone di NOLA, sospettato di un comportamento infedele all'azienda; di Enrico BONDI, alla cui insaputa aveva finito con il sorvegliare anche l'abitazione di Arezzo.

TAVAROLI nell'ambito dell'operazione NEW ENTRY lo aveva invitato anche a svolgere investigazioni sul FONDO QUERCIA in inglese OUK FOUND, dicendo che avrebbe dovuto verificare se dietro quel fondo vi fosse stato un partito politico. Alla sua richiesta di spiegazioni, TAVAROLI si era limitato a dire che la traduzione italiana del fondo era simbolica del partito del PDS. L'incarico gli era stato conferito da TAVAROLI quando ancora lavorava in PIRELLI, ma l'acquisto della TELECOM da parte di TRONCHETTI era già avvenuto. TAVAROLI lo aveva invitato espressamente a rivolgersi "all'inglese svizzero" ossia John POA⁸, persona utilizzata per le investigazioni all'estero. Si era effettivamente rivolto a John POA e le investigazioni erano durate un notevole periodo di tempo, nell'arco del quale aveva avuto modo di ricevere una "valanga" di reports comprensivi di documentazione societaria e bancaria in copia. Pur senza conoscere con quali modalità John POA si fosse procurato quelle informazioni e quei documenti in vari paesi stranieri tra cui la Svizzera, il Belgio, l'Olanda ed i paradisi fiscali, aveva però percepito che si trattava di informazioni straordinariamente riservate che John POA poteva avere avuto attraverso proprie conoscenze.

Peraltro di detta operazione oggi contestata al CIPRIANI ed al TAVAROLI in quanto realizzata con il ricorso alla acquisizione illegale di notizie riservate, al momento in cui la relativa pratica è stata reperita nell'ambito del procedimento all'interno del DVD sequestrato al CIPRIANI, che conteneva una mole considerevole di pratiche, la Autorità Inquirente assai probabilmente non ne aveva percepita neppure la portata, tanto che la notizia medesima relativa alla "OPERAZIONE NEW ENTRY" era stata separata dal procedimento principale, con iscrizione a c.d. "modello 45", quali atti non costituenti notizia di reato, ed inviata, in data 12/5/2006, al Procuratore della Repubblica in sede per le sue determinazioni, con la dizione espressa in copertina "copia stampa del contenuto del DVD relativo ad "" OPERAZIONE FONDO" acquisiti nel procedimento penale n. 30382/03 mod. 21".

⁸ Si tratta di persona poi identificata per John DOLLAR BEARE, fatto anche oggetto di attività rogatoriale.

Successivamente alla entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 240 c.p.p., conseguente alla L. 20 novembre 2006, era stato lo stesso Procuratore della Repubblica a richiedere, in data 20 dicembre 2006, ai Pubblici Ministeri titolari del presente procedimento di "voler comunicare, al fine degli adempimenti di cui alla Legge 20 novembre 2006 N. 281, se nel procedimento n. 30382/2003 Mod. 21 fosse configurabile con riguardo alla detta documentazione confluita nel separato fascicolo, una ipotesi di raccolta illegale di informazioni".

Successivamente, in data 2 luglio 2008, gli atti relativi alla "operazione fondo" venivano trasmessi dal Procuratore della Repubblica ai PP.MM. per l'unione al presente procedimento.

Quanto precede si trova compendiato nelle prime pagine del faldone 21.

Non può darsi conto in questa sede di una ulteriore particolarità che ha riguardato la fatturazione della la pratica "NEW ENTRY", in quanto si tratta di atti acquisiti nel corso della udienza preliminare a cura della difesa del CIPRIANI, allorquando la posizione della gran parte degli imputati del presente procedimento -e comunque degli imputati interessati alle contestazioni di appropriazione indebita- era già stata separata.

Anche per la c.d. operazione New Entry, altrimenti detta Fondo oppure Oak Fund, saranno svolte in seguito le considerazioni complessive tracciabili a fronte della indicazione della consistenza delle più importanti operazioni quali hanno formato oggetto delle specifiche pratiche informative realizzate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI e da SPINELLI, per come loro richieste, nell'assunto accusatorio, esclusivamente dagli imputati del presente procedimento TAVAROLI, GHIONI, IEZZI, e onorati a seguito della emissione di fatture dalle società estere del CIPRIANI, del BERNARDINI e dello SPINELLI.

**operazioni "FILTRO"
e operazione "SCANNING"**

Si è trattato di molteplici operazioni che hanno avuto uno svolgimento temporale assai lungo, portate avanti negli anni e riguardanti accertamenti delegati alle aziende del CIPRIANI dalla direzione security

di PIRELLI e di TELECOM -nella ipotesi accusatoria solo dal TAVAROLI e da IEZZI, ma si vedrà essere assai diversi i dati concretamente emersi- in riferimento a blocchi di nominativi di persone che potenzialmente avrebbero potuto essere assunte dalla azienda, in numero di diverse centinaia. Nel materiale sequestrato le pratiche c.d. filtro riportano numeri seriali identici per blocchi di accertamenti riguardanti ciascuno decine di nominativi.

E così vi sono le seguenti pratiche:

pratica Z0032500 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 1 a NR. 52"; data inserimento pratica 15/12/2000;

pratica Z0037001 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 53 a NR. 79"; data inserimento pratica 28/05/2001;

pratica Z0040501 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 80 a NR.123"; data inserimento pratica 20/09/2001;

pratica Z0046602 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 124 a NR. 162"; data inserimento pratica 22/03/2002;

la pratica Z0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 163 a NR.216"; data inserimento pratica 25/07/2002;

la Pratica Z0058703 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 217 a NR. 247"; data inserimento pratica 13/03/2003;

la pratica Z0061403 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 248 a NR. 278"; data inserimento pratica 23/06/2003;

la pratica "0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N.279 a NR. 309"; data inserimento pratica 07/10/2003;

la pratica Z0069203 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 310 a NR. 339", data inserimento pratica 02/12/2003;

la pratica Z0069904 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 340 a NR. 369", data inserimento pratica 09/01/2004;



la pratica Z0072404 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 370 a NR. 399", data inserimento pratica 11/02/2004;

la pratica Z0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 400 a NR. 429"; data inserimento pratica 14/04/2004;

In concreto le operazioni "filtro" o "scanning" hanno riguardato elenchi di nominativi di aspiranti all'assunzione, anche per brevi periodi, presso i gruppi PIRELLI e TELECOM, sui quali, a cura degli investigatori privati imputati nel procedimento, nella specie il CIPRIANI, venivano eseguiti accertamenti ed informazioni, consistenti nella acquisizione di documentazione oltre che consultabile presso le camere di commercio, in relazione ad interessi e partecipazioni societarie, protesti ed altro, anche nella acquisizione di dati in possesso degli Organi di Polizia tratti dallo S.D.I.. Su tale tipo di accertamenti il CIPRIANI ha reso ampia confessione in ordine alla sua esecuzione, così come anche il TAVAROLI, segnalandola come seguita per un lungo arco di tempo assai consistente con carattere di continuità, sia per conto della società PIRELLI che per conto della società TELECOM, ed individuandone la finalità in quella di prevenire possibili infiltrazioni terroristiche presso aziende dapprima PIRELLI, successivamente anche TELECOM. Sia il TAVAROLI che il CIPRIANI hanno indicato tale genere di attività investigativa come realizzata nell'esclusivo interesse aziendale e su indicazioni dirette del management.

Anche IEZZI, dirigente del settore security di PIRELLI, nel corso dell'interrogatorio innanzi al G.I.P. in data 21 settembre 2006, ha indicato che *"per quanto attiene gli aspiranti dipendenti Pirelli si tratta della operazione filtro, era una operazione di routine nell'azienda. Sinceramente io non saprei rispondere su come erano fatte queste attività. Noi dovevamo fornire un giudizio sull'utente. Si mandava l'elenco a Cipriani che svolgeva il suo compito e ci restituiva l'elenco con un giudizio positivo o negativo. Io intervenivo solo quando c'erano richieste particolari"*.

Può essere interessante seguire quanto sul punto dichiarato dal TAVAROLI innanzi al G.I.P.

In quella sede il predetto ha riferito che, specie a seguito dell'omicidio del consigliere dell'allora Ministro del Lavoro, Prof.

D'ANTONA⁹, uno dei volantini di rivendicazione era stato lasciato in Milano, presso una cabina telefonica ubicata innanzi all'ingresso principale del complesso industriale Pirelli. A seguito di ciò, gli stessi funzionari della Digos avevano consigliato di "alzare il livello di sicurezza sia intorno al management aziendale, quindi al dottor Tronchetti, al Dott. Buora e agli altri amministratori, che di incominciare a interagire con le istituzioni preposte ai fini anche informativi per cercare di capire se questo volantaggio era frutto di un tentativo successivo di proselitismo".

Da tale momento avevano preso avvio tutta una serie di iniziative interne all'azienda.

L'azienda aveva quindi, tramite i suoi vertici, "iniziato a preoccuparsi ed aveva incaricato la Direzione Security di fare un'analisi del rischio, di iniziare a capire la reale sussistenza di un pericolo in tal senso e di individuare delle misure preventive che potessero non fare reiterare episodi che la Pirelli aveva già vissuto vent'anni prima".

Ne era conseguita, in accordo con la Direzione del Personale di Pirelli, al momento in cui l'azienda si stava accingendo a fare copiose assunzioni di personale, dopo anni in cui le assunzioni erano state assai ridotte, la necessità di prevenire, in Pirelli, il rischio di proselitismo di tipo politico da parte di giovani eventualmente assunti, al fine di impedire violenza politica o terroristica. Pertanto, ha ribadito il TAVAROLI, il motivo oggettivo, condiviso con l'azienda, andava riportato a tale segnalata esigenza.

Al fine di soddisfare la detta esigenza era direttamente la "Direzione del Personale" che forniva alla Direzione Security elenchi di persone, corrispondenti agli elenchi di candidati, sui quali riteneva di chiedere "un servizio di verifica".

Era proprio la Direzione del personale che richiedeva alla direzione security di fare "uno *screening* sulle persone che potevano essere assunte in posizioni chiave come lo stabilimento di Settimo Torinese o altri stabilimenti".

Nel respingere la indicazione di essere stato "una sorta di scheggia impazzita che gestiva con totale autonomia, al di fuori di ogni conoscenza dell'organizzazione aziendale, un potere assoluto del quale non rispondeva nessuno", il TAVAROLI nel corso dell'interrogatorio al G.I.P. immediatamente dopo la emissione della prima ordinanza cautelare, nel respingere radicalmente il senso sotteso alla definizione, indicava, con particolare riguardo alla operazione "Filtro" che gli elenchi delle persone interessate ad una eventuale assunzione (c.d. assumendi) non solevano

⁹ Il Dott. Massimo D'Antona è stato ucciso da un gruppo terroristico in data 20 maggio 1999



arrivare neppure nelle sue mani, ma che, dopo avere concordato inizialmente lo svolgimento della operazione id verifica con le "Direzioni del Personale", dapprima in PIRELLI, successivamente, nel prosieguo degli anni in TELECOM, tutta l'operazione, in concreto, veniva gestita direttamente dai vari funzionari e collaboratori.

Più nello specifico indicava di poter ricordare le operazioni filtro svoltesi più recentemente presso TELECOM, successive all'omicidio del Dott. BIAGI¹⁰, e di poter dire di essere stato chiamato dal dottor Rodolfo Rosati, capo delle "Risorse Umane della Rete"; in quel periodo ricordava che l'organizzazione Telecom aveva una dizione per la rete fissa che si chiama "Wireline", "Telecom Wireline"; il dottor Rodolfo Rosati gli aveva chiesto *"se fosse stato possibile, a fronte del fatto che Telecom dopo di nuovo molti anni stava assumendo delle persone e visto quello che stava succedendo, visti i problemi anche di rischio, di nuovo, sociale, eccetera, dovendo assumere persone in posizioni chiave come è la rete telefonica nazionale, di gestione della rete telefonica, dentro le centrali telefoniche ... dare assistenza rispetto a questa attività"*. Aveva quindi risposto al ROSATI, nell'indicargli che il genere di operazioni che il predetto richiedeva erano già state fatte anche in passato in azienda, di mettersi in contatto con Francesco Lambiase. Costui aveva poi gestito in autonomia questa attività.

Non aveva, pertanto, neppure conosciuto il numero di persone sottoposte ad accertamenti a seguito della richiesta di ROSATI e dell'intervento di LAMBIASE.


Tutta la detta attività era stata gestita, da punto di vista concretamente operativo, dal CIPRIANI, che aveva emesso alle società PIRELLI e TELECOM fatture riferite alla attività svolta.

Era stato, in particolare, lo stesso LAMBIASE a chiedergli se poteva andar bene far fare gli accertamenti richiesti dal ROSATI al CIPRIANI.

Per i pagamenti del CIPRIANI gli accordi non erano stati fatti da lui personalmente, bensì dal LAMBIASE.

Il CIPRIANI, nello specifico, con riferimento alla "OPERAZIONE SCANNING", che ha collocato come ulteriore sviluppo, anche temporale, oltre che per tipologia, della operazione FILTRO, nel riferire, nel corso dell'interrogatorio in data 7/8/2007, che si trattava di pratica relativa alla richiesta di informazioni fattagli da TELECOM, specificava che tutta l'operazione era stata gestita dal dr. LAMBIASE e dal dr. ROSATI. Indicava di avere intrattenuto rapporti per la gestione del detto settore

¹⁰ Il Dott. BIAGI è stato assassinato da un gruppo terroristico il 19 marzo 2002



di informazioni esclusivamente con LAMBIASE, il quale, a sua volta, soleva riferirgli di avere preso contatti per la detta pratica, esclusivi e diretti, con ROSATI, in considerazione della delicatezza della stessa. Proprio in considerazione della segnalata delicatezza delle informazioni richieste, diversamente di quanto avvenuto per le OPERAZIONI FILTRO, per ragioni richiestegli dallo stesso LAMBIASE, come provenienti dal ROSATI, gli era stato richiesto di inviare a TELECOM le risposte solo per quei soggetti per cui fossero emersi "pregiudizievoli commerciali e non". Per le risultanze negative in ordine ad eventuali problematicità, gli accordi erano che nulla venisse comunicato. La detta richiesta gli era pervenuta solo in un secondo momento, in quanto all'inizio si era attenuto a quanto seguito per le altre pratiche che gli erano state precedentemente commissionate, con inoltro alla azienda di tutte le risultanze informative acquisite.

Precedentemente, nel corso dell'interrogatorio in data 28/3/2007, il CIPRIANI aveva specificato che **l'OPERAZIONE SCANNING era stata gestita da LAMBIASE**, il quale soleva mandargli le liste con gli elenchi delle persone da verificare; al medesimo LAMBIASE soleva comunicare gli esiti degli accertamenti.

Segnalava che il LAMBIASE era stata l'unica persona con cui aveva avuto rapporti diretti e non filtrati da IEZZI e TAVAROLI. **L'elenco delle persone sulle quali svolgere degli accertamenti LAMBIASE lo riceveva a sua volta da ROSATI.**

Nella fase iniziale i predetti solevano richiederli di specificare nei dettagli gli accertamenti svolti; successivamente gli richiedevano solo gli accertamenti positivi e negativi; in ultimo solo quelli in cui vi fossero delle emergenze rilevanti.


Il ROSATI non è mai stato sentito in fase di indagini.

In via di integrazione probatoria è stato assunto ex art. 422 c.p.p. da questo giudice nel corso dell'udienza.

Il LAMBIASE è stato assunto a S.I. in fase di indagini dalla Autorità di P.G..

In considerazione della sommarietà di quegli esami, anche nei confronti del LAMBIASE veniva svolta attività integrativa di indagine in fase di udienza preliminare ex art. 422 c.p.p..

Nondimeno quanto emerso in corso di udienza preliminare a seguito dell'esame dei due detti testimoni non è elemento che può costituire valido



e legittimo elemento di valutazione -eventualmente neppure a favore- degli imputati del presente "stralcio", che precedentemente alla integrazione probatoria avevano visto separata la loro posizione processuale per accedere alla applicazione pena.

Pertanto non si darà conto di quanto emerso in quella sede nella presente decisione che riguarda la posizione degli imputati TAVAROLI, IEZZI, SPINELLI, nell'ambito della loro richiesta di applicazione pena.

Sul punto si registrano anche le indicazioni testimoniali di LAMBIASE e di ROSATI, nel procedimento principale ex art. 422 c.p.p. che non possono essere riportate.

Si riportano, invece, le seppur stringate indicazioni in ordine alle operazioni FILTRO-SCANNING rese da LAMBIASE alla P.G. in fase di indagini.

In particolare, assunto a s.i. in data 4 MAGGIO 2007, il LAMBIASE ha riferito (si riporta testualmente quanto si trova verbalizzato al fine di consentire una diretta ed immediata lettura delle dichiarazioni senza la mediazione operata da una attività riassuntiva):

"Un'altra attività effettuata con CIPRIANI, su ordine di TAVAROLI, che si era accordato con il capo del personale operativo ("Wireline"), Rodolfo ROSATI, era quella di fornire al CIPRIANI l'elenco di tecnici che dovevano essere assunti in azienda. Ricordo il periodo, cioè il febbraio del 2004. La struttura di ROSATI, nella persona del suo collaboratore Fabio AQUARIO, mi forniva l'elenco di questi nominativi, che io giravo a CIPRIANI per controlli sugli stessi circa cointeressenze societarie, protesti e precedenti. TAVAROLI mi disse che erano accertamenti leciti e non mi preoccupai più di tanto. CIPRIANI comunicava a me l'esito di questi accertamenti ed io provvedevo a informare verbalmente l'ufficio personale, nelle persone di Fabio AQUARIO, per lo più delle volte, e Damiano NICOLETTI, per le questioni più particolari. Solitamente gli elenchi riportavano parecchi nominativi negativi. Nei positivi veniva indicato l'esito dei controlli, tra cui ricordo due casi, uno che aveva precedenti penali per pedofilia e l'altro che aveva circa 17 protesti. Nel primo caso parlai direttamente con il dott. ROSATI sulla perplessità di assumere una persona con tali precedenti, che poteva arrecare danno all'azienda anche nel momento in cui aveva a disposizione i mezzi informatici della società. Nel secondo ne parlai con la struttura del personale ed in particolare con NICOLETTI."



A.D.R.: *"Mi veniva inoltrata un'e-mail da parte di AQUARIO, che io provvedevo a girare a CIPRIANI, il quale mi rispondeva via fax. Non mi sono mai preoccupato di aspetti legali relativi a questa vicenda, fidandomi dell'autorevolezza e della responsabilità di funzione del mio capo e del coinvolgimento anche della struttura del personale."*


Le operazioni **FILTRO** e **SCANNING** sono state fatturate a **PIRELLI** e **TELECOM** dalla società di diritto inglese del **CIPRIANI WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD**

Anche per la detta operazione, saranno svolte in seguito le considerazioni complessive tracciabili a fronte della indicazione della consistenza delle più importanti operazioni quali hanno formato oggetto delle specifiche pratiche informative realizzate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI e da SPINELLI, per come loro richieste, nell'assunto accusatorio, esclusivamente dagli imputati del presente procedimento TAVAROLI, GHIONI, IEZZI, e onorati a seguito della emissione di fatture dalle società estere del CIPRIANI, del BERNARDINI e dello SPINELLI.

Strettamente connessa alle operazioni **FILTRO** e **SCANNING**, per il genere, la natura e le motivazioni degli accertamenti trattati, è la

Operazione "GHOST"
Nonché
Operazione "GHOST 2"

Per quanto riguarda la operazione **GHOST** (con incarico conferito al CIPRIANI in data 23/7/2000 ed invio report alla azienda in data 2/1/2002) si registrano in atti le dichiarazioni, tra loro assolutamente concordanti, degli imputati TAVAROLI e CIPRIANI, nonché della teste CERRETA. Anche per le dichiarazioni della teste CERRETA non potranno essere trattate nel presente giudizio, per le ragioni già sopra spiegate, le indicazioni acquisite ex art. 422 c.p.p. in sede di udienza preliminare. Ne



consegue che sul punto non può farsi riferimento al contributo probatorio della detta testimone, la quale in fase di indagini nulla ha riferito sul punto.


Trattasi di operazione che -alla stregua di quanto riferito dal CIPRIANI, sul punto confortato dalle dichiarazioni del TAVAROLI e della ~~teste CERRETA~~- sorge prima delle varie pratiche e relative operazioni denominate "FILTRO", verso la fine del 1998, inizi del 1999. A quell'epoca, presso gli stabilimenti Pirelli di Torino e Figline Valdarno, si erano verificati diversi episodi che avevano allarmato la sicurezza Pirelli in relazione al pericolo di presenza di agitatori o persone appartenenti a fenomeni eversivi all'interno degli stabilimenti. Erano comparse anche scritte inneggianti a movimenti estremisti. TAVAROLI, quindi, aveva ideato la strategia di inserire negli stabilimenti persone da utilizzare quali "antenne" e cioè persone che sotto le sembianze di operai o, comunque, di dipendenti, avrebbero avuto il compito di raccogliere informazioni sulla possibile presenza di agitatori e riferirle. La pratica pare abbia avuto una durata protattasi fino all'anno 2003.

Il ruolo del CIPRIANI era stato quello di provvedere a procurare il personale da fare assumere presso i diversi stabilimenti con regolare contratto e stipendio ed a pagare loro anche una ulteriore retribuzione, oltre a vitto, alloggio ed ogni spesa, in considerazione del fatto che alle persone medesime veniva richiesto di impiegare anche il loro tempo libero per accostarsi ed avvicinare le persone sospettate di appartenere a movimenti eversivi o comunque intenzionati ad azioni di sabotaggio o di agitazione all'interno degli stabilimenti. TAVAROLI risulta descritto in atti come la persona che avrebbe creato una organizzazione interna alla sicurezza che provvedeva, da un lato, a fornire a tali persone istruzioni, e, dell'altro, a raccogliere le relative informazioni. Il tutto veniva poi riportato in apposite riunioni presso la PIRELLI, nello specifico al funzionario addetto alla sicurezza, Dott. CERRETA.

Come sopra già ripetuto, non si può dare atto nel presente rito di quanto riferito in udienza dalla teste CERRETA; laddove in fase di indagine nulla le è stato richiesto al riguardo.

"OPERAZIONE GHOST/2", con incarico conferito al CIPRIANI in data 28/7/2002, (cui è riferita la pratica Z0051902).

Anche in tal caso, secondo quanto riferito dal CIPRIANI (si omettono anche in tal caso le indicazioni pervenute ex art. 422 c.p.p. dalla



teste CERRETA) si trattava di una prosecuzione della attività che era stata oggetto della operazione "GHOST".

Commissionata anche questa dalla direzione sicurezza PIRELLI, riguardava l'infiltrazione negli stabilimenti produttivi della Pirelli in Italia, di collaboratori del CIPRIANI al fine di scongiurare la presenza di persone legate eventualmente all'eversione.

"OPERAZIONE PAPERINO"

pratica Z0046102

Si è trattato della operazione che aveva riguardo ad una capillare analisi dell'organizzazione MICHELIN condotta con riferimento agli stabilimenti esistenti in tutti i vari Paesi, sia sotto il profilo societario e avuto riguardo a stabilimenti produttivi.

Sulla materiale esecuzione della operazione il CIPRIANI ha reso confessione, segnalando che si trattava di accertamenti delegatigli inizialmente da TAVAROLI e da Gianfranco SOLA, i quali gli avevano "conferito il mandato di effettuare a trecentosessanta gradi, una analisi mondiale dell'organizzazione MICHELIN sotto il profilo societario e di stabilimenti produttivi"

Lo svolgimento dei detti accertamenti, ha indicato CIPRIANI essere durato alcuni anni; il predetto ha anche segnalato di avere consegnato le risultanze personalmente al TAVAROLI ed al SOLA. Le risultanze degli accertamenti, ha indicato il CIPRIANI essere state consegnate anche in un paio di occasioni al SOLA alla presenza dell'allora direttore della "Ricerca e Sviluppo" - divisione principe dell'azienda Pirelli - che si dimostrava particolarmente interessato agli sviluppi degli accertamenti ed alle relative risultanze.

Era una operazione che si era scissa in più pratiche, "PAPERINO 1", con richiesta alla esecuzione delle operazioni alla data del 27/11/1997, ed inoltre del relativo report alla azienda in data 30/11/2000; "PAPERINO 2", con richiesta alla esecuzione delle operazioni alla data del 12/02/2002; "PAPERINO 3", con inoltro del report alla azienda in data 24/07/2003.

operazione DEMI MOORE



Si tratta di una attività descritta dall'imputato GHIONI riferita ad accertamenti svolti nei confronti della società DEMINOR, socio di minoranza di TELECOM nel periodo in cui era in corso la fusione tra OLIVETTI e TELECOM: a tale evenienza si opponeva proprio la DEMINOR. Ne era conseguito un accertamento al fine di individuare gli azionisti e così capire da chi venisse la strenua opposizione alla operazione di fusione tra OLIVETTI e TELECOM. L'imputato GHIONI ha indicato che nel corso di quegli accertamenti si sospettava che tra le persone che potessero avere delle quote vi era la **segretaria dell'Avvocato CHIAPPETTA**, General Counsel della società TELECOM. Gli Accertamenti svolti, avevano portato in evidenza, secondo quanto descritto dal GHIONI, che la DEMINOR non aveva elementi seri contro la TELECOM per contrastare efficacemente la fusione. Questo aveva condotto a soprassedere alla esecuzione di una efficace intrusione informatica, essendosi limitata la attività di acquisizione di notizie ed informazioni ad una analisi di messaggi di posta elettronica e ad una analisi dei tabulati telefonici dei soci della DEMINOR, tra cui quelli della segretaria di CHIAPPETTA.

"OPERAZIONE MACUMBA"
pratica Z0044102 denominata

A prescindere dalle tematiche in punto di prescrizione dei reati, dichiarati quanto alla detta pratica come da dispositivo, si è trattato nelle indicazioni pervenute dal CIPRIANI che la relativa fattura ha emesso, di una operazione di controllo condotta nei confronti della moglie del fratello di Marco TRONCHETTI PROVERA (Sign. SORIANI). La operazione era stata commissionata, ha dichiarato il CIPRIANI, dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di TAVAROLI e, dato l'oggetto che riguardava una persona fisica sentimentalmente vicina al fratello del dr. TRONCHETTI PROVERA, il relativo report era stato predisposto con il ricorso ad una grafica più elegante rispetto al solito, proprio in considerazione del destinatario finale che era proprio il fratello del dr. Marco TRONCHETTI PROVERA.

Si omettono al riguardo gli elementi emersi in udienza pervenuti ex art. 422 c.p.p. in quanto risultanze non trasmigrabili nel presente procedimento separato.



**"OPERAZIONE CONTROSORVEGLIANZA EXECUTIVE
ST.TROPEZ"**

Si è trattato nelle indicazioni del CIPRIANI di una pratica aperta ai soli fini amministrativi e relativa alla sicurezza personale del dr. TRONCHETTI PROVERA in vacanza a a St. TROPEZ: la consistenza riferita è stata quella della **corresponsione di denaro contante a Tiziano CASALI ed a Giancarlo VALENTE** per finalità di cassa ad esigenze locali di sicurezza del Presidente.

Della persona di VALENTE e delle sue mansioni -formali e non- in azienda si è già detto sopra.

In riferimento alla persona di CASALI Tiziano, dagli atti è emerso che costui era formalmente un funzionario "Pirelli" con mansioni di **apporto logistico e di sicurezza della Presidenza Pirelli dal 2001**: in particolare, si trattava della persona che, a partire dal 2001/2002, aveva gestito dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, e del top management.

OPERAZIONE "CERTIFICAZIONE AGENTI"

Di tale genere di operazione hanno parlato in particolare le testi RAMPININI Margherita e CERRETI Alessandra.

La prima, dipendente PIRELLI, ha indicato nel corso delle indagini che si trattava di accertamenti da compiere su persone con le quali la PIRELLI si accingeva a stipulare un contratto, che venivano delegati alla Polis d'Istituto o comunque a società riconducibili a CIPRIANI.

La teste CERRETA ha riferito nel corso delle indagini che tra i compiti assegnatili allorché era stata dipendente PIRELLI, vi erano proprio e principalmente quelli da svolgere in territorio di Paesi esteri, con particolare riguardo alla certificazione degli agenti ed alla formazione dei manager che lavoravano in quelle aree: in tali ambiti di interesse, ha proseguito la teste, l'intento della azienda alle cui dipendenze era assunta era quello di verificare l'affidabilità degli agenti, creare un clima di armonia con le amministrazioni locali e preparare sui problemi di sicurezza i relativi manager.

Per adempiere tali funzioni l'azienda e lei stessa personalmente erano soliti avvalersi costantemente della collaborazione di fornitori di fiducia abitualmente incaricati delle attività di investigazione, quali CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO, individuandoli soprattutto con riferimento alle aree geografiche di rispettiva competenza. All'esito del lavoro di accertamento gli investigatori solevano inviare i reports che riguardavano principalmente informazioni d'ambiente a volte integrate con fonti locali. In generale le tariffe praticate e liquidate per il detto genere di operazioni erano pari a circa 3 milioni di lire per gli agenti, aumentate, talora, nei casi di complessità degli accertamenti.

Sulla detta operazione la teste si è particolarmente diffusa in udienza, nel corso della integrazioni conseguita ex art. 422 c.p.p., somministrando chiarimenti sulle modalità di esecuzione degli incarichi, nonché con riferimento ai pagamenti nel corso della integrazione probatoria in udienza preliminare.

Si è sopra spiegato che i ciò non può darsi conto nel presente giudizio.

Le indicazioni che precedono sono state confermate dalla teste nel corso della integrazioni conseguita ex art. 422 c.p.p. nel corso della udienza preliminare, a seguito delle domande rivoltelle, con dichiarazioni che nondimeno non possono essere riportate in questa sede.

OPERAZIONE "Ladroni"

Si è trattato di accertamenti svolti verso la fine dell'anno 2002.

Al riguardo il TAVAROLI ha segnalato di essere stato contattato dalla segreteria del Dr. Moratti, Presidente dell'Inter, compagine presso la quale la Pirelli aveva una partecipazione azionaria, ed a seguito del detto contatto aveva avuto un incontro con Moratti e Facchetti presso la sede della Saras.

FACCHETTI aveva rappresentato ad esso TAVAROLI ed a MORATTI di essere stato avvicinato da un arbitro della delegazione di Bergamo che in più incontri aveva rappresentato un sistema di condizionamento delle partite di calcio facente capo a Moggi ed avente come perno essenziale l'arbitro De Sanctis.



Al riguardo il CIPRIANI ha indicato che l'Operazione "LADRONI" aveva avuto ad oggetto accertamenti molto approfonditi sulla persona dell'arbitro DE SANTIS su richiesta di TAVAROLI quando questi lavorava ancora in PIRELLI.

La operazione era stata fatturata dalla società inglese del CIPRIANI, WCS, e la firma apposta per approvazione sulla fattura è risultata essere quella di IEZZI.

Non si possono riportare in questo separato giudizio le indicazioni pervenute in udienza da parte di Marco TRONCHETTI PROVERA.

Possono riportarsi, invece, le indicazioni pervenute in fase di incidente probatorio da parte dell'imputato GHIONI, espresse nel senso che *"tutte le aziende alle quali era interessato, come azionariato, il signor Tronchetti, nel senso che aveva una partecipazione, le consideravamo aziende di Gruppo; tra queste consideravamo anche l'Inter un'azienda di Gruppo"*. Ne conseguiva che anche l'Inter, in quanto azienda del Gruppo, veniva tutelata e gestita, esattamente, come se fosse Telecom Italia, e, quindi, con una programmazione anche di attività di incursione su varie aree di queste aziende, quali ad esempio test dei server di posta, per vedere se fossero sicuri o meno.

La riconducibilità al gruppo, specificava GHIONI, derivava dalla circostanza della partecipazione all'azionariato dell'Inter da parte di Marco TRONCHETTI PROVERA.

Indicava anche il GHIONI che "il budget" utilizzato per quanto necessitava come security alle altre aziende che vedevano la partecipazione del Presidente di TELECOM e di PIRELLI, era quello "di Telecom Italia": più precisamente, nel budget regolare di Telecom Italia venivano fatte gravare le spese per attività regolari, mentre le spese per operazioni illecite venivano fatte gravare sul budget di Valente, che gestiva il "conto del Presidente".

Alla domanda fatta da questo stesso giudice se, quindi, con riferimento alla security, questa fosse "la Security di Telecom, o la Security del signor Tronchetti", il GHIONI rispondeva "a seconda dei punti di vista".

Richiesto di specificare, il GHIONI indicava: "era la Security del Presidente".

Peraltro, le due indicazioni che precedono, quella relativa alla operazione LADRONI, fatturata dalla inglese WCS del CIPRIANI e le



indicazioni del GHIONI testè riportate, trovano un momento di significativa coincidenza, che può essere indicato come sintomatico di un sistema, per tal via condotto ad unità, nella operazione denominata "PROGETTO CARE".

Trattasi di una operazione che vede la esecuzione di reati ormai raggiunti da prescrizione, essendosi svolta nel febbraio del 2000, pertanto non contestata in atti, fatturata formalmente dalla società inglese del CIPRIANI, la WCS.

Il c.d. "PROGETTO CARE" è indicato da un documento, contrassegnato dal n. 5422 datato 2 febbraio 2000, del seguente tenore letterale: *" identificazione esatta con riferimenti telefonici degli allenamenti; utenze cellulari in uso ai soggetti di interesse; utenze fisse (domicilio, residenza presso conoscenti presso amici) note di riferimento ai soggetti di interesse; ritrovi noti ed ufficiali riferiti alla società dove i personaggi possono gravitare con relativi numeri di telefono; sono stati eseguiti gli accertamenti complementari concordati oltre a sopralluoghi operativi ai domicili dichiarati".* Agli allegati documenti 5427, 5428, 5429 e 5430 risultano riportati numeri di utenze cellulari riferibili ad Adrian MUTU, tale Bobo, Ronaldo e J.

Richiesta spiegazione al CIPRIANI nel corso dell' interrogatorio in data 28/11/2006, costui indicava: *"Trattasi di un incarico che io ho ricevuto da Giliano TAVAROLI il quale mi chiese di svolgere una attività investigativa approfondita comprensiva di pedinamenti e di rilevamenti su tutte le persone che i predetti giocatori frequentavano nella vita privata. L'attività si è compendiata anche in appostamenti sotto casa ed in pedinamenti oltre che nella acquisizione di informazioni dalle banche dati SDI ed Anagrafe Tributaria. Inoltre abbiamo svolto tutta una analisi delle società a cui i predetti calciatori erano interessati. Per quanto riguarda BOBO si trattava di Bobo VIERI e per quanto riguarda J., JUGOVIC Vladimir. Il compenso per l'attività svolta mi è stato corrisposto dall'INTERNAZIONALE F.C. a cui ho fatto pervenire fattura della W.C.S. società estera".*

Alla domanda del perchè non avesse fatturato come POLIS d'ISTINTO? Il CIPRIANI rispondeva: *"perché nelle intenzioni dell'INTER così come segnalatomi da TAVAROLI era opportuno che l'investigazione non risultasse o comunque fosse difficilmente individuabile. Per accertamenti complementari concordati intendevo riferirmi agli accertamenti presso le banche dati".*

Ed alla ulteriore domanda del perché le investigazioni svolte nei confronti dell'arbitro DE SANTIS ed i soggetti a lui vicini non fossero

state fatturate all'INTER? Il CIPRIANI indicava: "perché ancora una volta è stato TAVAROLI a darmi questa indicazione. Per quanto riguarda la fattura dell'INTER ricordo di averla consegnata a mani direttamente a TAVAROLI e di aver, dopo un certo periodo di tempo, richiesto alla CERRETA di adoperarsi perché mi venisse pagata".

Si tratteranno in seguito le considerazioni in punto di sussistenza del delitto di appropriazione indebita formulabili anche sulla scorta di quanto testè riferito.

operazione RELATIVES


Si è trattato di una operazione fatturata da una delle società inglesi del CIPRIANI.

Costui ha dichiarato che la operazione ha riguardato una questione che interessava al dottore (con ciò intendendosi Marco TRONCHETTI PROVERA) o meglio alla moglie del dottore.

Formalmente da lui curata anche con l'inoltro della fattura alla società, ma in realtà seguita, nell'unico caso, da GUALTIERI. Riguardava uno dei fratelli della moglie del Presidente, Sign. AFEF JNFEN, persona che si occupava di mediazioni di affari, anche in contatto con il figlio del Colonnello GHEDDAFI.

Più precisamente, il fratello della signora Afef, SLAEDDINE JNFEN, nell'interesse di Pirelli aveva concluso un contratto per la vendita di materiale con partenr commerciale estero e, per tale motivo, a costui spettava la relativa commissione. Il Signor SLAEDDINE JNFEN aveva indicato la società estera (ubicata in un paradiso fiscale) su cui effettuare il bonifico. Di seguito si era appreso che la banca aveva rifiutato l'accredito alla predetta società; TAVAROLI lo aveva sollecitato, quindi, a realizzare una immediata indagine sulla predetta società. Era a sua conoscenza che successivamente il fratello della Signora Afef era stato invitato a costituire una nuova società alla quale intestare le fatture senza incorrere nei problemi che si erano precedentemente verificati.

TAVAROLI lo aveva informato che avrebbe contattato GUALTIERI per metterlo in contatto con SLAEDDINE JNFEN.



Dal canto suo TAVAROLI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/9/2006, dopo iniziali mancati ricordi in ordine alla operazione RELATIVES, ha specificato che questa aveva riguardato il fratello della Sign. AFEF, moglie del Presidente, e cioè il dr. Jnfen, che si occupava di intermediazioni.

Per una intermediazione cosui aveva utilizzato una società dal nome "Coffee" Ltd. Era stato il dr. Gualtieri a contattarlo ed a riferirgli che era sorto un problema perchè Jnfen voleva trasferire i pagamenti da Londra alla Svizzera; in conseguenza di ciò erano sorti dei problemi con la banca svizzera, che aveva rifiutato un bonifico. Il rifiuto era forse connesso alla legislazione antiriciclaggio in vigore dopo i noti fatti dell'11 settembre, 2001. Aveva parlato del problema direttamente con Jnfen e costui lo aveva tranquillizzato specificando che si era trattato di un errore della banca. Era stato successivamente il dr Gualtieri a risolvere i problemi. Non era in grado di indicare se avesse creato o meno una nuova società.

Maggiori chiarimenti sulla operazione sono stati forniti direttamente dal GUALTIERI.

Nel corso dell'interrogatorio in data 29 SETTEMBRE 2006, costui specificava che si era trattato dell'unica operazione che gli era stata richiesta da TAVAROLI; consisteva nel mettere a disposizione del fratello della Sign. AFEF una società di diritto inglese.

Aveva quindi incontrato TAVAROLI ed il fratello di AFEF, di cognome che gli pareva di ricordare per JENNIFER, a cena a Londra. Indicava che l'operazione era stata realizzata nei seguenti termini: tramite GEMANA era stata acquisita la società COFFEE COUNT per una attività di mediazione tra PIRELLI FRANCIA e l'autorità ALGERINA o TUNISINA in relazione ad una gara di appalto. La gara era stata poi vinta dalla PIRELLI FRANCIA; in conseguenza di ciò erano iniziate a pervenire sul conto intestato alla società di diritto inglese, le provvigioni. Per il pagamento di una ulteriore parte delle provvigioni era stata costituita una ulteriore società di diritto inglese, sempre tramite GEMANA ed attraverso la collaborazione della BERTOLLINI, la PROFESSIONAL TRADING. Gli era stato riconosciuto il suo onorario per la attività di consulenza finanziaria prestata, la cui materiale corresponsione comunque TAVAROLI aveva delegato al CIPRIANI.

I conti delle società di diritto inglese erano stati aperti presso la Barclays e le disposizioni per la gestione dell'operazione le aveva impartite il fratello di AFEF tramite la BERTOLLINI. Sui due conti erano



confluiti circa 150.000 dollari USD e forse un primo acconto di 40.000 \$ ed un secondo di circa 100.000 \$. Erano pervenuti anche uno o due bonifici da PIRELLI FRANCIA di cui erano beneficiarie le due società di diritto inglese, che a loro volta avevano fatto confluire i fondi su uno o due conti correnti riconducibili al fratello di AFEF a Ginevra, già preesistenti alle operazioni. Non era in grado di descrivere le causali dei versamenti sui conti nella disponibilità del fratello di AFEF, essendo stato a sua conoscenza soltanto la esistenza di un contratto tra la PIRELLI FRANCIA e la società COFFEE COUNT. L'appalto si riferiva, per quello che gli era stato detto, alla costruzione di una opera che prevedeva la installazione di cavi.

Il suo compenso gli era stato corrisposto da CIPRIANI con due fatture dell'importo di 8150 Euro circa ciascuna (anzi la seconda fattura portava una cifra superiore perchè ricomprendeva anche le spese di chiusura della società).

Nel corso dell'interrogatorio in data 20 OTTOBRE 2006 il GUALTIERI, specificava, a richiesta del P.M., sempre in ordine all'operazione "Relatives", che non era a sua conoscenza che vi fossero stati dei problemi da parte delle banche svizzere ed in particolare della Banca di Ginevra, presso la quale era acceso un conto corrente di cui Jnfen Slajedinne era il beneficiario economico, nell'accettare il bonifico proveniente dal conto della società londinese "Coffee Counts LTD".

Indicava che la creazione di un'ulteriore società, "Professional Trading" per veicolare allo Jnfen gli importi relativi alla propria opera di intermediazione era dovuta non a problemi venutisi a creare con "Coffee Counts LTD" ma alla volontà da parte di Giuliano Tavaroli, di frazionare l'ammontare dell'operazione su diverse società.

Si rinviano sempre ad una trattazione unitaria al termine di un sommario riepilogo di talune delle operazioni realizzate dal CIPRIANI ovvero dal BENRARDINI e dallo SPINELLI i pagamenti delle quali sostanziano la contestazione di appropriazione indebita come elevata nei confronti di GHIONI, IEZZI, TAVAROLI e SPINELLI, nel presente procedimento, di CIPRIANI e di BERNARDINI, nel procedimento principale, le valutazioni tracciabili in punto di sussistenza della fattispecie di appropriazione indebita.

"OPERAZIONE BROTHERS"

pratica Z0050702

Si è trattato di una pratica commissionata al CIPRIANI, secondo le sue stesse dichiarazioni, dalla direzione sicurezza PIRELLI, e cioè da parte del TAVAROLI, i cui risultati erano stati portati a conoscenza, sempre nella ricostruzione del CIPRIANI, anche di Tiziano CASALI.

Costui, si è visto sopra, era la persona che, a partire dal 2001/2002, gestiva personalmente la sicurezza, ed i viaggi della Presidenza, e del top management.

Il CIPRIANI ha indicato in riguardo alla pratica che scopo dell'attività era quello di acquisire informazioni approfondite sui due fratelli della signora Afef, con particolare riferimento alle frequentazioni degli stessi, anche per una tutela non solo fisica del presidente TRONCHETTI PROVERA. I risultati delle investigazioni, per quanto si riferiva al più giovane dei fratelli, erano risultati insignificanti; mentre per quanto concerneva l'altro fratello, il maggiore, le risultanze erano state assai interessanti in relazione all'individuazione di società estere a costui collegate nonché alle frequentazioni dello stesso. Allorquando aveva consegnato il relativo report al TAVAROLI, costui si era dimostrato particolarmente preoccupato soprattutto per il modo su come riferire al dr. TRONCHETTI PROVERA il contenuto della stessa. TAVAROLI lo aveva informato che avrebbe studiato il report per poi trovare il modo di farlo conoscere al Presidente, ipotizzando altresì la possibilità di fornirgli copia integrale del rapporto.

Il TAVAROLI, nel precisare nel corso dell'interrogatorio al G.I.P. BELSITO in data 2 settembre 2006, che era compito assegnato alle direzioni sicurezza delle aziende PIRELLI e TELECOM quelle di tutelare anche fisicamente non soltanto il Presidente, Marco TRONCHETTI PROVERA, ma anche la moglie, Afef Jnfen, il figlio della moglie, le figlie del Presidente, il top management, i familiari del Top Management, in tali operazioni rientrando anche la sicurezza delle abitazioni, gli spostamenti in vacanza, ha indicato che erano state apprese situazioni di criticità che riguardano il maggiore dei fratelli della Sign. AFEF, a cura di GUATTERI, che le notizie aveva ricevuto dai servizi segreti francesi, DST.

Era emerso, in particolare, che la Agenzia investigativa KROLL, che aveva ricevuto mandato da Daniel DANTAS di reperire informazioni che avrebbero potuto recare pregiudizio a TELECOM ITALIA, al suo Presidente ed al top management (per via della vicenda -anche giudiziaria- che in Brasile opponeva TELECOM Italia a Daniel DANTAS per via del contestato esercizio del diritto di opzione sul pacchetto azionario di BRASIL TELECOM, rivendicato da TELECOM ITALIA, e contrastato da DANTAS), aveva tra gli altri incentrato la sua attenzione anche sul fratello della Sign. AFEF, oltre che sulla stessa, per via di possibili discutibili ed imbarazzanti frequentazioni con personaggi del c.d. mondo arabo.

Oltretutto, ha specificato TAVAROLI di avere appreso che sia i servi segreti libici, che quelli americani, che gli stessi italiani, non avevano gradito le intermediazioni che il fratello di Afef Jnfen stava realizzando in Francia, anche per conto del figlio del colonnello GHEDDAFI in materia di transazione e di risarcimento con le vittime del disastro aereo avvenuto qualche anno prima nel deserto del CIAD.

Dopo essere stato informato delle problematiche che riguardavano la società di diritto inglese utilizzata da Saledine Jnfen e dei conti a questa connessi, per spostamenti di denaro da Londra a Ginevra, ritenuti dalle Autorità a ciò preposte non del tutto regolari, anche per via di un sospetto traffico d'armi, aveva informato TRONCHETTI PROVERA, il quale gli aveva risposto di parlarne direttamente con Saledine; TRONCHETTI aveva aggiunto che Saledine era "la pecora nera della famiglia, ma anche il fratello più amato da Afef". Il TAVAROLI ha specificato che "il Presidente lo aveva pregato di dirgli di piantarla, di fare le schifezze con i francesi".

Aveva però nutrito forte imbarazzo a parlarne con il diretto interessato, anche perché la notizia che proveniva dai servizi segreti francesi tramite GUATTERI, era che la DST aveva, per i sospetti nutriti su Saledine Jnfen, sottoposto ad intercettazione anche le utenze personali di Afef Jnfen e la abitazione che costei condivideva con il marito Marco TRONCHETTI PROVERA (trattasi, come emerge dagli atti, di una abitazione ubicata in Parigi, intestata ad AFEF Jnfen, acquistata da TRONCHETTI PROVERA per la moglie, proprio dal precedente marito di questa, Marco SQUATRITI, a sua volta oggetto di una operazione di bonifica realizzata da CIPRIANI e fatturata dalla inglese WCS, oggetto della operazione EXECUTIVE PARIGI).

Anche di tutto ciò aveva informato Marco TRONCHETTI PROVERA.



Aveva quindi parlato con SALEDINE JNFEN, che gli aveva risposto che si era trattato di un errore, in quanto le persone con le quali aveva, tra gli altri, avuto contatti, cioè gli esponenti della famiglia MANUKIAN, di origine armena, erano a suo giudizio bravi ragazzi (in riguardo alla frequentazione dei MANUKIAN con la coppia Marco TRONCHETTI PROVERA/AFEF JNFEN vi è altra pratica, denominata MONTECARLO, contabilizzata dal CIRIANI con la società di diritto inglese WCS, che aveva ad oggetto accertamenti sui MANUKIAN sul panfilo dei quali la coppia Marco TRONCHETTI PROVERA/AFEF JNFEN si trovava, in quanto i MANUKIAN erano sospettati di essere trafficanti di armi).

Per le informazioni elargite, il GUATTERI era stato compensato da CIPRIANI, il quale aveva poi emesso fattura, con relativo ricarico a PIRELLI.

Sul punto GUATTERI Fulvio, interrogato in data 17/12/2006, ha dichiarato:

"Riconosco negli appunti presenti nei documenti che mi sono stati esibiti, appunti da me redatti e consegnati a CIPRIANI. Preciso che con riferimento all'operazione BROTHERS riguardante il fratello di Afef, i fogli 13746, 13747 e 13748 contengono informazioni che io ho contribuito a fornire a CIPRIANI ma il testo è un impasto di notizie fornite evidentemente anche da altri e poi elaborate da CIPRIANI. I fogli 13752 - 13757 riguardano un testo da me integralmente redatto. Il documento 18875 in lingua francese indirizzato all'Ambasciata di Francia a Tunisi è un documento a me fornito da CIPRIANI".

Anche con riferimento a detta operazione, vengono rinviate al prosieguo le considerazioni in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita come contestata tra gli altri al TAVAROLI.

OPERAZIONE "MONTECARLO"

Si tratta di operazione realizzata da CIPRIANI e fatturata con la società inglese WCS.

CIPRIANI, nel corso dell'interrogatorio in data 16/10/2006, nel prendere visione della pratica Z0053402 denominata "OPERAZIONE MONTECARLO", ha indicato che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di TAVAROLI. Poteva



ricordare che in occasione di un servizio di sicurezza in area Montecarlo Principato, sviluppato nei confronti del dr. Marco TRONCHETTI PROVERA e della Signora Afef, era stata riscontrata la frequentazione della persona investigata, di origine armena, con i coniugi TRONCHETTI PROVERA. Secondo le disposizioni ricevute da TAVAROLI, aveva effettuato un iniziale controllo sul soggetto investigato per acquisire informazioni approfondite in considerazione di prime notizie poco rassicuranti. Gli accertamenti effettuati avevano fatto emergere gravi controindicazioni sulla persona armena, in quanto pareva essere coinvolta in attività di traffico d'armi. Allorquando aveva comunicato a TAVAROLI gli esiti completi dell'accertamento sulla persona di origine armena, costui si era mostrato molto preoccupato per come riferire al dr. TRONCHETTI PROVERA l'esito degli accertamenti, anche in considerazione del fatto che il rapporto di conoscenza era tra la Signora Afef e l'armeno.

Più precisamente la parte del report riferito alla OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, foglio numero 14520 riportata nell'interrogatorio di CIPRIANI del 31/10/2006 è la seguente¹¹: "Dalla ns. attività di Indagine sono stati rilevati ulteriori dettagli, specificando, che nella documentazione del porto monegasco, viene menzionata la presenza a bordo, oltre all'equipaggio e al personale di servizio (14 persone) - dei seguenti passeggeri:

MANOUKIAN VATCHE' AGHICHE' (armatore)

MANOUKIAN TAMAR (coniuge)

MANOUKIAN SIRAN (figlia)

MANOUKIAN KARING (figlio)

MANOUKIAN YEGHICHE'

KARAYAN KARING

KARAYAN ANGELE'

... In via strettamente confidenziale riferiamo notizie da fonte di sicura attendibilità, la quale ci informa che il ...omissis... è conosciuto negli ambienti deputati alla sicurezza internazionale quale persona di grosso spessore criminale; lo stesso, infatti, è stato indicato da più fonti umane come referente di ambienti della Difesa di vari paesi per l'import/export di grosse quantità di armi. E' nota la sua partecipazione nello stoccaggio di grossi arsenali della ex-repubblica sovietica (missili, carriarmati) e paesi

¹¹ Si riportano integralmente i nomi de personaggi, senza alcuna cautela nell'"omissarli" in quanto si tratta di nomi contenuti negli atti depositati a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, di cui tute le parti hanno già avuto ampia contezza e copia



africani(!)(!) I comparti della sicurezza di diversi paesi europei lo indicano come un vero e proprio "signore della guerra".

In quella sede il CIPRIANI indicava trattarsi di informazione fornitagli da GUATTERI Fulvio.

A sua volta Guatteri Fulvio, interrogato in data 15/12/2006, ha indicato di essersi occupato di assumere informazioni su richiesta di CIPRIANI e TAVAROLI sul conto di MANOUKIAN soggetto legato alla famiglia di Afef JNFEN. Era stato CIPRIANI ad invitarlo a Firenze dicendogli di passarlo a trovare al fine di prendere carte ed alcune fotografie impresse a Montecarlo che riprendevano la barca; per quello che gli risultava, il CIPRIANI aveva fatto una attività di investigazione con servizi sul posto. TAVAROLI dava grande importanza all'insieme delle persone che ruotavano intorno alla famiglia del presidente TRONCHETTI PROVERA e CIPRIANI gli aveva detto che si sospettava il possibile coinvolgimento di quella persona in traffico di armi nonché contatti con persone di nazionalità libica e con una società svizzera a nome FITEX. Gli era stato richiesto di verificare in Francia e in Libano l'eventuale presenza della persona e le notizie che CIPRIANI aveva raccolto. Si era rivolto, quindi, a persona appartenente al servizio di sicurezza francese D.S.T., competente nell'ambito dell'apposita divisione dedicata alla raccolta di informazioni nell'area libica.

Successivamente il Guatteri, nel corso dell'interrogatorio in data 26/4/2007 specificava, in riguardo alla operazione MONTECARLO, che anche se rispondeva al vero che si era occupato di reperire informazioni sul conto di MANOUKIAN, nondimeno i documenti da pagina 14518 a pagina 14522 che gli venivano mostrati non erano di sua provenienza ma gli erano stati consegnati forse da CIPRIANI quando gli era stato dato l'incarico.

Ancora Guatteri nell'interrogatorio in data 28/6/2007 indicava che *"Per quanto riguarda ad esempio l'operazione "Montecarlo" che ha riguardato il sig. Manoukian, mi vennero sottoposte delle informazioni provenienti da almeno due fonti comprendenti varie fotografie. Mi venne richiesto, sicuramente da CIPRIANI ma non posso ricordare se analoga richiesta sia stata fatta da TAVAROLI di verificare se Manoukian fosse un trafficante di armi, così come asserito nella documentazione che mi venne consegnata e fatta visionare. Io verificai l'infondatezza della notizia, consultando un archivio di polizia a Parigi. Faccio presente che come Ufficiale di collegamento ed in considerazione dell'attività prestata*



presso il Ministero dell'Interno in Italia avevo facile accesso all'archivio denominato "Stic", che corrisponde all'archivio "Arpo" esistente in Italia che fornisce i precedenti di polizia. Mi bastava fare una telefonata all'Uclat che ha sede a Parigi presso il Ministero dell'Interno ovvero presso altri uffici che si occupano di antiterrorismo quali la Sat - Sezione Antiterrorismo - della Brigata Criminale, Divisione Nazionale Antiterrorismo presso il Ministero dell'Interno. Tra le persone che mi hanno fornito delle informazioni ricordo una tale Karen, una certa Katelle, bretone. Ad ogni modo tutto il personale del Servizio Documentazione dell'Uclat era in grado di fornirmi le informazioni che gli chiedevo. Questo, tra l'altro, rientrava nei loro compiti istituzionali, visto che fornivano notizie ed informazioni ai vari Ufficiali di collegamento dislocati in vari paesi stranieri. Aggiungo per quanto riguarda l'operazione "Montecarlo" che verificai anche se Manoukian avesse attività commerciali in Francia. Per ottenere tale informazione consultai gli archivi commerciali in Francia".

Anche in questo caso, saranno tracciate in seguito le considerazioni in ordine alla sussistenza della fattispecie di appropriazione indebita delineata a carico degli imputati in riguardo allo svolgimento degli accertamenti che hanno compendiato l'OPERAZIONE MONTECARLO per i compensi fatturati dal CIPRIANI con la società inglese WCS.

**OPERAZIONE MOBILE NETWORK CH
E
OPERAZIONE MOBILE NETWORK GB**

Si tratta di due distinte operazioni realizzate da CIPRIANI e fatturate dalla società inglese a costui riconducibile WCS, indicate anche nell'esposto TELECOM 8/6/2006.

Le fatture emesse portavano le somme rispettivamente per €. 5.350,00 e per €. 85.330.

La causale indicata dalla stessa TELECOM è, per la prima operazione, "acquisto telefoni CH/bonifica elettronica; per la seconda, acquisto telefoni GB/contro intelligence su competitor/bonifiche elettroniche.

Al riguardo TAVAROLI ha specificato di avere personalmente incaricato Cipriani di acquistare telefoni mobili in Svizzera. Li aveva quindi




consegnati a Buora, Tronchetti, Parazzini, Casali, ed altri per costituire una mini rete nel periodo del take over.

CIPRIANI nel corso dell' interrogatorio in data 4/5/2006 ha indicato:

"Trattasi di utenze telefoniche inglesi e svizzere che TAVAROLI mi ha richiesto di procurare nel periodo di acquisizione della TELECOM da parte del Gruppo PIRELLI, in quanto, a suo dire, quella fase era delicata e non si sentivano sicuri nelle loro comunicazioni. Io mi rivolsi a GEMANA la quale mi procurò nel tempo quelle utenze. Io ho pagato sia i costi di acquisto, di strutture societarie e di utilizzo. Questi costi li ho sostenuti sino al 2003 circa.

Non so perché TAVAROLI non se le sia procurate direttamente; posso solo dedurre che ciò faceva perché soluzione più veloce e più pratica in quanto occorreva aprire un conto corrente ed individuare società che si intestassero l'utenza. Io le schede le ho consegnate a TAVAROLI. Per quanto riguarda le schede svizzere che sono state poi credo sostituite da quelle inglesi esse sono state acquistate da Luca TENZI all'epoca dipendente della security di PIRELLI ed oggi trasferito all'estero in sud America. Luca TENZI lo rimborsavo io dietro presentazione di suoi conteggi per le spese sostenute (bollette)"

Nel corso dell'interrogatorio in data 18/10/2007 CIPRIANI ha specificato in riferimento alla pratica Z0040001 denominata "OPERAZIONE MOBILE NETWORK", che *"trattasi di pratica commissionatami dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di TAVAROLI, finalizzata alla gestione contabile di una serie di utenze mobili richiestemi da TAVAROLI perché nella fase iniziale della gestione TELECOM non ritenevano sicure le utenze mobili di servizio, con particolare riferimento a quelle destinate al top management. Faccio presente che io ho provveduto a fornire le schede relative ad utenze inglesi, consegnate poi a TAVAROLI e di cui non ho più avuto notizia. Ricordo in particolare che Tiziano CASALI, con riferimento ad una specifica utenza e di cui non ricordo la numerazione, in più occasioni mi chiese di farla riattivare contabilmente. Io potei verificare che le momentanee disattivazioni contabili derivavano da intenso traffico effettuato che, a volte, superava addirittura il fido concesso sulla carta. Per quanto riguarda le utenze mobili svizzere, queste erano state attivate da Luca TENZI ai tempi funzionario della security Pirelli, il quale aveva*



provveduto inizialmente al pagamento delle spese di utilizzo con addebito su propri conti, successivamente per motivi di proprie disponibilità finanziarie, TAVAROLI dispose che tali spese fossero da me assorbite, rimborsando Luca TENZI. Ricordo che in relazione a questa gestione contabile, sollevai delle contestazioni al TENZI e di cui vi è traccia in un carteggio che mi risulta essere stato sequestrato il 3 maggio 2005 presso il mio ufficio".

Anche in questo caso nel procedimento che è proseguito in fase di udienza preliminare si è integrata la prova mediante l'esame di Tiziano CASALI, ma le risultanze non possono essere trasfuse nella presente procedura in quanto gli imputati interessati dalla contestazione di appropriazione indebita che ha diretto riferimento a detta pratica avevano già richiesto ed ottenuto la separazione della loro posizione processuale in vista della applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Varie operazioni EXECUTIVE

In atti sono presenti diverse tipologie di operazioni denominate "EXECUTIVE": talune, accompagnate da dizioni che fanno riferimento a luoghi geografici, sono elencate anche negli allegati alla memoria TELECOM 8 giugno 2006, per essere state fatturate dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WCS.

In altro allegato alla medesima memoria viene dato conto del fatto che numerose operazioni EXECUTIVE (praticamente tutte quelle indicate da TELECOM) sono state onorate dal punto di vista economico, a seguito della emissione di fattura da parte della WCS di CIPRIANI, da VALENTE Giancarlo.

Dalle dichiarazioni acquisite in atti è emersa la prova che con la denominazione "EXECUTIVE" venivano riassunte e fatturate le spese per il pagamento del personale e di tutto ciò che occorreva per la sicurezza personale del Presidente e della sua famiglia.

Su alcune delle fatture che si riferiscono alle operazioni EXECUTIVE, vi è apposta la sigla "T.C.": al riguardo il CIPRIANI ha specificato che le sigle "T.C." che compaiono sulle relative fatture erano da intendersi riferite alla persona di Tiziano CASALI incaricato di seguire per ragioni di sicurezza il Presidente TRONCHETTI PROVERA.



Il CIPRIANI ha precisato anche che allorquando la tutela riguardava attività compiuta in Italia, la fattura soleva emetterla utilizzando la sua società italiana, la POLIS d'Istinto; quando la tutela riguardava assistenza in Paesi esteri, la fattura veniva emessa dalle sue società di diritto inglese.

Anche BERNARDINI, raggiunto anch'egli da contestazione di appropriazione indebita al capo 22, unitamente agli imputati del presente procedimento, TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, GHIONI Fabio, ha indicato, nel corso dell'interrogatorio in data 12/12/2006, di avere realizzato delle operazioni di protezione del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA all'estero, su indicazioni e incarico di CASALI Tiziano, e di avere fatturato con società estere (si riporta integralmente il punto della deposizione in forma riassuntiva: *"Tavaroli aveva appena subito la prima perquisizione. Casali mi disse che Guatteri era in credito con il gruppo ma non voleva più essere pagato con le modalità precedenti. Voglio ulteriormente precisare che in precedenza le attività di scorta di Tronchetti non venivano fatturate direttamente al gruppo, ma venivano fatturate da Guatteri, tramite la società olandese, a Cipriani. Mi chiese quindi Casali di pagare io direttamente Guatteri. Global America fatturò al Gruppo e io pagai in contante Guatteri. La causale dovrebbe essere servizio executive Parigi"*).

Nel corso delle s.i. in data 30 giugno 2005, VALENTE Giancarlo, ha indicato esservi presso TELECOM *"un'attività specifica"* che *"è quella della ""executive"" cioè scorta del vertice aziendale seguita dallo stesso CIPRIANI"*.

Si è detto sopra che diverse sono le OPERAZIONI EXECUTIVE rinvenibili in atti, in relazione alle quali CIPRIANI, BERNARDINI o SPINELLI hanno ricevuto, previa emissione di fatture attraverso le società a loro riconducibili, quei compensi poi confluiti nelle complessive contestazioni di appropriazione indebita, elevate a titolo di concorso, con i dirigenti delle sezioni security delle due società PIRELLI e TELECOM, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, che gli incarichi avevano conferito ai predetti.

Tra le diverse operazioni di EXECUTIVE, ne vanno menzionate alcune perché risultano caratterizzate da talune peculiarità rispetto al complesso delle altre, esauritesi, alla luce del materiale probatorio in atti di natura dichiarativa, nelle operazioni di assistenza, scorta, protezione, bonifica

ambientale del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, coincidente all'epoca dei fatti in Marco TRONCHETTI PROVERA.

Si tratta delle:

OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, foglio numero 13806, il cui report, rinvenuto presso il CIPRIANI, porta la specificazione che segue: " *Dopo accordi telefonici con Ilenia Tronchetti-Provera, un nostro operativo "istituzionale" ha effettuato ieri, giovedì 17 ottobre 2002, un sopralluogo investigativo all'interno del domicilio sito 14 place des Etats-Unis Parigi.* "


Sul punto ha fornito specificazioni l'imputato GUATTERI Fulvio, funzionario dei servizi di intelligence francesi, nel corso dell'interrogatorio in data 11 luglio 2007:

"Operazione Executive": pag. 274 dell'o.c.c. del 20.03.2007. L'informazione riportata è la mia. Ilenia TRONCHETTI PROVERA è la figlia del Presidente. Era stato commesso un furto dalle modalità anomale presso l'abitazione sita in Parigi del Presidente e tramite un mio amico, ex poliziotto, inviai un ispettore di polizia a fare un sopralluogo nell'appartamento. Feci questo per mera cortesia.

Al riguardo il CIPRIANI ha specificato che quanto afferiva alla OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, foglio numero 13806, era da intendersi quale informazione fornitagli da GUATTERI.

Inoltre indicava che la pratica aveva prevalentemente fini amministrativi per la gestione delle spese attinenti la sicurezza personale del dr. TRONCHETTI PROVERA e della di lui moglie, in ragione di attività espletata in Italia ed all'estero. Inoltre, faceva presente il CIPRIANI, la pratica comprendeva anche informazioni/ricerche investigative, tra le quali un accertamento su un tentato furto presso l'appartamento francese dove la Signora Afef aveva il suo domicilio, di proprietà del dr. TRONCHETTI PROVERA. La medesima pratica era riferibile anche ad una serie di resoconti per attività di sicurezza, tutela e facility espletata da SPAGNUOLO su suo personale incarico in favore del dr. TRONCHETTI PROVERA e della moglie nonché per necessità aziendali.

In ordine alla pratica Z0046202 denominata "OPERAZIONE EXECUTIVE / PARIGI-2", CIPRIANI riferiva che si trattava di pratica



commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata alla protezione del dr. TRONCHETTI PROVERA per trasferta di alcuni giorni a Parigi.

"OPERAZIONE TUSCANY"

pratica Z0050801

"OPERAZIONE TUSCANY INTERNA"

pratica Z0050802


Si tratta, quanto alla prima, di una operazione che è stata indicata anche negli allegati alla memoria TELECOM 8 giugno 2006, come fatturata dalla società inglese del CIPRIANI, WCS. Negli atti esistenti presso TELECOM la causale risulta indicata quale "indagine su azienda riferibile a dipendente che vendeva a TELECOM prodotti di sicurezza di rete".

Al riguardo il CIPRIANI ha riferito che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di TAVAROLI, finalizzata ad una approfondita due diligence su società fornitrice del gruppo TELECOM PIRELLI.

Indicava che la pratica era collegata ad altra, denominata "TUSCANY INTERNA". Quest'ultima indicava esserli stata commissionata "dal Prof. Avv. MUCCIARELLI Francesco di Milano nell'interesse del gruppo T.I.M.". Indicava anche che finalità della attività di accertamento compendiata nella pratica era quello di accertare l'infedeltà di un dirigente TIM sospettato di favorire una azienda fiorentina in fase di commesse. Gli accertamenti confermarono detta infedeltà e si estesero ad una verifica approfondita di tutte le società e persone collegate facenti capo al gruppo fiorentino. CIPRIANI indicava la ultima delle dette pratiche, cioè la "TUSCANY INTERNA" come non fatturata.

OPERAZIONE "KROLL"

L'operazione c.d. Kroll ovvero Brasil Telecom è quella che ha interessato parte rilevantissima del procedimento, avendo alla detta operazione effettuato riferimenti la gran parte degli imputati e numerosi testimoni.



In via di prima descrizione può dirsi che si tratta di operazione che ha interessato notevoli risorse umane e finanziarie, tanto da determinare, per ammissione dello stesso Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, un sensibile, ma in considerazione della rilevanza della problematica quale sarà descritta, giustificato, notevole sfioramento del budget annuale della security di TELECOM nell'anno 2004, passato come si vedrà, proprio in considerazione dello svolgimento della detta attività, dalla misura preventivata, pari a 50/60 milioni di Euro, a ben 120 milioni di euro.

E' circostanza pacifica in atti, ammessa dallo stesso teste TRONCHETTI PROVERA, con l'indicare che nella vicenda relativa alla partecipazione di TELECOM ITALIA in TELECOM BRASILE si era venuta a creare negli anni una situazione di forte contrasto tra il gruppo italiano e l'apparente azionariato del gruppo brasiliano, situazione di contrasto che coinvolgeva interessi economici essenziali e di rilevante consistenza per l'azienda italiana.

In via estremamente succinta può descriversi la ragione del contrasto tra le due compagini societarie, quale emersa in maniera pacifica in atti, nei termini che seguono: TELECOM Italia deteneva il 30% del capitale BRASIL TELECOM e tale partecipazione non permetteva alla azienda italiana, secondo le disposizioni di ANATEL, organo brasiliano corrispondente alla nostra Autorità per le comunicazioni, di gestire anche attività di telefonia mobile. Personaggio interessato alla vicenda, e, poi, ad una eventuale mediazione tra i contendenti, tale NAJ NAHAS, era riuscito a concordare una riduzione della partecipazione di TELECOM Italia in BRASIL TELECOM sotto la soglia del 20%, in maniera tale da consentire a questa di poter gestire anche la rete di telefonia mobile secondo la normativa brasiliana, cedendo a tale Daniel DANTAS, a prezzo simbolico, la quota eccedente di partecipazione in BRASIL TELECOM. Tale cessione prevedeva una possibilità per TELECOM Italia di opzionare di lì a tre o quattro anni la restituzione delle quote cedute a DANTAS. DANTAS, però, nonostante tale accordo, aveva però successivamente negato la esistenza di tale opzione a TELECOM, allorquando la detta società aveva inteso azionarla.

La vicenda, per come descritta nella parte in cui non vi è contrasto tra le parti in atti, vede, quindi, una lunga diatriba per l'opzione delle azioni, fino a quando, alla stregua di quanto ancora pacificamente descritto dalla diverse voci processuali, nel corso di una visita a Lisbona dell' Amministratore Delegato di PIRELLI e di TELECOM ITALIA, BUORA e del responsabile degli affari internazionali e delle fusioni ed acquisizioni



di TELECOM ITALIA, ZAMBELETTI Gianpaolo, nel corso di un incontro con i gestori dei fondi Previ, che avevano maturato il convincimento di essere stati pedinati o intercettati, a seguito di più approfondite indagini interne alla azienda, era emerso che una importantissima agenzia di investigazioni, la americana Kroll, stava eseguendo degli accertamenti per conto dell'azionariato che componeva Brasil Telecom e che si contrapponeva a TELECOM ITALIA, accertamenti avviati proprio in coincidenza della determinazione da parte di TELECOM ITALIA di azionare il suo diritto di opzione sulle azioni di BRASIL TELECOM.

Nel prosieguo dello svolgimento della vicenda, all'interno di TELECOM ITALIA, presso tutti i dirigenti ed il management nel suo complesso, si era maturata la convinzione che la KROLL stava ricorrendo a tutti i mezzi pur di screditare TELECOM ITALIA, e, per questa, il suo Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, al fine di indebolirla nella controversia riferita alla opzione sulle azioni oggetto di contestazione.

Ne era conseguita una complessa azione fatta di offensive e di controffensive tra le due aziende, TELECOM ITALIA, da un lato, e TELECOM BRASILE/KROLL, dall'altro lato, conclusasi, per quanto riguarda i fatti oggetto del procedimento, con la intrusione informatica, ammessa dagli imputati GHIONI, POMPILI, LUCIA, TAVAROLI, BERNARDINI, presso l'Hotel Sofitel di Rio de Janeiro, e la acquisizione di dati sensibili della società KROLL, carpiti dai componenti del c.d. TIGER TIM, di TELECOM ITALIA (GHIONI, LUCIA, POMPILI, MELLONI) dai supporti informatici nella disponibilità di un agente KROLL, tale Omar Oergensoy.

I dati carpiti nel corso di quella intrusione informatica, opportunamente depurati da quelle parti che avrebbero potuto portare ad individuarne la natura proprio in una operazione di intrusione illegale, sono stati poi rassegnati alla Autorità Giudiziaria dalla stessa TELECOM, che i dati medesimi aveva riportato anche su un supporto informatico, appositamente creato al fine di scongiurare la individuazione della genesi della sua formazione: i medesimi dati carpiti dal computer dell'agente KROLL avrebbero dovuto supportare, infatti, presso le Autorità italiane la indicazione di TELECOM ITALIA di essere stata vittima della esecuzione di operazioni in suo da parte di KROLL. Presupposto della operazione da riportare alle Autorità Italiane era chiaramente quello di non rivelare di avere TELECOM ITALIA medesima carpito arbitrariamente ed illecitamente i dati dal computer dell'agente KROLL Omar Oergensoy.

Questa la ricostruzione rassegnata sostanzialmente dagli imputati; laddove il diretto interessato Presidente del gruppo, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha a grandi linee confermato la detta ricostruzione, sia per

quanto riguarda il contenzioso, che per le azioni intraprese da KROLL in danno di TELECOM ITALIA, con l'unica eccezione della conoscenza della natura illecita delle informazioni carpite in Brasile direttamente da GHIONI e dagli altri imputati sopra indicati sul computer di Omar Oergensoy.

Mentre l'amministratore delegato di TELECOM, BUORA Carlo, ha riferito che della intera questione che riguardava la vicenda brasiliana se ne era occupato direttamente il Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, con l'ausilio dei suoi legali.

Quest'ultimo peraltro ha indicato nell'esame testimoniale reso al P.M. in data 27 giugno 2008 (si omette di indicare in questa sede il contenuto delle dichiarazioni rese in udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 c.p.p.) che proprio il felice esito della controversia brasiliana aveva, da un lato, legittimato lo smisurato aumento del budget della security TELECOM, passato nell'anno 2004, proprio in considerazione di tale vicenda da 50/60 milioni di euro a 120 milioni di euro; dall'altro lato, contribuito ad accreditare il TAVAROLI come persona assolutamente capace e competente.

L'intera operazione ha avuto costi elevatissimi, pagati da TELECOM a seguito di fatture emesse da società riconducibili a BERNARDINI ed a SPINELLI (GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed alle collegate GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.).

L'operazione è assai più complessa di quanto sopra descritto, ed ha determinato, da un lato, un notevole dispiego di energie e di attività; dall'altro lato e correlativamente, a carico degli imputati la contestazione di più imputazioni, quali quelle di cui agli artt. 615 ter c.p. (capo 26), 617 quater c.p. (capo 27), per le quali gli imputati GHIONI Fabio, JA

LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, RANGONI PREATONI Roberto, TAVAROLI Giuliano, BERNARDINI Marco, sono pressocchè confessi.

La descrizione che precede, assai più sintetica rispetto alla complessiva operazione, è utile ai fini della valutazione della contestazione di appropriazione indebita, per quanto si avrà modo di chiarire nel prosieguo.

**Operazioni connesse all'affaire "Brasil Telecom"
tra le quali
"Radiomaria 3"**

"Giaccone" su Davide GIACALONE
e
"Carioca" sui fratelli D'ecclesia FARACE

Si tratta di operazioni fatturate da BERNARDINI con le società a lui riconducibili (GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed alle collegate GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.), alle quali avrebbero concorso, tra gli altri, per quanto riguarda il presente rito ed in riguardo ai risultati economici trasfusi nella imputazione di appropriazione indebita di cui al capo 22), TAVAROLI, GHIONI.

Sotto le denominazioni sopra riportate vanno tutta una serie di attività, di intrusioni informatiche, di accertamenti e verifiche varie, poste in essere in danno di personaggi o società (tra queste la Victori OVERSEAS) che in qualche modo si erano occupati a vario titolo, ovvero avevano comunque preso parte al contrasto che opponeva TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE ed a Daniel Dantas in particolare.

Va precisato che con la denominazione "RADIOMARIA" vi sono in atti indicazioni di altro genere di attività di intrusione realizzata di cui si dirà.

Taluni tra gli imputati hanno collegato la denominazione "RADIOMARIA", infatti, ad intrusioni che avevano a che fare con il settimanale "Svanity Faire" per via di notizie non gradite alla azienda sulla moglie del Presidente, Afef JNFEN.

E' stato il TAVAROLI a collegare la operazione "RADIOMARIA 3" a parte della vicenda brasiliana.

In ogni caso in atti vi è una cartella denominata "RADIOMARIA" che ha formato oggetto di contestazione da parte del P.M. a più imputati e che aveva ad oggetto intrusioni informatiche sulle caselle di posta elettronica che di seguito si riportano:

Giorgrim@tin.it, in uso allo studio legale Giorgianni di Roma.

acif@iol.it in uso ad ACIF SRL.

decclesiafarace@tiscali.it in uso a Giannalberto D'Ecclesia Farace.

faustocarioti@iol.it in uso a Fausto Carioti.

giac@rmet.it in uso a Davide Giacalone.

In ogni caso, qualunque sia il nome della operazione, tutta una serie di personaggi che a vario titolo avevano mediato o avevano preso parte alla



vicenda brasiliana, hanno finito con l'essere oggetto di intrusione informatica, realizzata da GHIONI, e fatturata da BERNARDINI.

Così si esprimeva, infatti, GHIONI nel corso dell'interrogatorio in data 26 FEBBRAIO 2007:

"l'azienda nella persona di TAVAROLI e JA ordinò analoga attività di intrusione nei confronti di tutti i soggetti legati alla KROLL. L'incarico fu dato a me ed io lo discussi con POMPILI, MELLONI e LUCIA. Io mi rapportavo solitamente con queste tre persone del TIGER TEAM per questo tipo di attività".

TAVAROLI da canto suo ha dichiarato: *"con particolare riferimento alla cartella denominata Radiomaria 3". Io non ho mai letto corrispondenza di posta elettronica riguardante lo studio legale GIORGIANNI la ACIF s.r.l., Fausto CARIOTI, GIACALONE e i fratelli DECCLESLIA. Radiomaria è la denominazione di una delle pratiche di BERNARDINI che tra, l'altro segnalò su incarico di GHIONI, aveva svolto attività d'indagine come detto particolarmente incisiva sui FARACE DECCLESIA, NOLA, GALLINA. Ritengo pertanto che quella cartella riguardi un'attività di intrusione informatica curata da GHIONI e attinente all'attività d'indagine di BERNARDINI. Su quell'intrusione informatica a parte la sensazione che avevo, che il contenuto dei report di BERNARDINI riguardasse anche esiti di hacheraggi, non so nulla. Ho già riferito in un precedente interrogatorio sui FARACE DECCLESIA e su GIACALONE e cerco di sintetizzare quanto è successo. I fratelli DECCLESIA giunsero a Milano per incontrare il dottor BUORA. Seguendo il mio consiglio e dopo avermi chiesto informazioni sui due fratelli, BUORA li vide, ma non accettò alcun negoziato. I DECCLESIA si presentarono come consulenti di DANTAS. Dopo questo fallito approccio si mosse GIACALONE e contrariamente a quanto ho letto nel verbale delle dichiarazioni da lui rese, rammento che fu lui e non io a sollecitare un incontro attraverso Antonio DE MARTINI che mi venne presentato da Margherita FANCELLO. DE MARTINI ci fece incontrare, ma se non sbaglio non fu presente, quando io e GIACALONE parlammo. GIACALONE disse di essere venuto per conto dei DECCLESIA e sollecitò di interessare il canale dei fratelli DECCLESIA per risolvere la guerra con DANTAS, ribadendo più volte che i due fratelli erano in grado di raggiungere una composizione del conflitto. Chiaramente l'attività di GIACALONE e dei DECCLESIA doveva essere ricompensata. Promisi a GIACALONE che avrei inoltrato tale proposta, ma giunse in azienda una*

telefonata di DANTAS dal Brasile il quale chiese a ZAMBELETTI, evidentemente informato del mio incontro con GIACALONE chi io fossi e perché mi stessi intromettendo in questo tentativo di trattativa. ZAMBELLETTI dopo tale telefonata mi disse di non interessarmi più di questa vicenda. A questa decisione seguì una mia telefonata a GIACALONE con la quale rimproveravo al mio interlocutore una scarsa serietà nella conduzione di trattative così importanti. A sua volta GIACALONE poi mi invio una e-mail di scuse".

BERNARDINI, escusso in data 12.12.2006 ha indicato di avere svolto un incarico su Farace D'Ecclesia (in altri interrogatori indicato come "carioca" per via della provenienza, evidentemente dalla città brasiliana di Rio de Janeiro) ed ha segnalato che anche detto incarico era connesso all'incarico su Brasile Telecom.

Nel precedente interrogatorio in data 27/11/2006 aveva segnalato di essersi occupato di svolgere incarichi investigativi soltanto nei confronti di un gruppo di persone che indicava:

Carla CICO, DANTAS, Fratelli DECCLESIA, Vittorio NOLA, AL WALID, BISIGNANI, DE BENEDETTI, Diego DELLA VALLE, GNUTTI, MUCCHETTI, Marco SQUATTRITI e TREMONTI. Segnalava che da parte di TELECOM era stata incaricato di eseguire anche pedinamenti nei confronti di Carla CICO, DANTAS, Fratelli DECCLESIA, BISIGNANI, GNUTTI, MUCCHETTI.

"OPERAZIONE RIO",

e

"OPERAZIONE RIO 2"

Entrambe su NAJI NAHAS

Si è visto sopra come uno tra i personaggi chiave della vicenda che opponeva TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE, e più specificamente a Daniel DANTAS che rifiutava l'esercizio del diritto di opzione sulle azioni di TELECOM BRASILE da parte di TELECOM ITALIA, è stato Naj NAHAS.

Anche costui è stato puntualmente fatto oggetto di attività di verifica da parte della security di TELECOM ITALIA, con operazione poi realizzata dal




CIPRIANI e da costui fatturata, con le società estere, a TELECOM ITALIA, e da detta società onorata con il "conto del PRESIDENTE" direttamente da VALENTE.

Sulla detta operazione si sono diffusi con dichiarazioni sia il TAVAROLI, che il GHIONI, che il CIPRIANI.

bisogna avvertire, prima di descrivere la consistenza della operazione, che sul c.d. "conto del Presidente" gestito da VALENTE risultano in atti - tra gli altri- gravare importi per 26 milioni di euro nel periodo 2002/2006 corrisposti a Najj Nahas.

Data la complessità della narrazione e la estrema delicatezza di alcuni essenziali punti, si preferisce riportare integralmente la deposizione resa da TAVAROLI in data 19/4/2007 contenuta nel p.v. riassuntivo di interrogatorio:

"Altro obiettivo delle indagini KROLL è stato Naj NAHAS, individuato come obiettivo vulnerabile attraverso il quale screditare il presidente TRONCHETTI PROVERA. Contrariamente a quanto si può ritenere, il presidente TRONCHETTI PROVERA conosce Naj NAHAS non attraverso la signora AFEF bensì perché una serie di banche hanno indicato questa persona come tramite capace di risolvere la vertenza con DANTAS. L'attività di security svolta non ha evidenziato invece contatti tra NAHAS e la famiglia della signora AFEF. Una volta accreditatosi presso il gruppo grazie in particolare ad un banchiere, viene affidata una DUE DILIGENCE su Naj NAHAS all'esito della quale la società decise di utilizzarlo per la vertenza contro DANTAS nonostante che fosse emerso un profilo di finanziere spregiudicato. La dirigenza ed in particolare il presidente TRONCHETTI PROVERA e BUORA decisero comunque di utilizzarlo sintetizzando con una battuta la loro strategia: " per trattare con un bandito, ci vuole un bandito". Viene pertanto predisposto un contratto di consulenza per NAHAS come negoziatore nel contenzioso TELECOM - DANTAS, contratto approvato dal C. d. A.. La negoziazione della quale venne investito, scaturisce dalla seguente problematica: TELECOM Italia deteneva il 30% del capitale BRASIL TELECOM e tale partecipazione non permetteva secondo le disposizioni di ANATEL organo corrispondente alla nostra Autorità per le comunicazioni di gestire anche attività di telefonia mobile. NAHAS riuscì a concordare una riduzione della partecipazione di TELECOM Italia in BRASIL TELECOM sotto la soglia



del 20%, in maniera tale da poter gestire anche la rete di telefonia mobile secondo la normativa brasiliana, cedendo a DANTAS a prezzo simbolico la quota eccedente di partecipazione in BRASIL TELECOM. Tale cessione prevedeva una possibilità per TELECOM Italia di opzionare di lì a tre o quattro anni la restituzione delle quote cedute a DANTAS. DANTAS nonostante tale accordo negò tale opzione a TELECOM allorquando TELECOM decise di esercitarla. Naj NAHAS venne retribuito in contanti per una somma che si aggira su svariati milioni di dollari contenuti in una valigetta. Inizialmente BONERA mi chiamò dal Brasile e mi disse che DALLA SETA lo aveva incaricato di portare una valigia contenente denaro contante a Naj NAHAS e al capo delle relazioni istituzionali di TELECOM LATAM, che individuo in Orje PATTARO. Io lo sconsigliai. Successivamente BONERA mi disse che DALLA SETA mi aveva chiesto di scortarlo perché doveva trasportare questa valigetta a NAJ NAHAS e PATTARO. Tanto avvenne e BONERA mi disse di avere visto DALLA SETA consegnare la valigetta a Naj NAHAS e PATTARO. Ancora per quanto riguarda il compenso erogato a Naj NAHAS, PATUANO e GIRADI hanno autorizzato un deposito in banca di fatture emesse dal libanese a fronte delle quali sono stati prelevati contanti dai conti di TELECOM LATAM. Parlo di depositi in banche brasiliane. Si è trattato di operazioni infragruppo nel senso che Naj NAHAS a seguito dell'incarico ricevuto da TELECOM Italia ha fatturato nei confronti di TELECOM LATAM per riscuotere denaro da far valere nel rapporto con TELECOM Italia. Questa è stata la versione ufficiale datami da PATUANO e GIRADI. La consulenza di NAHAS non è documentato da nessun report, per quanto io ne sappia e posso dire però che Naj NAHAS era noto per i suoi legami con apparati istituzionali quali il Ministro delle finanze brasiliano. BONERA mi disse che il compenso milionario liquidato a Naj NAHAS era servito, in parte, a prezzolare una commissione parlamentare. Non mi risultano atti di corruzione di Naj NAHAS in favore di giudici brasiliani. Posso citare invece un episodio che indicherebbe DANTAS come responsabile di corruzione giudiziaria. VERDICCHIO, legale per il settore internazionale, nel corso di una riunione in Brasile a cui partecipai io stesso unitamente a legali brasiliani scelti da VERDICCHIO per patrocinare TELECOM ITALIA nelle varie cause intentate da DANTAS, mi disse che DANTAS era riuscito a manipolare il sistema informatico di assegnazione delle cause civili alle varie sezioni del Tribunale di San Paolo. Prezzolando un funzionario di cancelleria DANTAS era riuscito a veicolare diverse cause contro TELECOM ITALIA a Giudici avvicinati che lui stesso provvedeva a corrompere. Successivamente fu DANTAS ad accusare apertamente sulla stampa TELECOM ITALIA di utilizzare lo stesso sistema manipolatorio per concentrare le controversie contro di lui in sezioni composte da Giudici corrotti da TELECOM. Non mi




risulta nemmeno una attività di corruzione nei confronti della ANATEL, sempre con riferimento all'impiego del compenso di Naj NAHAS, anche se successivamente come ho detto prima, mutarono le regole in materia di monopolio sul mercato e venne consentito a TELECOM di operare sulla rete mobile anche detenendo una quota superiore al 20% in BRASIL TELECOM. Aggiungo che VERDICCHIO pur dipendendo da BUORA riferiva direttamente al presidente TRONCHETTI PROVERA sulla sua attività di gestione a livello legale delle controversie internazionali e di tale gestione era gelosissimo".

Laddove, precedentemente, nel corso dell'interrogatorio in data 6/10/2006, il TAVAROLI aveva indicato: "OPERAZIONE RIO" *"Si tratta di una due diligence richiestami dall'Ufficio legale per Naji Nahas. Ho riferito quindi oralmente a Buora, La Macchia, Chiappetta. E' una prima tranche di un più importante pagamento di cui ci dovrebbe essere un seguito".*

Dal canto suo, CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 18/9/2007, indicava in riguardo alla "OPERAZIONE RIO", che la stessa riguardava NAJI NAHAS e, per quanto poteva saperne, si collegava alla vicenda BRASIL TELECOM. A tale pratica era collegata anche la "RIO/2", sempre su NAJI NAHAS. Entrambe risalivano, nei suoi ricordi all'anno 2002. Indicava di poter dire che NAHAS era stato individuato come possibile "mediatore" tra TELECOM e DANTAS. TAVAROLI gli aveva delegato accertamenti "a 360 gradi". Più nello specifico la pratica "RIO/2" aveva visto anche la esecuzione di accertamenti di carattere finanziario e bancario, che erano stati effettuati da John POA.

Sulla operazione ha riferito anche Ghioni nel corso dell'interrogatorio in data 13/3/2007, così esprimendosi (anche in tal caso, data la particolare rilevanza anche di alcune sfumature della narrazione, si preferisce riportare le dichiarazioni integralmente):

"NAJI NAHAS è di nazionalità libanese ed è stato oggetto di discussione nel corso di diverse riunioni. Non sapevo prima di leggere l'allegato che sia stato sorvegliato anche negli Stati Uniti. TAVAROLI aveva comunicato nel corso delle riunioni che era una conoscenza di vecchia data della signora AFEF e che era un consulente del presidente. TAVAROLI riferiva anche che vi erano sospetti su NAJI NAHAS come doppiogiochista e cioè consulente del presidente ed allo stesso tempo informatore di DANTAS ed aveva chiesto anche a SASININI di verificare questa ipotesi. Per quanto mi riguarda



BRACCO e PENNA (in sede di rilettura ed a registratore spento il dr. GHIONI specifica trattarsi di BRACCO e BOVE) mi chiesero, all'inizio del 2006, di verificare la fonte, da ricercarsi all'interno di TELECOM ITALIA o LATAM di articoli comparsi sia su il quotidiano "FOLHA di SAN PAOLO" che sul CORRIERE DELLA SERA, in cui si diffondeva la notizia della consegna da DALLA SETA ad un italiano di una valigia contenente all'incirca un milione di dollari in contanti destinati a NAJI NAHAS e tramite lui a personalità politiche brasiliane. Gli articoli erano così dettagliati che potevano provenire soltanto da documenti e notizie in possesso di persone all'interno dell'azienda. Gli articoli stessi parlavano di un incontro avvenuto tra DALLA SETA ed il suo interlocutore italiano innanzi alla Banca BRADESCO di SAN PAOLO.

La consegna di quei soldi veniva ricondotta al pagamento di tangenti in quanto NAJI NAHAS.

...

ADR: TAVAROLI aveva chiesto una intrusione telematica su NAJA NAHAS simile a quella di ERGHINSOY ma non è stato fatto nulla perché si è scoperto che NAJI NAHAS non aveva un computer".

operazioni "MUCCA PAZZA"

e


"CLARABELLA"

Si tratta di operazioni fatturate dalla GOLBAL SECURITY SERVICES di BERNARDINI/SPINELLI.

Sono operazioni che hanno visto quali persone offese il giornalista e vicedirettore del "Corriere della Sera" Massimo MUCCHETTI, nonché Rosalba CASIRAGHI, componente del Collegio sindacale di PIRELLI, in un periodo di tempo, e di TELECOM, in altro periodo, entrambi costituitisi parti civili.

Nel corso delle indagini, a seguito delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal Dott. MUCCHETTI, emergeva che la assunzione presso il Corriere della Sera del predetto, prevista per l'anno 2004, aveva scatenato le reazioni da parte di alcuni azionisti RCS, tra cui personalmente del dr. TRONCHETTI PROVERA, che, ha indicato la p.c., aveva manifestato il suo disappunto per la assunzione confronti della direzione e della Presidenza della Società¹².

¹² Si riportano di seguito del dichiarazioni rese in fase di indagini dalla parte civile Massimo MUCCHETTI in data 27/10/2006:



Al riguardo la p.c. ha svolto anche indagini difensive assumendo anche la testimonianza del Dott. Cesare ROMITI (che componeva l'azionariato di RCS), che ha narrato del grave disappunto e della assoluta contrarietà alla scelta della Direzione del quotidiano, all'epoca impersonata da Stefano FOLLI, di assumere il MUCCHETTI, rappresentatagli proprio da TRONCHETTI PROVERA in persona, che lamentava la circostanza che in passato, sulle pagine del settimanale "L'espresso" proprio il MUCCHETTI lo aveva vivacemente criticato.

Per meglio facilitare la comprensione della grave forma di disappunto manifestata da Marco TRONCHETTI PROVERA alla assunzione presso il quotidiano "Corriere della Sera" del cui azionariato faceva parte, può essere efficace riportare integralmente il contenuto delle indagini difensive svolte dalla parte civile costituita, depositate fin dall'inizio dell'udienza preliminare, quando ancora non si era proceduto alla completa costituzione del rapporto processuale:

dichiarazioni di Cesare Romiti, sentito in indagini difensive dal Prof. Avv. Mario ZANCHETTI, difensore delle parti civili MUCCHETTI e CASIRAGHI:

"ZANCHETTI: ... Ultima domanda: quali sono state le reazioni degli azionisti del Gruppo RCS a seguito della notizia che il dott. Massimo Mucchetti era entrato nella squadra del Corriere della Sera come vicedirettore?

ROMITI: da parte dei vari azionisti, nessuno si lamentò, *tranne* il dott. Marco Tronchetti Provera, il quale mi telefonò - poi me ne parlò

"Sono stato assunto presso il Corriere della Sera nei primi del dicembre 2003, proveniente dall'Espresso dove ho lavorato quale Vice Direttore, con la prospettiva di iniziare il rapporto di lavoro nel 2004. Il mio ingresso al Corriere della Sera, quale vice direttore ad personam, ha scatenato reazioni da parte di alcuni azionisti RCS, tra cui TRONCHETTI PROVERA, che in base a quanto ho appreso, manifestò il suo disappunto per il mio ingresso al CORRIERE nei confronti della direzione e della Presidenza della Società facendo intervenire persino l'allora ministro TREMONTI.

Venni assunto al Corriere della Sera, chiamato dal direttore Stefano FOLLI, sulla base della mera conoscenza professionale e non personale, senza che alcun azionista fosse informato, mentre, naturalmente erano stati informati i presidenti di RCS MEDIAGROUP ed RCS QUOTIDIANI. Per tornare alle iniziative del dr. TRONCHETTI nei mie confronti, faccio presente che nel 2003 avevo scritto un libro, dal titolo "LICENZIARE I PADRONI?", in cui vi erano capitoli dedicati a TRONCHETTI PROVERA, a BERLUSCONI, DE BENEDETTI, alla FIAT, alla MEDIO BANCA ed allo "Stato Imprenditore".

Debbo ritenere che le mie analisi esposte nel libro non siano state gradite. Allorquando venni assunto presso il Corriere avrei avuto in prospettiva la delega alla "economia e finanza". Tanto non è avvenuto, con riferimento ai primi mesi di attività presso il CORRIERE. In quel periodo vi è stato l'avvicendamento tra Maurizio ROMITI ed il dr. COLAO, che è divenuto il nuovo AD del gruppo RCS [...]"



anche a voce - per dirmi che era rimasto molto dispiaciuto perché era stato assunto Mucchetti. E io gli dissi: perché ti dispiace? Qual è la ragione per cui ti dispiace? Perché - dice - lui è uno che ha scritto anche parecchie cose contro di me sull'Espresso... io gli ho detto... Ah ma io ti manderò la raccolta degli scritti. Ho detto: ma però, guarda, è stata una persona che è stata scelta e individuata dal direttore, al quale abbiamo dato fiducia e al quale io non posso che dare fiducia. Il Direttore mi ha detto di aver vagliato esattamente la posizione, sia professionale, sia sotto il profilo della deontologia, il dott. Mucchetti, io non posso che (inc). *Lui insistette molto nel dire: guarda, guarda che è un errore, questo è un uomo...* Io gli ho detto: Marco, è stato assunto, mi dispiace.

ZANCHETTI: e la ragione del risentimento del dott. Tronchetti Provera?

ROMITI: ma lui... la ragione era che lui... questo Mucchetti sarebbe stato uno che aveva scritto male, aveva scritto articoli non favorevoli a lui, o contrari a lui, che non riguardavano però RCS.

ZANCHETTI: che riguardavano quindi la Pirelli, la Telecom...

ROMITI: (inc.) sì, la roba sua, la roba sua"

Della detta operazione hanno riferito sia testimoni, che imputati, fin dalla fase delle indagini, con chiarimenti che sono poi pervenuti in fase di udienza preliminare ex art. 422 c.p.p., su un nucleo di elementi essenziali che si delineavano però netti fin dalla fase delle indagini.

E così, la teste Caterina PLATEO, dipendente TELECOM, ha riferito di avere saputo, nello svolgimento delle sue mansioni aziendali, dello svolgimento di un accertamento con relativa pratica denominata "MUCCA PAZZA" realizzato da BERNARDINI nei confronti di *"un giornalista, tale MUCCHETTI Massimo"*. La teste ha anche indicato che alla detta pratica era ricollegato il report denominato "CLARABELLA", che le sembrava di ricordare fosse *"relativo alla compagna del giornalista di cui sopra e sulla quale vennero svolti accertamenti vari sempre dall'agenzia di BERNARDINI"*.

Dal canto suo il BERNARDINI ha riferito nel corso delle indagini di ricordare dello svolgimento di una indagine "sul giornalista del Corriere della Sera MUCCINI" (trattasi pacificamente di un errore nel ricordo del

nome della persona interessata, che il BERNARDINI ha chiarito in altro interrogatorio) il cui dossier era stato denominato "MUCCA PAZZA": per quello che gli sembrava di ricordare il giornalista "non era stato soltanto pedinato e seguito nei suoi spostamenti, ma anche intercettato da un punto di vista telematico". Sotto tale profilo, infatti, indicava che "ulteriore lavoro" era stato fatto da parte di GHIONI, che si era interessato alla esecuzione delle medesime intrusioni nei confronti di tale CASIRAGHI, indicata come *"sorella del marito di Carolina di Monaco"*.

Il BERNARDINI fin dal suo primo interrogatorio riferiva che gli accertamenti nei confronti della CASIRAGHI avevano preso avvio in quanto *"si sospettava essere la fonte di MUCCINI per articoli particolarmente dannosi sul gruppo Telecom Pirelli"*. Segnalava che la operazione nei riguardi della CASIRAGHI era stata denominata "CLARABELLA".

Nel corso di un successivo interrogatorio in fase di indagini il BERNARDINI descriveva l'operazione nei termini che si riportano di seguito integralmente:

"per quanto riguarda gli ulteriori chiarimenti che mi vengono chiesti sulla operazione "MUCCA PAZZA" posso riferire che il giornalista venne sottoposto a quella che è una normale attività di controllo e pedinamento che ero solito organizzare per incarichi analoghi. Ricognizione dei luoghi di abitazione e di lavoro, sopralluoghi per verificare i posti più abitualmente frequentati dove era possibile agganciare la persona da controllare, verifica delle sue abitudini. Il giornalista era un abitudinario prendeva il treno da Brescia dove abitava per andare in ufficio. Qualche volta lo abbiamo seguito anche quando si trovava in treno ed aggiungo che una volta il giornalista che indico come MUCCHINI o MUCCHETTI è stato controllato in un ristorante ubicato in una località dove era avvenuto il sequestro SOFFIANTINI. PORCELLUZZI conosceva il Comandante della Stazione Carabinieri del luogo, il quale a sua volta conosceva il titolare del ristorante dove era stato controllato il giornalista e il titolare del ristorante aveva promesso che ci avrebbe fatto sapere quando il giornalista avesse pranzato o cenato nuovamente nel suo locale. All'attività di controllo nei confronti del giornalista hanno partecipato: PORCELLUZZI direttamente e tramite due - tre suoi collaboratori che io però non conosco, Alessandro MARCHETTI, anche se occasionalmente, Amedeo NONNIS e Mirko FERRARI. Avevo anche incaricato una ragazza particolarmente avvenente, di andare presso il bar di Milano di fronte al



Corriere della Sera, solitamente frequentato da giornalista, per cercare di adescarlo. La ragazza vi andò due volte (si tratta del bar in via Solforino) ma non attirò nessuna particolare attenzione e pertanto non venne più impiegata in tale attività".

Il BERNARDINI indicava poi il motivo che aveva determinato gli accertamenti nei confronti di Rosalba CASIRAGHI, oggetto della pratica denominata "Clarabella", descrivendoli nei termini che si riportano: " ... questa faceva parte del collegio dei revisori dei conti di Pirelli e bisognava controllare anche lei e veniva ritenuta la fonte del giornalista che indico come Mucchini o Mucchetti".

La cronologia degli avvenimenti che hanno condotto alla esecuzione di una molteplicità di accertamenti nei confronti delle parti civili Mucchetti e Casiraghi sono state efficacemente riepilogate dal loro difensore nella memoria depositata.

Sulla scorta degli elementi desumibili dall'incarto processuale, il Prof. Avv. Mario ZANCHETTI così ha ricostruito cronologicamente la vicenda:

La security Telecom ha cominciato a discutere di RCS già nel settembre 2004;

Secondo TAVAROLI, nel settembre del 2004, Ghioni, in presenza di Patrizio Mapelli, lo aveva informato che sui siti hacker circolava la notizia che le strutture informatiche di RCS erano vulnerabili.

Tavaroli, nell'interrogatorio in data 11.10.2006 così si esprimeva:

"verso settembre 2004 venni informato da Ghioni che sui siti "Underground" degli Hacker era stata diffusa la notizia della vulnerabilità dei sistemi informatici dei gruppi editoriali RCS e Espresso/Repubblica, in cui si prospettava la possibilità di modificare il contenuto degli articoli prima che venissero messi in stampa. Quando Ghioni mi riferì questa cosa era presente anche il Dott. Patrizio Mapelli della Value-Partner, società di consulenza del gruppo RCS, che mi chiese di poter informare il gruppo di quanto era venuto a conoscenza"



Il 12.10.04 Tavaroli, Ghioni e Patrizio Mapelli, Bove e Sasinini, si erano incontrati presso il ristorante "Valtellina", in Milano, per discutere della creazione di una *business unit* della security in Value Partners.

Al riguardo Ghioni nell'interrogatorio in data 19/2/2007:

"È vera altresì la circostanza della cena presso il ristorante Valtellina di cui ha parlato il Dott. Mucchetti, anche se in tale occasione non si parlò dell'attacco RCS bensì della creazione della business unit della Security in Value Partners. Alla cena erano presenti anche Adamo Bove, Mapelli, Sasinini, Tavaroli ed altre persone. Non ricordo di aver visto Messina nel corso di tale cena visto che per altro conobbi Messina nell'incontro a RCS. Nel corso di quella cena si parlò della creazione della business unit nella Security presso Value Partners nella quale Tavaroli aveva intenzione di fare confluire tutti gli incarichi della Security di Telecom. La nuova unità di Value Partners avrebbe poi provveduto a distribuire tali incarichi ai vari fornitori di Telecom. Tale nuova unità sarebbe diventata main contractor della Security di Telecom, mentre gli altri sarebbero diventati dei sub fornitori. Il progetto di Tavaroli era quello di esternalizzare la funzione security da Telecom, trasferirla in Value Partner, diventare lui stesso responsabile di tale funzione Security presso Value Partners e diventare pertanto unico fornitore di Telecom"

La data del 12.10.2004 il difensore delle parti civili segnala deve essere individuata sulla scorta di una lettura incrociata dell'interrogatorio reso da Ghioni il 19.2.2007 (che ha collocato la cena presso il ristorante "Valtellina" nella prima o seconda settimana di ottobre) e delle s.i.t. rese da Messina il 9.11.2006, che invece ha collocato tale avvenimento (sulla base della propria agenda) "alternativamente o al 12 o al 27 ottobre 2004".

In ogni caso la detta cena può essere collocata con certezza nella prima quindicina del mese di ottobre dell'anno 2004.

Il 19.10.04 la dott.ssa Rosalba Casiraghi inviava il primo file contenente documentazione utile al dott. Mucchetti per redigere un articolo inerente ai profili economici del Gruppo Telecom Pirelli.

La parte civile MUCCHETTI/CASIRAGHI ha ricostruito i fatti indicando che nei giorni immediatamente successivi, il dott. Mucchetti contattava Fabio Magrino, giornalista economico e responsabile dell'ufficio



stampa Pirelli & C., che indicava a Mucchetti come referente Massimiliano Paolucci, responsabile dei rapporti con i media del Gruppo Pirelli. A sua volta, Paolucci riferiva a Marco Tronchetti Provera, che ordinava di mettere Mucchetti in contatto con Claudio De Conto, allora direttore amministrazione e controllo di Pirelli & C. S.p.a.

Di questi contatti - e più precisamente del fatto che Mucchetti stava scrivendo un articolo dai toni severi sulla società Pirelli, utilizzando dati della Casiraghi - qualcuno avvertiva Tavaroli. E' di quel periodo di tempo, infatti, il conferimento dell'incarico da parte di Tavaroli a Bernardini per l'avvio di delle operazioni di investigazioni denominate "Mucca Pazza" e "Clarabella".

Al riguardo Tavaroli, ha indicato nel corso del suo interrogatorio, secondo il dato direttamente fornito dalla parte civile:

"[...] In questo senso sono stato più volte sollecitato sia dal Dottor De Conto(?), che era direttore generale della Pirelli all'epoca, *che dallo stesso (p. i. , pronuncia affrettata)* di cercare di capire come queste informazioni uscissero dall'azienda. Chi fornisse a due giornalisti in particolare del mondo e in quel caso a Mucchetti le informazioni. In questo senso diedi incarico, o comunque ne parlai, sia a Iezzi(?) in Pirelli che a Ghioni in varie occasioni per dire "cerchiamo di capire chi è che fornisce le informazioni ai giornalisti". In questo caso sì, ci fu anche la *due diligence* sulla Casiraghi, perché era una delle persone che si pensava potessero fornire informazioni a giornalisti, non so dire perché. Sicuramente questa *due diligence* io ho chiesto venisse svolta" (Tavaroli, interrogatorio 19.1.07).

Peraltro in atti va registrato anche che MARCHETTI Alessandro, all'epoca dei fatti dipendente della società INTERNATIONAL SECURITY SERVICES srl. di BERNARDINI Marco, nonché PORCELLUZZI Giuseppe, Carabiniere in congedo, hanno ammesso la esecuzione delle operazioni di pedinamento e di accertamento nei confronti del MUCCHETTI.

GHIONI Fabio ha riferito in ordine alle operazioni di intrusione informatica in danno del MUCCHETTI, ma più in generale nei confronti del gruppo Rizzoli Corriere della Sera e di Vittorio COLAO.

Anche in tal caso, saranno nel prosieguo tratte le considerazioni della esecuzione di dette operazioni in riferimento alla sussistenza o meno del delitto di appropriazione indebita.

Operazione RCS Altrimenti detta vicenda COLAO

Il giorno 5 novembre 2004, Vittorio Colao - all'epoca amministratore delegato di RCS - registrava una operazione di intrusione informatica mediante la quale era stato possibile "bucare" la rete informatica della RCS attraverso una esca elettronica rappresentata da una *e-mail* apparentemente originata dal servizio di *help desk* della stessa azienda.

La vicenda si interseca strettamente, sia in riguardo all'epoca della intrusione informatica, che in riferimento alla azienda destinataria degli attacchi informatici, il quotidiano *Corriere della Sera* edito dal gruppo RCS, con quella posta in essere ai danni della parte civile Massimo MUCCHETTI.

Riportare le dichiarazioni dell'A.D. del gruppo RCS dell'epoca, Vittorio COLAO, può essere sicuramente utile anche al fine di dare al lettore la esatta percezione della sequenza temporale e del livello di penetrazione delle azioni poste in essere.

(SIT Colao, 27.11.2006)

Domanda:- Si ricorda di aver ricevuto la e-mail apparentemente proveniente dall'help desk ma in realtà dall'intruso?

Risposta:- Si mi ricordo che era il giorno 05.11.2004, ed era un venerdì mattina. Ero in azienda stavo lavorando al mio pc portatile e verso le ore 08.30 circa ho aperto l'e-mail in questione non considerandola un pericolo ed ho eseguito lo script dando l'ok. Nell'immediatezza ho soltanto notato che la finestra di dialogo che si è aperta dopo l'esecuzione del comando, denominata "Vbscript"era scritta in modo non professionale. Non ho dato peso alla cosa avuto riguardo alla comune prassi aziendale di RCS, la quale in materia di aggiornamento informatico nella configurazione dei sistemi non era particolarmente evoluta. Ho continuato a lavorare fino alle 17.00-17.30, momento in cui hanno interrotto la riunione in cui ero presente avvisandomi che era successo un caso gravissimo. Credo che mi abbiano avvisato MESSINA Alessandro, capo della Information Technology



RCS o Monica POSSA capo del personale di RCS. Mi hanno riferito che il giornalista MUCCHETTI li aveva chiamati per capire come bisognava aggiornare il sistema di posta elettronica, in tal modo mettendo in allarme i responsabili di RCS i quali non avevano in realtà inviato alcuna e-mail di aggiornamento.

Domanda:- Quali documenti e quali dati informatici hanno copiato dal suo computer?


Risposta:- Hanno prelevato il contenuto dell'intero hard disk, pari ad un 1 GB di memoria, tranne le immagini in formato jpg. Ricordo che in tale mole di dati erano contenuti dati personali e sensibili riferiti ai codici del conto corrente bancario e della carta di credito, lettere personali e dati aziendali fra cui gli stipendi di tutti i giornalisti e dei dirigenti di RCS nonché, una bozza in stato avanzato del piano industriale della società per il triennio 2005-2007.

Domanda:-Il piano industriale era già stato esposto al consiglio di amministrazione per l'approvazione?

Risposta:- No. Era in fase di elaborazione ed all'epoca era ancora riservato. Il piano è stato approvato credo in data 16.12.2004. La sua divulgazione illecita avrebbe potuto influenzare il mercato ancorché non si trattasse di un piano industriale che scendeva in particolari operativi. Proprio in virtù della sua genericità il management RCS ha deciso di non comunicare alla Consob quanto accaduto, ma ci si è limitati a sporgere querela presso la Polizia Postale di Milano.

Domanda:- Ha potuto ricostruire le finalità che si riprometteva l'autore dell'intrusione?

Risposta:- Ho potuto comprendere che si trattava o di un atto illecito compiuto nei miei confronti per poter carpire dati personali, ovvero di una manovra per danneggiarmi all'interno di RCS mettendomi in cattiva luce. Mi è stata consegnata infatti una lista di alcuni nomi destinatari della e-mail fraudolenta, alcuni dei quali erano stati replicati nel senso che nei confronti degli stessi vi erano stati più tentativi di accesso abusivo. Vi era infatti una "logica della lista". Le persone oggetto dell'attacco informatico non erano state scelte a caso, poiché rientravano nella cerchia dei soggetti a me più fidati, o ritenuti tali, sin dal mio arrivo in azienda avvenuto il 29 luglio 2004. Ricordo infatti che in tale lista, che mi riservo di produrre, vi erano Carlo FORNARO, POGGIALI Barbara, MUCCHETTI Massimo, BARBUTI Marco e le segretarie abbinata a tali persone. Ho ritenuto di avvisare immediatamente il giornalista MUCCHETTI, pregandolo di non divulgare la notizia, poiché ritenevo molto grave lo spionaggio ai danni di



un giornalista. Ho anche consigliato MUCCHETTI di essere prudente poiché a mio avviso poteva anche essere pedinato.

Domanda: il piano strategico triennale quale estensione aveva?

Risposta: era suddiviso in vari files, ciascuno afferente uno specifico settore. In tutto i vari files ammontavano a circa 400 pagine. Il piano di strategia triennale era memorizzato non solo nel mio pc ma anche presso il computer della mia collaboratrice dottoressa POGGIALI, e le postazioni dei componenti del suo team pure coinvolti nella redazione del piano.

A.D.R. La Value Partners ha avuto un ruolo di consulenza strategica per quanto riguarda la redazione del piano. In particolare siamo stati coadiuvati dalla dott.ssa Carla CROCI, che coordinava un team di tre quattro esperti della Value Partners. Anche queste ultime persone avevano memorizzato nei propri pc il piano strategico triennale.

A.D.R. Per quanto riguarda l'intrusione informatica, la interpretai un fatto particolarmente grave soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza di un giornalista come MUCCHETTI che nei suoi articoli di stampa si era dimostrato particolarmente severo ed autonomo anche nei confronti dei componenti del patto di sindacato presenti in RCS quali GERONZI, TRONCHETTI, DELLA VALLE. Anche per quanto riguarda il suo ingresso nel Corriere quale vice direttore ad personam, nonostante ciò fosse avvenuto prima del mio ingresso in RCS, so che tale nomina di MUCCHETTI aveva suscitato malumori.

A.D.R. Per quanto mi riguarda sono arrivato in RCS su iniziativa di VITALE, MONTEZEMOLO, GALATERI, PASSERA e BAZOLI

La portata della intrusione informatica è stata descritta da Alessandro Messina, responsabile all'epoca del settore *Information Technology* di RCS, che così ha ricostruito gli effetti dell'attacco subito dalla rete RCS:

(SIT Messina, 9.11.2006)

Domanda:- E' in grado di dirci quale tipo di file è stato illecitamente acquisito a seguito dell'attacco subito il 05 novembre 2004?

Risposta:- E' stato prelevato un volume di dati pari ad 1 GB che è in pratica la totalità dei dati effettivamente allocati sul computer portatile in uso a COLAO, proprio in ragione del fatto che egli era appena giunto in RCS e quindi non era molto che utilizzava il portatile a lui assegnato. Preciso che la capacità di memoria del disco rigido era di circa 60-70 GB.



Domanda:-Può riferirci se anche il computer in uso al giornalista MUCCHETTI Massimo, oltre a subire l'attacco, come dimostrano i log già analizzati, abbia subito un illecito prelievo di dati?

Risposta:- Credo di no perché l'unico ad aver effettuato il click sul link indicato dalla falsa e-mail inviata dall'aggressore è stato Vittorio COLAO. Comunque produco copia del Incident Report a cura della società Reply che specifica in dettaglio le modalità dell'attacco e la tipologia dei files illecitamente prelevati dal computer di Vittorio COLAO. Ricordo, inoltre, che oltre alla presentazione in formato power point relativa al piano triennale di RCS, di circa una 50 di pagine in forma di bozza ancora da elaborare e non ancora ufficializzata, sono stati prelevati dati bancari ed e-mail a contenuto personale del dott. COLAO. Ulteriori specificazioni circa il contenuto dei dati prelevati potrete ottenerle dal dott. COLAO stesso.

Domanda:- Quali accorgimenti avete adottato per ripristinare il livello di sicurezza dei sistemi informatici di RCS in seguito al reiterato attacco subito fra il 25 ottobre e il 05 novembre 2004?

Risposta:- Abbiamo spento e disconnesso dalla rete il server oggetto di attacco e riconfigurato i firewall. Inoltre abbiamo diramato delle raccomandazioni tecniche agli utilizzatori dei pc ed infine abbiamo fatto analizzare l'incidente informatico ai tecnici della Reply e di Microsoft. Nei giorni successivi al 05 novembre 2004, ci siamo accorti che stavamo subendo un ulteriore attacco, proprio perché abbiamo potuto verificare che qualcuno stava contattando via internet il server non più in rete. Faccio presente che tuttora conservo il disco rigido ed il pc in uso al dottor COLAO in un luogo sicuro.

BERNARDINI Marco, che con la sua società americana ha dato la copertura finanziaria per la intrusione informatica al gruppo RCS, amministratore delegato Vittorio COLAO, al vicedirettore del Corriere della Sera Massimo MUCCHETTI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/11/2006, nel prendere visione di un appunto in sequestro, intestato "Vittorio COLAO" e che recava la dicitura "Riservato 04.11.2004", spiegava che a suo giudizio l'appunto era stato redatto da PORCELLUZZI in occasione del conferimento dell'incarico MUCCA PAZZA, posto che era sua abitudine allargare l'oggetto degli accertamenti originariamente affidati per riscuotere maggiori compensi. Il BERNARDINI specificava che diceva ciò in quanto *"l'oggetto principale dell'incarico MUCCA PAZZA era il giornalista che indico come Mucchini o Mucchetti"*



Significativa è la circostanza che l'appunto reca una data, quella del 4 novembre 2004, precedente di un giorno rispetto al momento in cui presso il gruppo RCS, da parte di Vittorio COLAO e di Massimo MUCCHETTI viene scoperta l'intrusione informatica di cui si è detto.

Dal canto suo il GHIONI, dopo avere spiegato nel corso dell'interrogatorio in data 12/2/2007 che aveva ricevuto l'incarico di penetrare nella rete della RCS e in particolare di Vittorio COLAO da TAVAROLI nel corso di una riunione di security alla quale erano presenti anche Sasinini, Bove, Bastin, ed aver indicato che il motivo scatenante la intrusione informatica erano i sospetti su Vittorio COLAO, passato improvvisamente dalla struttura aziendale di VODAFONE a quella della RCS percependo anche minori emolumenti, ha indicato che l'intrusione era stata realizzata unitamente a coloro che componevano il c.d. TIGER TEAM, all'interno di TELECOM e, cioè POMPILI, MELLONI, Rocco LUCIA, utilizzando un c.d. "virus" assai probabilmente preparato da Pompili e Melloni, Pompili quale programmatore e Melloni come esecutore materiale dell'attacco unitamente a Rocco Lucia. In altri interrogatori poi il GHIONI si è diffuso sui dati tecnici ed i vari passaggi attraverso i quali si era arrivati a penetrare nei sistemi informatici della RCS.

Il detto dato è stato specificato dal GHIONI in sede di incidente probatorio con l'indicare che TAVAROLI, nel corso della riunione di security sopra indicata, alla quale aveva partecipato anche MAPELLI della "VALUE E PARTNERS", aveva informato che TRONCHETTI PROVERA aveva preoccupazioni per l'ingresso COLAO in RCS, dove veniva retribuito meno di VODAFONE dove lavorava prima. La intrusione informatica che gli veniva richiesta, pertanto, sul conto di COLAO era originata dalla esigenza di verificare se costui fosse stato eventualmente in contatto con "nemici di TRONCHETTI"

Aveva sconsigliato la intrusione anche sul rilievo che RCS era azienda del gruppo di TRONCHETTI PROVERA, ma gli era stato fatto presente che il Presidente non avrebbe di certo gradito il diniego.

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio in data 15/11/2007, ha spiegato che "per quanto riguarda l'accesso alla rete RCS per acquisire i dati di COLAO, voglio precisare che io informai PREATONI che avrei avuto bisogno di MELLONI per bucare RCS. Fu anzi PREATONI ad informarmi che nel corso degli attacchi MELLONI e LUCIA, da Milano, chattavano con POMPILI utilizzando l'indirizzo IP aziendale"



Complessivamente il GHIONI, teneva a precisare in quella sede che *"Per quanto riguarda l'attività di penetration test sul sistema che gestiva l'estrazione di tabulati sulla telefonia fissa, possono fornire maggiori informazioni POMPILI che utilizzava direttamente il software e Stelio VALOCCHIA che era stato impiegato per tale attività anche dopo il suo pensionamento in qualità di esperto, proprio per sfruttare la sua capacità di rinvenire ed evidenziare collegamenti tra utenze nel corso delle esecuzioni dei test. Un utilizzo infedele di questi test riguarda circostanze in possesso solo del team che ha svolto tali funzioni.*

Alla fine di questo interrogatorio voglio però che risulti chiaro che le intrusioni informatiche hanno costituito solo un segmento di una più vasta attività di natura assolutamente lecita che io ho svolto per l'azienda sin da quando sono stato assunto. Parte della mia attività è stata dedicata anche alle intrusioni informatiche per venire incontro alle esigenze dell'azienda e dello stesso management che ha sfruttato e beneficiato dei dati illecitamente raccolti. Anche il TIGER TEAM è stato originariamente costituito per venire incontro ad esigenze aziendali assolutamente lecite. Solo una parte dei componenti ed in particolare MELLONI, LUCIA e POMPILI hanno svolto parte della loro attività nell'ambito delle intrusioni informatiche. Una mia mancanza di disponibilità alle richieste illecite provenienti dal management avrebbe comportato per me l'obbligo di dimettermi e di perdere il posto di lavoro. PIT CONSULTING ha svolto anche incarichi leciti per l'azienda. Il conferimento di tali incarichi ha costituito anche una sorta di ricompensi per la disponibilità e le risorse fornite da PIT nel venire incontro alle esigenze del management in materia di intrusioni informatiche.

Dal canto suo il TAVAROLI ha negato sul punto quanto attribuitogli dal GHIONI; tale negatoria ha mantenuto anche allorquando il P.M. nel corso dell'interrogatorio in data 22/5/2007, gli contestava il rinvenimento preso il suo ufficio di Roma negli uffici Telecom di c.so Italia nr. 51, in data 3 maggio 2005, in sede di perquisizione di una pen drive contenente all'interno di una cartella denominata "G" a sua volta contenente files con dati chiaramente indicativi di intrusioni informatiche ai danni di COLAO e RCS, di VIVO e TELMEX e di numerosi funzionari dell'ANTITRUST nonché dello studio PARCU. Infine intrusioni informatiche ai danni della KROLL in particolare di JENKINS e OELGENSOY.



Indicazioni ammissive di responsabilità per la vicenda hanno poi fornito Rocco LUCIA, POMPILI, MELLONI.

Saranno svolti di seguito, anche in relazione alla descritta vicenda in danno di RCS e di Vittorio COLAO osservazioni in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita riferito alle fatture emesse dalla ditta di BERNARDINI/SPINELLI per l'esecuzione della detta intrusione informatica ed onorate d TELECOM.

OPERAZIONE RADIOMARIA
Con riferimento al settimanale
SVANITY FAIRE

Nel corso dell'interrogatorio in data 26/2/2007 GHIONI Fabio ha indicato di collegare il nome "RADIOMARIA" ad una attività forensica (acquisizione attraverso strumenti idonei quali Encase 3.0 di supporti di memorizzazione dati ottici o magnetici in modo integrale) svolta sui computers degli uffici di Antonio GALLO, che curava le pubbliche relazioni della signora AFEF e su richiesta proprio di GALLO. IL GHIONI indicava, in particolare, che "erano apparse delle foto scandalistiche della signora AFEF sul portale SVANITY FAIR. Tra l'altro su quel portale era possibile trovare notizie sulla signora a cui potevano avere accesso soltanto pochissime persone. Vi era pertanto il sospetto che foto e notizie fossero state acquisite a seguito di intrusione informatica sui computer dell'ufficio di Antonio GALLO. Di qui l'esigenza per TAVAROLI che venisse effettuata una attività forensica sui computer. Tale attività venne affidata ad IKON. Non venne accertata nessuna intrusione informatica e sorse pertanto il sospetto che fosse stato proprio GALLO a fornire foto e notizie a SVANITY FAIR.

Non mi risulta o comunque sicuramente non è stata da me curata alcuna indagine del tipo pedinamento o altra forma di controllo sul giornalista che curava il portale SVANITY FAIR".

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio in data 13/3/2007 GHIONI Fabio ha indicato che "sul sito SVANITYFAIR erano stati effettuati sulla base di una richiesta avanzata direttamente dalla signora AFEF attacchi telematici per mandare fuori linea i servizi di

SVANITYFAIR o del BARBIEREDELLASERA, entrambi siti di gossip. Non ricordo bene quale dei due siti ma uno dei due venne sottoposto a "bombardamenti di traffico" in maniera tale da non essere più disponibile ad altri ingressi. Tale strategia, venni a sapere da TAVAROLI, venne molto apprezzata dalla signora".

OPERAZIONE VODKA RED

Ad essa ha fatto riferimento l'imputato GHIONI, indicando che la operazione VODKA RED era consistita in una attività non lecita di penetration test sulla rete VODAFONE, che rispondeva alla esigenza di impedire che clienti TIM c.d. GOLD, cioè con elevato traffico, passassero ad essere clienti VODAFONE.

Il GHIONI, nel corso dell'interrogatorio in data 19/2/2007, ha specificato che Adamo Bove aveva dato l'allarme: in particolare aveva comunicato che i clienti TIM appartamenti alla c.d. categoria Gold e, cioè, i clienti privati ad alto traffico di telefonate, erano stati contattati da parte della concorrente Vodafone per aderire a delle offerte Vodafone e pertanto invitati a cambiare operatore. Erano stati tali clienti a mettersi in contatto con la divisione marketing della TIM per segnalare tali iniziative della ditta concorrente, paventando una violazione della privacy e nel particolare in relazione ai dati che avevano fornito a TIM. Adamo Bove aveva aggiunto in quella occasione, secondo GHIONI, di aver saputo da una sua fonte che la Vodafone aveva un CD contenente l'elenco completo dei clienti Gold di TIM. Nel corso della riunione, TAVAROLI aveva paventato la possibilità che Vodafone avesse effettuato un'intrusione nel data base clienti della TIM. Tavaroli a quel punto aveva manifestato l'esigenza di elaborare una reazione nei confronti di Vodafone mediante intrusione informatica, intrusione che aveva rappresentato essere di elevatissima difficoltà, in considerazione della vastità della rete Vodafone.

Ne era derivata la operazione Vodka Red. Nel corso di quella riunione era stato pertanto deciso, da Tavaroli, non essendo possibile "rubare" clienti a Vodafone, di verificare la vulnerabilità dei sistemi informatici Tim e sondare la rete Vodafone per verificare la possibilità per Telecom o per Tim di introdursi nella rete Vodafone. Era stata così realizzata una

attività di verifica di eventuali intrusioni da parte di Vodafone nella rete Tim.

Nel corso del suo interrogatorio in data 25/1/2007, POMPILI ha specificato al riguardo: " *Non so dire se vi fossero degli accordi specifici tra Telecom e Vodafone; posso dire in merito al file Vodka Red che Fabio Ghioni agli inizi del 2004 mi chiamò spiegandomi che vi erano state delle fughe di notizie su la lista dei maggiori clienti di Tim. In sostanza Vodafone aveva la lista dei clienti di Tim.*

Ghioni disse quindi che era necessario fare un'analisi: è necessario urgentemente fare questa attività, ovvero scoprire in che modo c'era stata la fuga di notizie sulla lista dei clienti".

Anche Lucia confermava il dato nel corso dell'interrogatorio in data 24/1/2007.


Operazione MARATHON

Nel corso dell'interrogatorio in data 29/9/2006 TAVAROLI ha indicato, in ordine all'operazione Marathon, di avere dato incarico a Cipriani di fare una scheda sull'On. Brancher in quanto avrebbe dovuto incontrarlo a Roma.

Il TAVAROLI ha ammesso di avere ricevuto un report sull'On BRANCHER: il P.M. che lo interrogava dava lettura di un elenco di "pregiudizievole" risultanti a p. 15755, e degli accertamenti bancari di cui a p. 15756.

Il TAVAROLI specificava che a carico del BRANCHER erano stati verificati rapporti societari e rapporti inerenti la città di Lodi. Era stata fatta anche una verifica di tipo bancario, che aveva evidenziato esposizioni bancarie.

Indicava di avere incontrato Brancher nell'anno 2002 allorquando era sottosegretario al Ministero delle Riforme: in quel momento "La Padania" stava facendo un attacco molto duro per i data base di TELECOM, in quanto nei tabulati delle indagini dell'omicidio Biagi non risultavano le telefonate che il defunto prof. Biagi aveva indicato come essere state effettuate nei suoi confronti con contenuto minaccioso prima del suo assassinio.



Era stata Margherita FANCELLO a indicargli Brancher come persona particolarmente adatta, pur essendo di Forza Italia, a facilitare i rapporti tra TELECOM e la Lega Nord.

Era stato fatto così un report e preparato un incontro.

Successivamente all'incontro con Brancher e agli incontri con Gregorini i rapporti tra l'azienda e la Lega erano migliorati, tanto che il dr. Tronchetti un anno dopo era arrivato ad incontrare Bossi in via Bellerio a Milano.

Nell'interrogatorio in data 19/10/2006 i TAVAROLI specificava che gli accertamenti svolti sul conto dell'On. BRANCHER avevano riguardato una presunta esposizione sul piano economico, che quindi avrebbero potuto costituire una condizione di vulnerabilità dell'onorevole e farne una persona avvicinabile. La FANCELLO dal canto suo aveva segnalato con apposito report che l'On. BRANCHER era uno "snodo importantissimo nei rapporti tra Forza Italia e Lega". La FANCELLO aveva propiziato, così, il contatto con l'On. BRANCHER volto alla realizzazione di un incontro tra il Dr. TRONCHETTI ed i vertici della Lega; con la sua attività la predetta aveva anche consentito di individuare un gruppo di potere potenzialmente ostile all'azienda, particolarmente attivo nelle banche (e ciò in riguardo ai rapporti tra l'On. BRANCHER e la Banca Popolare di Lodi e tra questa e GNUTTI) e di intervenire per ricostruire ed allacciare un dialogo utile per l'azienda TELECOM.

TAVAROLI specificava anche che prima di incaricare CIPRIANI di svolgere accertamenti nei confronti dell'On. BRANCHER ai fini anzidetti, aveva incaricato anche SASININI di compilare un report sull'On. BRANCHER.

Sulla operazione "Marathon" riferita all'On. BRANCHER ha reso dichiarazioni anche CIPRIANI.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio in data 4/5/2006 il predetto ha indicato che accertamenti approfonditi sulla persona di Aldo BRANCHER gli erano stati commissionati da TAVAROLI: costui aveva richiesto un'informazione globale sulla persona. Aveva anche realizzato accertamenti bancari per ottenere i quali aveva fatto ricorso alla persona di MERONI Vittorio.



Nel corso dell'interrogatorio in data 13/10/2006 il CIPRIANI specificava che come ogni altro lavoro espletato per conto di TAVAROLI, la pratica allestita conteneva accanto agli accertamenti illegali, anche verifiche pienamente lecite. Anche per questa pratica, così come per le altre pratiche analogamente commissionategli da TAVAROLI, non era in grado di indicare la ragione e le cause che le rendevano necessari gli accertamenti; con riferimento in particolare a BRANCHER, TAVAROLI gli aveva richiesto anche di svolgere accertamenti sulla società SUMMA, indicandogliela come società Svizzera collegata al BRANCHER. Nel corso delle indagini di natura bancaria, erano emerse delle situazioni di esposizione dell'Onorevole verso alcune banche.

Dichiarava di non essere a conoscenza se successivamente ai suoi accertamenti vi siano stati contatti tra l'azienda e l'Onorevole BRANCHER o la compagine politica di cui questi ne faceva parte, in quanto TAVAROLI non aveva l'abitudine di metterlo al corrente del follow up di tutte le attività che gli venivano commissionate.

Nel corso dell'interrogatorio in data 11/4/2007 CIPRIANI indicava anche che "TAVAROLI mi ha dato l'incarico su CESA, così come su BRANCHER, anche se lui lo considerava come un incarico sulla società SUMMA."

Interrogato in data 25/1/2007, SASININI Guglielmo indicava di avere realizzato per conto di TAVAROLI un profilo di Aldo BRANCHER tratto da fonti aperte.

Operazione FIORDALISO

La teste CERRETA, assunta a s.i. in data 28/8/2006, ha indicato che tra i fornitori abituali di Telecom, come consulenti, ricordava SASININI, Richard BASTIN, la FANCELLO e tale SAVIANI titolare di una società.

Altre dichiarazioni ha reso la testimone in sede di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. che non possono essere trasfusi nella presente decisione.

Al riguardo il CIPRIANI, che ha fatturato l'operazione "Fiordaliso" nei termini di cui si dirà in seguito con le sue società inglesi, ha dichiarato che la pratica Z0052702 denominata "OPERAZIONE FIORDALISO", era stata aperta per soli fini amministrativi.

La FANCELLO è persona che emerge agli atti essere destinataria di un regolare contratto di collaborazione con TELECOM datato 1.7.2002, avente formalmente per oggetto attività di studio e analisi dell'attività legislativa e parlamentare relativamente a temi riguardanti la privacy e altri temi che verranno di volta in volta determinati.

La predetta oltre alla retribuzione erogatagli formalmente (o con altra terminologia, in chiaro, da TELECOM), veniva retribuita anche da CIPRIANI, il quale, con le società inglesi a lui riconducibili, emetteva fattura di quanto erogato a TELECOM.

La stessa è stata interrogata con le garanzie difensive dal P.M. in data 14/6/2006.

La sua posizione è stata poi separata dal procedimento allorquando il fascicolo era in fase di indagini.

Si ignora quale seguito o quale sviluppo abbia avuto il procedimento a suo nome.

In quella sede indicava:

di aver lasciato la TELECOM nel 2000;

contestualmente era stata invitata a rientrare in TELECOM ovvero a continuare il rapporto in qualità di consulente;

nel 2001, cessata la proprietà COLANINNO, con l'arrivo del dr. TRONCHETTI PROVERA, era stata contattata da una amica, Laura PORCU, dipendente dell'azienda, che la aveva invitata a rientrare in TELECOM;

aveva risposto negativamente;

l'amica le aveva portato una richiesta da parte di TAVAROLI, segnalato come persona molto vicina a TRONCHETTI PROVERA;

si era dichiarata non disponibile perché ancora memore di rapporti professionali difficili, in particolare, con NOLA e con RICCI;

allorquando TAVAROLI le aveva nuovamente prospettato la possibilità di diventare consulente TELECOM, aveva risposto che avrebbe preteso importi di una certa consistenza, anche per recuperare tutto quanto aveva perso per aver dovuto lasciare l'azienda;

aveva quantificato la cifra in circa 300 - 400.000 Euro;

TAVAROLI che all'epoca era ancora presso la PIRELLI le aveva detto che ne avrebbe dovuto parlare con BRACCO;

successivamente le aveva fatto sapere che la cifra richiesta era troppo alta;

quando TAVAROLI aveva assunto la responsabilità della sicurezza TELECOM, le aveva comunicato che TELECOM non avrebbe potuto corrispondere direttamente quella cifra, bensì una cifra più bassa anche

per conto di PIRELLI, ma che tramite i suoi fornitori avrebbe potuto garantirle la cifra complessivamente richiesta;

sostanzialmente il contratto TELECOM era stato spalmato anche sui due fornitori;

la aveva quindi presentata a tale TEDESCO nonché all'altro fornitore, Emanuele CIPRIANI della POLIS d'ISTINTO, il quale peraltro pur avendolo promesso, non aveva mai stipulato il contratto di consulenza per la cifra concordata;

le era stata messa a disposizione in comodato d'uso una Mercedes classe A e le erano state corrisposte nel tempo diverse somme in denaro contante;

in occasione di un ritardo nei pagamenti dovutigli, il CIPRIANI le

aveva consegnato in contanti la somma di 150.000,00 Euro;

il lavoro svolto poteva definirlo come quello di una "rammendatrice" che si lega anche personalmente alle diverse parti, facendole incontrare in un clima di cordialità e correttezza;

in tali ambiti di relazioni la sua attività consisteva nel garantire alle parti che glielo richiedono di superare i problemi negli incontri;

in pratica soleva creare il clima adatto alle relazioni che man mano tesseva;

nell' ambito del rapporto con TELECOM tale genere di prestazioni aveva erogato nell'ambito del rapporto di consulenza con TAVAROLI, responsabile della sicurezza, ma perché costui aveva un particolare rapporto di fiducia con la persona di TRONCHETTI PROVERA che o personalmente o attraverso altri da lui delegati, partecipava agli incontri che soleva propiziare con le persone che di volta in volta gli presentava;

a seguito della lettura di taluni stralci di intercettazioni telefoniche, in sede di contestazione il P.M. segnalava la conversazione nr. 662 del 31/03/2005; la FANCELLO rispondeva:

"in quel caso il riferimento alla Libia riguardava un suo possibile intervento diretto ad organizzare la sicurezza presso l'Ambasciata libica di TRONCHETTI PROVERA e della moglie che lì si sarebbero dovuti recare in occasione del concerto della TELECOM a Tripoli. Poi il concerto venne organizzato non più in Libia ma in Tunisia per motivi di sicurezza"


La FANCELLO è stata descritta da GHIONI in più interrogatori (31 agosto, 15 settembre 2006) come una lobbista ben inserita nel mondo politico romano.

Una definizione sostanzialmente analoga ne ha dato anche il teste GRASSO Filippo, che, esaminato in data 10/7/2007, ha riferito:

"La signora FANCELLO si occupava di intrattenere i rapporti con ""la politica"", vantando delle conoscenze in citato settore, palesando spesso ottimi contatti con l'onorevole POMICINO ed il senatore COSSIGA, del quale diceva essere la nipote. La Fancello conosceva molto bene il Prefetto Alessandro Pansa, Vice Direttore della Polizia di Stato ora Prefetto di Napoli; quando Tavaroli incontrava la Fancello chiedeva espressamente a me, ed al suo autista, COCO, di allontanarci perché preferivano rimanere soli".

Sostanzialmente quella descritta dal GRASSO può essere ritenuta la funzione della FANCELLO per conto della azienda TELECOM, presso la quale tutti soprattutto i testimoni escussi (CERRETA, GRASSO, FOCAROLI, PENNA), conoscevano le sue mansioni, indicandole per quelle generiche di consulente esterna.

PENNA Giovanni escusso in data 22 settembre 2006, ha dichiarato che in occasione del passaggio di consegne con TAVAROLI, si era preoccupato in modo particolare della presenza di tre consulenti, SAVINA, FANCELLO e SASININI. Di SAVINA aveva trovato qualche report (in realtà l'incarto processuale contiene numerosissime mail intercorse proprio tra PENNA e SAVINA, con le quali quest'ultimo informava il primo su svariati temi, ivi compresi quelli che riteneva essere attinenti allo stato delle indagini del presente procedimento, alle reali motivazioni -a suo dire- a questo sottese, alle assegnazioni dello stesso fascicolo in procura -si guardi al riguardo il faldone 149,); mentre di SASININI sapeva già qualcosa perchè lavorava in Telecom. Non avendo trovato nulla invece che riguardava la FANCELLO aveva chiesto spiegazioni a TAVAROLI: costui gli aveva riferito di non preoccuparsi perchè si trattava di "rapporti istituzionali che non sarebbe stato possibile documentare". Alla conversazione aveva assistito l'Avvocato CHIAPPETTA (General Consuel del gruppo TELECOM, la medesima persona che ha sottoscritto l'esposto in data 8 giugno 2006, oltre ad altri indirizzati alla Autorità Giudiziaria) che aveva avallato le giustificazioni fornite da TAVAROLI. Si era, conseguentemente limitato, da quel momento in poi, a ricevere dalla FANCELLO mensilmente le sue fatture su cui apponeva il benestare.



Armando FOCAROLI, Presidente di TELECOM AUDIT, assunto a s.i. in data 23/6/2005, nel narrare la vicenda che aveva condotto alla esecuzione dell'audit interno alla azienda TELECOM, e nel riportarne la genesi alle preoccupazioni conseguenti alla pubblicazione di un articolo di stampa sul settimanale "L'Espresso" nel novembre 2004, ha descritto le risultanze dei suoi accertamenti sulla FANCELLO, indicando che costei aveva un rapporto di consulenza che la società Banksiel, che faceva parte del gruppo FINSIEL controllato da TELECOM e si occupava della produzione di software operativi per le banche. Nel corso della verifica aveva avuto modo di rilevare che il rapporto di consulenza tra BANKSIEL e Margherita FANCELLO era gestito personalmente dall'allora amministratore delegato di Banksiel ing. CARUSO.

Costui, al fine di non sottostare alle procedure aziendali di autorizzazione, aveva frazionato in più contratti di consulenza pur avendo il medesimo oggetto, il rapporto con la FANCELLO. L'attività della FANCELLO, per quanto era stato in grado di accertare, si era sostanziato prevalentemente nel "disincaglio" di crediti pregressi verso il sistema bancario in forza delle conoscenze della FANCELLO. Ulteriormente la predetta svolgeva l'attività di promozione di contatti con altre banche ed enti: a riguardo si era fatto rilasciare dal CARUSO una dichiarazione sottoscritta successivamente alla sua uscita dal gruppo.

A memoria poteva quantificare gli importi corrisposti alla FANCELLO per le sue consulenze, prevalentemente nel secondo semestre 2004, per un ammontare di circa 400.000 euro più IVA.

Dopo avere contattato il suo ufficio, il FOCAROLI era in grado di quantificare l'importo complessivo corrisposto alla FANCELLO a livello di gruppo per le consulenze effettuate negli anni dal 2001 al 2004 in 1.055.224,55 Euro comprensivo di IVA.

Maurizio Nobili, esaminato in data 1/2/2006, dopo aver descritto un burrascoso incontro con la FANCELLO alla quale non intendeva più rinnovare la collaborazione con TELECOM, richiedendo anche di rendicontare la attività svolta al fine di consentirgli di fare delle verifiche sulle fatture di cui costei pretendeva il pagamento, indicava di avere assistito al netto rifiuto della donna di fornire rendiconti, registrando la indignazione della predetta e la sua precisazione che avrebbe rendicontato della sua attività, solo al Presidente o all'avvocato MUCCIARELLI.



Nella descrizione della attività e soprattutto dei pagamenti effettuati nei confronti della FANCELLO, CIPRIANI, nel corso dell'interrogatorio in data 20/4/2006, indicava, dopo avere visionato il reperto contrassegnato dal numero 15960, che la sigla CTV indicava "controvalore", ma con tale sigla, unita a quella CNT, doveva intendersi la somma di 150.000 Euro in contanti consegnata su richiesta di TAVAROLI a Margherita FANCELLO. La sigla FEE pari ad Euro 70.000 indicava il suo guadagno. Le altre indicazioni presenti sul medesimo documento dovevano intendersi relative alla rifatturazione divisa tra le società italiane clienti Specificava anche che SPA indicava PIRELLI, mentre TLC indicava TELECOM.

Alla FANCELLO aveva anche consegnato altre somme in denaro contante.

L'operazione aveva preso il nome di FIORDALISO.

Nell'interrogatorio in data 4/5/2006 CIPRIANI ha indicato di avere corrisposto le spese per il noleggio di una autovettura Mercedes Classe A che la FANCELLO utilizzava. Inoltre alla FANCELLO aveva corrisposto pagamenti mensili in contanti di 6.200 euro al mese, su indicazioni del TAVAROLI, senza conoscerne il motivo.

Accertamenti

Su C.I.R. e Carlo DE BENEDETTI

Bernardini Marco, interrogato in data 11/12/2006, ha indicato, a seguito della contestazione del rinvenimento di materiale documentale sul computer della sua assistente SPIROLAZZI, di avere discusso di accertamenti, assai probabilmente con TAVAROLI, ma possibilmente anche con GHIONI, in ordine ad accertamenti da svolgere sulla C.I.R. di Carlo DE BENEDETTI. Si dichiarava non in grado di ricordare se avesse realmente effettuato tali accertamenti, ovvero se gli stessi fossero stati fatti eventualmente da altri.

Nel corso dell'interrogatorio in data 22/8/2006 il BERNARDINI segnalava che la distruzione dei documenti custoditi presso TELECOM consistenti nei tantissimi report effettuati, oggetto della operazione PIRA, avvenuta allorquando vi era stata la certezza delle indagini della magistratura, era stata effettuata perché i dati raccolti erano dati sensibili e perché riguardavano esponenti della finanza particolarmente in

vista come ad esempio GNUTTI e DE BENEDETTI. Proprio per evitare la diffusione di tali dati aveva anche provveduto a sostituire gli hard disk dei computer ed a danneggiare le chiavette USB ed i CD dove effettuavamo i backup.

Tra i personaggi della finanza che aveva fatto oggetto di investigazioni vi erano anche i DELLA VALLE ed i BENETTON.

Nell'interrogatorio in data 27/11/2006

Riferiva di avere comunque complessivamente svolto accertamenti sul conto di Carla CICO, DANTAS, Fratelli DECCLESIA, Vittorio NOLA, AL WALID, BISIGNANI, DE BENEDETTI, Diego DELLA VALLE, GNUTTI, MUCCHETTI, Marco SQUATTRITI e TREMONTI.

OPERAZIONE PIRA

E' emerso pacificamente in fase di indagini che, successivamente alla perquisizione subita dal TAVAROLI ad opera della Polizia Giudiziaria, gran parte del materiale costituito da reports cartacei riferiti alla complessive investigazioni svolte dal BERNARDINI e dal CIPRIANI, custoditi all'interno degli uffici delle aziende destinatarie dei reports stessi è stato distrutto, in quella che è stata indicata come "operazione PIRA", mediante l'incendio di materiale cartaceo realizzato presso una cava ubicata in Lonate Pozzolo, da parte di RAMPININI Margherita, NONNIS Amedeo, FERRRARI Mirko, BERNARDINI Marco.

Al riguardo il NONNIS ha segnalato che *"BERNARDINI mi disse che la PIRELLI aveva necessità di bruciare delle carte, e mi chiese se conoscevo un luogo adatto; gli risposi che potevano andare a Lonate Pozzolo nei pressi di una cava dove abitualmente svolgo la mia attività di distruzione di materiale esplosivo"*.

RAMPININI Margherita, dipendente Pirelli, con ufficio presso la sede della PIRELLI in Milano, ma con retribuzione erogata dalla Polis d'Istituto di CIPRIANI fino all'agosto 2004 e successivamente formalmente assunta in PIRELLI, inquadrata con il ruolo di "quadro", con compiti di coordinamento tra la attività di PIRELLI e quella della Polis d'Istituto, che nel procedimento ha assunto la veste di testimone, ha segnalato, nel corso delle s.i. rese in data 29/8/2006, di avere partecipato alle operazioni di distruzione di materiale cartaceo caricato su un furgone



di colore bianco, indicando nello specifico che: "il dott. Iezzi chiese a me e a Alberto Scampini,, mio collega all'epoca in Pirelli di accompagnare dei dipendenti della GLOBAL, per verificare l'effettiva esecuzione di "un lavoro" senza specificarne la natura. Una volta giunta sul posto mi resi conto qual'era il tipo di attività oggetto della mia verifica.


Dopo l'incarico del Dr IEZZI venni contattata da Bernardini che mi preannunciò che mi avrebbe fatta accompagnare on una macchina perché verificassi quanto richiestomi da IEZZI. Dopo non più di mezz'ora dalla richiesta del dr IEZZI sono partita dalla sede PIRELLI a bordo di un'auto, che mi sembra fosse una Mercedes, che viaggiava unitamente ad un furgone bianco tipo Ducato, che ho notato mi aveva atteso sotto la sede dell'azienda di via Chiese n. 72 da dove siamo partiti. La Mercedes era guidata da un uomo fosse un collaboratore della Global. A bordo della macchina, oltre a me e all'autista vi era Federico Bernasconi, cui avevo chiesto di accompagnarmi, su autorizzazione del Dr. IEZZI, visto che lo Scampini aveva fatto presente di non poter venire per motivi di lavoro. Ho chiesto io al Bernasconi di accompagnarmi perché l'operazione mi sembrava poco chiara, proprio perché fatta di nascosto, e poi non mi andava di viaggiare sola con tre uomini.

A Bordo del furgone vi erano altre due persone, tra cui Nonnis, dipendente di Bernardini, e un ragazzo dai tratti somatici nordafricani, con i baffi, che non ho più rivisto.

Ci siamo diretti verso Malpensa e a Lonate Pozzolo, come ho già detto ci siamo fermati presso un area aperta dove ho notato la presenza di due ruspe. Rimanendo in macchina ho notato che dal furgone venivano prelevate delle pratiche, contenute in alcuni scatoloni, che sono state buttate in una buca all'interno dell'area. Tale attività è stata svolta dai tre uomini mentre io e Bernasconi siamo stati a guardare. Una volta buttate le pratiche i tre le hanno cosparse di alcol e gli hanno dato fuoco. Siamo rimasti fino alla carbonizzazione del materiale e successivamente siamo tornati in azienda.

Compreso il viaggio tutta l'operazione sarà durata un paio d'ore. La cava dove il materiale è stato distrutta era deserta. Tutto questo è avvenuto in un giorno feriale, un martedì o un mercoledì. Non so se questa operazione sia stata retribuita, e non so di che materiale si trattasse. La distruzione è stata successiva ai problemi che Cipriani ebbe nell'ottobre del 2004.

Abbiamo messo in relazione la distruzione con i problemi che aveva avuto Cipriani con la giustizia ad ottobre. Del resto Cipriani aveva mandato una lista di annullamento delle pratiche affidategli.



La sera stessa della distruzione, mi pare, c'era una cena aziendale, forse al ristorante Tre Pini, era una cena di Natale,. In quell'occasione io e Bernasconi abbiamo fatto una battuta sul fatto che avevamo preso freddo in una cava; e Iezzi mi ha fatto notare che non era il caso di parlare di queste cose."

Per quanto emerso in atti, deve ritenersi acclarato che a tale operazione di distruzione era del tutto estraneo il CIPRIANI.

"OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND"
pratica Z0052502

"OPERAZIONE BIS"
pratica Z0058003

"OPERAZIONE DOMESTICI "
pratica Z0049702

Si tratta di tre diversi accertamenti, tutti accomunati dall'aver ad oggetto verifiche svolte da CIPRIANI in riferimento a personale che avrebbe dovuto essere assunto con mansioni di servio presso la abitazione privata dal Presidente di TELECOM e di PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA.

CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 12/9/2007, nel prendere visione della pratica Z0058003 denominata "OPERAZIONE BIS", ha indicato trattarsi di pratica **commissionatagli** dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata alla verifica di moralità di una coppia di aspiranti domestici per la famiglia TRONCHETTI PROVERA.

Nel corso dell'interrogatorio in data 16/10/2007 il CIPRIANI, nel prendere visione della pratica Z0052502 denominata "OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND", ha segnalato che trattavasi di pratica **commissionatagli** dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata a verificare la moralità e le referenze di aspiranti dipendenti personali della famiglia del dr. TRONCHETTI PROVERA per servizi domestici.

Nel corso dell'interrogatorio in data 17/10/2007, sempre CIPRIANI, nel prendere visione della pratica Z0049702 denominata "OPERAZIONE DOMESTICI", ha indicato che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, ma non era in grado di ricordare in persona di chi, finalizzata ad accertamenti su persone extracomunitarie che dovevano andare al servizio della famiglia TRONCHETTI PROVERA.

Va segnalato che Tiziano CASALI è la persona che è emerso pacificamente in atti si occupava della sicurezza personale del Presidente Marco TRNCHETTI PROVERA.

Ed invero, oltre a ad una molteplicità di indicazioni in tal senso pervenute a cura di CIPRIANI, GHIONI, BERNARDINI, CERRETA, è stato lo stesso CASALI ad indicare nel corso delle s.i. in data 6/7/2006 "coordino persone che si occupano dell'apparato logistico e di sicurezza della presidenza Pirelli dal 2001".

ANTITRUST
STUDIO PARCU
NICITA

BERNARDINI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/11/2006 ha indicato che vi era stata anche una "Operazione FANTASMA" in riferimento ad incarico conferitogli da GHIONI e dalla PLATEO, che riguardava l'Autority. La Telecom aveva subito una multa molto consistente dal Garante per la Concorrenza ed il Mercato e, sospettando delle collusioni tra qualche funzionario di detta Authority e la concorrenza, lo avevano incaricato di raccogliere elementi non solo sul dirigente dell'Authority ma anche su tutto lo staff dirigenziale per verificare se qualcuno di loro avesse "preso soldi" dai concorrenti, se erano comunque in contatto con dirigenti della concorrenza o infine di individuare possibili aspetti negativi sulle condotte di vita di ciascuno, al fine di poterli poi avvicinarli ed esercitare pressioni. Era riuscito a trovare alcune connessioni e, in particolare, la presenza in una cena del legale della società che aveva fatto ricorso contro la Telecom. Di questa operazione si erano occupati ROSSI e VAIRELLO che probabilmente avevano consultato anche i fascicoli riservati nonché TEGA Diego che si era occupato di raccogliere notizie sugli aspetti patrimoniali.



Al riguardo il GHIONI indicava in incidente probatorio di avere effettuato attività di intrusione informatica ai danni della Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, nonché, sempre per la medesima vicenda, in danno di tale MOGLIA e dello studio PARCU.

Ha riferito che *"Era stato segnalato che vi era stato un accordo tra l'Autorità Garante e Fastweb, per far ricevere una multa molto rilevante a Telecom Italia, che poi, tra l'altro, in effetti è stata data. Secondo Tavaroli, la persona - Tesauro mi sembra che si chiamasse - era in diretta relazione con Fastweb, proprio per fare una concorrenza sleale a Telecom Italia.*

Si sospettava una complicità tra Fastweb e l'Autorità Garante, e la possibile complicità di alcuni funzionari della Autorità Garante per fare avere a TELECOM un multa per abuso di posizione dominante. Bernardini aveva prodotto un'ampia documentazione, in relazione alla persona specifica di Fastweb, che aveva questo accordo con l'Autorità Garante, e questa documentazione era nella mia cassaforte, come tutte le altre.

La attività aveva così riguardato sia il dipendente di Fastweb sospettato di collusione che lo studio PARCU".

Dal canto suo, TEGA Diego, interrogato in data 20/2/2007, ha ammesso di avere realizzato, oltre che le operazioni in danno di Massimo MUCCEHTTI e di Rosalba CASIRAGHI, consultando l'anagrafe tributaria, anche quelle in danno dello studio legale PARCU e l'Autorità Garante delle Telecomunicazioni.

Nel corso dell'interrogatorio in data 22/5/2007 al TAVAROLI veniva contestato il rinvenimento di materiale contenuto all'interno di una pen drive sequestrata il 03.05.2005 in Roma presso il suo studio posto negli uffici Telecom di c.so Italia nr. 51. Veniva fatto presente che all'interno di una cartella denominata "G" erano stati rinvenuti i files da cui avevano provveduto a formare una stampa, indicativi di intrusioni informatiche ai danni di COLAO e RCS, di VIVO e TELMEX e di numerosi funzionari dell'ANTITRUST nonché dello studio PARCU. Infine intrusioni informatiche ai danni della KROLL in particolare di JENKINS e OELGENSOY.

Il predetto rispondeva di non sapere della esistenza di detta pen drive

OPERAZIONE



RETE

Ad essa ha fatto riferimenti il BERNARDINI nel corso del suo interrogatorio in data 29/11/2006.

Al riguardo ha specificato che si trattava di un incarico conferitogli da J , il quale aveva pensato di attivare presso le varie regioni una serie di sensori che potessero *"avvertirci in tempo reale di tutto ciò che all'interno delle forze di Polizia potesse riguardare le attività del gruppo Pirelli Telecom"*. In sostanza se un dipendente fosse stato denunciato o comunque vi erano notizie di attività compiute ai danni del gruppo, le persone contattate all'interno delle diverse forze di Polizia avrebbero provveduto ad avvertirli in modo da attivare prontamente un'azione diretta ad affrontare il problema prima che ne derivasse una possibile attenzione da parte degli organi di stampa ovvero di altri organi. Per quanto riguarda la rete Toscana aveva provveduto ad incaricare Edoardo DIONISI di mettersi a sua volta in contatto con suoi colleghi conosciuti nella Regione per formare la rete di sensori. Il DIONISI faceva da capo raccolta e suo compito era quello di informarlo immediatamente. Per quanto riguarda la rete Lazio era stato contattato un sottufficiale del ROS di Roma conosciuto da JA di cui non ricordava il nome. Le modalità operative per tutte le Regioni erano quelle che descritte per la Toscana.

Nella rete Sicilia erano stati incaricati due sottufficiali del ROS di Catania che avrebbero provveduto a contattare gli altri colleghi delle diverse province. Il compito dei sensori era non soltanto quello di ricevere le notizie e trasmetterle, ma, in caso di problemi, anche quello di continuare a monitorare lo sviluppo delle vicende.

Per quanto riguarda la rete Liguria se ne erano occupati NONNIS e FERRARI e non era, pertanto, in grado di dire quali fossero gli appartenenti alle forze di Polizia che costituivano la rete.

Per quanto riguarda la rete Venezia JA lo aveva messo in contatto con un sottufficiale dei Carabinieri in congedo, soprannominato FLASH con il compito di caporaccordo o meglio capo maglia.

Cosicchè ogni qual volta egli personalmente soleva dare, per delle investigazioni, istruzioni espresse letteralmente nel senso "rete + altro" doveva intendersi la necessità di consultare anche la rete della Regione dove il soggetto da attenzionare risiedeva o svolgeva l'attività lavorativa. In questo caso la rete costituiva da supporto per completare la fornitura di notizie sul soggetto attenzionato.

I capo maglia venivano retribuiti da me con una somma in contante di 1.000,00 Euro al mese e poi con gettoni pari a 3-400,00 Euro ogni volta che



fornivano una notizia. Quando le notizie si ripetevano con una certa sistematicità si aumentava il fisso mensile in proporzione al flusso di notizie. Era poi il capo maglia che distribuiva ai colleghi che fornivano le notizie.

Accertamenti vari su diversi personaggi

A parte gli accertamenti e le intrusioni concusesi con la esecuzione di quelle che erano già nominativamente indicate come "OPERAZIONI", in atti vi sono indicazioni su un numero impressionante di personaggi della finanza, dell'economia, della politica, fatti oggetto di attività di accertamento nella previsione della esecuzione di attività, da parte dei personaggi medesimi, che in qualche modo avessero potuto interessare TELECOM, ma soprattutto il suo Presidente, ovvero anche soltanto in vista della preparazione di incontri con Marco TRONCHETTI PROVERA, indicato, nei vari appunti rinvenuti, solo con le iniziali "MTP".

Si registrano così accertamenti su Marco SQUATRITI (primo marito di Afef Jnfen, attuale moglie del presidente delle società Marco Tronchetti Porevera), Giulio TREMONTI, Umbero BOSSI, Franco BERNABE', Paolo SCARONI, Emilio GNUTTI, DELLA VALLE, Roberto MARONI, ed un numero impressionante di altri personaggi che sarebbe impossibile elencare.

Quanto alle finalità, queste risultano lucidamente espresse in una relazione di SASININI Guglielmo, rinvenuta in un FLOPPY DISK contrassegnato dal n. 19 e sottoposto a sequestro.

Illuminante ed estremamente chiarificatore è il contenuto di una tra le tante relazioni di SASININI (appunto quella contenuta nel FLOPPY DISK n. 19), che si è visto essere legato contrattualmente a TELECOM proprio per la esecuzione di detto genere di attività (è stato al riguardo riportato sopra il contratto), che appare opportuno riportare integralmente (il p.v. di trasmissione e l'annotazione di servizio datate 23 marzo 2007 sono a firma del M.llo MORGERA):

OBIETTIVI

- A) Creazione di una rete di sicurezza, informativa di supporto e pressione,
per la difesa del massimo esponente e degli interessi del Gruppo.



B) Strategia di immagine e di intervento che evidenzi nei diversi settori la vocazione etica del Gruppo.

C) Difesa attiva

In due mesi si è iniziata a costruire una rete che attualmente consiste in persone amiche in ambienti istituzionali, delle forze dell'ordine, magistratura, politica, ecclesiastici, giornalisti, che sono attivabili su input specifici per verificare o ottenere informazioni.

Questa rete è continuamente in aggiornamento.

A livello internazionale si è provveduto a potenziare la struttura esistente in Israele e nell'area Medio Oriente, affiancandola ad una struttura adatta a effettuare operazioni coperte a livello internazionale.

E' in atto la ricerca sul M.O (una prima parte verrà consegnata il 30 aprile) e quella sulla criminalità organizzata, con particolare riferimento al mercato immobiliare (la cui prima parte verrà consegnata il 30 aprile).

ATTIVITA' CONOSCITIVA E PREVENTIVA

Intervento presso l'Istituzione interna per impedire l'uso improprio di notizie inerenti la signora.

Intervento su " Visto" per analoga vicenda.

Acquisizione di informazioni su presunti appartenenti ai Servizi in possesso di notizie sulla signora. (Eventuale attività di dissuasione)

Attivazione presso strutture straniere per ottenere ulteriori informazioni su

personaggi che gravitano attorno alla signora.

Scheda su Squatriti

Scheda su Tremonti

Scheda su clan Licciardi

Scheda su Scaroni

Incontro riservato Santa Sede - Segreteria di Stato

Operazione "Terra Santa College"

Incontro Mori

ATTIVITA' IN CORSO

- Dossier banda della Magliana e suoi addentellati
- Brancher
- Tremonti

- Viaggio in Israele, incontro con il Nunzio e preparazione udienza privata con il Santo Padre
- Monitoraggio AG Roma
- Monitoraggio AG Napoli (Clan Licciardi)
- Min. Esteri- fonte "Oscar": nostri quadri di situazione
- Preparazione incontro cardinal Tettamanzi
- Contatti Opus Dei Roma
- Preparazione incontro don Ciotti
- Intervista a F.C.
- Progetto Windmill (U.G.)
- Monitoraggio di reti G. De Gennaro e suoi rapporti con la stampa (Bianconi- Corriere/ D'Avanzo- Repubblica, ecc)
- Creazione di un banca dati
- Individuazione e acquisizione nuove fonti

Nel medesimo supporto informatico erano contenute delle schede in vista della preparazione degli incontri del Presidente della società, indicato come "MTP" con personaggi vari. Se ne riportano alcuni:

INCONTRO MARONI

SAMBI per udienza MTP

ORGANIZZARE

Banca dati giornali

Fonti aperte/ riservate

Dipartimento CO

Dipartimento terrorismo

UFFICIO

"emersione" CONTRATTI

FORMAZIONE INTERNI

INCONTRO SCIORTINO MTP -Int.FC

Memo lobbies giornalisti economici

ENEL - Scaroni

Pop. Lodi

DAVIDE

Fatture Dragoman per Gil, ecc

Incontro CIOTTI- Libera RICERCA.

OSCAR - Frattini

(Gaeta- Ruini- Tettamanzi)

FABIO SCHETTINI

Segretario particolare Ministro FRATTINI

Seguono le indicazioni di alcune utenze cellulari che si omettono

CC. presso Banco di Sicilia - Ag. Via del Corso- Roma

(attivato Pasquale Angelo Santo che non ha prodotto nulla, dicendo che lo Schettini ha amici in Telecom,ecc)

Quanto sopra riportato solo quale esempio tra la sterminata mole di dati agli atti, rinvenuto sui supporti informatici di SASININI, è stato oggetto di specifica contestazione al TAVAROLI da parte del P.M. nel corso dell'interrogatorio in data 20/4/2007.

Più precisamente, ha richiesto il P.M.:

"L'Ufficio provvede a contestare alcune parti del documento relativo alla stampa di files contenuti nel floppy nr. 19 sequestrato a SASININI Giuglielmo di cui all'annotazione di P.G. in data 28 marzo 2007".

Il TAVAROLI ha così riferito (si ritiene opportuno riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, per quando nella forma riassuntiva di cui al verbale, al fine di consentire di cogliere ogni aspetto delle dichiarazioni medesime):

ADR: L'annotazione "scheda su clan Licciardi" ritengo possa riferirsi al caso KROLL. In effetti la Carla CICO, così come ero solito fare io, non si preoccupò soltanto di incaricare la KROLL per acquisire informazioni sul nostro gruppo ma attivò anche le persone di Davide GIACALONE, dei Fratelli D'ECCLESIA, di LIVOLSI e in particolare Stefano BORGHI. Tra le varie notizie da noi acquisite ci giunse quella del ricorso anche alla persona di D'AURIA che secondo SASININI, il quale predispose al riguardo un profilo, aveva raccolto notizie su TRONCHETTI. Il D'AURIA era rimasto coinvolto in una indagine giudiziaria per attività di dossieraggio e ricatto coinvolgenti anche le forze dell'ordine. In tale contesto SASININI raccolse anche l'informazione secondo cui ambienti massonici napoletani vicini al clan RICCIARDI vedevano in TRONCHETTI un problema. Io mi preoccupai e cercai di ricorrere anche alla persona di Don CIOTTI per sollecitare attenzione ai problemi di legalità nel meridione, attraverso la rete Libera, per ricerca e formazione dei dipendenti TELECOM in quel territorio. Si trattava di informazioni provenienti da un pezzo di intelligence che faceva capo a SASININI.

L'annotazione "monitoraggio AG Napoli (clan Ricciardi)" è indicativa dell'esistenza di una indagine dell'A.G. di cui SASININI era stato informato.



L'annotazione "intervista F.C." con molta probabilità di riferisce all'intervista rilasciata da TRONCHETTI a Famiglia Cristiana.

L'annotazione "contatti Opus Dei Roma" non so a che cosa esattamente si riferisca e posso soltanto dire che io ho conosciuto il rappresentate romano Pippo CORIGLIANO attraverso l'addetta alle relazioni istituzionali Laura PORCU della TELECOM. Mi sono anche poi incontrato con Ettore BERNABEI che poi si è incontrato con il presidente TRONCHETTI. Ricordo che ci occupammo anche del finanziamento della fiction su MEUCCI su richiesta di BERNABEI, incontrandomi anche con il genero MINOLI.

L'annotazione " progetto WIND MIL (U.G.)" al momento nulla mi ricorda. Il riferimento alle schede SQUATTRITI, TREMONTI, SCARONI sono indicative del fatto che SASININI aveva predisposto un profilo per le esigenze della sicurezza. Per SQUATTRITI per la valutazione attuale del rischio in quanto si diceva che corresse nuovi pericoli. La scheda TREMONTI era funzionale all'incontro con il presidente mentre la scheda SCARONI era stata predisposta per l'esistenza di forti contrasti con il presidente TRONCHETTI in quel momento.

L'annotazione: "intervento presso le istituzioni interne per impedire l'uso improprio di notizie inerenti la signora" è indicativa della nostra preoccupazione derivante dal fatto che circolavano notizie circa l'esistenza di intercettazioni telefoniche e filmati modello vallettopoli che qualcuno stava cercando all'interno del materiale raccolto dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine per mala sanità che aveva coinvolto SQUATTRITI difeso da PREVITI. La notizia mi venne fornita da SASININI e il riferimento all'intervento presso l'istituzione interna io la interpreto nel senso che vi era l'esigenza da un lato di sollecitare l'intervento interno a TELECOM da parte del responsabile delle relazioni con i media Rocco di TORREPADULA e dall'altro di rivolgersi alle autorità varie per verificare la notizia.

L'annotazione " intervento su VISTO" per analoga vicenda è indicativa della preoccupazione del presidente TRONCHETTI per la circolazione eccessiva di fotografie che rappresentavano atteggiamenti affettuosi con la sua signora.

L'annotazione "eventuale attività di dissuasione collegata ad appartenenti ai servizi in possesso di notizie sulla signora" è attività la cui natura deve essere richiesta a SASININI che ha redatto gli appunti. L'annotazione "difesa attiva: in due mesi si è iniziata a costruire una rete che attualmente consiste in persone amiche in ambienti istituzionali, delle forze dell'ordine, magistratura, politica, ecclesiastici, giornalistici, che sono attivabili su input specifici per verificare o ottenere

informazioni" è indicativa della mia sollecitazione a creare una rete di sicurezza che proteggesse la persona del presidente ed il gruppo sulla base di una condivisione del progetto industriale di TELECOM e della qualità del nuovo management.

A quel punto il P.M. faceva presente che l'ulteriore annotazione : "questa rete è continuamente in aggiornamento" nonché l'ulteriore annotazione : "creazione di una banca dati ed individuazione di nuove fonti" appare indicativa di un vero e proprio reclutamento sulla base del quale attivare le varie persone con input specifici non solo per ottenere un generale consenso sull'iniziativa industriale ma per verificare ed ottenere singole informazioni.


TAVAROLI rispondeva: SASININI non ha mai condiviso con me questo documento e posso soltanto dire che ero al corrente del fatto che il giornalista avesse entrate molto importanti nell'ambito istituzionale, ragione per la quale io rivolgevo a lui il compito di svolgere una funzione del tipo segreteria e cioè di smistare ai vari referenti le mie indicazioni.

ADR: E' vero che SASININI si riportava e si riferiva a me tuttavia a me pare che quello annotato sia più un progetto che non ha avuto successivo sviluppo anche alla luce della documentazione che è stata rinvenuta in ordine alle fonti che SASININI retribuiva e che non sono numerose

ADR: Non so a chi SASININI si riferisse per persone amiche e non mi ha mai rivelato i nomi.

L'annotazione "a livello internazionale si è provveduto a potenziare la struttura esistente in Israele e nell'area Medio Oriente affiancandola ad una struttura adatta ad effettuare operazioni coperte a livello internazionale", non so a che cosa si riferisca, Anche se circolava la notizia che SASININI fosse in contatto con i servizi segreti israeliani. Preciso però che per una operazione in Turchia di pedinamento SASININI mise a disposizione personale ex militari israeliani tramite l'agenzia DRAGOMAN di Davide SILVERA. Analoga attività fece ad Ajfa per l'atterraggio di un cavo sottomarino e per un piano di evacuazione in Venezuela. Ricordo che SASININI procurò la notizia in ordine alla creazione di un dossier da parte di ROMITI su MONTEZEMOLO ed il conseguente nostro intervento in occasione della nomina a presidente della Confindustria per fare in modo che ROMITI rinunciasse questo proposito. Infatti si fece un incontro con Don CIOTTI, CASELLI ed il presidente TRONCHETTI tendente a rendere indisponibili queste informazioni da parte di ROMITI. La gestione delle operazioni è stata affidata a SASININI.

ADR: Il riferimento ad ZOSCAR" negli appunti di SASININI a mio giudizio si riferisce alla persona di ACCARDI responsabile della sicurezza



ENEL a suo tempo assegnato al Ministero degli Esteri dopo aver svolto funzioni di assistente del Generale MORI.

L'annotazione "attivato Pasquale Angelo Santo che non ha prodotto nulla" con riferimento alla persona di Fabio SCETTINI si riferisce ad un appartenente ai servizi (SISDE) evidentemente consultato da SASININI.

L'annotazione "monitoraggio di reti G. DE GENNARO e suoi rapporti con la stampa (Bianconi - Corriere - D'Avanzo - Repubblica)", indica l'avversione di SASININI nei confronti di DE GENNARO, responsabile a suo dire di alcune sue vicende personali. Il riferimento a D'AVANZO sta a significare analoga avversione determinata dal fatto che, a dire di SASININI, D'AVANZO era stato ampiamente retribuito come consulente di comunicazioni in tempi diversi dal Capo della Polizia, così come a suo tempo aveva fatto SASININI per MASONE.

L'annotazione 111 della documentazione sequestrata a SASININI "" patto della cioccolata. Cosa lega Brancher, Maroni Tremonti? su Brancher (ex Paolino) può raccontare il Senatore aventino frau con relativi nr. di telefono anche del cellulare"", sta ad indicare una informazione riportata da varie voci romane e concernente accordi tra BERLUSCONI e BOSSI a cui si riferisce altra annotazione del SASININI riportata nell'ordinanza del GIP da ultimo notificatami.

ADR: La nostra preoccupazione era determinata dalla avversione che in quel periodo la Lega e TREMONTI mostravano di avere verso il Gruppo.

L'annotazione (doc. 115 sequestro SASININI) ""possono avere informazioni riservatissime su competitors, ditte americane e inglesi ma queste informazioni di identificazione dei competitors come si muovono, costo extra"", sta ad indicare l'assunzione di informazioni da parte di SASININI di cui nulla so e che probabilmente riguarda la sua collaborazione con CIPRIANI".

**CONSIDERAZIONI
IN PUNTO DI SUSSISTENZA DEL DELITTO DI
APPROPRIAZIONE INDEBITA
E
DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA
APPROPRIAZIONE INDEBITA**

Con le indicazioni di cui sopra, riferite alle varie operazioni di accertamenti, verifiche, intrusioni informatiche, non si pretende di aver esaurito la descrizione delle migliaia di operazioni effettuate.

Si è solo voluto fornire un esempio di quelle che sono state le operazioni più significative, ai fini di valutare se, in relazione alle operazioni sopra menzionate, ed anche alle ulteriori non riportate, ma assolutamente omogenee quanto a genesi degli accertamenti (richieste da parte delle direzioni security di PIRELLI e di TELECOM), destinatari dei reports nei quali veniva condensato il risultato degli accertamenti medesimi (sempre le indicate TELECOM e PIRELLI), agenzie di investigazioni incaricate dell'espletamento degli accertamenti (società riconducibili a CIPRIANI ed a BERNARDINI/SPINELLI, ma ve ne sono in atti anche molte altre, in riguardo alle quali non vi è imputazione e quindi si omette la indicazione), **possa profilarsi una reale tematica di appropriazione indebita** a carico dei titolari delle agenzie investigative che la esecuzione delle dette operazioni hanno realizzato e fatturato alle due società TELECOM e PIRELLI (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI), in concorso con taluni dei dipendenti TELECOM e PIRELLI che rivestivano incarichi apicali nelle due direzioni security delle società, e, cioè, IEZZI, TAVAROLI, o di qualche ramo di essa, GHIONI.

Pare a questo decidente che già la semplice analisi delle operazioni effettuate (il giudizio deve intendersi comprensivo non già soltanto delle operazioni sopra riportate -ed a prescindere da tematiche di prescrizione che riguardano molte tra le dette operazioni- ma di tutte quelle il cui contenuto è stato acquisito al materiale decisorio a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., per essere pervenuto attraverso il contributo conoscitivo fornito dagli imputati e dai testimoni), segnali la insussistenza del reato di appropriazione indebita.

Sotto il profilo più strettamente processuale, bisogna avvertire che in riguardo alla gran parte del materiale probatorio presente in atti, acquisito con il contributo conoscitivo prevalente degli imputati che si sono aperti ad una scelta di collaborazione (tale scelta ha riguardato, invero, pur con sfumature ed intensità diverse, pressocchè tutti gli imputati), non si è sopra proceduto ad una costante verifica di ciascuna delle dichiarazioni medesime ex art. 192 c. III c.p.p. per la assorbente considerazione che, a parte la eccezionale convergenza oggettiva delle plurime dichiarazioni, in ogni caso, in punto di valutazioni formulabili in

ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita, le dichiarazioni medesime sono risultate pienamente e puntualmente riscontrate nel loro complesso sotto il profilo logico - per gli aspetti che si indicheranno- nonché documentale - di cui parimenti si dirà più avanti -.

Né trascurabile appare la circostanza che le deposizioni dei testimoni della vicenda acquisite in atti, seppur estremamente timide e contenute (tale ultimo dato nella sua pienezza si è apprezzato nel corso della integrazione probatoria in udienza preliminare, di cui qui non si può dare atto), non hanno fatto altro che confermare specifici segmenti del narrato accusatorio degli imputati le cui dichiarazioni sono state sopra più spesso richiamate.

Per quant'altro va rilevato che, in conformità a quanto aveva osservato, infatti, fin dalla fase dell'inizio delle indagini dal G.I.P. Dott. GENNARI, invero, pare univocamente evidenziato che le operazioni complessivamente realizzate in concorso tra i funzionari della security (TAVAROLI, GHIONI, IEZZI) e i titolari delle agenzie investigative (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI), lungi dal poter essere riportate ad iniziative esclusive ed autonome dei detti imputati, realizzate, secondo l'ipotesi accusatoria formulata, da una "security impazzita" al fine di "drenare" risorse dalle due società TELECOM e PIRELLI, siano state in realtà eseguite sulla scorta di un interesse aziendale alla esecuzione delle operazioni, talora di un interesse pressocchè esclusivo del PRESIDENTE delle due società, in ogni caso nell'ambito di una gestione dei compiti e dei ruoli della security pienamente conosciuta, ma anche condivisa a livello aziendale sia a livello di vertici della azienda, sia a livello dei vari funzionari e quadri.

Ed invero, già l'analisi delle pratiche sopra riportate segnala che ciascuna operazione realizzata, ma per ciò stesso fatturata, rispondeva pienamente ad interessi ed esigenze aziendali ovvero personali del Presidente e, talora, di qualche altro alto dirigente.

Non si saprebbe come collocare, invero, già sotto il profilo logico, operazioni come, per citarne solo alcune, "FILTRO", "SCANNING", "KROLL-BRASIL TELECOM", "VODKA RED", FIORDALISO (ma su questa si tornerà più avanti), "DEMI MORE", "CERTIFICAZIONE AGENTI", "PAPERINO", "GHOST", "TUSCANY", "TUSCANY INTERNA", "RETE", se non individuando ed indicando un pieno coinvolgimento ed una partecipazione aziendale nell'ambito di una logica, certamente non condivisibile, specie per i metodi con i quali è stata perseguita, ma che

rispondeva ad un pieno interesse aziendale ed alle esigenze conoscitive delle due aziende.

Del pari, anche con riguardo alle operazioni che hanno visto attività di investigazione in danno di vari personaggi della vita pubblica, politica ed economica italiana (GNUTTI, COLANINNO, DELLA VALLE, BERNABE', SCARONI, DE BENEDETTI, TREMONTI, BOSSI, BRANCHER, solo per citarne alcuni, ma la elencazione è assai incompleta), dalle molteplici dichiarazioni acquisite in atti e dai pochi appunti (manoscritti o rinvenuti su supporti informatici) residuati alla distruzione quali esaminati soprattutto a cura del M.llo MORGERA, si percepisce a piene mani che si trattava di operazioni finalizzate espressamente a perseguire intenti di protezione delle due società, in un periodo in cui vedevano un unico Presidente, che trovavano la loro individuazione esclusivamente con riferimento a personaggi che, nella politica ovvero nel mondo finanziario, erano ritenuti "ostili" alle due aziende, ovvero in particolare al Presidente TRONCHETTI PROVERA.

Per citare la efficace espressione adoperata dal G.I.P., in tutto rappresentativa degli avvenimenti emersi nel procedimento:

"Qui si prefigura, in maniera dettagliata, la costituzione di una ramificazione di rapporti, radicati ai più alti e riservati livelli istituzionali, impiantata con l'intento di costituire una sorta di scudo contro qualsiasi contraria azione - agli interessi aziendali e di Tronchetti Provera - proveniente da avversari politici, giornali, magistratura, concorrenti commerciali. Insomma, la parola d'ordine è monitorare tutto".

Si vedrà dopo, sotto che profilo collocare -in relazione alla sussistenza del reato di appropriazione indebita- le operazioni apertamente realizzate nell'interesse del Presidente delle due società, che in allora coincideva nella medesima persona.

Ma qualora si volesse sostenere, come pure è stato sostenuto da taluni dirigenti delle due società, che il vero artefice di tutte le operazioni sia stato Giuliano TAVAROLI, che si era dato un ruolo che esulava dalle mansioni previste, ed in tali ambiti aveva ritenuto di individuare, in via assolutamente autonoma ed autoreferenziale, esigenze delle due aziende, che personalmente ed altrettanto autonomamente aveva ritenuto di perseguire con le attività che hanno costituito l'oggetto di contestazioni nel procedimento, in tal modo finendo con l'interpretare

autonomamente ed in via esclusiva possibili esigenze delle due aziende e personali del PRESIDENTE, non può non osservarsi come tutta una serie copiosa di indicazioni acquisite al fascicolo processuale, depongano in senso radicalmente diverso.

Tali elementi sono stati sopra sommariamente accennati.

Si tratta adesso di svilupparli.

Si è visto sopra come in più punti, a seconda delle specifiche conoscenze, alcuni imputati, e cioè, GHIONI, CIPRIANI, TAVAROLI, BERNARDINI, abbiano riferito la esecuzione delle operazioni che poi hanno formato oggetto di contestazione per i vari illeciti connessi alla loro esecuzione (a seconda dei casi: corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, abusiva intrusione informatica) ad input che provenivano non soltanto ed autonomamente da TAVAROLI, o eventualmente da GHIONI e da IEZZI, ma direttamente dalle due aziende più volte citate, quale loro specifica esigenza conoscitiva o di politica aziendale.

La tesi sostenuta dai Pubblici Ministeri, dai legali delle due aziende e dal Presidente delle due aziende, è che le indicazioni di tal fatta sono da ricondurre esclusivamente ad una strategia difensiva degli imputati, volta a minimizzare loro esclusive responsabilità.

Un tale assunto si è già visto stridere vistosamente con la stessa logica: appare difficilmente sostenibile, invero, la esecuzione di una complessa e capillare attività di accertamento, di acquisizione di informazioni, di intrusione informatica quale quella posta in essere in nome e per conto delle società PIRELLI e TELECOM, tutta realizzata per operazioni alla più apparente evidenza poste in essere nell'interesse delle società medesime o del suo Presidente, senza che le aziende medesime ed i loro dirigenti se ne rendessero mai conto negli anni.

Si tenga presente, tra l'altro, che le illecite operazioni investigate nel procedimento iniziarono in PIRELLI e trasmigrarono in TELECOM con riferimenti temporali che coincidono con i nuovi assetti dei vertici aziendali: più chiaramente le attività di investigazioni e la stessa attività di collaborazione del CIPRIANI e della sua agenzia investigativa italiana, la Polis d'Istinto, iniziarono in PIRELLI fin dal lontano 1996/1997, allorquando ai vertici della società sedevano Carlo BUORA, in funzione di Amministratore delegato, e Marco TRONCHETTI PROVERA, in funzione di Presidente.

Dopo di che, allorquando il gruppo TELECOM passò al medesimo azionariato e Carlo BUORA e Marco TRONCHETTI PROVERA assunsero anche in TELECOM la veste rispettivamente di AD e di Presidente, la attività del CIPRIANI, e successivamente del BERNARDINI (e di altre agenzie di investigazioni, i cui dirigenti non sono stati comunque raggiunti da contestazione) passarono (sarebbe più opportuno dire "trasmigrarono") anche in TELECOM.

A tale constatazione si potrebbe obiettare che da PIRELLI a TELECOM trasmigrarono non soltanto BUORA e TRONCHETTI PROVERA, ma anche lo stesso TAVAROLI. Ma non può non notarsi che TAVAROLI venne inserito in TELECOM proprio al seguito del management testè indicato, addirittura mediante la esautorazione dei precedenti dirigenti della funzione security di TELECOM (dapprima GALLO MODENA, successivamente anche NOLA e GALLINA).

Al riguardo taluna delle parti civili, nella specie NOLA, ha depositato nella fase iniziale della udienza, una missiva, datata del 23 ottobre 2001, cioè risalente ad un'epoca in cui, già realizzatasi la operazione che aveva consentito a Marco TRONCHETTI PROVERA di divenire, attraverso lo schema delle acquisizioni societarie sopra descritte allorquando si è tratto della operazione "New Entry", l'azionista di maggioranza di TELECOM, si stavano completando le procedure per il passaggio del management di PIRELLI (Marco TRONCHETTI PROVERA Presidente, Carlo BUORA, A.D.) a TELECOM, firmata "Bondi" e indirizzata a Luciano Gallo Modena, all'epoca dirigente della Security Telecom, del seguente tenore letterale: «In considerazione della rilevanza che le attività di Security rivestono per le società facenti capo al Gruppo Telecom e tenuto conto del fatto che il presidente e l'amministratore delegato di Telecom rivestono analoga carica, presso Pirelli, la prego di volersi coordinare, nello svolgimento della sua attività, con il direttore Security di Pirelli».

Direttore della security PIRELLI era in quel momento Giuliano TAVAROLI, che tale carica avrebbe mantenuto in PIRELLI fino al 2003, epoca in cui formalmente è transitato in TELECOM e la carica di direttore security di PIRELLI è stata assunta da IEZZI.

Nondimeno fin dall'epoca della missiva, come hanno confermato una pluralità di testimoni, il TAVAROLI, al di là della carica formale, ricoperta fino al 2003 solo in PIRELLI e non anche in TELECOM, di fatto a conoscenza di tutti era il reale direttore anche della security TELECOM.



Anche detta circostanza non poteva non essere notata per ben due anni dai vertici aziendali, laddove tutti i vari funzionari e dirigenti hanno pacificamente indicato di rivolgersi in tale periodo al TAVAROLI in TELECOM quale Capo della security.

Ma alcuni dati, oltre a quello logico sopra rappresentato, appaiono di insuperabile evidenza nel senso di palesare che tutta la attività di conoscenza, verifica, intrusione realizzata dalle agenzie investigative del CIPRIANI e del BERNARDINI/SPINELLI sono state realizzate con le società e per esse i suoi vertici, pienamente consapevoli di quanto si andava realizzando (al riguardo va precisato che tale consapevolezza, se può estendersi, sulla scorta degli atti acquisiti, alla esecuzione degli accertamenti da parte delle agenzie investigative, nondimeno non può *tout court* ampliarsi immediatamente, allo stato, alla consapevolezza da parte del management dei metodi assai spesso illeciti con cui le informazioni venivano acquisite) da parte del settore security e, per esso, da parte di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, e ad opera delle agenzie investigative di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI.

Il primo è costituito dal rilievo che gli ingenti costi per la esecuzione delle operazioni, ivi compresi i costi che le aziende e la Procura assumono essere frutto di appropriazione indebita da parte degli imputati sopra indicati, sono stati pienamente approvati dalle aziende, sono stati inseriti nei bilanci (e, si badi bene, si tratta di società quotate in borsa), approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio sindacale, con bilanci sottoscritti dall'A.D. e dal Presidente delle due società.

Appare invero decisamente poco sostenibile la approvazione di più bilanci, in più anni, da parte di due società quotate in borsa, che hanno il medesimo AD, il medesimo Presidente, pressochè la medesima security, asseritamente approvato e sottoscritto senza alcuna verifica delle relative poste, inconsapevolmente sottoscritto dal Presidente in quanto, come egli stesso ha segnalato, il bilancio delle società era pari a 120 miliardi di euro, per cui i costi di una security di 50/60 milioni, poi arrivati nel 2004, in coincidenza con l'affaire KROLL- BRASIL TELECOM, a 120 milioni di euro, rappresentavano una posta talmente contenuta da non essere neppure stata adeguatamente considerata.

Se così fosse effettivamente accaduto bisognerebbe chiedersi che valore abbiano avuto quei bilanci approvati e se realmente abbiano soddisfano le esigenze di trasparenza, conoscenza e conoscibilità, per gli azionisti e comunque per i terzi, cui sono preposte le regole in materia di bilancio, e, in particolare, di bilancio di società quotate in borsa, aprendosi

altri scenari -fino ad ora non percorsi- in punto di adeguatezza dei bilanci medesimi alle funzioni loro proprie.

Non vi è chi non veda come la tesi, sostenuta dai P.M. e dalle due società TELECOM e PIRELLI, di costi per il pagamento di fatture relative ad operazioni di investigazione mai delegate, ma stranamente rispondenti all'interesse ed alle strategie aziendali ovvero personali del Presidente, costi che si intende attribuire alla indebita appropriazione realizzata dagli imputati interni alle aziende, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, in concorso con i titolari delle agenzie investigative (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI), benché deliberati da uffici interni alle società (si vedrà essere questi uffici quello "Acquisti" ovvero il "conto del Presidente" gestito da VALENTE) ed approvati in bilancio, non pare avere alcun fondamento in atti. Saranno svolte in seguito ulteriori considerazioni con riguardo alla gran parte dei pagamenti effettuati con il conto gestito dal VALENTE.

Ma due altri dati si pongono in termini insormontabili alla insostenibilità della accusa fatta propria dal P.M. e sostenuta dalle società in punto di appropriazione indebita.

Uno tra questi è il contributo testimoniale proveniente, per quanto attiene il presente stralcio, a cura della teste CERRETA Alessandra in fase di indagini (in realtà le indicazioni della detta testimone sono state ancor più approfondite in udienza ex art. 422 c.p.p.; così come ai sensi degli artt. 422 c.p.p. sono confluiti al procedimento ulteriori dirimenti indicazioni a cura dei testi CASALI, ROSATI, LAMBIASE forse PECORARO, ma che non possono confluire nel presente stralcio perché assunti, come si è già ricordato, in un momento in cui le posizioni degli imputati raggiunti da contestazione di appropriazione indebita nel presente stralcio -IEZZI, GHIONI, SPINELLI- erano già state separate).

Ed invero, la teste CERRETTA ha dichiarato in fase di indagini in data 28 giugno 2006, pur con la precisazione di essere a conoscenza prevalentemente delle vicende un po' più risalenti nel tempo che riguardavano solo la PIRELLI, che:

intorno all'anno 1999 la struttura security di PIRELLI era composta da lei stessa, e principalmente da Daniele GULINATTI, Federico BERNASCONI, Tiziano CASALI e Giancarlo VALENTE. In un periodo successivo ricordo Giorgio POSSAGNO e Roberto PECORARO;

quando era stata assunta in Pirelli aveva potuto constatare l'esistenza di fornitori di fiducia abitualmente incaricati delle attività di

investigazione, come CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO; DEL BO' ad un certo punto si era defilato e dopo il 2000 SPINELLI era stato affiancato da BERNARDINI;

TAVAROLI soleva darle disposizioni di natura generale con riferimento alla sua attività e poi essa medesima provvedeva a conferire gli incarichi agli investigatori, tenendo conto delle relative reti di conoscenza, ad esempio tenendo presente che SPINELLI era in grado di avere ottime relazioni con le Ambasciate americane;

all'esito del lavoro gli investigatori inviavano i reports che riguardavano principalmente informazioni d'ambiente a volte integrate con fonti locali;

lo standard delle tariffe era pari a circa 3 milioni di lire per gli agenti, aumentate nei casi di complessità;

per quanto riguarda le fatture, che potevano essere presentate anche a distanza di tempo, soleva limitarsi ad apporre un visto ed a trasmetterle agli uffici amministrativi diretti al vertice forse da Enrico PARAZZINI;

gli incarichi agli investigatori venivano conferiti anche da PECORARO, VALENTE e CASALI e dallo stesso TAVAROLI;

per quanto riguarda la sua specifica attività, riceveva i reports e discuteva del loro contenuto con i responsabili delle aree all'estero, alle quali comunicava l'esito delle investigazioni, informando anche TAVAROLI delle situazioni più rilevanti;

consegnava successivamente i reports alla segreteria per l'archiviazione;

non aveva mai constatato importi sovradimensionati nelle fatture relative agli incarichi da lei conferiti nell'ambito delle sue mie mansioni;

per quanto le constava, TAVAROLI riferiva direttamente a BUORA e in qualche caso direttamente a TRONCHETTI PROVERA;

transitata in TELECOM, tra i fornitori abituali di Telecom, come consulenti poteva ricordare SASININI, Richard BASTIN e la FANCELLO e tale SAVIANI titolare di una società.

Le dichiarazioni della testimone quali sono state sopra riportate, seppur nella loro parte più contenuta pervenuta in fase di indagini (laddove, come si è detto, ulteriori dati la teste ha fornito in udienza allorquando esaminata ex art. 422 c.p.p.) **descrivono pertanto una situazione, per quanto riferita pressocchè esclusivamente a PIRELLI, di piena e normale condivisione presso la azienda dei dati dapprima richiesti, poi ottenuti, infine regolarmente pagati a seguito della**

ricezione delle fatture, degli incarichi investigativi realizzati, tra gli altri, dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, dallo SPINELLI, e gestiti, quanto a richieste, da funzionari vari, quali PECORARO, VALENTE, CASALI e TAVAROLI.

La situazione descritta dalla teste CERRETA pare del tutto simmetrica a quella descritta dal GHIONI, dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, e dallo stesso TAVAROLI.

Ancora di più: appare del tutto coincidente con le considerazioni di ordine logico sopra svolte a seguito della analisi della natura degli incarichi in relazione alla loro specifica finalità, rispondente anche alle considerazioni di ordine logico già espresse dal G.I.P. all'atto della emissione del provvedimento coercitivo per i complessivi reati emersi nel procedimento.

Ma, e questo è il dato di maggior rilievo, tutto il coacervo di indicazioni pervenute dal CIPRIANI, dal GHIONI, dal BERNARDINI, dalla CERRETA, è specularmente collimante con alcuni dati di natura documentale acquisiti al procedimento fin dalla fase delle indagini.

Il dato documentale può essere tratto da più spunti presenti in atti, quali, ad esempio, quello rappresentato dai pochi documenti salvatisi dalle plurime distruzioni realizzate dagli imputati a seguito delle perquisizioni subite dal TAVAROLI e dell'avvio della inchiesta, come estrapolati dal computer di Sabrina SPIROLAZZI, assistente e collaboratrice del BERNARDINI : si tratta dei dati indicati in parte nella informativa in data 16/10/2006 a firma del L. te MORGERA (faldone 71 B). Ulteriori dati si ricavano direttamente da quanto contenuto nel faldone 74.

I detti dati costituiscono significativi spunti che devono indurre a doverosa riflessione.

Tra questi vanno indicati:

una mail datata 06/04/2005, inviata da PECORARO Roberto a Marco Bernardini, nella quale il primo chiedeva all'investigatore attività per un caso di truffa ai danni di società esterna al gruppo. Il Pecoraro in quella richiesta specificava di aver già anticipato la cosa ad AMEDEO, assai verosimilmente NONNIS.

Nelle pagine relative a "lavori TELECOM" trovate sul medesimo supporto informatico si indicano letteralmente:

- D.D. - Croazia (richiesta da A. BOVE);
- Operazione PIRA (richiesta da R. PECORARO);
- Operazione PRETE ;
- Operazione CABLE (controllo di 24 società con SDI + fascicoli riservati + flussi bancari Italia e estero + 9 fisica1 DD) Richiesta da C. PLATEO;
- Operazione PHONE. Richiesta da A. BOVE (accertamenti sul posto + SDI e fascicoli riservati Tre + flussi bancari)
- Operazione MUCCA PAZZA. Richiesta da P. Ghioni + Sasinini (12 report completi + 12 accertamenti bancari esteri);
- Operazione CLARABELLA (accertamenti riservati + fascicoli) Idem

Si rinvencono poi tutta una serie di indicazioni riferite ad operazioni e pratiche di accertamento realizzate da BERNARDINI ed indicate come "lavori PIRELLI".

Si ritrova anche la indicazione di tre offerte di Competitive Intelligence area nazionale ed estera, una datata 15/01/2004 e due datate 15/02/2004, tutte inviate all'attenzione di VALENTE.

Altro dato documentale tra quelli scampati alla operazione PIRA e ad altre attività di distruzione quali indicate dallo stesso BERNARDINI sono ricavabili dalla annotazione P.G. sede, a firma del L.te MORGERA datata 21/5/2007 (faldone 74) con indicazione dell'OGGETTO: analisi documentazione depositata il 16/4/2007 dallo studio MUCIARELLI per conto di PIRELLI.

Tra queste si rinviene:

foglio in gran parte manoscritto su carta intestata PIRELLI da TAVAROLI a Ing. MALFATTO datato aprile 1998 in cui si scrive a mano: "affidato approfondimento x ROMOGEST a WCS LONDRA"; ed ulteriore appunto manoscritto sul medesimo foglio: "parlato con MALFATTO/PIRELLI il 7/4. Visti i risultati dell'analisi si è concordato di procedere positivamente ad approfondire in loco per una valutazione di merito ... (una parola incomprensibile) sui contatti personali. Dai risultati si delinea il tipo di rapporto da tenere";

una Cartellina portante l'annotazione "pratica chiusa - Pirelli Cavi Dr. Pirelli CECHI";

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP. CECHI" con annotazione manoscritta del 29/06/99 "c.a Dott. Alberto Pirelli", con la

seguinte indicazione manoscritta "ancora scusandoci per il ritardo e come da intercorse intese telefoniche tra lei ed il sign. Tavaroli,Le trasmetto il rapporto. Rimaniamo in attesa di sue eventuali valutazioni e indicazioni a seguire. Cordialmente" (con una firma che pare essere quella della Dott. Alessandra CERRETA);

un foglio su carta intestata PIRELLI inviato da Giuliano TAVAROLI a "C. Buora", con la seguente indicazione manoscritta "Dottore, questo è il profilo del Dott. Tognasco. Al di là delle attuali circostanze, che a questo punto sollevano dubbi sulla esistenza in vita della ... (parola incomprensibile), le risultanze confermano in pieno il suo "fiuto";

un foglio con intestazione dattiloscritta da: a SIGNORINI da Giuliano TAVAROLI recante appunto manoscritto: "Giuliano, come d'accordo per una veloce verifica";

un foglio con indicazione dattiloscritta "to Fabris Pierfrando, from CASALI Tiziano, in cui si da conto di accertamenti su una ditta concorrente che vendeva pneumatici;

appunto manoscritto del seguente tenore "parlato con cliente interno ADLY MANSI (esportazione cavi) tel. 4561; ok per tempi prospettati . All. n. 5 operazione Angelo. Inviato il report ad ADLY MANSI";trattasi di riferimento diretto alla OPERAZIONE ANGELO

appunto manoscritto indicante "all. 9 OPERAZIONE ZOE. Inviato a Luca MARTINOIA report 1° parte. Inviata via fax "1° parte di ZOE";l'operazione era finalizzata alla stipula di un contratto con una società di Skopie ed infatti su un foglio su carta intestata PIRELLI vi erano anche le seguenti indicazioni manoscritte indirizzate a Giuliano TAVAROLI "Macedonia, dovremmo stipulare un contratto di servizi in relazione ad una fornitura di cavi a TELEKOM MACEDONIA,con la società ZO & CO LTD di Skopie. Puoi ottenere qualche notizia? Allego la 1° pagina del contratto e servizi ...(parola incomprensibile) 13/9/1999". Dopo che sul medesimo foglio con altra grafia assai probabilmente di TAVAROLI "Alex, puoi provvedere tu?"

altro reperto con indicazioni dattiloscritte "27/9/99 URGENTE. C./ ATT. GIULIANO TAVAROLI. "INTEGRAZIONE RAPPORTO PER LA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE" ed indicazioni manoscritte: "12/10/99 report al Dott. NESPOLO IN PARI DATA". Si tratta di riferimento alla OPERAZIONE NESPOLE: sul medesimo foglio si trova manoscritto infatti "All. OPERAZIONE NESPOLE"; su foglio intestato PIRELLI in riferimento alla medesima pratica si trova scritto: da Alessandra CERRETTA from Dott. ... (nome incomprensibile) NESPOLO. E di seguito, sempre manoscritto "come potrà leggere nell'accluso report ci sono relazioni di

riscontrata affidabilità sulla persona, sia sul piano di BUSSINES ... (parola incomprensibile) sia sul piano ... (parola incomprensibile) Buon Lavoro"

altro appunto è costituito da un foglio manoscritto con indicazione "allegato 1022 OPERAZIONE BASKERVILLE" e di seguito "Enrico BANFI" ed anche "il 1° ed il 2° report (quest'ultimo in data 27/x/99) ... (parola incomprensibile) e discusso con l'Ing. TESSARI";

altra indicazione manoscritta su carta intestata PIRELLI e diretto alla "C.A. dell'Ing. PALEARI", del seguente tenore: "faccio seguito alla comunicazione telefonica intercorsa tra Lei ed il Sign TAVAROLI, inviandole il report su quanto emerso in ordine alla persona del Prof. Traitino Sbicia";

altro appunto con indicazione manoscritta "allegato OPERAZIONE CINA" e di seguito "PALEAR per Licia"; ed inoltre un timbro con scritto "to dott. CERRETA from Licia FAZZI" DATA 22/10/1999; "NOTE: come da conversazione telefonica" e la successiva indicazione: "la potenziale consulente-Agente per settore Power in Cina (tipo Spagnuolo in Messico ma senza obbligo ufficio)". Trattasi di pratica da riportare alla attività di Certificazione Agenti;

altro appunto con indicazione "All. n. 31 OPERAZIONE INDIA" ed ulteriore indicazione manoscritta "inviato report a Dott. AIROLDI"; ulteriore appunto: indicazione manoscritta "OPERAZIONE ANGELO cliente interno CAVI e SISTEMI pratica chiusa";

ancora, altro appunto manoscritto: "OPERAZIONE NESPOLE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ulteriore appunto manoscritto: "OPERAZIONE LONGARI cliente interno PIRELLI s.p.a";

ancora, appunto manoscritto: "OPERAIZIONE PANTERA cliente interno PIRELLI PENUMATICI";

ancora, appunto manoscritto: "OPERAZIONE BASKERVILLE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora: "OPERAZIONE ZOE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora altro appunto manoscritto rinvenuto: "OPERAZIONE NEON cliente interno PIRELLI PNEUMATICI";

si prosegue con appunto manoscritto "OPERAZIONE TURKEY, COUNTRY RISK ASSESSMENT cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora: "OPERAZIONE CINA cliente interno PIRELLI CAVI e SISTEMI";

ancora altro appunto manoscritto: OPERAZIONE TURKEY" e poi "inviata 2° parte report a Guido DEALESSI in data 22/11/99; 26/11/99 si porta III parte a DEALESSI ... (parola incomprensibile) Ha polemizzato";

ancora un altro appunto: "OPERAZIONE INDIA cliente interno CAVI e SISTEMI.

Tra l'altro materiale cartaceo esaminato dal L.te MORGERA e compendiato nella informativa datata 21/5/2007 (faldone 74), si ritrova:

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO" con annotazioni manoscritte "25/5/98 Tiziano - G. Penna parliamone .. Inviare copia a.. "

un foglio trasmissione fax, su carta intestata PIRELLI, datato 15/03/99 ed inviato da T. CASALI a E.C.;

un foglio portante informazioni sul conto di ING. PETER LECHTA, con annotazione manoscritta "Trasmesso al dott. Pirelli direttamente via fax";

un foglio indirizzato a PIRELLI GROUP/G.TAVAROLI datato 03/09/99 avente ad oggetto OP. CECHI -PREVENTIVO, con annotazione manoscritta "Tiziano cos 'è";

una missiva su carta intestata PIRELLI datata 26/11/98 con annotazione manoscritta "x Tiziano, vedi chi tra Polis - G.P. "

un foglio con l'indicazione "Rif OP CECHI 17.12.98" ed annotazioni manoscritte;

un faldoncino con post it portante l'annotazione manoscritta "ANONIMO"

un foglio riportante l'indicazione "Rif. Op. Anonimo" e con appunto manoscritto "3/2/99"

Un foglio riportante l'indicazione "10.12.98 - Rif. Op. Anonimo" e con annotazione Manoscritta " B. BASSOTTI è fuori, non è ancora compresa";

un foglio riportante l'indicazione "01.12.1998 - Rif. Op. Anonimo" da cui si rileva: "Banche ALTEC srl ... Check info Teruzzi Barbara"

Un appunto manoscritto portante la data del 29/1/1999 con le seguenti annotazioni : "chi sono CATOZZI VALENTINO CASELLI MARIA TERESA ... Verifica G.dF. ? lunedì .. ";

un appunto manoscritto portante le seguenti annotazioni : " 1) CAVENAGO BRIANZA... 2) TERUZZI BARBARA (?) 3) Chek telefonate vs ALTEC srl ALTE snc; 4) Abitazione LONGONI? ..

Un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO - SESTA PARTE" con annotazione manoscritta: da G. Tavaroli . Potete verificare (urge) le cariche...grazie";

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO - QUARTA PARTE con annotazione" cc. Alessandra Cerreta . Tiziano Su questa attività dobbiamo ancora.... "

un appunto dattiloscritto "Voglio denunciare il sistema..." con annotazione manoscritta "urgente copia AC Tavaroli" e post it su carta PIRELLI con il nominativo di Adalberto CASTAGNA" Tavaroli - Novità?".

Per quanto i dati che precedono facciano riferimento ad operazioni tutte risalenti nel tempo e, quindi, sono relativi a fattispecie coperte in gran parte da prescrizione, nondimeno parimenti comprese -quanto a risultati economici- nella contestazione del capo 9) della rubrica, che contempla un arco temporale che va dall'anno 1997 al 2004, la lettura dei detti dati, tra i pochi salvatisi dalla ricercata distruzione ad opera di taluni imputati (ma anche, da quanto si legge in uno dei detti appunti, parrebbe anche da parte del PECORARO), tra i pochi dati ricompresi nel fascicolo inoltrato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, essendo, come è noto, le pratiche vere e proprie oggetto di altra procedura di distruzione, questa volta assicurata per legge con la modifica dell'art. 240 c.p.p., la lettura dei detti dati segnala che il ricorso alla attività di indagine poi compendiata in appositi reports, espressione e risultato di altrettante "OPERAZIONI", altro non era che una pratica assai diffusa, si può dire sostanzialmente di operatività aziendale, che contemplava il sistematico ricorso, pressocchè per ogni attività da svolgere, dell'interessamento della security e prevalentemente di Giuliano TAVAROLI, il quale poi si rivolgeva ad agenzie investigative per dare esecuzione alle richieste che gli provenivano dai più disparati uffici interni di PIRELLI, per quanto indicato negli appunti sopra illustrati; anche di TELECOM, alla stregua degli altri dati presenti in atti pervenuti a cura delle indicazioni di imputati e testimoni.

Ancora una volta vale la efficace espressione del G.I.P.:

«Si monitorava tutto quello che poteva essere di ostacolo all'attività imprenditoriale di Tronchetti Provera»

Il coacervo di elementi rappresentati ed emersi nel procedimento che, per chiarezza, si riepilogano in maniera dettagliata:

dichiarazioni degli imputati CIPRIANI, BERNARDINI, GHIONI, in parte IEZZI, talora TAVAROLI;

dichiarazioni testimoniali, e cioè nella presente procedura, per quanto indicato in fase di indagini, assai efficacemente CERRETA, (in udienza preliminare invece, sono stati acquisiti notevoli ulteriori apporti testimoniali, i cui risultati, però, non possono essere trasfusi nella presente procedura);

considerazioni di insuperabile ordine logico in ordine ai reali beneficiari della attività di accertamento o di intrusione e più genericamente investigativa emersa nel procedimento;

spunti tratti dal materiale documentale residuo dalle operazioni di distruzione sopra riportato;

conduce alla convinzione che le attività investigative del CIPRIANI e di BERNARDINI/SPINELLI, come loro richieste, secondo la contestazione (ma si è visto che un po' tutti chiedevano all'interno di TELECOM e di PIRELLI il medesimo genere di informazioni alle dette società di investigazione) da TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, lungi dal profilarsi quali attività autonome ed autoreferenziali, poste in essere da tutti i detti personaggi in concorso ed al fine di "drenare" risorse economiche dalla due aziende TELECOM e PIRELLI, in realtà fosse pratica aziendale diffusa e condivisa, riconducibile astrattamente ad interessi aziendali, per quanto perseguiti con strumenti -quali il ricorso ad attività di investigazioni, di intrusione informatica, di intercettazione informatica- assai peculiari ed inconsueti, oltre che illeciti.

Non si vede, pertanto, alla luce dei dati emersi, come le retribuzioni consegnate al CIPRIANI ovvero a BERNARDINI/SPINELLI per attività realmente svolta (sul profilo della emissione di fatture per operazioni eventualmente soggettivamente inesistenti si tornerà più avanti) per quanto di natura illecita (anche sul profilo della astratta configurabilità del delitto di appropriazione indebita qualora il denaro venga stornato da una società al fine di realizzare un illecito si tornerà in seguito), retribuzioni spontaneamente consegnate a pagamento delle fatture dagli appositi uffici a ciò preposti all'interno delle due aziende (Ufficio acquisti o Conto del PRESIDENTE gestito da VALENTE), con costi, quindi, inseriti nel budget della direzione security e nel bilancio delle due società quotate in borsa, possano realizzare quella indebita percezione di somme quello

storno di denaro dalle finalità sue proprie e dal patrimonio dell'avente diritto che sostanzia il delitto di appropriazione indebita.

Quanto precede va ritenuto non soltanto per operazioni tradottesi in accertamenti che, per quanto realizzati con il ricorso a metodi illeciti, si siano tradotti immediatamente nella corrispondenza ad interessi aziendali: si tratta cioè, per fare degli esempi, delle operazioni "FILTRO", "SCANNING", "KROLL-BRASIL TELECOM", "VODKA RED", "DEMI MORE", "RETE", "CERTIFICAZIONE AGENTI", "PAPERINO", "GHOST", "TUSCANY", "TUSCANY INTERNA", ovvero quella contro la Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato, ma anche per tutte quelle operazioni che immediatamente non possono che essere ricondotte direttamente all'interesse del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, Marco TROCHETTI PROVERA.

Anche se può apparire lontano dall'interesse aziendale interessarsi dei domestici del Presidente ("OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND", "OPERAZIONE BIS", "OPERAZIONE DOMESTICI"), delle vacanze del Presidente (OPERAZIONI MONTECARLO, le varie EXECUTIVE, ST TROPEZ), delle vicende più o meno scandalistiche che coinvolgono la moglie del Presidente (SVANITY FAIRE), dei parenti della moglie del Presidente e dei loro legami imbarazzanti (operazione BROTHERS), della cognata del Presidente (OPERAZIONE MACUMBA), della casa parigina del Presidente (OPERAZIONE EXECUTIVE PARIGI, che tra l'altro ha interessato anche la figlia del Presidente), nondimeno anche a tali operazioni va riconosciuta una prospettazione di utilità aziendale -seppue non condivisibile- connessa comunque alla sicurezza del Presidente ed alla sua vulnerabilità, non soltanto eventualmente fisica, ma anche come immagine, che avrebbe potuto ridondare effetti negativi sulle due società, tra l'altro quotate in borsa e con un azionariato anche diffuso che avrebbe potuto determinarsi negativamente anche in casi di eventuali campagne di stampa, qualora scandalistiche (quanto precede non deve, però, essere inteso come legittimazione alla esecuzione delle condotte emerse nel procedimento, ma solo come dato sintomatico di riferibilità ad un interesse aziendale, seppure esasperato ed in nessun caso condivisibile).

In ogni caso, una caratterizzazione di tipo aziendale tutte tali operazioni rivestivano nella percezione dei titolari delle agenzie investigative che le operazioni andavano realizzando e dei cui risultati richiedevano il compenso economico portato dalle fatture emesse.


Del pari una riferibilità -ma non una legittimazione, come dianzi accennato- aziendale rivestivano, per quanto fatte nella prospettiva di una acrimonia personale da parte del Presidente, le operazioni che hanno avuto ad oggetto le parti civili Massimo MUCCHETTI e Rosalba CASIRAGHI: ed invero, proprio l'acrimonia personale nutrita dal Presidente delle due società verso Massimo MUCCHETTI, quale testimoniata al difensore di parte civile da Cesare ROMITI, esclude, da un lato, che le dette operazioni possano essere state iniziativa autonoma di BERNARDINI, ovvero di GHIONI, IEZZI, TAVAROLI (il CIPRIANI non risulta interessato da detto episodio, verificatosi allorquando egli non assicurava più servizi per TELECOM o PIRELLI); dall'altro lato, è elemento che consente di ricondurre le operazioni "Mucca Pazza" e "Clarabella" comunque nell'ambito di quella "energica" politica aziendale di cui sono stati espressione le varie migliaia di reports fatti su ogni argomento e su tutto ciò che avrebbe potuto in qualche modo recare pregiudizio o anche soltanto coincidere con interessi connessi alle due aziende guidate da TRONCHETTI PROVERA ed amministrata da BUORA.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per la operazione FIORDALISO, ricompresa nella contestazione di cui al capo 9 e, quindi, riferita alle imputazioni elevate nei riguardi di CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI.

Detta operazione è stata indicata pressochè a simbolo dello storno di somme dalle società TELECOM e PIRELLI verso le società di investigazione, in quanto la beneficiaria dei risultati economici della operazione, Margherita FANCELLO, che pure aveva un contratto di consulenza con TELECOM, veniva pagata anche da CIPRIANI, che poi fatturava le somme alla stessa erogate a TELECOM.

A ben vedere, però, la situazione quale emersa in atti, seppure può integrare profili diversi, eventualmente di natura fiscale, ma non soltanto a carico del CIPRIANI, quanto anche a carico di TELECOM, nondimeno non ha concretizzato alcuna reale azione di apprensione (di alterata destinazione) di somme della azienda TELECOM da parte del CIPRIANI realizzata "indebitamente", violando la signoria sul denaro da parte della azienda medesima all'insaputa della azienda stessa.

E' emerso in atti, infatti, che la FANCELLO realizzava per conto di TELECOM attività detta di lobbie in Roma, favorendo i contatti tra l'azienda, e, talora, tra il suo stesso Presidente e taluni esponenti politici.



All'interno della azienda si sono detti direttamente consapevoli di quale fosse la attività della FANCELLO per conto di TELECOM i testi CERRETA,GRASSO,FOCAROLI, PENNA.

Quest'ultimo, in particolare, ha indicato che allorquando TAVAROLI gli aveva riferito che non era in grado di documentare con supporti immediatamente percepibili il tipo di attività che costei svolgeva, indicando testualmente: "rapporti istituzionali che non sarebbe stato possibile documentare", alla conversazione aveva assistito l'Avvocato CHIAPPETTA (General Counsel del gruppo TELECOM, la medesima persona che ha sottoscritto l'esposto in data 8 giugno 2006, oltre ad altri indirizzati alla Autorità Giudiziaria) che aveva avallato le giustificazioni fornite da TAVAROLI.

Direttamente la FANCELLO, chiamata a rendere conto da Maurizio NOBILI della attività svolta, aveva risposto -sdegnata- che avrebbe rendicontato solo al Presidente TRONCHETTI PROVERA ovvero all'avv. MUCCIARELLI.

Armando FOCAROLI ha indicato che la FANCELLO aveva propiziato il "disincaglio" di crediti pregressi verso il sistema bancario della azienda, in forza delle sue conoscenze. Il medesimo FOCAROLI ha indicato che l'Ing. CARUSO, della società Banksiel, che faceva parte del gruppo FINSIEL controllato da TELECOM, gli aveva indicato di avere frazionato il rapporto di consulenza con Margherita FANCELLO in più contratti di consulenza al fine di non sottostare alle procedure aziendali di autorizzazione.

Pertanto, i dati emersi segnalano che la FANCELLO espletava una attività per conto di TELECOM gestita al di fuori degli schemi convenzionali, mediante un contratto di consulenza, che vedeva la sua principale essenza in contatti "riservati" con personaggi dell'ambiente politico romano.

Per questa attività TELECOM le doveva realmente una retribuzione, solo in parte contemplata nell'apposito contratto, retribuzione che in caso di attività di tal fatta appare difficilmente stimabile in maniera fissa, che il più delle volte non passa attraverso canali formali, documentati e verificabili.

Proprio tale parte di retribuzione nell'interesse di TELECOM ha coperto -in via necessariamente riservata- il CIPRIANI, non certo per un interesse personale, di cui non se ne vede la logica, ma nell'interesse di

TELECOM, in nome e per l'interesse della quale la FANCELLO propiziava "contatti nel mondo romano".

I pagamenti della FANCELLO, richiesti dal TAVAROLI, che poi il CIPRIANI ha fatturato a TELECOM, lungi all'essersi esauriti in una manovra appropriativa ai danni ed all'insaputa di TELECOM, hanno coperto all'evidenza una parte di attività della donna chiaramente non formalizzabile per motivi che non risultano approfonditi in atti, nondimeno posta in essere nell'interesse della società.

Ma alla insussistenza della fattispecie di appropriazione indebita in capo agli imputati del presente procedimento GHIONI, TAVAROLI, IEZZI, SPINELLI, in concorso con BERNARDINI e CIPRIANI, si perviene anche sulla scorta di altro ordine di considerazioni.

E così, il dato pacificamente acclarato in atti ed ammesso dagli stessi imputati interessati alle imputazioni, è quello che le somme per milioni di euro corrisposte dalle società PIRELLI e TELECOM per le attività di investigazioni compiute erano portate da fatture emesse non già da società italiane formalmente riconducibili al CIPRIANI ed al BERNARDINI, e, cioè, rispettivamente la Polis d'Istinto e la GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l., bensì -quanto alle imputazioni di cui ai capi 9 e 22 della rubrica- dalle società Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, e "Global Security Services INC", di diritto statunitense di BERNARDINI e di SPINELLI.

Si assume da parte del P.M. che le dette fatture sono soggettivamente inesistenti, in quanto, pacificamente la attività veniva realizzata concretamente dal CIPRIANI tramite la Polis d'Istinto, e dal BERNARDINI, e non già dalle società straniere che le fatture hanno emesso, la organizzazione aziendale delle quali consisteva esclusivamente in un recapito londinese, per le società del CIPRIANI: la emissione di fatture da parte di società di diritto straniero che concretizzerebbe il delitto di appropriazione indebita avrebbe -pertanto- nella costruzione del capo di imputazione, la funzione di *"dissimulare in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate"*, in riguardo al capo 9); di *"dissimulare in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico*

hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti" quanto al capo 22).

E' da premettersi che in atti, non soltanto a seguito delle indicazioni pervenute a cura degli imputati interessati alle contestazioni, ma anche a cura dei testimoni, è emerso che pacificamente all'interno sia di TELECOM che di PIRELLI era noto che le società "Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), fossero riconducibili al CIPRIANI, e che la "Global Security Services INC", di diritto statunitense fosse riconducibile a BERNARDINI.

E del resto non poteva essere altrimenti, dato che l'ufficio acquisti di TELECOM e di PIRELLI, nonché VALENTE con il suo "Conto del Presidente" (ovvero, secondo altra terminologia, con il "conto del Top Management") regolarmente e senza alcuna obiezione onoravano fatture emesse da tali società per operazioni consapevolmente commissionate a CIPRIANI o a BERNARDINI.

E' emerso anche che tutte le dette società erano regolarmente accreditate presso TELECOM e presso PIRELLI, altrimenti non sarebbe stato possibile -come in più hanno ripetuto- effettuare i pagamenti.

Del resto le fatture emesse dalle dette società non potevano non comporre la documentazione a sostegno della indicazione delle poste passive dei vari bilanci approvati, nonché delle dichiarazioni dei redditi presentate da TELECOM e da PIRELLI.

Nessuna attività volta a sorprendere l'affidamento di tali ultime società è stata -quindi- posta in essere dal gruppo di imputati interessati alle imputazioni di appropriazione indebita di cui ai capi 9 e 22 (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI) mediante la emissione di fatture relative a prestazioni che si è visto essere state realmente effettuate (verrà affrontata dopo la tematica della eventuale esosità delle prestazioni richieste) in quanto emesse da società straniera.

Né può sostenersi che la detta emissione di fatture attraverso società straniera integra gli estremi dell'artificio e del raggio in danno delle società, e per ciò il delitto di truffa realizzato attraverso la emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Le società TELECOM e PIRELLI pagavano attraverso i suoi organi, diversi dagli imputati raggiunti dalla contestazione di appropriazione indebita (Conto del Presidente di VALENTE o Ufficio Acquisiti) fatture che vedevano essere state emesse dalle società Consultants Security

LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), e "Global Security Services INC".

Tali fatture rappresentavano la controprestazione di attività realmente svolte e di utilità percepite -tramite la ricezione dei reports, ovvero le risultanze della intrusione informatica (vedere tra tutte la operazione KROLL), direttamente da TELECOM e da PIRELLI.

Vi è di più, è emerso a seguito degli esami testimoniali dei testi CERRETTA, LAMBIASE, VALENTE¹³, che in tanto l'ufficio acquisiti ovvero VALENTE con il suo conto del Presidente onoravano la fattura, in quanto per ciascuna vi fosse un visto di conferma da taluno degli operatori del settore security (CERRETTA, LAMBIASE, TAVAROLI, PERCOARO) che confermasse la riferibilità della pratica ad una determinata attività di investigazione realizzata dal CIPRIANI o da BERNARDINI.

Sotto i profili esposti, pertanto, non pare possa in alcun modo individuarsi né alcuno storno di denaro, ovvero alcuna indebita apprensione dello stesso a beneficio delle società straniere del CIPRIANI e di BERNARDINI/SPINELLI; né una attività eventualmente truffaldina in danno delle società, realizzata e sostenuta con la presentazione di fatture solo soggettivamente inesistenti.

La prospettazione, pertanto, secondo la quale il "drenaggio" di risorse da TELECOM e da PIRELLI e la appropriazione di somme realizzati con una indebito storno di risorse operato, all'insaputa delle aziende medesime, dagli organi apicali del settore, nella specie TAVAROLI, IEZZI e GHIONI, che, presentando ovvero autorizzando il pagamento di fatture soggettivamente inesistenti in quanto emesse da soggettività giuridiche diverse da quelle con le quali i titolari delle agenzie investigative operavano (Polis d'Istituto per CIPRIANI; Global Security Services s.r.l., per BERNARDINI) non ha trovato alcuna conferma in atti sotto i più svariati aspetti.

¹³ Cerreta, s.i. in data 28/8/06

Per quanto riguarda le fatture che potevano essere presentate anche a distanza di tempo io mi limitavo ad apporre un visto ed a trasmetterle agli uffici amministrativi diretti al vertice da Enrico PARAZZINI, se non ricordo male.

Valente, s.i. in data 30/6/2005

provvedevo a rilasciare il benestare al pagamento di fatture esclusivamente relative ad attività di security.

In particolare, non può non osservarsi come, a fronte della effettività di prestazioni realizzate dal CIPRIANI e dal BERNARDINI, per quanto realizzate talora con metodi illeciti (ma anche su questo tema in specifico riguardo alla integrazione del delitto di appropriazione indebita si dirà in seguito), obbiettivamente riportabili o ad un interesse aziendale ovvero ad un interesse immediato del Presidente delle società (ma si è già spiegato sopra che anche questo genere di riferimento era comunque riportabile alle società medesime), prestazioni conosciute nelle aziende ed anzi specificamente perseguite dai vari settori aziendali e reiteratamente richieste dai vari capi settore e financo dalla Presidenza; ancora, a fronte di una attività quale quella svolta in ogni caso conoscibile, atteso che i reports venivano materialmente inviati alle aziende e qui posti in archivio da personale vario e non già in maniera clandestina da taluno degli imputati; ulteriormente, a fronte della presentazione di bilanci che i costi per il pagamento dei detti reports e delle attività di intrusione informatica contemplavano nella parte riferita al settore security; della indicazione dei medesimi costi nelle dichiarazioni dei redditi delle dette società; non può ritenersi complessivamente realizzata alcuna diversa autonoma destinazione di risorse da parte del TAVAROLI, dello IEZZI, del GHIONI in termini tali da integrare quel mutamento del titolo del possesso sul denaro tipico del rapporto di preposizione del soggetto in posizione apicale in un settore della azienda, che possa sostanziare quella interversione del titolo del possesso medesimo che, in quanto eventualmente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nello svolgimento delle mansioni affidate, si traduca in una disposizione del bene (nella specie il denaro utilizzato per la soddisfazione delle prestazioni portate dalle fatture), in termini incompatibili con il diritto del proprietario, e per ciò, in quanto tale, significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (alla stregua anche dell'insegnamento di Cass. Pen., Sez. I, n. 26440 del 2 luglio 2002).

Del resto che le aziende TELECOM e PIRELLI non reputassero all'epoca dei fatti ed all'esito dei loro controlli interni essersi verificata alcuna ipotesi di appropriazione indebita, lo si desume nelle comunicazioni formali ai soci quali effettuate nell'ambito del consiglio di amministrazione del 5 luglio del 2006 (successivo alla presentazione dell'esposto datata 8/6/2006 a firma CHIAPPETTA) e nelle comunicazioni al collegio sindacale del 12 luglio 2006

Si riporta di seguito uno stralcio delle comunicazioni assembleari del 5 luglio 2006: *«Nei confronti del signor Tavaroli, le indagini interne, effettuate, non hanno evidenziato fatti di appropriazione indebita».*



E poi quanto riportato nel verbale riunione congiunta con il Collegio Sindacale di TELECOM ITALIA in data 12 giugno 2006, Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*:

"nel registrare un atteggiamento di pregiudizio nel trattamento riservato da certi organi di informazione alla vicenda dell'ex Responsabile dell'Unità di Servizio Security, Giuliano Tavaroli, l'Avv. Chiappetta riferisce che,

nonostante i rumors ripresi dalla stampa circa la modificata rubricazione delle contestazioni avanzate all'ex dirigente della Società, che ipotizzerebbero non già la commissione del reato di associazione a delinquere a scopo di violazione del segreto d'ufficio, ma del reato di corruzione di pubblico ufficiale, le verifiche effettuate presso

gli uffici giudiziari dimostrano che la presunta notizia è - allo stato - destituita di fondamento. In ogni caso, nel già citato esposto-denuncia sono state fornite all'Autorità Giudiziarica tutte le risultanze delle indagini interne svolte anche a questo riguardo, ivi inclusa l'incapacità di Giuliano Tavaroli di fornire una valida giustificazione manageriale di alcune spese sostenute per servizi di security".

Bisogna esaminare però se, eventualmente, il delitto di appropriazione indebita a carico di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, in concorso con i dipendenti di PIRELLI e di TELECOM, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, possa essere ritenuto integrato sotto il profilo che le somme corrisposte agli investigatori privati, quali portate dalle fatture dagli stessi emesse, in realtà altro non erano, per quanto riguarda il CIPRIANI e gli imputati raggiunti dalla contestazione di cui al capo 9 (TAVAROLI e IEZZI) che *il prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate"*; per quanto riguarda gli imputati raggiunti da contestazione di cui al capo 22 (BERNARDINI, SPINELLI, GHIONI, IEZZI, TAVAROLI); che *"la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti"*.

Occorre a tal punto verificare se -eventualmente- il delitto di appropriazione indebita possa risultare integrato per il semplice fatto che le somme pagate dalle due società TELECOM e PIRELLI erano in qualche

modo connesse alla realizzazione di attività di natura illecita, quali le abusive intrusioni informatiche, la acquisizione di notizie riservate e la loro divulgazione, la acquisizione delle notizie mediante la corruzione di pubblici ufficiali.

Prima di passare alla disamina della tematica in punto di configurabilità del delitto di appropriazione indebita in danno di società per azioni realizzate mediante devoluzione di somme al pagamento di attività illecite, tematica in cui sarà di grande ausilio la autorevolissima pronunzia di Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998, che ha fatto definitiva chiarezza sull'argomento (dopo la detta pronunzia, infatti non si registrano altre indicazioni da parte della Suprema Corte) va solo precisato che la contestazione di cui al capo 9 vede un riferimento al "prezzo" del reato assolutamente incongrua rispetto alla reale valenza semantica della locuzione "prezzo" quale individuata dal Cass. Pen., Sez. Unite, Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Ud. (dep. 17/10/1996).

Con la detta pronunzia, l'autorevolissima composizione della Corte ha fatto chiarezza, delimitandoli, dei concetti di prodotto, prezzo e profitto del reato, pervenendo ad una opportuna classificazione dei detti concetti, assai spesso utilizzati in maniera alternativa, non tecnica, con una tale ampiezza semantica da snaturare diverse tra le disposizioni legislative che ai detti concetti fanno espresso e specifico riferimento (valgano per tutte le norme di cui agli artt. 240 c.p. e 322 ter c.p.: soprattutto tale disposizione, invero, al c. I ultima parte, distingue il concetto di "prezzo" del reato, da quelli di profitto o prezzo pure contemplati nella parte iniziale del medesimo comma).

Secondo la qualificazione dogmatica datane dalla Corte, pertanto "il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato".

In maniera esplicita le Sezioni Unite hanno indicato, pertanto, che i termini prodotto, profitto, prezzo, non sono equipollenti rispetto al reato, ma che "Il "prezzo del reato", invece è stato individuato dalla giurisprudenza nel "compenso dato o promesso ad una determinata

persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito", ovvero in "un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sezioni Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir). Ad esso non può essere attribuita la definizione di "utilità economica" ricavata dalla commissione del reato (Sez. Unite, 24.2.1993, n. 1811, Bissoli) e, in coerenza con tale affermazione, questa Corte ha escluso, fra l'altro, che possano identificarsi nel "prezzo del reato": il denaro esposto nel gioco d'azzardo (Sez. Unite, n. 1811/1993, Bissoli), il corrispettivo versato allo spacciatore per la cessione di sostanza stupefacente (Sez. Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir), la cosa incautamente acquistata (Sez. II, 5.10.1998, n. 10456, Asseliti), il danaro consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore (Sez. III, 10.2.2000-7.4.2000, n. 661, Brunetti)".

Nella formulazione del capo 9) pertanto, quello che viene indicato come "prezzo delle illecite investigazioni" sarà semmai -qualora in tal senso dovesse concordare la prova- il profitto delle investigazioni medesime, con una *mutatio* sostanziale di contestazione non consentita.

Impropria pare pure nel capo 22 la unica riconduzione delle somme elargite alle società di BERNARDINI e di SPINELLI al concetto di "*di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti*". Le indagini hanno evidenziato -e peraltro tale non può non essere la reale valenza semantica del capo 22- che le utilità consegnate a BERNARDINI e SPINELLI altro non fossero che i compensi per le attività da essi stessi realizzate, comprensive di accertamenti - assai spesso illegalmente acquisiti-, ed intrusioni informatiche. Quindi, in senso tecnico, qualora si dovesse concludere per la sussistenza del reato, le dette poste rivestirebbero il ruolo di profitto -in senso tecnico- delle complessive operazioni svolte, lecite ed illecite.

Ma, a parte i rilievi formali testè espressi, va esclusa già in astratto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita ai danni di una azienda o di una società anche sotto il profilo dell'eventuale consapevole storno di somme al fine precipuo ed unico di realizzare un illecito, qualora anche questo possa essere ricondotto ad un interesse dell'azienda.

Il principio è stato indicato dalla Suprema Corte (Sez.V, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) che sul punto ha riformato una decisione proprio della Corte di Appello di Milano, emessa nell'ambito di un procedimento assai complesso, noto alle cronache come

"procedimento enimont" a carico, tra gli altri di tale CUSANI (si indica il nome dell'imputato in quanto la ricerca nell'archivio della Suprema Corte con tale nominativo può essere più agevole).

Con quella pronunzia, che come sopra già accennato costituisce un definitivo -fino ad oggi- assetto della materia, la Corte ha indicato che "la creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l'interruzione del rapporto organico. Da ciò consegue che ne' il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società, ne' la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali integrano gli estremi dell'appropriazione indebita, fermo restando comunque che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione allo scopo predetto". (Si trattava, in quel caso dell'assai più compromettente condotta della creazione di fondi occulti e quindi, diversamente che nel caso in esame e più gravemente, di fondi extrabilancio della società, al fine di realizzare una fattispecie di finanziamento illecito a partiti politici; nell'occasione la Corte ha precisato che l'appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195, allorché l'illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore).

E così, pur con le parziali diversità del caso oggetto del presente procedimento rispetto a quello oggetto del giudizio della Suprema Corte, nei termini che si esporranno, in particolare la Corte, nel censurare il ragionamento seguito della Corte di Appello di Milano nella sentenza avanti ad essa Corte impugnata, ha espressamente indicato che "la Corte d'Appello ha ritenuto che la gestione di questi fondi debba essere qualificata come distrazione appropriativa, non solo perché il danaro fu versato su conti non ufficiali della società, ma anche perché fu destinato

a fini illeciti, quali il finanziamento occulto di partiti politici e di giornalisti, necessariamente estranei all'oggetto sociale appunto in ragione della loro illiceità. E un'analogo impostazione è stata espressa in una recente sentenza di questa Corte che, considerata appunto distrattiva qualsiasi destinazione illecita di fondi sociali extrabilancio, sostiene doversi qualificare come appropriativa, e quindi punibile a norma dell'art. 646 c.p., qualsiasi condotta di distrazione di beni dalle finalità riconducibili all'oggetto sociale (Cass., sez. II, 4 aprile 1997, Bussei, m. 208059)"

Dopo tali premesse espressamente il Supremo Collegio ha nettamente indicato che "Queste impostazioni non sono condivisibili". In quanto, i rilievi argomentativi sono consistiti nell' "escludere - innanzitutto- che debba essere necessariamente considerata estranea all'oggetto sociale l'elargizione di fondi sociali a terzi senza un corrispettivo". Ciò ha argomentato la Corte sul rilievo che la stessa giurisprudenza civile della medesima Corte, è ormai concordemente orientata nel senso che anche atti formalmente gratuiti possono essere considerati pertinenti all'oggetto di una società avente scopo di lucro, perché il significato economico di ciascun atto va desunto da una valutazione complessiva del contesto di rapporti e di vantaggi anche indiretti e mediati che alla società possono derivarne (Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 1992, n. 1759, m. 475702, Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1996, n. 2001, m. 496284).
Secondariamente, risulta segnalato nella pronuncia in esame che "l'imputabilità alle società e più in generale alle persone giuridiche di comportamenti anche illeciti di soggetti a esse legati da un rapporto organico, purché non dettati da scopi puramente personali, è indiscussa nella giurisprudenza e nella dottrina civili, quale presupposto, tra l'altro, della diretta responsabilità civile dello Stato per i comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 28 Cost. (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 1986, n. 7631, m. 449639, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1996, n. 341, m. 495460). Sicché la finalità illecita non esclude di per sé la riconducibilità all'oggetto sociale dell'attività dell'amministratore di una società di capitali" (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1981, n. 3719, m. 414356, Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 1984, n. 6300, m. 437922).

Sulla scorta dei detti rilievi, ha indicato la Corte che "poiché è indiscusso che la distrazione richiede la destinazione di un bene a uno scopo diverso da quello precostituito, deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme

organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale. Deve ritenersi, infatti, che, per aversi appropriazione, sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sé l'interruzione del rapporto organico. E, contrariamente a quanto si afferma, questa impostazione non è affatto in contrasto con la giurisprudenza che considera appropriativa l'abusiva erogazione di danari a terzi da parte di funzionari bancari, perché quella giurisprudenza richiede che l'erogazione dipenda da una collusione a danno dell'istituto di credito idonea, appunto, a interrompere il rapporto organico con il funzionario (Cass, sez. Un., 28 febbraio 1989, Vita, m. 181789). Si deve, pertanto, concludere che ne' il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società, nè la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali, ad esempio con le erogazioni di finanziamenti illegali a partiti politici o a giornalisti, integrino gli estremi dell'appropriazione indebita.

Ciò comporta che la sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del fatto".

Si individueranno di seguito le differenze tra il caso esaminato in quel giudizio ed il caso in esame nel presente procedimento.

Deve a tal punto essere chiarito che, anche applicando al caso sottoposto ad esame la tesi apparentemente opposta a quella sopra riportata, espressa da Cass. Pen. Sez. II, n. 5136 del 04/04/1997 Ud. (dep. 31/05/1997), si perviene alla medesima conclusione di insussistenza nel caso concreto in esame, del delitto di appropriazione indebita.

Ed invero con tale ultimo indirizzo la Suprema Corte ha indicato che "sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto dell'amministratore di società che, costituendo riserve di danaro extrabilancio, con gestione occulta, le distraetta in favore di terzi per scopi illeciti ed estranei all'oggetto sociale ed alle finalità aziendali, così procurando ad essi un ingiusto profitto: la condotta di appropriazione, che caratterizza il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., consiste infatti non solo nell'annettere al proprio patrimonio il danaro o la cosa mobile altrui, bensì anche nel disporre arbitrariamente, "uti dominus", sotto qualsiasi forma, in modo tale che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile."

In realtà le due pronunzie esprimono sostanzialmente il medesimo principio, ed individuano un unico criterio discretivo al fine di reputare la sussistenza o meno del delitto di appropriazione indebita, ravvisandolo nella estraneità all'interesse sociale della condotta di storno di fondi - per quanto per quanto per motivi illeciti- realizzata.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso sottoposto ad esame, in cui si può dire, così passando ad individuare le peculiarità del caso oggetto del procedimento rispetto a quelli esaminati dalla Suprema Corte nei due casi trattati, che non vi è prova di alcuno storno di ricavi di impresa gestiti in maniera occulta, ovvero della creazione di fondi extrabilancio, e, financo neppure della creazione di poste passive fittizie.

Nell'ambito del procedimento si è acclarato, invero, che quello che si è verificato è stata molto semplicemente la esecuzione capillare di operazioni di "spionaggio" di possibili e futuri dipendenti; di concorrenti; di personaggi della finanza che in qualche modo avevano preso parte o facevano parte dell'azionariato della società, ovvero comunque interessati all'azionariato; di giornalisti particolarmente critici più che nei confronti delle società, direttamente del suo management e del Presidente in particolare; di manager; di membri del collegio sindacale; di azionisti che in assemblea sembravano poco propensi ad assecondare le scelte del management; di segretarie; di assistenti; di uomini politici; di mogli, fidanzate, amici, amiche, figli degli amici, calciatori, allenatori di squadre di calcio, cognati, cognate, ex mariti; con assunzione capillare di informazioni su qualunque aspetto della vita delle persone fisiche o giuridiche spiate potesse essere rilevante -eventualmente anche in termini di pressione- per le due aziende TELECOM e PIRELLI e per il loro Presidente, con assunzione di informazioni sensibili oltre che potenzialmente imbarazzanti, quali potevano essere le esposizioni bancarie, i precedenti penali e giudiziari, eventuali rapporti SISDE, o presso forze di Polizia, al punto da costituire i detti dati già lo standard del tipo di accertamenti che il CIPRIANI o il BERNARDINI realizzavano quasi in automatico non appena richiesti dalle security delle due società.

E pressochè tutti i vari settori delle due società (i c.d. "clienti interni") facevano ricorso in via di routine a tale genere di informazioni, al punto da essere residuati dalle distruzioni i supporti documentali di cui al faldone 74, con i quali, su bigliettini manoscritti (secondo un gergo ormai invalso in altri settori di criminalità potrebbe dirsi "pizzini") vari manager,

quadri, funzionari, dipendenti, impiegati, di volta in volta richiedevano le informazioni più disparate; con TAVAROLI e IEZZI e gli altri funzionari del settore security (peraltro non imputati) che le richieste contenute in tali bigliettini inoltravano alle agenzie investigative; il CIPRIANI ed il BERNARDINI che, pronti, eseguivano i vari accertamenti; VALENTE (anch'egli non imputato) che, altrettanto pronto e solerte, gli accertamenti e le intrusioni informatiche pagava, con il c.d. Conto del Presidente, onorando le fatture che CIPRIANI e BERNARDINI di volta in volta emettevano per le operazioni realizzate.

Pertanto, non si può configurare neppure uno "storno" di utilità realizzato attraverso la apparenza delle investigazioni illegali e delle intrusioni informatiche commissionate a CIPRIANI, BERNARDINI e SPINELLI, perché proprio la rispondenza dei detti pagamenti ad operazioni di spionaggio realmente effettuate (oltre che specificamente patrocinate da vari settori delle due aziende TELECOM e PIRELLI) esclude che il genere di richieste che ha formato oggetto di indagine nel procedimento sia stato un mero espediente per creare un c.d. fondo extrabilancio.

Pertanto, una volta accertato che, come dianzi detto e come dimostrato con la descrizione di tutti i complessi passaggi sopra esposti, le investigazioni e le intrusioni informatiche erano reali e non già surrettizie al fine di legittimare i pagamenti delle aziende (se così fosse stato gli imputati non risponderebbero anche delle ben più gravi imputazioni loro contestate proprio per essersi avvalsi di strumenti illegali nel realizzare le loro attività spionistiche), la tesi della appropriazione indebita di somme da parte di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, SPINELLI, BERNARDINI, CIPRIANI di fondi delle società realizzata in quanto i primi tre all'interno delle società TELECOM e PIRELLI, ciascuno per le proprie competenze, avrebbero delegato la esecuzione di operazioni di investigazione ovvero di intrusione informatica in realtà non volute e non ricercate dalle società medesime e da altri organi posti ancora più al vertice dei detti tre imputati, così mutando la destinazione data alle somme dalle società TELECOM e PIRELLI a beneficio delle società riconducibili a CIPRIANI,

BERNARDINI, SPINELLI, presuppone per la sua giuridica esistenza, tre fondamentali passaggi:

la non conoscenza in azienda della esistenza di tutto quel complesso meccanismo di investigazioni spesso illegali e di intrusioni ed intercettazioni informatiche quale realizzato;

la assoluta superfluità della attività del genere testè descritto quale risulta svolta per le società medesime;

la rescissione del rapporto organico che lega le società medesime ai suoi preposti e, nella specie, ai suoi organi apicali delle direzioni security, che, quindi, nella prospettazione del P.M. e delle società, avrebbero agito solo apparentemente in nome e per conto delle società medesime, in realtà per un esclusivo interesse personale, finalizzato a "drenare" risorse economiche dalle società (la rescissione del rapporto organico nei termini anzidetti è circostanza che rileva sia in se e per sé autonomamente, sotto i profili penalistici e civilistici indicati dalla pronunzia della Suprema Corte sopra riportata; sia, come si vedrà più avanti, ai sensi dell'art. 5 D. Lvo n. 231/2001).

Sotto il primo profilo non può non essere indicato come in realtà si è visto sopra che la gran parte di manager e direttori dei vari settori delle aziende TELECOM e PIRELLI sapessero -anzi espressamente richiedessero- la esecuzione del genere di investigazioni o di intrusioni poste in essere dalle agenzie investigative, su delega o di TAVAROLI, o di IEZZI, o di GHIONI (delega, talora, che esprimevano anche di altri dirigenti delle aziende che non rivestivano alcun incarico nelle due security).

Si è dimostrato sopra anche come tali attività rispondessero talora direttamente ad un interesse delle due aziende, tal'altra del Presidente delle stese ovvero di qualche altro alto dirigente.

Sotto gli indicati profili le fatture emesse dalle società inglesi del CIPRIANI ovvero da quelle statunitensi di BERNARDINI/SPINELLI non possono essere in alcun caso considerate oggettivamente inesistenti, ma solo -al più- soggettivamente inesistenti, e per tale caratterizzazione risultano sostanzialmente indicati negli stessi capi di imputazione 9 e 22.

Peraltro tale caratterizzazione delle fatture come soggettivamente inesistenti, in quanto la attività veniva realizzata da diversa struttura aziendale (ad esempio la Polis d'Istituto di CIPRIANI, ovvero la Global security services s.r.l. di BERNARDINI, ovvero altre ancora), è circostanza che rileva solo ed esclusivamente a fini fiscali e non già con

riguardo alla integrazione di altro reato, eventualmente la contestata appropriazione indebita: in nessun caso la emissione di fatture per reali operazioni emesse da diversa struttura aziendale può costituire elemento di cui TELECOM o PIRELLI possano dolersi (salvo le irregolarità fiscali alle quali esse stesse hanno dato causa). E ciò per la duplice considerazione che, da un lato, nessuna rilevanza per una azienda ha la circostanza che una attività delegata di fatto a ben precise persone fisiche (CIPRIANI e BERNARDINI) poi venga contabilmente dalle medesime persone contabilizzata attraverso una eventualmente diversa compagine societaria; dall'altro lato perché TELECOM e PIRELLI, e, per esse i funzionari addetti ai pagamenti delle fatture (Ufficio Acquisti e Valente con il conto del Presidente), quelli addetti alla compilazione del bilancio, quelli addetti alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, non potevano non conoscere -ma anzi necessariamente conoscevano- che stavano rispettivamente soddisfacendo il pagamento di fatture emesse dalle WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS), e SECURITY RESERCH ADVISORS LTD (SRA), del CIPRIANI ovvero dalla GLOBAL SECURITY SERVICE INC del BERNARDINI; che stavano iscrivendo al passivo del bilancio fatture emesse da tali società; che stavano allegando alle dichiarazioni dei redditi quali indicazioni di poste passive fatture emesse sempre dalle dette società.

Peraltro, strettamente pertinente a tali considerazioni è il dato inserito nel procedimento principale, di rilevanza non trascurabile, conseguente ad una produzione della difesa CIPRIANI, relativo proprio alla pendenza innanzi alla A.G. fiorentina di procedimento penale a carico del predetto per la violazione delle norme di cui agli artt. 4 e 8 D. lvo n. 74/2000 proprio in relazione alle dette fatture; dato però che non può essere riportato e trasmigrare nel presente procedimento.

La consistenza della vicenda sfociata nella contestazione di appropriazione indebita appare unicamente essere quella -a parte le imputazioni in relazione alle quali si procederà alla applicazione pena come richiesta- di emissione da parte del CIPRIANI e del BERNARDINI di fatture da parte di una società diversa da quelle che la attività aveva realmente espletato, quindi esaurire la sua portata nella violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 8 D. lvo n. 74/2000 in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società di diritto straniero piuttosto che dalle reali società italiane che le prestazioni avevano eseguito, in tal modo realizzando gli autori delle condotte evasioni di imposte.

Rilevanza fiscale che la vicenda non può non assumere - eventualmente- anche per TELECOM e PIRELLI che alle loro dichiarazioni dei redditi hanno allegato fatture di tal fatta, che davano la attività come contabilizzata -e, quindi, eseguita- all'estero. A parte le eventuali tematiche che potrebbero aprirsi in punto di bilanci e di comunicazioni sociali.

Peraltro è noto che i delitti eventualmente di frode fiscale ovvero gli altri ravvisabili ai sensi del D. Lvo n. 74/2000 (soprattutto nel caso di specie 8 e 4 del detto decreto) sono ritenuti dalla giurisprudenza del Supremo Collegio in rapporto di specialità con altre fattispecie penali.

Quanto poi alla tematica della rescissione del rapporto organico che legava le società TELECOM e PIRELLI ai suoi preposti e, nella specie, ai suoi organi apicali delle direzioni security, TAVAROLI, IEZZI e GHIONI, che nella prospettazione del P.M. e delle società, avrebbero agito solo apparentemente in nome e per conto delle società medesime, in realtà per un esclusivo interesse personale, finalizzato a "drenare" risorse economiche dalle società verso le società di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, tale costruzione dell'assunto accusatorio avrebbe dovuto condurre il P.M. a non elevare nei confronti delle due predette società imputazione ex D. Lvo n. 231/2001, e le società medesime a non accettare sostanzialmente la imputazione, a contrastarla, piuttosto che richiedere la applicazione delle pene pure richieste ed ottenute.

E' noto, infatti, che a mente dell'art. 5 D. Lvo n. 231/2001, sotto la rubrica "*Responsabilità dell'ente*", recita:

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Non vi è chi non veda come la tesi sostenuta dalle due società TELECOM e PIRELLI e dal loro Presidente, e fatta propria dal P.M.,

secondo la quale una "security impazzita", dominata da un TAVAROLI che avrebbe soggiogato gli altri addetti, autoreferenziale, che avrebbe di sua iniziativa individuato di volta in volta accertamenti, intrusioni, intercettazioni, da effettuare su personaggi e aziende parimenti autonomamente individuate, indipendentemente da un interesse aziendale, da un input aziendale, da una consapevolezza aziendale, e ciò avrebbe fatto al solo fine di "drenare" risorse dalle dette società e per tale via accumulare utilità in denaro presso le agenzie del CIPRIANI e del BERNARDINI, si pone in insanabile contrasto logico con la imputazione elevata proprio in riferimento alla esecuzione di quelle medesime condotte illecite nei confronti delle due società, le quali peraltro, piuttosto che perseguire a loro difesa in riferimento alla imputazione loro elevata la tesi della "security impazzita", tesi difesa a spada tratta dal Presidente delle società e dal P.M., hanno preferito negoziare una applicazione pena, rinunciando di fatto a quella difesa che invece intendono articolare in qualità di parti civili costituite per il delitto di appropriazione indebita nei confronti del CIPRIANI, DEL BERNARDIN, dello SPINELLI, del GHIONI, dello IEZZI, del TAVAROLI.

Sotto altri aspetti può dirsi che alla indicazione di sussistenza della fattispecie di appropriazione indebita come contestata non può pervenirsi neppure sul rilievo della natura illecita della gran parte degli accertamenti -e, in definitiva delle operazioni- per i quali le somme delle società PIRELLI e TELECOM sono state utilizzate.

Ed invero, a parte il rilievo già sopra espresso che attraverso il pagamento delle varie operazioni alle società del CIPRIANI e del BERNARDINI non si è costituito alcun fondo extrabilancio, ma semplicemente si è remunerata la attività svolta, per quanto in buona parte illecita, riprendendo quanto sopra detto nell'esame della pronuncia del Supremo Collegio, detta CUSANI (ma si è visto che anche l'altro indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, sostanzialmente esprime il medesimo principio) la mera destinazione di somme di una azienda o di una società (siano o meno passate attraverso la creazione di un apposito fondo extrabilancio) alla realizzazione non già immediatamente e direttamente dell'oggetto sociale, tramite i suoi organi apicali, ma anche alla esecuzione di operazioni diverse, eventualmente anche illecite, ma comunque pur

sempre riconducibili ad un interesse aziendale, non comporta quella distorsione del patrimonio dalle finalità aziendali e, per tale via, quella mutazione di destinazione del denaro dalla sua funzione e, quindi, per tale via, la sussistenza del delitto di appropriazione indebita.

Va dato conto -a tal punto- di un'altra affermazione resa da GHIONI nel corso dell'interrogatorio in data 15/9/2006 e ribadita nel corso dell'incidente probatorio. Il GHIONI ha affermato in data 15 SETT 2006: *"Ritornando ai rapporti con i fornitori dell'azienda, un anno fa ho appreso da VALENTE a Roma che CIPRIANI emetteva fatture nei confronti dell'azienda per creare disponibilità di contante. Questi veniva utilizzato per creare delle liquidità che in parte servivano per le trasferte del "dottore" cioè di TRONCHETTI PROVERA, secondo quanto mi riferì VALENTE il quale mi fece presente tra l'altro che CIPRIANI pretendeva una commissione molto elevata per emettere queste fatture fittizie. Per quanto riguarda VALENTE posso riferire che i suoi rapporti con TAVAROLI erano particolarmente tesi. Ricordo in una circostanza TAVAROLI aver salutato VALENTE chiedendogli come stessero i suoi conti in Svizzera. Per la verità devo precisare che TAVAROLI manifestava permanentemente il sospetto che tutti quanti, me compreso, che lavorassero nella security "facessero la cresta" sui compensi ai fornitori. Rammento la reazione del VALENTE che sfogandosi con me, dopo la battuta di TAVAROLI, mi disse che se lo avessero toccato avrebbe fatto saltare tutti."*

Dal punto di vista più strettamente processuale la detta affermazione va riportata al disposto di cui all'art. 195 c.p.p., non essendo una indicazione diretta di fatti ricaduti sotto la percezione del dichiarante, bensì appresi da altra persona, il VALENTE, mai sentito sul punto.

Ma anche a voler ritenere per un momento provata una tale affermazione, conseguirebbe che il c.d. Conto del PRESIDENTE, gestito da VALENTE, altro non fosse che una riserva extracontabile (e, quindi, eventualmente anche extrabilancio) alimentata con la sovrapproduzione di operazioni di investigazione o di intrusione informatica realmente realizzate.

La realtà processuale registra la assoluta assenza di ogni investigazione sul conto del Presidente, pure da una pluralità di imputati e di testimoni richiamato.

Non è dato sapere -infatti- se si tratta di una mera posta contabile, di un fondo extracontabile, ovvero ancora di un fondo extrabilancio.

In assenza di indicazioni probatorie che lo riconducano ad un gravissimo illecito -soprattutto per una società quotata in borsa quale è la TELECOM- non si può fare altro che accontentarsi delle indicazioni del TAVAROLI, del GHIONI e del Presidente delle due società, che hanno riportato il detto contro più che altro ad una posta contabile, ad una allegazione di bilancio, ad un **centro di costo avente solo un valore contabile.**

Ma, a parte il rilievo che in tal caso difetterebbe la stessa contestazione, ce dovrebbe essere ancorata a tal punto strettamente al "conto del Presidente", essendo unicamente -invece- contestata la creazione di fondi presso le società inglesi del CIPRIANI ovvero quelle del BERNARDINI/SPINELLI, quand'anche si volesse ipotizzare che il detto centro di costo in realtà fosse una sorta di riserva extracontabile alimentata con le sovrapproduzione delle operazioni realizzate da CIPRIANI ovvero da BERNARDINI e SPINELLI, poi a sua volta utilizzato per ricompensare nuovamente le attività dei predetti, sempre finalizzate ad operare investigazioni ed intrusioni illecite, non potrebbe non applicarsi anche in tal caso l'indirizzo sopra riportato del Supremo Collegio sopra richiamato (Sez.V, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. dep. 31/01/1998) a mente del quale *"la creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale.*

Infine, alla sussistenza dei contestati delitti di appropriazione indebita di cui ai capi 9 e 22 non si perviene neppure sotto il profilo di una eventuale sovrapproduzione realizzata dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, dallo SPINELLI e della eventuale esosità delle dette operazioni.

A parte il rilievo che tale indicazione non può ritenersi provata in atti (anzi la teste CERRETTA, sentita in fase di indagini, ciò ha espressamente escluso), in ogni caso la liquidazione di fatture eventualmente particolarmente onerose non è dato che possa sostanziare quello storno di

utilità delle due società TELECOM e PIRELLI sotto il profilo di un comportamento dei funzionari addetti alla security (TAVAROLI, GHIONI, IEZZI) che tale evento avrebbero propiziato, in tal modo alterando la loro relazione con il denaro della società, gestito, quindi, autonomamente *uti dominus*, con i conferimenti degli incarichi agli investigatori e la successiva liquidazione delle fatture, perchè queste sono passate per i pagamenti attraverso appositi uffici, dopo essere state siglate per asseverazione non soltanto da TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, ma da una pluralità di funzionari, e con altrettanti funzionari di altri uffici (Acquisti o Valente) che hanno corrisposto il denaro; ed altri ancora che le fatture hanno inserito quanto a risultati nei bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi.

Non vi è chi non veda infatti, come la prospettazione accusatoria di un manipolo di funzionari (TAVAROLI, GHIONI, IEZZI) che autonomamente hanno distolto denaro dalle casse delle due società per costituirlo presso le casse delle società del CIPRIANI, del BERNARDINI, dello SPINELLI, si scontra insuperabilmente con la logica ove si consideri - appunto - che non era sufficiente una loro autonoma deliberazione in ordine al denaro delle società TELECOM e PIRELLI, in quanto ben più nutrita schiera di funzionari e dipendenti (quelli dell'Ufficio acquisti ed il VALENTE) di fatto hanno deliberato quei pagamenti che nell'assunto accusatorio si intenderebbe riportare alla mera autonoma ed incontrollata deliberazione del TAVAROLI, del GHIONI, dello IEZZI. A parte poi la osservazione dei funzionari e dipendenti incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della compilazione dei bilanci.

In forza di tutto quanto precede, ritiene il decidente ricorrano pienamente le condizioni di cui agli artt. 129 e 444 c. II c.p. per emettere nei confronti di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, SPINELLI una pronuncia ampiamente liberatoria nel merito dalle imputazioni di cui ai capi 9 e 22 perchè il fatto non sussiste.

A ciò consegue analogo declaratoria nei confronti degli imputati nei cui confronti è contestato il delitto di associazione per delinquere, limitatamente alla contestazione della finalizzazione della associazione alla esecuzione del delitto di appropriazione indebita (FERRARI Mirko, GALANTE Antonio, GHIONI Fabio, GUATTERI Fulvio, IEZZI Pierguido, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, ROSSI Francesco, SPAGNUOLO Antonio, SPINELLI Gianpaolo, TAVAROLI Giuliano, TEGA Diego, RIZZO Nicolò Maria Fabrizio).

Imputati che vedono contestazione di reato in relazione
alla posizione processuale nel procedimento principale ascritta a

MANCINI Marco

e cioè

IEZZI, TAVAROLI

In concorso anche con

CIPRIANI Emanuele

Interessato al procedimento principale

La premessa è costituita dal fatto che si è preferito trattare separatamente le due vicende, passandosi ad enucleare in un unico contesto per ciascuna dapprima gli elementi di fatto e probatori e, in immediata sequenza, le valutazioni tracciabili.

Nell'ambito delle indagini per i fatti che andavano via via emergendo e che costituivano oggetto di indagine, si inseriva la posizione dell'imputato MANCINI Marco.

Più precisamente, il P.M. raccoglieva elementi accusatori a carico del predetto dalle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio in data 27 ottobre 2006 da CIPRIANI Emanuele: costui, nel corso dell'interrogatorio, ad un tratto richiedeva una *"momentanea sospensione perchè in crisi emotiva"*. Dopo essersi ripreso dichiarava: *"Devo dire con grande difficoltà, perchè trattasi del padrino di mia figlia e di un mio amico, che effettivamente per non più di 38 - 42 pratiche io sono ricorso all'aiuto di Marco MANCINI per ottenere informazioni che riguardavano per lo più certificazione di agenti all'estero"*. Specificava di essersi trovato in difficoltà in quanto non riusciva più a smaltire i carichi di lavoro e quindi la agevolazione richiesta al MANCINI lo facilitava. Indicava anche il suo lavoro era fatto di contatti e Marco MANCINI proprio in questo lo aveva aiutato. Aggiungeva anche di averlo *"praticamente supplicato tornando all'attacco più volte e spiegandogli che si trattava di attività sull'estero"*. Indicava che si era trattato di una collaborazione sporadica (il CIPRIANI ha usato per descriverla la espressione *"non si è trattato, da parte di Marco MANCINI, di una collaborazione a ciclostile"*) collocabile

temporalmente nel periodo 2001 - 2004, con un contributo da parte del MANCINI concretizzatosi nel dettargli degli appunti che leggeva da fogli manoscritti in suo possesso.

Riferiva il CIRPIANI che la indicazione "Nostri Mezzi" rinvenibile su alcune pratiche, "stava anche ad indicare il ricorso a Marco MANCINI ma tale indicazione non riguardava esclusivamente la sua persona perchè stava più che altro a significare che me ne sarei occupato personalmente. Quindi in questi casi il contatto e la richiesta veniva da me rivolta direttamente sia a Marco MANCINI, sia a GUATTERI ed allo stesso John POA".

Di seguito e nel corso dell'interrogatorio in data 31 ottobre 2006 il CIPRIANI, a seguito di specifiche domande sulle singole pratiche, segnalava un certo numero di pratiche che indicava di avere formato con il contributo conoscitivo somministratogli dal MANCINI; mentre in riguardo ad altre pratiche si dichiarava dubbioso nei ricordi in riguardo alla persona che le informazioni gli aveva fornito, e cioè se tale persona fosse proprio Marco MANCINI, ovvero JHON POA (persona poi identificata in DOLLAR BEARE John Maurice nato il 25 lug 1926 a WESTON SUPER MARE (GRAN BRETAGNA), o ancora altri.

Si esamineranno di seguito le pratiche alle quali ha fatto riferimento il CIPRIANI nei suoi interrogatori; va anticipato immediatamente però, che a seguito delle dichiarazioni del CIPRIANI scaturivano una serie di contestazioni nei riguardi del MANCINI, di CIPRIANI, di IEZZI, di TAVAROLI che facevano tutte riferimento proprio alla condotta relativa alla acquisizione delle informazioni di cui alle pratiche.

Venivano così contestati a carico di MANCINI, TAVAROLI, IEZZI, CIPRIANI, in concorso, il delitto di cui all'art. 326 c.p. iscritto al capo 15 della rubrica; il delitto di corruzione a carico del MANCINI, iscritto al capo 16 della rubrica; il delitto di corruzione per le utilità economiche fornite al MANCINI per la rivelazione dei segreti di ufficio a carico del TAVAROLI, dello IEZZI, del CIPRIANI, iscritto al capo 17 della rubrica.

Ciascuno di detti capi vedeva la contestazione di più specifici episodi, in numero di 33 corrispondenti ad altrettante pratiche.

Va detto immediatamente, però, che la contestazione elevata dal MANCINI comprende sia le pratiche che CIPRIANI ha attribuito nei suoi ricordi come formate con il contributo di conoscenze apportato dal MANCINI, sia pratiche in riferimento alle quali costui si è dichiarato dubbioso quanto alla genesi della loro formazione, sia pratiche il relazione alle quali il CIPRIANI stesso aveva escluso essere state formate sulla scorta delle indicazioni del MANCINI.

Nel corso delle indagini a carico del MANCINI veniva acquisito anche il contributo conoscitivo costituito dalle dichiarazioni di D'Ambrosio Stefano, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ed ex Direttore del Centro SISMI di Milano, che ha reso dichiarazioni in qualità di persona informata sui fatti alle date del 3/5/2006 e del 5/12/2007. A parte indicazioni in ordine alla conoscenza del TAVAROLI ed ai rapporti interpersonali con il MANCINI, che il teste ha indicato essere suo diretto Superiore gerarchico presso il centro SISMI di Milano e che ha descritto come non caratterizzati da sintonia e simpatia, nello specifico, per quanto attiene al procedimento il D'AMBROSIO ha riferito, allorquando gli è stata formulata espressa domanda¹⁴ " di avere "appreso più che altro voci da alcuni responsabili della sicurezza di varie aziende e in modo particolare da Fabio POLZOT responsabile sicurezza di UNICREDIT, persona deceduta uno o due anni fa, dell'esistenza di un gruppo chiamato da qualcuno "Banda Bassotti" di cui facevano parte sia MANCINI che TAVAROLI e CIPRIANI diretto a lucrare sulla acquisizione di notizie". Il teste ha proseguito riferendo (si riporta di seguito integralmente la parte di verbale con le dichiarazioni testimoniali al fine di consentire una lettura delle dichiarazioni non mediata da chi scrive): *"Faccio presente che di CIPRIANI sapevo soltanto trattarsi di un investigatore privato di Firenze di non elevate capacità. Secondo quanto riferitomi, MANCINI acquisiva nell'ambito del suo ruolo istituzionale delle notizie che trasmetteva a sua volta a TAVAROLI il quale a sua volta le veicolava sull'investigatore privato di Firenze retribuito dalle aziende di cui TAVAROLI faceva parte con cospicue somme di denaro per quelle stesse notizie. A sua volta MANCINI otteneva, tramite TAVAROLI, la conferma delle notizie fornite al suo servizio così ricevendo una sorta di certificazione idonea a meglio accreditarlo presso i suoi superiori. A volte questo circuito poteva impiegare dei mesi a completarsi. Mi spiego meglio, nell'ambito dell'attività di intelligence una notizia se proveniente da unica fonte deve trovare conferma in altra fonte indipendente altrimenti non acquisisce credibilità ovvero resta di ridotta credibilità. L'attività di TAVAROLI finiva per conferire all'attività informativa di MANCINI una particolare credibilità. Nello stesso tempo se MANCINI aveva speso energie o denaro per acquisire quella notizia è chiaro che per l'investigatore quella stessa notizia poi riversata a TELECOM o PIRELLI dietro lauto compenso aveva un costo zero. Secondo quanto riferitomi, a volte venivano vendute a PIRELLI vere e proprie bufale. Posso soltanto aggiungere che MANCINI per il suo grado elevato all'interno del*

¹⁴ La domanda, in particolare, risulta formulata a verbale nei termini che di seguito si riportano integralmente: "Ha mai avuto notizia di legami tra TAVAROLI e MANCINI tali da costituire fondi comuni tra loro?"



Servizio aveva una possibilità di accesso alle notizie molto elevato ed in ragione del suo grado le notizie da lui provenienti godevano già di una attendibilità molto elevata e tale da non richiedere una controverifica da parte dei suoi superiori gerarchici".

Alla domanda se "l'acquisizione di notizie possa essere avvenuta attraverso società di copertura" il teste rispondeva di poter rispondere solo in via teorica: era a conoscenza, infatti, che Servizi stranieri avevano adottato simili meccanismi; con la conseguenza che non poteva escludere che per qualche operazione tale procedura possa essere stata seguita anche dal nostro Servizio.

Il D'ambrosio concludeva il suo esame riferendo di non avere acquisito altre notizie in ordine ai rapporti tra MANCINI, TAVAROLI e CIPRIANI, "salvo del fatto che si trattava di persone considerate molto avide".

Nel corso della deposizione successivamente resa in data 5/12/2007 il D'AMBORSIO indicava di avere avuto un colloquio con tale avvocato SERRA, che si dichiarava collaboratore di una grande agenzia di investigazioni, in ordine alla esclusione di altre agenzie di investigazioni dal mercato per effetto della "monopolizzazione" del mercato che veniva attuata da TAVAROLI e da MANCINI (sul punto ha reso dichiarazioni riferibili agli interessi dell'avv. SERRA il TAVAROLI nell'interrogatorio in data 11/10/2006).

Il D'AMBROSIO ha indicato anche di non avere effettuato alcun resoconto di quanto segnalatogli dall'avv. SERRA allorquando il Direttore della sua divisione operativa, Gustavo Pignero, gli aveva richiesto di fare una relazione di servizio sul colloquio avuto con l'Avv. Serra.

Degli altri testimoni che nel corso del procedimento hanno fatto riferimento alla persona del MANCINI possono riportarsi integralmente le dichiarazioni sul punto.

E così,

BONTEMPI Massimo, capocentro SISMI a Firenze:

"Prendo atto che risultano agli atti rapporti amichevoli tra MANCINI Marco, TAVAROLI e CIPRIANI ed al riguardo posso solo dire di avere avuto rapporti con il mio collega Marco MANCINI ma di non aver mai appreso dallo stesso nulla in ordine a rapporti con CIPRIANI e TAVAROLI".

CAMERA Silvano, capocentro SISMI a Milano:



nel riferire di contrasti avuti con il capocentro SISMI di Milano all'epoca dei fatti, Gen. BONAVENTURA, con il quale ha specificato "non correvano buoni rapporti", ha saputo solo indicare essere a conoscenza che tra Giuliano TAVAROLI e Marco MANCINI vi erano rapporti di amicizia; inoltre che sia il BONAVENTURA, che il TAVAROLI, che il MANCINI avevano in passato lavorato insieme a Milano allorquando appartenevano tutti all'Arma dei Carabinieri.

CASALI Tiziano, funzionario "Pirelli" con mansioni di apporto logistico e di sicurezza della Presidenza Pirelli dal 2001:

alla domanda rivoltagli se avesse conosciuto Marco Mancini, rispondeva "L'ho visto una volta a Roma e mi è stato indicato come tale. Mi è stato indicato da Tavaroli e mi ha detto che era un suo amico ex collega dell'anticrimine di Milano che era stato prima a Bologna e poi a Roma al SISMI. Mi sembra che ciò sia avvenuto due o tre anni fa".

CECCHERINI Massimo, Security Manager di Mediaset Spa; precedentemente fino all'anno 1987 Capitano dei Carabinieri, con Comando alla Compagnia di Milano in via Moscova, quale Comandante della III^ Sezione del N.O.:

Alla domanda se conosceva TAVAROLI e MANCINI, rispondeva: "*Tavaroli l'ho conosciuto in Moscova a Milano quando era alla I^ Sezione Anticrimine; l'ho visto poi in associazione*".

...

"Mancini l'ho conosciuto in Bocconi nel 1990 o 1991 ad un corso di Security Management; di lui non ho alcun ricordo di quando eravamo in via Moscova";

...

"erano voci comuni nell'ambiente della security che Mancini e Tavaroli si scambiassero informazioni che potevano giovare alle carriere di entrambi. Ho parlato con Fausto Di Gregorio rappresentandogli sia le voci sui rapporti fra Tavaroli e Mancini e l'investigatore di Firenze, sia su la c.d. "Super Amanda", ovvero sia su apparecchiature in grado di filtrare il traffico telefonico secondo delle parole chiave, dislocate in più parti d'Italia".

CERRETA Alessandra, funzionaria della struttura security di PIRELLI:

richiesta se conoscesse la persona di MANCINI, rispondeva:
"MANCINI non l'ho mai conosciuto".

CONTE Vincenzo, militare dall'ottobre 2002, all'ottobre 2004, Capo Ufficio Pubblica Informazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; precedentemente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dal 1989 - al 1997, e poi ancora in tale ultimo incarico dall'ottobre del 2004,

nel corso della assunzione di informazioni in data 29/10/2007:

indicava di avere conosciuto personalmente sia Giuliano Tavaroli, che Marco Mancini, entrambi per motivi di lavoro.


Nel ricostruire le relazioni personali all'interno dell'Arma dei Carabinieri anche con personaggi successivamente al congedo applicati presso strutture di security di aziende private, indicava di essere stato collega di corso Ufficiali con il dr. Giuseppe Alfonso Mascolo, il dr. Massimo Ceccherini; di essere stato in servizio nel medesimo reparto a Velletri con il ten. Col. Stefano D'ambrosio; di essere amico personale del dr. Sergio Fedrigo; di non conoscere l'avv. Serra, in relazione al quale era a conoscenza, comunque, avere un'agenzia investigativa su Milano.

Specificava che allorquando era a capo dell' Ufficio Pubblica Informazione aveva appreso da giornalisti che Marco Mancini e Giuliano Tavaroli "erano inseriti in una corrente di pensiero a lui" ed al suo gruppo di conoscenze sopra descritto "avversa". Specificava di avere appreso che il TAVAROLI ed il MANCINI solevano indicarlo come intimo amico di Luigi Bisagnani, noto per il suo passato piduista. Effettivamente indicava di essere in costanti relazioni con il BISIGNANI.

Nel corso delle informazioni rese in data 18/1/2008, a domanda formulata nei termini che si riportano, per come indicata a verbale:

"Domanda: E' in grado di indicare persone che possano dare utili indicazioni alle indagini sui rapporti illeciti intercorsi fra Giuliano Tavaroli e Marco Mancini"?

il CONTE rispondeva: *"Tavaroli e Mancini indicavano persone come a me vicine e a loro ostili il Col. CC Rosario Marinpietri, il Ten. Col. Giuseppe Alfonso Mascolo".*



DI GREGORIO Fausto, originariamente appartenente all'Arma dei Carabinieri, dal luglio 2001 in servizio presso il CESIS con il grado di collaboratore e successivamente con il grado di Vice Direttore di Divisione fino al 31 ottobre 2007, epoca in cui era stato trasferito al Ministero dell'Interno in forza alla Polizia di Stato, con incarichi di sicurezza del Presidente del Consiglio, indicava:

di conoscere Marco Mancini e Giuliano Tavaroli, per averli frequentati ai tempi in cui prestavano tutti servizio nella Caserma di via Moscova a Milano; nel corso di successivi sporadici incontri in aereo con TAVAROLI si erano scambiati i numeri di telefono.

Mancini gli era stato poi ripresentato da un comune amico, Giuseppe Scandone, che aveva conosciuto dopo l'ingresso al Cesis.

Probabilmente nella prima metà del 2002, nel corso di un colloquio con Giuseppe Scandone, aveva riferito a costui di notizie apprese su apparecchiature in uso a Telecom, c.d. "Super Amanda", in grado di fare intercettazioni al di fuori delle autorizzazioni dell'A.G., sia interessenze nel gestire informazioni fra Mancini, Tavaroli e un investigatore fiorentino; di avere ricevuto entrambe queste notizie da Massimo Ceccherini.

In epoca successiva a detto colloquio, Scandone aveva patrocinato un incontro a Roma per instaurare buoni rapporti con Mancini: l'incontro si era svolto in Roma, alla presenza di Giuseppe Scandone, presso il ristorante "Il Buco" nei pressi di palazzo Grazioli. Successivamente, resosi conto dell'alta considerazione che Mancini godeva all'interno dei servizi, aveva intrattenuto con lui rapporti cordiali.

Dopo che gli veniva resa nota la circostanza che presso l'Ufficio di TAVAROLI era stato sequestrato un appunto sulle note della rubrica di out look, così trascritto:

*"Capo della scorta del Presidente del Consiglio on. S.Berlusconi.
Reincontrato venerdì 4.12.03 in aereo.*

Nel 2002 aveva "ricevuto" un dossier su Tortellino che aveva cercato di far pervenire via Pinin a Nick.

Onda che poi è arrivata al Presidente (...)"

il DI GREORIO dichiarava testualmente:

"reputo che nell'appunto si faccia effettivamente riferimento a quanto in sintesi già rappresentato nel presente verbale. Tortellino è il nome di battaglia assunto da Marco Mancini alla 1^ Sezione dell'allora Col. Bonaventura, Pinin è il soprannome di Giuseppe Scandone, Nick presumo che sia il soprannome di Nicolò Pollari, il Presidente presumo che sia Silvio Berlusconi".

Specificava anche di avere effettivamente fatto cenno al Presidente Berlusconi delle notizie che aveva avuto sul sistema di intercettazione. Mentre non ricordava se avesse fatto diretto riferimento al Presidente BERLUSCONI, alla persona di MANCINI, sicuramente tale riferimento aveva fatto, in termini assai sfumati, al Gen. Nicolò Pollari.

GENCHI Sergio, consulente aziendale, dichiaratosi in passato consulente del Ministro delle telecomunicazioni e dei trasporti della Repubblica di Serbia dal 28 febbraio 2001 al 2004 marzo o aprile, ricevuta lettura da parte del P.M. della conversazione la telefonata 102 del 1.6.2006, intercorsa con FARINA Renato, a parte il contenuto riferito a tematiche legate al c.d. "Affare Telekom-Serbia", in relazione alla parte di conversazione in cui venivano operati riferimenti a Marco MANCINI, indicato come persona che acquisiva le informazioni da TAVAROLI e poi non le faceva circolare all'interno della Divisione del SISMI, il GENCHI indicava che tale circostanza la aveva appresa da Pio POMPA.

Dal canto suo POMPA Pio, dipendente dal SISMI, dichiaratosi analista presso il SISMI, in riferimento alle conversazioni intercorse con il FARINA che hanno riguardato la persona del MANCINI, ha riferito che essendo costui un appartenente al SISMI aveva l'incarico di seguire e di segnalare ai superiori gerarchici qualsiasi notizia di stampa che in qualche modo potesse interessare qualsiasi appartenente al SISMI, per le "ricadute che la notizia avrebbe potuto avere sulla istituzione". Nell'indicare GENCHI come persona di cui aveva avuto modo di constatarne la inaffidabilità quanto a notizie fornite, segnalava che GENCHI nutriva un odio profondo nei confronti di TAVAROLI, in quanto, dopo essere stato incaricato da costui di svolgere accertamenti in territorio Serbo per l'affare "Telekom-Serbia", non era stato dal TAVAROLI retribuito.

Per quanto nello specifico a sua conoscenza sulla persona del MANCINI, segnalava che "a seguire i rapporti istituzionali tra la TELECOM ed il SISMI era Marco MANCINI".

GRASSO Filippo Maria, appartenente all'Arma dei Carabinieri, in qualità di Ufficiale di complemento, dopo il congedo, dal mese di maggio 2003, presso TELECOM Italia di Roma per la realizzazione della prima

convention della funzione security realizzata a Roma nel giugno 2003, ha segnalato di avere avuto presentato Marco MANCINI dal TAVAROLI, il quale glielo aveva presentato come suo grande amico, spiegandogli anche quale fosse il suo incarico e di che cosa si occupava. Segnalava di avere incontrato il MANCINI in più occasioni, a volte con Tavaroli, altre casualmente, senza però intrattenere mai intrattenuto rapporti professionali.

MARZI Sandro, ingegnere elettrotecnico, con esperienze lavorative nel gruppo Olivetti, già dirigente dell'ITALTEL, in particolare, AD e Presidente della ITALTEL SISTEMI fino al 1995 (oggi TECNOSISTEMI SPA), successivamente Amministratore Delegato nel gruppo RIELLO, infine, per il settore "sviluppo mercati" collaboratore, di TELECOM e PIRELLI, ha segnalato che, prima che si recasse in territorio russo per espletare le sue mansioni di lavoro, Giuliano Tavaroli gli aveva fatto incontrare Marco Mancini in Italtel, organizzando una cena lo stesso giorno. Tavaroli inizialmente gli aveva presentato Mancini come responsabile dei Servizi di Sicurezza Militare del centro di Bologna, dicendogli che avrebbe potuto dargli alcuni consigli. Mancini aveva iniziato così a dargli dei consigli generali, più che altro mettendolo in guardia dalle ragazze russe e dalle spie dalle quali avrebbe potuto finire con l'essere circondato; infine, al termine della serata, gli aveva chiesto cosa ne pensasse dei Servizi, e lo aveva invitato a collaborare con i Servizi. Aveva risposto che lavorava per ITALTEL e ce avevo un solo padrone.

SILVESTRI Francesco, giornalista, ha indicato, su specifica domanda del P.M., di avere visto Marco MANCINI non più di due volte: una prima volta nella sede di Famiglia Cristiana, dove gli era stato presentato da SASININI e dove lo stesso ebbe modo di spiegare la vicenda del NIGERGATE; una seconda volta insieme a SASININI in Piazza del Duomo il giorno precedente alla liberazione delle due Simone in Iraq. SASININI gli aveva a sua volta riferito di avere conosciuto MANCINI su presentazione di TAVAROLI.

GALLETTA Andrea, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e successivamente funzionario TELECOM, con il ruolo di coordinatore del C.N.A.G. (Centro Nazionale Autorità Giudiziaria), inizialmente assunto quale persona informata sui fatti in data 12.5.2005, occasione in cui nulla

aveva riferito in riguardo alla persona del MANCINI, assunto nuovamente a s.i. dal P.M. in data 29/1/2001, allorquando l'udienza preliminare era già in corso e si era da poco avuto l'esito dell'interpello rivolto al Presidente del Consiglio in ordine al segreto di Stato, ha riferito di rapporti di frequentazione e di amicizia assai risalenti nel tempo tra TAVAROLI, MANCINI e CIPRIANI; dell'intrecciarsi, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell'"intreccio", dei percorsi professionali dei tre personaggi sopra citati e delle carriere professionali di costoro (anche in tal caso senza alcun riferimento alla consistenza o anche solo ai ruoli professionali).

Quelli sopra esposti sono gli unici contributi dichiarativi diretti presenti in atti a carico dell'imputato MANCINI Marco, ma anche, per i riflessi della sua posizione su quelle dei coimputati, in generale in ordine al gruppo di imputazioni di cui ai capi 15-16-17 della rubrica che son riferite alla vicenda processuale relativa a Marco MANCINI.

Per vero vi sono - e se ne darà contezza più avanti, nell'indicare gli elementi indicati dal G.I.P. a riscontro della chiamata in correità operata dal CIPRIANI- anche indicazioni indirette fornite da persone che nel corso degli anni hanno svolto le mansioni di dipendenti/assistenti del CIPRIANI, le quali, è obbligo precisare, come si vedrà più avanti, non hanno mai indicato direttamente il MANCINI come persona che ha somministrato al CIPRIANI alcune informazioni, ma indicazioni riferite solo o al nome di battesimo di una persona secondo le deduzioni delle varie dichiaranti in contatto con il CIPRIANI ("Marco"), ovvero al luogo ove le predette hanno dichiarato di presumere il CIPRIANI ricevesse le informazioni (casello autostradale di Firenze)¹⁵.

15

Laura GIAQUINTA, dipendente della Polis d'Istinto tra l'aprile 2001 ed il gennaio 2004, ha dichiarato:

"Continuando l'elencazione di citati soggetti, una menzione particolare meritano FLOBERT, detto FLO e NOSTRI MEZZI: il primo, una persona di circa 50 anni, occhi azzurri e voce profonda, con lieve accento emiliano, calvo, il secondo invece non ho mai avuto occasione di vedere, a cui CIPRIANI affidava loro accertamenti su soggetti e società di stanza o con interessi all'estero. Posso dire che le informazioni che gli stessi fornivano riguardavano un eventuale contesto internazionale. Preciso che, per incontrare i predetti, CIPRIANI si recava spesso fuori dell'ufficio, evitando di proposito di farli vedere a noi.

E' per proprio in considerazione della assenza di indicazioni dirette sulla persona di MANCINI Marco che le dette dichiarazioni verranno riportate in seguito e non già unitamente, invece, alle altre dichiarazioni -quelle che qui precedono, ovvero quelle che immediatamente seguono- in cui i riferimenti alla persona del MANCINI sono stati diretti ed immediati.

Si riportano adesso le indicazioni degli imputati del presente "stralcio" destinatari di contestazioni che hanno riguado alla persona del MANCINI.

TAVAROLI Giuliano, persona che nel procedimento ha assunto atteggiamento processuale ampiamente ammissivo di tutte le sue responsabilità fin dai primi interrogatori resi innanzi al G.I.P. ed al P.M., escludeva, insistendo particolarmente sul punto, che in alcun modo alla esecuzione di forme di accertamenti di accertamenti ed alla formazione di pratiche avesse in qualche modo collaborato con esso stesso dichiarante, ovvero con il CIPRIANI proprio MANCINI Marco.

A.D.R. - NS MEZZI è una sigla che CIPRIANI metteva su quelle pratiche che vedevano quale oggetto del mandato persone fisiche o giuridiche che insistevano all'estero, particolarmente su paesi arabi. Pertanto si può dire che NSMEZZI si può identificare nella persona a cui EMANUELE assegnava tali accertamenti...

Nani MOIRA ha riferito:

R. - Per NOSTRI MEZZI si intendevano quelle informazioni estremamente riservate e dettagliate che credo provengano da ambienti istituzionali che abbiano a che fare con la sicurezza nazionale, tipo servizi segreti, in quanto erano informazioni che non erano di dominio pubblico. Ricordo che all'interno della PDI NOSTRI MEZZI veniva spesso associato a tale Marco, padrino di CIPRIANI Elisa;

CHIAVERINI Sara ha segnalato:

"Allorquando sulle pratiche della PDI veniva trascritta la dicitura NOSTRI MEZZI, si doveva intendere che CIPRIANI effettuasse le verifiche riservate attraverso un suo diretto contatto, che credo incontrasse all'uscita dell'autostrada e che gestiva in maniera esclusiva. Non so dire se NOSTRI MEZZI fosse una seconda persona o lui stesso."

R. - i NOSTRI MEZZI erano quelle informazioni riservate che provenivano, a mio parere, da FLO e da un altro soggetto che si incontrava con CIPRIANI all'uscita dell'autostrada. Tornando da tali incontri CIPRIANI ci dettava le risultanze delle informazioni fornite dal predetto, che erano sempre riportate in fogli manoscritti con grafia quasi incomprensibile in lingua italiana.



In particolare, sul punto il predetto si diffondeva nel corso del suo interrogatorio innanzi al G.I.P. in data 14 dicembre 2006, interrogatorio al quale era presente anche il P.M.

Nel corso della assunzione del detto atto, sia il G.I.P. che il P.M. insistevano per ottenere il contributo del TAVAROLI alla ricostruzione della posizione del MANCINI, sulla scorta dei dati già acquisiti a cura del CIPRIANI nel corso degli interrogatori da costui resi alle date del 27 e del 31 ottobre 2006, nonché in data 21/11/2006.

In quella sede il TAVAROLI, oltre ad escludere ogni coinvolgimento del MANCINI nella indicazione delle notizie segnalate dal CIPRIANI, ed a specificare che le dette dichiarazioni dovevano essere ritenute del tutto false, forniva una sua interpretazione dei motivi che avevano indotto il CIPRIANI a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del MANCINI, segnalandolo come persona psicologicamente molto fragile, che più volte in passato aveva necessitato del supporto psicologico dello stesso MANCINI, soprattutto in occasione alle sue reiterate crisi depressive ed alle volontà suicidarie spesso espresse, condizioni quelle anzidette che avevano condotto ripetutamente il MANCINI stesso, anche di notte, a recarsi presso la sua abitazione al fine di supportarlo psicologicamente; indicava anche il TAVAROLI, oltre al sospetto che in realtà il CIPRIANI con la indicazione del MANCINI quel autore delle condotte riferita in realtà perseguisse il fine di coprire altro personaggio, anche il particolare tipo di relazione che aveva legato il CIPRIANI ed il MANCINI nel corso degli anni e che conosceva in quanto amico di vecchia data di entrambi, rapporto espresso nel senso che il CIPRIANI aveva idealizzato molto la figura del MANCINI, che per lui costituiva ciò che il CIPRIANI medesimo avrebbe voluto essere nella vita, a partire da quell'inserimento nella compagine dei servizi segreti italiani in passato perseguito dallo stesso CIPRIANI e mai realizzatosi¹⁶.

Si rimanda per il resto delle diffuse dichiarazioni di TAVAROLI sul punto al p.v. di interrogatorio nella sua versione integrale reso in data 14 dicembre 2006.

¹⁶ Sul punto specifico del desiderio del CIPRIANI di far parte della compagine dei servizi segreti italiani quale riferita dal TAVAROLI va segnalata in atti la nota in data 22/7/2005° cura del Dirigente del SISDE Gen. Mario Mori, con la quale si comunica che nel 1983 CIPRIANI Emanuele aveva richiesto di essere inserito nel SISDE, richiesta che non aveva ottenuto alcun esito positivo.



Alcunchè ha riferito IEZZI in ordine a Marco MANCINI.

Si passa ad enucleare gli elementi di riscontro individuati dal P.M. e, quindi, G.I.P. nel provvedimento custodiale emesso nei confronti del MANCINI.

In primo luogo le dichiarazioni rese da PLATEO Caterina, assistente del defunto Adamo BOVE, ha riferito in data 14 6 2006 di un tale "MARCO", non altrimenti descritto, che in una occasione aveva ritirato i tabulati procurati da BOVE in maniera non regolare.

Le dipendenti del CIPRIANI, di cui si dirà, operavano riferimenti alla esistenza di una fonte di informazioni assolutamente riservata e gelosamente tenuta coperta dal CIPRIANI, genericamente denominata "nostri mezzi".

In riferimento alla indicazione "nostri mezzi" il CIPRIANI ha specificato nell' interrogatorio in data 30.3.2006:

"La sigla "nostri mezzi" stava ad indicare particolari informazioni che io assumevo direttamente ed in prima persona attraverso canali informativi da me contattati. Tra le persone a questo fine da me consultate posso citare John Robinson POA e la sua convivente Jacheline che peraltro iniziò la sua collaborazione in un periodo successivo. Posso altresì citare la persona di "flo" e cioè Fulvio GUATTERI funzionario della sicurezza francese che lavorava in Italia. Per quanto riguarda eventuali incontri presso il casello autostradale di Firenze faccio presente di avere un forte rapporto di amicizia con Marco MANCINI residente in Romagna e con cui ci si incontrava presso il casello di Firenze Nord esclusivamente per comodità del MANCINI che altrimenti o quando si recava a Roma ovvero quando ne faceva ritorno avrebbe dovuto attraversare la intera città per potersi incontrare con me. Ci limitavamo a scambiarci i nostri saluti mangiando un panino con la cotoletta. Aggiungo che il rapporto di amicizia è datato e risale a più di venti anni fa e con tutta la famiglia"

Laura GIAQUINTA, dipendente della Polis d'Istituto tra l'aprile 2001 ed il gennaio 2004, periodo in cui aveva svolto compiti di ufficio, ha indicato:

"Continuando l'elencazione di citati soggetti, una menzione particolare meritano FLOBERT, detto FLO e NOSTRI MEZZI: il primo, una persona di circa 50 anni, occhi azzurri e voce profonda, con lieve accento emiliano, calvo, il secondo invece non ho mai avuto occasione di vedere, a cui CIPRIANI affidava loro accertamenti su soggetti e società di stanza o con interessi all'estero. Posso dire che le informazioni che gli stessi fornivano riguardavano un eventuale contesto internazionale. Preciso che, per incontrare i predetti, CIPRIANI si recava spesso fuori dell'ufficio, evitando di proposito di farli vedere a noi.

A.D.R. - NS MEZZI è una sigla che CIPRIANI metteva su quelle pratiche che vedevano quale oggetto del mandato persone fisiche o giuridiche che insistevano all'estero, particolarmente su paesi arabi. Pertanto si può dire che NSMEZZI si può identificare nella persona a cui EMANUELE assegnava tali accertamenti...

Sentita in data 17 marzo 2006 Nani MOIRA ha aggiunto:

D. - quali erano gli accertamenti che richiedevano più tempo per l'espletamento?

R. - sicuramente gli approfondimenti finanziari, vale a dire i cosiddetti BANCOMAT, e gli accertamenti forniti da NOSTRI MEZZI. Per quanto riguarda NOSTRI MEZZI credo che i tempi lunghi fossero dovuti al fatto che Emanuele incontrava la sua fonte ogni 15 giorni un mese, e anche per la natura delle informazioni che forniva.

D. - Sul conto delle informazioni chiamate NOSTRI MEZZI cosa sa dire?

R. - Per NOSTRI MEZZI si intendevano quelle informazioni estremamente riservate e dettagliate che credo provengano da ambienti istituzionali che abbiano a che fare con la sicurezza nazionale, tipo servizi segreti, in quanto erano informazioni che non erano di dominio pubblico. Ricordo che all'interno della PDI NOSTRI MEZZI veniva spesso associato a tale Marco, padrino di CIPRIANI Elisa; sul conto dello stesso ricordo che il papà di Emanuele, CIPRIANI Giorgio, nell'occasione del battesimo ci riferì che quel Marco e Giuliano, riferendosi a TAVAROLI, li aveva visti crescere, facendo capire che li aveva quasi adottati. Tra Emanuele ed i predetti esisteva

un forte vincolo d'amicizia, che credo durasse da tale periodo. Le notizie relative a NOSTRI MEZZI spesso erano riassunte su fogli manoscritti con una calligrafia molto piccola, sicuramente maschile, difficilmente comprensibile...."

CHIAVERINI Sara nelle dichiarazioni del 06.10.2005 ha con precisione fornito le seguenti indicazioni:

"Allorquando sulle pratiche della PDI veniva trascritta la dicitura NOSTRI MEZZI, si doveva intendere che CIPRIANI effettuasse le verifiche riservate attraverso un suo diretto contatto, che credo incontrasse all'uscita dell'autostrada e che gestiva in maniera esclusiva. Non so dire se NOSTRI MEZZI fosse una seconda persona o lui stesso."

CHIAVERINI Sara nelle dichiarazioni del 27.02.2006:

"D.- sul conto di NOSTRI MEZZI ha altro da riferire oltre a quanto già indicato in precedenza?"

R. - i NOSTRI MEZZI erano quelle informazioni riservate che provenivano, a mio parere, da FLO e da un altro soggetto che si incontrava con CIPRIANI all'uscita dell'autostrada. Tornando da tali incontri CIPRIANI ci dettava le risultanze delle informazioni fornite dal predetto, che erano sempre riportate in fogli manoscritti con grafia quasi incomprensibile in lingua italiana."

Occorre a tal punto dare conto delle pratiche che il CIPRIANI ha indicato di avere realizzato con il contributo di conoscenze fornitogli dal MANCINI.

Si riporteranno di seguito così le specifiche pratiche indicate nella contestazione elevata a carico del MANCINI, con le indicazioni fornite dal CIPRIANI per come riportate nei verbali di interrogatorio.

In immediata sequenza si riporteranno le comunicazioni che al riguardo ha fornito il SISMI per come ricavabili dal fascicolo che si trova depositato e custodito in via estremamente riservata -per quanto a disposizione delle parti-; nonché degli esiti delle indagini difensive che i difensori del MANCINI sono stati autorizzati a realizzare dal P.M.

con divulgazione dei dati al SISMI in vista dell'accertamento. Per ragioni di cautela i nominativi saranno sostituiti con omissis.

Deve tenersi presente, nella lettura delle dette pratiche e delle risultanze della attività difensiva compiuta che all'imputato Marco MANCINI non è stato contestato il reato di cui all'art. 262 c.p., ma il reato di cui all'art. 326 c.p. (capo 15); in concorso, il medesimo reato è stato contestato anche a TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido (imputati nel presente rito), nonché a CIPRIANI Emanuele, interessato ad altra procedura; sono anche stati contestati sempre ai predetti CIPRIANI, IEZZI, TAVAROLI, anche i reati di corruzione in riferimento alle medesime pratiche (capo 17).

E ciò sul presupposto esplicitato dal G.I.P. non già che MANCINI abbia rivelato notizie provenienti dal SISMI (altrimenti sarebbe conseguita la imputazione di cui all'art. 262 c.p., peraltro non rinvenendosi prova di ciò negli atti trasmessi dal SISMI), bensì che il predetto, usufruendo di fonti di informazione proprio per la sua attività professionale, quelle fonti abbia sfruttato per riversarne i risultati al TAVAROLI o al CIPRIANI, in violazione dei doveri di segretezza che integrano la fattispecie di cui all'art. 326 c.p..

Pertanto, anche la verifica negativa presso il SISMI che le notizie indicate da CIPRIANI nei suoi interrogatori per come asseritamente fornitegli dal MANCINI, non è immediatamente dirimente, in quanto si assume, nel costrutto accusatorio, che la condotta del MANCINI sia consistita non già nel riversare al CIPRIANI il contenuto di notizie riservate provenienti dal SISMI, bensì notizie da esso MANCINI ottenute proprio per il suo ruolo istituzionale nel SISMI, presso fonti del servizio, che sarebbero state illecitamente divulgate in violazione dei doveri di riservatezza, rimanendo integrata, così, la fattispecie di cui all'art. 326 c.p..

Le contestazioni elevate dai Pubblici Ministeri nei confronti del MANCINI ripercorrono pedissequamente le indicazioni fornite in taluni dei suoi interrogatori dal CIPRIANI: le contestazioni di cui ai capi 15) e 16) sono state formulate, invero, riprendendo le indicazioni pervenute a cura del CIPRIANI in ordine alla genesi delle singole pratiche che si assume essere state formate con il contributo di informazioni illegalmente acquisite, tra gli altri, anche a cura del MANCINI.

Mentre il capo 17 contempla la contestazione a carico del TAVAROLI, del CIPRIANI, dello IEZZI della corruzione esclusivamente nei riguardi di

MANCINI per le utilità a costui elargite, per come indicate da CIPRIANI per la comunicazione delle notizie riservate.

Va da sé che, per tutta una serie di pratiche, pure compendiate nella imputazione e contestate ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. al MANCINI, in cui l'unica fonte di prova, il CIPRIANI, ha indicato di non essere certo se si fosse trattato di notizia fornitagli dal MANCINI o da altri, ovvero nella specie da Jhon POA (persona poi identificata in atti per DOLLAR BEARE John Maurice, nato il 25 lug 1926 a WESTON SUPER MARE- GRAN BRETAGNA-) o da Fulvio GUATTERI ovvero da altra persona che il dichiarante non sapeva parimenti indicare, ovvero da persone già fin dall'origine indicate come diverse dalla persona del MANCINI, a parte le tematiche in punto di ricorrenza, per quanto riguarda esclusivamente la posizione del MANCINI, della ricorrenza di notizia coperta da segreto di Stato, devono trarsi immediate conseguenze anche sulle posizioni dei coimputati CIPRIANI (che non interessa il presente giudizio) TAVAROLI e IEZZI.

Nel corso delle indagini preliminari, invero, gli spunti pervenuti nei termini dubbiosi innanzi descritti da parte del CIPRIANI sono stati reiteratamente perseguiti nel senso del loro approfondimento da parte del P.M., mediante l'esame di altri imputati e testimoni, nei termini sopra riportati, senza che in alcun modo, o meglio, in alcun modo processualmente e probatoriamente rilevante, i dubbi e, in definitiva la assenza di ogni reale e concreta indicazione del CIPRIANI sia stata in alcun modo colmata.

Né può ritenersi valido elemento atto a colmare la assenza di concrete dichiarazioni accusatorie da parte del coimputato CIPRIANI le indicazioni riferite dalla teste CHIAVERINI, secondo le quali il CIPRIANI soleva incontrarsi al casello autostradale con tale MARCO, individuato poi in Marco MANCINI, perché il detto elemento, di per sé assolutamente inidoneo a costituire autonomo elemento di reità, tecnicamente riportato dal P.M. alla tematica del riscontro di quanto dichiarato dal chiamante in correità, presupporrebbe, per la sua rilevanza processuale, una reale e concreta chiamata in correità.

Invero, una indicazione del chiamante in correità espressa nel senso di non ricordare chi tra più personaggi avesse fornito la notizia, non equivale in alcun modo ad indicazione accusatoria che necessiti riscontro, semplicemente perché è un argomento non assimilabile alla indicazione di

reità, ma rimane un elemento di dubbio già originario nella stessa chiamata, un elemento di perplessità dello stesso dichiarante, non colmabile probatoriamente -con le indicazioni degli incontri tra CIPRIANI e tale Marco.

Trattasi invero di una indicazione che colpisce *ab origine* la chiamata stessa, che, per tale via, non può essere in alcun modo utilizzata, proprio nella parte in cui lo stesso chiamante in reità ha espresso dei dubbi, quale fondamento di accusa nei riguardi del chiamato.

Non si tratta neppure di una tematica in punto di attendibilità del chiamante (anzi, costui ha sinceramente indicato di non essere in grado di dire con chi ha realizzato il reato), e men che meno di riscontri (invero non si possono cercare riscontri per una chiamata in reità che tale non è fin dall'origine, in quanto il chiamante, indicando di non essere certo della identità della persona con cui ha concorso nel reato, concretamente non ha formulato alcuna indicazione di reità a carico di alcuno); ma semplicemente di una dichiarazione inidonea, proprio perché espressa in termini di perplessità nella delicatissima materia della responsabilità penale, a fondare su di essa alcuna considerazione in termini accusatori di un accusato di tal fatta.

Ed invero, nella composita sequenza probatoria della chiamata in correità delineata dal disposto di cui all'art. 192 c. III c.p.p., che si articola sui due segmenti della chiamata in senso stretto e dei riscontri a questa, in tanto può passarsi alla enucleazione dei riscontri (elementi, lo si ricorda, in se e per sé non autonomamente accusatori, ma tali che, legandosi alla dichiarazione accusatoria, ne confermino l'attendibilità), in quanto la chiamata sia già di per sé idonea ad indirizzare nel senso dell'accusato la responsabilità.

Ma quando -come in talune delle ipotesi che di seguito saranno elencate-, già la indicazione del chiamante è di per sé insufficiente a delineare, individuare ed indirizzare verso una persona certa quale autore di un fatto criminoso, la incompletezza e la insufficienza della chiamata in correità non può essere colmata con un elemento di riscontro della attendibilità, semplicemente perché quella chiamata non necessita di conferma di attendibilità, non rivestendo le caratteristiche della chiamata in correità.

Pertanto, le indicazioni pervenute dal pur precisissimo CIPRIANI (la lettura dei suoi numerosi interrogatori conferma che trattasi di persona estremamente meticolosa e precisa nei ricordi, anche per la assenza di

smentite pervenute in atti alle sue indicazioni) e dal predetto già espresse in termini di dubbio in ordine alla persona che gli aveva fornito la pratica, non consentono di fondare su di esse alcun argomento di reità non soltanto in capo al MANCINI, ma anche, in considerazione della formulazione della imputazione, in riferimento ai correi IEZZI e TAVAROLI.

Pertanto nei confronti di costoro si delinea la seguente situazione:

in riferimento alle pratiche contenute nella complessiva contestazione di cui al capo 17), che ha riguardo alla ipotesi di corruzione posta in essere nei confronti di MANCINI Marco, ogni qualvolta la indicazione del CIPRIANI è espressa in termini di dubbio in ordine alla persona che gli aveva fornito la pratica (se MANCINI, o GUATTERI o Jhon POA, cioè DOLLAR BEARE Jhon Maurice) anche nei riguardi dei predetti non può non adottarsi pronunzia ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. per non aver commesso il fatto: si contesta in detto capo, invero, solo la corruzione nei confronti del MANCINI, non già - eventualmente - di qualsiasi pubblico ufficiale. Con la conseguenza che la smentita che l'ipotesi accusatoria ha ricevuto nei confronti dell'unico indicato pubblico ufficiale indicato (MANCINI), immediatamente ridonda in capo a coloro i quali (IEZZI e TAVAROLI, oltre a CIPRIANI nel procedimento principale) il denaro per la corruzione avrebbe consegnato.

Per le pratiche pure contenute nel medesimo capo di imputazione in riferimento alle quali nel procedimento principale a carico di MANCINI è stato dichiarato il N.L.P. per l'esistenza del segreto di Stato confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre u.s., si procederà alla applicazione della pena come richiesta, non essendovi elementi dirimenti in favore degli imputati, immediatamente valutabili ex art. 129 c.p.p..

Per le ulteriori pratiche che descrivono episodi tanto risalenti nel tempo da ricadere sotto la prescrizione del reato, ciò sarà di volta in volta dichiarato.

Le medesime pratiche compongono anche la contestazione del capo 15, in cui la soluzione adottata è stata diversa: ed invero, in tal caso, anche per quelle pratiche per le quali si è detto non esservi la prova che provengano dal MANCINI, in ogni caso, essendo stata la contestazione formulata in termini ampi e generali, come diffusione di notizie riservate, indipendentemente dalla loro provenienza o meno dal MANCINI, non può non affermarsi che vi sia stata ad opera del CIPRIANI, del TAVAROLI, di IEZZI, divulgazione dei

relativi dati. Per questi ultimi due si procederà quindi, alla applicazione della pena nei termini richiesti.

Vanno escluse anche per la contestazione di cui al capo 15 le pratiche integranti reato per le quali di è stata prescrizione.

Inoltre vanno escluse, sia in riguardo al capo 17 che in riferimento al capo 15 le pratiche che contengono notizie che, per le ragioni che si spiegheranno, non possono essere ritenute effettiva divulgazione di notizie riservate o nel senso che le notizie tale carattere di riservatezza non avevano, ovvero nel senso che si trattava di dati già ampiamente noti e diffusi.

Va precisato, inoltre, che in alcuni casi già fin dall'origine il CIPRIANI aveva indicato che le pratiche gli erano state fornite da altri personaggi, mai esprimendo neppure una relazione di dubbio sul MANCINI: anche in tal caso in riferimento al capo 17 seguirà pronunzia nei confronti del TAVAROLI e dello IEZZI di pronunzia per non aver commesso il fatto.

Prima di passare all'esame analitico delle varie pratiche ed alle indicazioni provenienti dal CIPRIANI, va sviluppata una tematica già sopra accennata in punto di insussistenza di talune delle ipotesi delittuose contestate.

Ed invero, si è detto sopra che l'essenza e la consistenza della contestazione, come elevata nei confronti del MANCINI, e, quindi, in concorso, del TAVAROLI e di IEZZI, oltre che di CIPRIANI, è quella che il MANCINI abbia divulgato al CIPRIANI, in concorso con TAVAROLI (che la circostanza ha nettamente smentito) e con IEZZI (al quale peraltro mai è stato chiesto nulla in riferimento al MANCINI) notizie comunque provenienti da fonti riservate e per ciò stesso anch'esse intrinsecamente riservate, prima ancora che queste "transitassero" al suo ufficio di appartenenza, il SISMI.

Infatti espressamente il G.I.P. ha indicato che in quella fase, salvo ulteriori sviluppi successivi, eventualmente in termini anche di aggravamento della posizione dell'allora indagato, il MANCINI non abbia rivelato -pr quello che fin lì emergeva- notizie provenienti dal SISMI (altrimenti sarebbe conseguita la imputazione di cui all'art. 262 c.p.), bensì che il predetto, usufruendo di fonti di informazione proprio per la sua attività professionale, quelle fonti avesse sfruttato per riversarne i risultati al TAVAROLI o al

CIPRIANI, a fine di profitto economico quanto meno di costoro, in violazione dei doveri di segretezza che integrano la fattispecie di cui all'art. 326 c.p..

In particolare, il G.I.P. in quella prima fase delle indagini si è diffuso nella sua motivazione su taluni dati, quali:

- il contenuto delle notizie stesse, che disvelava trattarsi di *"dati e notizie naturalmente provenienti dall'ambiente lavorativo del MANCINI"*;
- la considerazione che tali rivelazioni non potevano non afferire a rapporti di determinati soggetti con altri servizi segreti;
- la indicazione, pertanto, che il MANCINI, aveva sfruttato *"la sua veste istituzionale" all'interno del SISMI, "o perché si trattava di dati già acquisiti al Servizio e facenti parte del patrimonio di conoscenze dell'ufficio o perché aveva sfruttato la sua veste istituzionale per procurarseli in tempo reale (circostanza non esclusiva ai nostri fini, giacché come rammenta Cass., 29.9.2004, n. 1898, "Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione")"*;
- la conclusione che, quindi, si trattava di *"notizie la cui disponibilità sussisteva in capo a MANCINI solo in forza dell'ufficio da lui ricoperto"*;
- la considerazione che sussiste *"un generale obbligo di segreto in relazione a dette notizie, ai sensi dell'articolo 326 c.p. . Tanto che, "in deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite il loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi" (art. 9, comma 2°)"*;

- la osservazione che *"dalla disamina analitica della legge istitutiva dei Servizi si ricava inequivocabilmente che le notizie facenti parte della attività di ufficio del SISMI possono essere scambiate internamente con l'altra branca dei servizi informativi (art. 7, u.c.), possono essere trasmesse agli organi di P.G. allorché si configurino fatti costituenti reato (art. 9, comma 3°) - ma, si noti bene, solo su iniziativa del Direttore e non del singolo funzionario - possono servire per illuminare l'alta direzione politica dei servizi di informazione e sicurezza (art. 1), possono essere dirette al Comitato consultivo (art. 2) e al Ministro della Difesa (art. 4, u.c.)"*;
- la ulteriore osservazione che *"nulla di più consente la legge, la quale espressamente esclude ogni attività non direttamente regolata (art. 10). Da ciò la previsione di un ampio obbligo di riservatezza a carico di tutti i funzionari del Servizio informativo militare - rispetto a qualsiasi notizia acquisita per ragioni di ufficio - sembra potere essere affermata con assoluta tranquillità (cfr. Corte app. Roma 12.9.1980)"*;
- la conclusione che *"l'attività dispiegata dal MANCINI sia stata quantomeno di grave danno per il SISMI stesso"*;
- la ulteriore conclusione che la violazione del dovere di segretezza si è concretizzato nella realizzazione della fattispecie di cui all'art. 326 c.p., anche avuto riguardo al *"fine di vantaggio patrimoniale indebito (si tratta di dolo specifico e non di evento che deve concretarsi)"*.

Nel prosieguo delle indagini, successive a quel provvedimento di custodia, sono pervenuti al fascicolo processuale altri contributi.

Va subito detto che le verifiche effettuate presso il SISMI sia dal P.M., che dal difensore in fase di indagini difensive, ha consentito di escludere nella totalità dei casi che si sia trattato di notizie in qualche modo patrimonio di conoscenza del SISMI.

Quanto precede sicuramente esclude la configurabilità del reato sotto il primo dei profili tracciati (ed in quella sede ipotizzati) dal G.I.P.;

astrattamente non esclude, invece, che possa essersi verificata la seconda ipotesi tracciata dal G.I.P. in punto di acquisizione di notizie riservate da parte del MANCINI prima che queste pervenissero al SISMI al quale non sarebbero state poi riversate.

Occorre a tal punto tracciare una prima considerazione:

e così, in materia di responsabilità penale, quanto meno nella attuale fase in cui le indagini sono completate e non si è più in una fase del tutto iniziale e più prettamente cautelare, ancora in itinere e dinamica, in cui l'oggetto della delibazione era unicamente preordinato a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (in tale senso Cass. Pen., Sezioni Unite, *Sentenza n. 36267*, in punto specifico di valutazione di elementi come semplicemente indizianti, utilizzabili per la fase cautelare, e probatori, per la valutazione della fase decisoria), non può non osservarsi come la provenienza della notizia se da fonte riservata o meno, dovrebbe essere indicazione fornita dal P.M., e non semplicemente rimessa ad argomentazioni logiche quali quelle sopra elencate, argomentazioni che, se soddisfano i requisiti di cui all'art. 273 c.p.p. in una fase in cui l'indizio deve rivestire sostanzialmente una convincente capacità dimostrativa nell'ambito di una raccolta di elementi ancora dinamica, per la fase, non altrettanto soddisfano -per gli effetti che ridondano sull'imputato ex art. 27 e 111 Costituzione- nella fase successiva di conclusione dell'udienza preliminare, in cui tutti i riti e le procedure possibili (rinvio a giudizio, applicazione pena, giudizio abbreviato) fanno riferimento non già semplicemente all'indizio, bensì direttamente alla prova.

E la prova nel nostro ordinamento è solo quella disciplinata, quanto a valutazione, dall'art. 192 c.p.p..

Nondimeno, in considerazione del fatto che comunque il Supremo Collegio, adito *per saltum* ex art. 311 c.p.p. dai difensori del MANCINI, ha reputato, per quanto nell'ambito di un giudizio ancora solo cautelare, valido il ragionamento induttivo operato dal G.I.P. in punto di qualificazione della notizia come riservata e, quindi, di integrazione della fattispecie di cui all'art. 326 c.p., anche questo giudice vi si conforma, con le precisazioni però già sopra svolte in punto di non riconducibilità di diverse tra le attività descritte nelle imputazioni contestate al MANCINI (e, quindi, per gli effetti che ne ridondano, anche al CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI); ed

inoltre, con l'avvertenza che, qualora successivamente alla ordinanza del G.I.P., soprattutto a cura della difesa, siano emersi elementi che depongono per la insussistenza del reato di rivelazione di segreto di ufficio, ciò andrà dichiarato in favore di tutti gli imputati (MANCINI, TAVAROLI, IEZZI, CIPRIANI).

Si tratta sostanzialmente per tale ultimo richiamo di casi in cui o le notizie erano già note, per essere state pubblicate dalla stampa, ovvero reperibili informaticamente con vari motori di ricerca; ovvero le stesse non contenevano elementi tali da poterli ricondurre alla categoria delle notizie riservate, in quanto comunicavano dati noti che riguardavano le persone oggetto di attenzione; ovvero, infine, di notizie che, anche alla luce dei dati comunicati dal SISMI, se ne possa individuare la caratteristica per l'essere indicazioni talmente discoste dal vero, quale anche logicamente ricostruibile, da non costituire notizia in qualche modo rilevante.

Per ultimo, prima di passare alla disamina delle singole pratiche, vanno riportate le indicazioni della Corte di Cassazione alle quali si accennava prima.

La Corte, invero, non entrava nel merito della motivazione, limitando il suo giudizio alla considerazione che "il Gip ha dato conto, nella ordinanza impugnata, della prova logica sulla quale ha basato il suo convincimento che i rapporti informativi trovati in possesso del Cipriani e che costui ha riferito aver ricevuto dal Mancini, provenissero, dato i loro contenuti specifici, dalla attività dell'indagato quale pubblico ufficiale in forza al Sismi o comunque fossero riferibili alla posizione funzionale del Mancini stesso all'interno del servizio informativo".

La Corte rilevava, pertanto che "si tratta di una ragionamento logico induttivo che, in quanto tale, non può essere aggredito con ricorso per saltum per violazione di legge, relativa, questa, soltanto ai difetti totali di motivazione. D'altra parte, la osservazione del ricorrente secondo il quale si sarebbe in presenza non soltanto di una motivazione illogica ma di una motivazione addirittura apparente, non muta la sostanza delle cose.

Il fatto che la difesa abbia appurato che non vi siano, presso il Sismi, pratiche o rapporti aventi contenuti del genere di quelli in contestazione non collide con il ragionamento del Gip. Secondo questi la natura delle informazioni è parsa tale da competere necessariamente ad ambiti ed ambienti riservati e, pur potendo non essere state, le informazioni, recepite dall'agente nell'esercizio della propria attività istituzionale,

tuttavia bastava che si trattasse di notizie destinate a non essere ulteriormente diffuse dall'agente proprio a causa delle funzioni esercitate".

Elencazioni delle singole pratiche
Indicazioni del CIPRIANI
Risultanze investigative
Considerazioni

1. OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-

In ordine a detta condotta di registrano in atti le dichiarazioni del CIPRIANI che di seguito si riportano:

Prendo visione dei documenti tratti dalla pratica Z0039901 più sopra indicata e sono in grado di indicare i documenti 10027, 10030, 10032 come frutto delle informazioni fornitemi da Marco MANCINI. L'informazione di cui al documento 10068 potrebbe essermi stata fornita da GUATTERI o da Marco MANCINI.

L'informazione di cui ai documenti 10072 e 10107 mi sono state fornite da GUATTERI.

Appare superfluo riportare le risposte SISMI ovvero le risultanze delle investigazioni difensive, in quanto si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che può subito indicarsi che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Per precisione va detto, che, con nota in data 8 marzo 2007 il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata

fornita dal MANCINI, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

In ogni caso si tratta, sotto tale ultimo profilo contemplato nel capo 15 di reato prescritto (prescrizione che riguarderebbe anche la corruzione, anche se, ai sensi del c. II dell'art. 129 c.p. come richiamato dall'art. 444 c. II c.p.p., deve darsi la prevalenza alla formula per non aver commesso il fatto in riferimento specifico alla corruzione).

2. OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001

Viene riportato a verbale: viene chiesta spiegazione della seguente frase: " .. omissis.. era collaboratore dell'Ambasciata Vietnamita a Roma con l'incarico di acquisire indicazioni di aziende compiacenti italiane operanti nel settore della proliferazione chimica e batteriologica. .. Omissis ed omissis sono ampiamente conosciuti presso le rappresentanze diplomatiche del Vietnam presenti in Europa quali militari nonché funzionari del Governo con incarichi di intelligence".

Dichiarazione CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI.*

Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro l'ottobre del 2001, con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. Per precisione va detto, che, con nota in data 8 marzo 2007 il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio.

La prescrizione travolge, in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 17.

3. OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-

Veniva richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente frase: "omissis ed omissis risultano altresì facenti parte attualmente degli organismi della sicurezza russa è stato possibile appurare che il Ministro della Difesa di Mosca omissis ha personalmente caldeggiato l'inserimento dei suddetti all'interno della .. omissis. al seguito di accordi con l'omologo cinese. ... è certo che recentemente la ..omissis.. beneficia di svariati milioni di dollari dall'attuale Governo Russo; quindi è

ipotizzabile pensare che la società attualmente sia stata data in gestione al Ministero della Difesa russo al fine di ottenere due specifici risultati: a) controllo della ..omissis.. da parte del Governo PUTIN ; b) distrazione denaro per la corrente politica di PUTIN. Omissis ed Omissis risultano impiegati presso il Ministero degli Affari Esteri russo.

CIPRIANI: Potrebbe essere informazione proveniente da Marco MANCINI ma non lo posso affermare con certezza.

Appare quasi superfluo riportare le risposte SISMI ovvero le risultanze delle investigazioni difensive, in quanto si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che può subito indicarsi che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Per precisione va detto che, con nota in data 8 marzo 2007, il SISMI aveva comunicato *che "vi sono in atti numerosi evidenze (talune in tema di controspionaggio) circa decine di cittadini russi aventi nome (omissis) nessuno dei quali, tuttavia, è indicato come manager della (omissis). Quest'ultima invece appare in numerosi atti".*

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

In ogni caso si tratta, sotto tale ultimo profilo contemplato nel capo 15 di reato prescritto (prescrizione che riguarderebbe anche la corruzione, anche se, ai sensi del c. II dell'art. 129 c.p. come richiamato dall'art. 444 c. II c.p.p., deve darsi la prevalenza alla formula per non aver commesso il fatto in riferimento specifico alla corruzione)

4. OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-

Nel p.v. di interrogatorio al CIPRIANI si trova riportato: viene chiesta spiegazione della seguente frase: " *la persona è ampiamente*

nota a diversi organi della sicurezza occidentali ... omissis sarebbe sotto attenzione da parte di organismi occidentali della sicurezza perchè sospettato di truffa in danno degli USA il soggetto contattato in opportuna sicurezza avrebbe confermato di operare nel campo immobiliare e di essere collegato alla società in oggetto ... il numero di telefono da voi rilevato ...omissis.. risulterebbe essere un numero di cellulare intestato a tale ..omissis.. di cui tuttavia farebbe uso il richiesto. Omissis è un ex ufficiale di forza di sicurezza del Governo russo ... è diventato obiettivo sensibile di organismi della sicurezza occidentale per contatti dello stesso con l'Europa e non solo per presunti illeciti in ambito di riciclaggio di denaro per conto della criminalità organizzata russa.

CIPRIANI: Tale informazione mi è stata fornita da Marco MANCINI.

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stesa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

5. OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-

Nel p.v. di interrogatorio veniva richiesto al CIPRIANI spiegazione della seguente frase: "l'attività è stata sviluppata attraverso fonti humint dirette e fiduciarie di alto livello apprendendo che la società pur avendo avuto una sua vita reale è stata indicata momentaneamente da più fonti quale vettore per coprire traffici illeciti verso l'IRAQ . Allo stato attuale organismi occidentali demandati alla sicurezza stanno verificando se tale .. omissis .. da tale organismi sia implicato e con quale ruolo in traffici verso l'IRAQ."

CIPRIANI: Trattasi di informazione che proviene da Marco MANCINI.

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

6. OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente frase: " si è accertato che l'esponente della società oggetto di interesse è un ex ufficiale delle forze armate turche; lo stesso ha prestato servizio nel dipartimento di intelligence militare di Istanbul per circa 12 anni, per due anni ha lavorato quale ufficiale addetto presso la NATO - nell'ultimo periodo la sua funzione era quella di controllare le formazioni CURDE ispirate al defunto leader omissis"

CIPRIANI: Trattasi di fonte informativa fornitami da Marco MANCINI.

Si tratta di notizia che, pur seguendo i parametri indicati dal G.I.P. e dalla Suprema Corte, nondimeno non pare rivestire alcun carattere di segretezza: di tale che risultano non configurabili né il reato di cui all'art. 326 c.p., né quello di corruzione.

Dire, infatti, che una determinata persona fa parte delle Forze Armate Turche, che ha prestato servizio per dodici anni nella capitale Turca, che ha lavorato presso la NATO, e che si è occupato in tale sua qualifica personale di controllare le formazioni curde, è argomento di sicura conoscenza e di ampia diffusione in quel Paese, senza che possa rivestire alcun carattere di segretezza.

Ne consegue, come dianzi detto, la in configurabilità del reato.

7. OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-

A verbale veniva chiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente frase: *"risulta essere un ottimo imprenditore libanese personaggio molto vicino alla MAE italiana (Farnesina); di conseguenza favorevolmente conosciuto dagli organismi della sicurezza occidentale ... da informazioni altamente confidenziali omissis risulta dichiaratamente collegato al partito Ezhbollah; parte del ricavato delle sue attività (quelle ufficiali) vengono destinate a tale partito"*

Dichiarazioni CIPRIANI: *Riterrei trattarsi di informazione fornitemi da Marco MANCINI ma sul punto non sono assolutamente certo come negli altri casi.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

Per vero, vi è più di qualche dubbio sul carattere riservato della detta notizia e, quindi, sulla stessa sussistenza dei reati, in quanto affermare che una persona che *"risulta dichiaratamente collegata al partito Ezhbollah"* non pare rivestire alcun carattere di segretezza. D'altra parte non può non rilevarsi la intrinseca contraddittorietà nella medesima notizia della esistenza *"di informazioni altamente confidenziali"* che però riferiscono che il personaggio *"è dichiaratamente legato al partito degli Ezhbollah"*

Per vero neppure gli altri riferimenti contenuti nella notizia sembrano - per la loro natura- tali da costituire notizie riservate e quindi fatti di cui sia vietata la divulgazione.

8. OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente frase: " *le attivazioni humit poste in essere nelle aree di interesse hanno permesso di acquisire che il nominativo in oggetto è cittadino ampiamente noto alle istituzioni locali per i suoi trascorsi, più precisamente conosciuto per la militanza in organismi antigovernativi dell'estremismo islamico; più volte indicato da istituzioni di sicurezza di paesi europei quale attivista dell'organizzazione omissis*"

CIPRIANI: *Trattasi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI.*

Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro il 27/11/2002 (data richiesta pratica 6 FEBBRAIO 02, data inserimento archivio 6 febbraio 2002, data invio report a committente 27 novembre 2002 (faldone 63 allegato richiesta rinvio a giudizio). Con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. Va indicato, comunque che, con nota in data 8 marzo 2007 il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio.


La prescrizione travolge, in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI, sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 17.

9. OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-

Al CIPRIANI si chiedeva conto della seguente frase: " *omissis è figlio di padre omissis vicino alla nomenclatura komeinista ed ha partecipato negli anni 80 alla rivoluzione komeinista ... è stato detenuto tra il 1984 e il 1985 nel suo paese perchè militava nel partito omissis. Ha partecipato come intellettuale di allora alla controrivoluzione predisposta dai partiti iraniani di estrema sinistra .. è persona avvicicabile e disponibile per operazioni finanziarie straordinarie ... omissis è amico personale dell'ex Ministro degli Esteri (Iraniano). Risulterebbe persona disponibile ad operazioni economicamente privilegiate in quanto è persona capace di ottime introduzioni a livelli adeguati nel suo paese*"

CIPRIANI: *Trattasi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI*

In relaizione a detta notizia il SISMI comunicava in data 8 marzo 2007 che "relativamente a tali (omissis) e (omissis) agli atti erano emerse solo due richieste di visto"



Pur trattandosi di fatto ormai raggiunto da prescrizione, in quanto la pratica portava una data di richiesta del 24 genn 02, una data di inserimento archivio 24 genn 2002, una data invio report a committente 27 novembre 2002 (faldone 20 g.i.p.), nondimeno si tratta di fattispecie che non riveste alcun carattere di segretezza.

Trattasi alla più chiara evidenza di dato comunemente conosciuto quanto meno in Iran: a parte l'errore nella indicazione dell'anno della c.d. rivoluzione Kominista in Iran (1979 e non già 1980, all'atto della deposizione del defunto scià Reza Palhavi), la notizia altro non è che un riferimento a fatti che hanno riguardato la vita sociale e politica di quel Paese in un periodo assai tormentato della sua storia, la cui eco è giunta abbondantemente anche in Europa.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 129 c. II e 444 c. II c.p.p. deve darsi la prevalenza alla formula "perché il fatto non sussiste" in riguardo alle imputazioni ascritte al TAVAROLI ed a IEZZI in entrambi i capi di imputazione 15 e 17.

10. OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-

Al CIRPIANI veniva rivolta la seguente domanda: viene chiesta spiegazione della seguente frase: " *significando l'alto grado di difficoltà nell'espletare attività informativa nel paese di riferimento, non meno la pericolosità nell'espletare tale attività sono state rilevate sul nominativo di interesse conoscenze su più fonti di organismi occidentali preposti alla sicurezza con sede in tale area geografica IRAN ... risulterebbe imprenditore commerciale con referenze opportunamente create a tutela dell'attività di collaborazioni istituzionali.*

Dichiarazioni CIPRIANI: *Trattasi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI. Ricordo che sul nominativo in questione come gli altri dell'IRAN di cui ho parlato prima, la security di Pirelli nella persona di TAVAROLI mi aveva chiesto di svolgere dell'attività informativa su queste persone perchè le stesse dovevano recarsi a visitare stabilimenti di Pirelli in Italia. Richiesi quindi a Marco MANCINI le informazioni che risultano annotate nei miei report e che poi ho provveduto a consegnare a TAVAROLI; precisando che non sempre provvedevo a consegnare i report a TAVAROLI personalmente ma capitava che li inviassi alla direzione security.*



Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro il 27/11/2002 (data richiesta pratica 24 GENNAIO 02, data inserimento archivio 24 gennaio 2002, data invio report a committente 27 novembre 2002 (faldone 63 allegato richiesta rinvio a giudizio). Con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. Va dato conto del fatto che, con note in data 8 marzo 2007 19.3.2007 e 31.5.2007, il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio (il Sismi ha comunicato con la medesima nota 8 marzo 2007 che *"relativamente a tali OMISSIS sono emerse 5 richieste di visto, sono state trovate anche richieste visti anche a nome di omissis entrambi iraniani e nati nel 1954"*).

La prescrizione travolge, in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI, sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 17.

11. OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-

Al CIPRIANI veniva richiesta spiegazione della seguente frase: *"attraverso fonti humint di primaria affidabilità si è venuti a conoscenza che .. il soggetto già appartenente ad una organizzazione curda è stato sottoposto senza alcuna prova a regime di carcerazione perchè ritenuto anti governativo ... giova segnalare che la persona e di conseguenza la società sono favorevolmente conosciuti da organismi per la sicurezza internazionale godendo di un rapporto diretto"*

CIPRIANI: *Ritengo trattarsi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI.*

Il Sismi ha comunicato con nota 8 marzo 2007 che *"sebbene dalle ricerche per mezzo di sistemi di ricerca informatica abbaino fornito numerose evidenze, nessun nome appare correlato con documenti presenti in archivio"*.

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale

limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

12. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15573-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita o da John POA o da Marco MANCINI, essendo quell'area in genere ben conosciuta sia da John POA che da Marco MANCINI. Tuttavia non sono certo e quindi non posso fornire una indicazione sicura come in altre occasioni.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

13. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15587-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Non ricordo chi mi ha fornito tale informazione, anche perchè la stampa del relativo file in questo caso, è troppo scarna.;*

Si tratta addirittura di assenza di ogni indicazione da parte del CIPRIANI di ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

14. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15597-

Veniva richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: "*Libia imprenditore monitorato da specifici uffici U.S.A. in quanto è nota l'attività dello stesso nella ricerca non convenzionale (nucleare) attraverso siti nell'area di Al-Tajura.*"

CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

15. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15607-

OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15607 viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " Il Gruppo microfinanzia settori di attività pregiudizievoli per la sicurezza dell'Arabia Saudita; infatti negli ultimi mesi sono in corso indagini da parte delle Autorità saudite su elementi terroristi finanziati (sembra) dallo stesso. Allo stato le indagini hanno portato alla cattura di alcuni elementi riconducibili ad AL QUAEDA che pare fossero finanziati da persone ben inserite nella Al Zamil."

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;

Va dato conto del fatto che il SISMI ha comunicato con nota 8 marzo 2007 che "la società indicata nel report appare in alcuni documenti concernenti il monitoraggio dei possibili canali di finanziamento del terrorismo internazionale"

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stesa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

16. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15609-

Si trova riportato a verbale: viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " C.C. Sul nominativo sussistono attualmente delle indagini che, vedono lo stesso al centro di importanti traffici internazionali di armamenti con Paesi africani ed in particolare, taluni "Uffici" stanno verificando il suo coinvolgimento nella vendita di armi alla LIBIA."

CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;



Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

17. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15615-

Veniva richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: *" ha proposto di recente attraverso le vie diplomatiche competenti un incontro di natura economica con il vice Ministro degli Esteri italiano (...omissis...)*

*il Gruppo gode di rapporti "privilegiati" con l'attuale Governo USA
il nominativo risulterebbe un buon "vettore" per business nell'Area d'interesse e Paesi limitrofi con particolare riferimento ai Paesi con i quali la Giordania ha buone relazioni*

dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita probabilmente da Marco MANCINI, anche se in questo caso non posso essere assolutamente certo.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se

non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

Va dato conto comunque che la difesa MANCINI nello svolgere indagini difensive, ha assunto ad informazioni ex art. 391 bis c.p.p. il vice Ministro degli Esteri italiano (...omissis...). Costui, già Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri all'epoca dei fatti, sentito ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. in data 12.9.2007, ha dichiarato di non aver mai sentito nominare Mohammad Al-Bunhia e di non aver mai ricevuto richieste per via diplomatica di incontrare tale soggetto, soggiungendo che, oltretutto, le sue deleghe come Sottosegretario riguardavano l'Europa e non i Paesi arabi (cfr. All. 19).

Con la conseguenza che, comunque, la "notizia" deve essere ritenuta, quanto meno per una parte, non veritiera.

Peraltro non pare che la stesa rivesta alcun reale carattere di segretezza: questa al più può farsi derivare dalla precisazione che i rapporti con la Amministrazione U.S.A. erano "privilegiati".

18. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18921-

viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " Al momento, due Direttori della società - ...omissis... e ...omissis... - sono oggetto d'attenzione di Organismi della Sicurezza Internazionale e risultano in contatto con la Mafia turca di INSTANBUL.

Inoltre la Compagnia ed i suoi Direttori risultano godere di legami/protezioni autorevoli nell'ambiente del proprio Stato quali Forze Armate ed altre Pubbliche Amministrazioni"

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI

La notizia appare nella sua seconda parte ininfluyente e comunque non caratterizzare la sua natura per la segretezza, atteso che il riferimento al fatto che la compagnia ed i suoi Direttori hanno legami nell'ambiente delle Forze Armate ed altre Pubbliche amministrazioni, non costituisce dato riservato.

Nella sua prima parte appare inverosimile, soprattutto con riguardo alla sua riferibilità al MANCINI, per talune sue peculiarità che emergono coniugando gli esiti degli accertamenti presso il SISMI e la concreta valenza semantica espressa nella notizia: il SISMI ha comunicato, invero, anche per

tale notizia, che la stessa non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio. Orbene, a ciò consegue che il riferimento a fonti di conoscenze da parte di servizi di sicurezza internazionali contenuta nella prima parte della notizia medesima, ed espressa con la indicazione "*Organismi della Sicurezza Internazionale*" che avrebbero comunicato che "*i due Direttori della società risultano in contatto con la Mafia turca di INSTANBUL*" non può essere ritenuta veritiera, in quanto se ciò fosse stato il SISMI avrebbe necessariamente ritrovato la indicazione tra i suoi atti, specie ove si consideri che, trattandosi di legami con ambienti malavitosi di carattere mafioso, non avrebbero potuto non essere informati i nostri servizi di sicurezza.

19. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18923-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente annotazione: "*T. N. T - Il nominativo d'interesse, positivamente noto, risulta "coordinato" da imprenditori irakeni residenti in occidente da molti anni, i quali risultano "molto vicini" ad Organismi della Sicurezza occidentali.*"

CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stesa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

Anche in questo caso il SISMI aveva comunicato, comunque non trattarsi di notizia appartenente al Servizio.



20. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18926-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente annotazione: "*Recentemente il nominativo di interesse risulta attenzionato in fonìa e per iscritto da parte di organismi occidentali vista la ricorrenza dello stesso con soggetti/Compagnie sospettate di sostegno al terrorismo AL QAEDA*"

CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;


Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stesa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

Anche in questo caso il SISMI aveva comunicato, comunque non trattarsi di notizia appartenente al Servizio.

21. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18929-

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita o da GUATTERI Fulvio o da Marco MANCINI, in questo caso non posso essere certo perchè ricordo che oltre a MANCINI di questo paese e cioè l'IRAN si occupò in qualche caso anche GUATTERI;

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.



Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

22. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18933-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita o da John POA o da Marco MANCINI, perchè riguarda paese di Cipro*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

23. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18936-

Alla richiesta spiegazione della seguente annotazione: "SON.MOO. Sul soggetto di Vostro interesse, è emerso che lo stesso è all'attenzione di specifiche Istituzioni Internazionali/Occidentali di Sicurezza; sarebbe opportuno, vista tale "attenzione", non avere contatti, soprattutto "tecnici" e verbali con il predetto."

Il CIPRIANI rispondeva: In questo caso non ricordo chi mi abbia fornito l'informazione.

Si tratta addirittura di assenza di ogni indicazione da parte del CIPRIANI di ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

24. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18976-

Alla richiesta di spiegazione della seguente annotazione: "*Il rapporto di amicizia/affari che vincola il soggetto d'interesse e K.A.P. è tuttora forte e presente. Il K.A.P., figlio di un appartenente agli Organismi della Sicurezza Nazionale Russa, non ha mai interrotto il rapporto di "amicizia" con A.C.; il russo è stato ed al momento il referente in Mosca di A.C. che utilizza K.A.P. per "entrature" in tutti gli ambienti vicini alle Istituzioni russe.*

K.A.P. è noto agli Organismi della Sicurezza Occidentale quale trafficante di armi. I cittadini russi J.M. (classe '58) ed L.B. (classe '75) sono anch'essi all'attenzione degli Organismi della Sicurezza Occidentale in quanto ex appartenenti a specifiche branche delle Istituzioni della Sicurezza Nazionale Russa."

Il CIPRIANI rispondeva: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Il SISMI ha comunicato con nota 8 marzo 2007 che "*in atti risultano omonimi del c.d. soggetto di interesse (del quale nel report mancano gli elementi minimi necessari per una corretta generalizzazione); di questi uno, secondo notizia confidenziale, sarebbe stato agganciato dal KGB negli anni 80"*.

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

25. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18984-

chiesta spiegazione al CIPRIANI della seguente annotazione: " *Il nominativo oggetto d'interesse, e l'ulteriore suo connazionale con il quale stringe buoni rapporti, sono noti ed "attenzionati" - anche sotto il profilo telematico - da Organismi della Sicurezza Occidentale quali trafficanti internazionali di sostanze proibite, avvalendosi di importanti contatti politici per "edulcorare" le suddette attività.*"

Costui rispondeva: Non ricordo chi mi abbia fornito l'informazione

Si tratta addirittura di assenza di ogni indicazione da parte del CIPRIANI di ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

26. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19005-

Veniva chiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: " *Il nominativo rilevato risulta monitorato direttamente da Organi Occidentali della Sicurezza per attività di riciclaggio. La società viene utilizzata da un Gruppo di criminali il cui "capo" risulterebbe essere un ex esponente di apparato pubblico di telecomunicazioni della "prima Repubblica" - D.G. - in linea parentale con uno dei capi storici della mafia (B.P.). L'organizzazione avrebbe intenzione di costituire un parco marino nei pressi di ROMA, con finanziamenti che vedono coinvolto il nominativo oggetto dell'indagine.*"

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI.*

i difensori hanno segnalato che si tratta di notizia già pubblicata su internet precedentemente ed hanno allegato pagina di stampata YAHOO.

Il Sismi ha comunicato che "la vicenda della costruzione di un parco marino nei pressi di Roma e dell'interesse per esso della criminalità organizzata risultava da diversi atti del servizio; inoltre a seguito di riscontri incrociati, è emerso che nell'anno 2004 l'articolazione diretta dal MANCINI aveva predisposto una nota di coordinazione alla trattazione da parte di altra struttura del servizio della vicenda della costruzione di un parco marino nei pressi di Roma, nella quale tra l'altro segnalava come la notizia fosse abbondantemente nota e riportata anche nella rete INTERNET.

La notizia è effettivamente già stata pubblicata ampiamente e, pertanto, conoscibile e conosciuta dalla collettività fin dall'anno 2003: ancora oggi attivando i motori di ricerca "GOOGLE" o "YAHOO" la si rinviene come pubblicata la prima volta nell'anno 2003.

Ne consegue che, oltre che nei riguardi del MANCINI e del CIPRIANI, anche nei confronti degli imputati del presente procedimento, IEZZI e TAVAROLI va dichiarato che il fatto non sussiste, sia in riferimento alla corruzione nei confronti del MANCINI che della rivelazione di segreti di ufficio.

27. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19015-

È stata richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: " *La società in argomento è stata ed è tuttora al centro*

dell'attenzione di Organismi occidentali della Sicurezza che operano da tempo in tale Area geografica; risulta, peraltro, iscritta in un elenco compilato dalla Polizia Irachena perché ritenuta vicina ad ambienti della resistenza.

La società recentemente è stata oggetto di un accesso da parte di FF.AA. presenti nel Paese per "rischio di ordine pubblico".

Si rappresenta che la sede della società è strutturata su due livelli per ca 150 mq, dove all'ingresso è affissa la classica bandiera con il simbolo degli Sciiti; l'immobile è stato occupato da un gruppo di militari Sciiti espropriando i legittimi proprietari - una famiglia irachena."

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;

Trattasi di condotta in relazione alla quale nel procedimento a carico del MANCINI si è dichiarato non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia, riportata a relazioni coperte da Segreto di Stato, a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati IEZZI e TAVAROLI, che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che nei confronti dei predetti deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo, ex art. 129 c.p.p., alla applicazione della pena come richiesta.

Anche in questo caso il SISMI aveva comunicato, comunque non trattarsi di notizia appartenente al Servizio.

28. OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603, foglio numero 17311-

Alla richiesta di spiegazione della seguente annotazione: " Inoltre, abbiamo rilevato che ...omissis... ha avuto contatti telefonici con l'Italia (+39 348.65.06.461 /+39 339.46.94.059) e con la Svizzera (+41 76 576 96 99) - qualora ciò risultasse di Vostro interesse, ci rendiamo disponibili ad accertare gli intestatari di tali linee.

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita dalla SHERIFF di Mosca, mio corrispondente e di cui si occupò la Moira NANI.

Il SISMI ha comunicato che "premessi che si riscontrano numerose omonimie anche parziali con vari nominativi indicati nel report si

evidenzia come una vera identificazione sia possibile solo per (omissis) indicato in una richiesta visto ingresso come l'invitante di un soggetto di nazionalità georgiana dal nome (omissis) quest'ultimo nominativo è pressochè sovrapponibile con quello del cittadino georgiano (omissis) indicato nel report come contatto del (omissis)

Si tratta addirittura di indicazione da parte del CIPRIANI contraria ad ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

29. OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802, foglio numero 15117-

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita o da Marco MANCINI o da John POA, in questo caso non posso essere certo;

SISMI ha indicato sempre con la stessa nota che *"per ciò che ha tratto con il c.d. vettore (e quanti ad esso correlati) le notizie in atti del servizio presentano nel loro complesso un ragionevole grado di sovrapponibilità"*.

A prescindere dalle pur fondate osservazioni della difesa conseguenti allo svolgimento di capillari indagini difensive, in ogni caso si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica,

va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

30. OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902, foglio numero 11858-

Veniva richiesta spiegazione della seguente annotazione:"

"CERTIFICAZIONE AGENTI" IRAN -

Da fonti attendibili si è appreso che negli Stati Uniti l'F.B.I. cercava un uomo che si presentava come (OMISSIS) a causa di spedizioni in IRAN di componenti elettroniche per armi di grosso calibro (carri armati militari, ecc.) e per evasione fiscale per US\$

4.000.000.

APPUNTO INTERNO:

POSITIVAMENTE CONOSCIUTA DALLE AUTORITA' (DI POLIZIA E FISCALI E DI SICUREZZA INGLESE)

VALUTARE SE COMUNICARE AL CL. CHE E' STRUTTURA DI SICUREZZA PUBBLICA CON FUNZIONARI OPERATIVI

CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita o da Marco MANCINI o da John POA, in questo caso non posso essere certo

si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". Laddove non ricorrono, invece, elementi immediatamente dirimenti ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei riguardi di detti imputati per quanto concerne il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui al capo 15, in quanto, se non vi sono elementi che consentono di affermare che la notizia sia stata

fornita dal MANCINI, e, quindi, che nei confronti di costui sia stata posta in essere una attività corruttiva, comunque IEZZI e TAVAROLI hanno utilizzato una notizia rilevante ex art. 326 c.p..

31. OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101, fogli numero 10751, 10753, 10754, 10755, 10757 e 10758-

Al CIPRIANI veniva richiesta spiegazione della seguenti annotazioni:"

Titolare Passaporto n. L430928 rilasciato a SOUSSE il 20/02/1997

K.H. non risulterebbe appartenere/collegato formalmente agli Organi di sicurezza del proprio Paese; anche se è noto il buon rapporto personale con il Console di Tunisia di Milano, il quale in più occasioni ha accreditato per ragioni di business il soggetto d'interesse.

Da più fonti risulterebbe che il K.H. è "obbligato" per tali presentazioni con il Console.

K.H. risulta coniugato con prole.

Titolare Passaporto n. . . omissis...

ha frequentato l'Accademia militare congedandosi di propria iniziativa; mantenendo, comunque, ottimi rapporti con le Istituzioni locali della Sicurezza e, "anomalia" è a seconda dell'osservazione del soggetto, il fatto che ha mantenuto - come in servizio - buone relazioni con Istituzioni pubbliche occidentali localmente presenti. Quanto predetto è altresì noto nel "circuito" Diplomatico internazionale, visto che risulta frequentare particolari soggetti vicini al Consolato Algerino in ITALIA di ambiente Informativo.

... già sospettato dalle autorità tunisine per militanza in gruppi islamici estremisti è stato arrestato più volte in relazione a "simpatie" per il GIA. Risulterebbe essere stato presente in ITALIA più volte per dichiarati motivi di lavoro, anche se per tali motivazioni, da un primo screening non risulterebbero riscontri. Traccia di tale soggetto è rilevata in VARESE quando mesi orsono c'è stata una verifica da parte delle Autorità italiane che indagavano su gruppi islamici estremisti in LOMBARDIA

...- pregiudicato per reati contro il patrimonio (nel suo Paese) - ha in corso un processo per truffa contro società libica. Presso la propria Ambasciata in ITALIA risulta godere di buone referenze, in quanto

amico personale del Segretario del Ministro degli Interni del proprio Paese.

Titolare Passaporto n. ...omissis...

Troviamo un'evidenza riservata , in ordine alla quale al soggetto d'interesse è stato negato il visto per gli USA, motivazione adducibile non solo al fatto di avere il fratello in carcere, ma sembrerebbe che vi fossero informative occidentali non positive , tali da far precludere il visto.

.. praticante della religione mussulmana. Noto alle Autorità del suo paese per appartenere a gruppi anti Governativi. E' stato espulso dalla Germania, "ufficialmente" in quanto non in regola con le Norme di soggiorno - di fatto, perché gli è stato revocato il visto di ingresso per motivi di sicurezza.

.. collabora con Organismi dello Stato; fonti non confermate riferiscono che è anche membro di tali Organismi. La sua presenza nel gruppo, che in questo periodo stà viaggiando per tutta l'Europa, è stata dovuta alla Direzione degli Organismi Istituzionali tunisini. E' amico personale del Vice Console tunisino di Milano, il quale - per quanto ci viene riferito - non si limita a svolgere le funzioni di Diplomatico.

... È stato più volte indicato, da diverse istituzioni, quale appartenente ad organismi estremisti islamici. E' stato oggetto di verifiche per collegamenti con estremisti algerini presenti in Inghilterra. Dipendente di società tunisina; devolve parte dello stipendio alla causa islamica.

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;

Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro l'ottobre del 2001, con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. La prescrizione travolge, in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 17.

32. OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525-

Veniva chiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione:"

... ..
abbiamo ritenuto opportuno sospendere l'attività locale per le oggettive difficoltà già espresse in precedenza e, soprattutto, per la tutela della riservatezza; orientandoci alla ricerca "dell'utilizzo di mezzi di comunicazione" da parte della S.C. A tale proposito, a ratifica di quanto già anticipato per le vie brevi, rappresentiamo che, la S.C. risulta intestataria dell'utenza cell. 335/8311945 per la quale è in corso d'opera l'attività di "analisi". "analisi" 335/8311945 - rif. S.C."

dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da RIZZO Nicolò

Si tratta addirittura di indicazione da parte del CIPRIANI contraria ad ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Consequentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". In ogni caso, si tratta di pratica per la quale è intervenuta prescrizione (data conferimento incarico al CIPRIANI 10/1/02; data inserimento pratica 10/1/02; data invio report 9/6/02).

Sulla declaratoria di prescrizione, nondimeno, prevale la formula per non aver commesso il fatto in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI, nella sequenza descritta dall'art. 129 c. II c.p.p.; mentre, in riguardo alla contestazione di cui al capo 15 va dichiarata la estinzione per prescrizione.

33. OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101, foglio numero 9635.

viene chiesta spiegazione della seguente annotazione:" il quale in Italia vanta "importanti" contatti/amicizie con Esponenti governativi di Teheran, non risulta assolutamente conosciuto, né da Governativi, né da alcun imprenditore del "Bazar" di Teheran. "

Dichiarazione CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornite da MANCINI Marco, ma non sono certo.

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che, anticipando quanto si svilupperà dopo, può subito indicarsi che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico degli imputati del presente procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI (capo 17) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto". In ogni caso, si tratta di pratica per la quale è intervenuta prescrizione (data conferimento incarico al CIPRIANI 10/7/01; data inserimento pratica 10/7/01; data invio report 3/9/01).

Sulla declaratoria di prescrizione, nondimeno, prevale la formula per non aver commesso il fatto in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI, nella sequenza descritta dall'art. 129 c. II c.p.p.; mentre, in riguardo alla contestazione di cui al capo 15 va dichiarata la estinzione per prescrizione.

Pertanto, nei confronti degli imputati del presente procedimento, TAVAROLI e IEZZI, che vedono la loro posizione processuale per taluni capi, segnatamente i capi 15 e 17, strettamente alla posizione di MANCINI Marco, va emessa declaratoria di n.d.p. ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi dianzi specificati.

Per quanto concerne le altre imputazioni contestate, difettano le condizioni, alla luce degli elementi acquisiti al copioso incarto processuale, nonché delle stesse confessioni degli imputati, ampie e complete quelle di taluni imputati (GHIONI, TAVAROLI, GUATTERI, TEGA, LUCIA, DIONISI), più parziali quelle degli altri imputati, per pervenire a valutazioni più favorevoli agli imputati, ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p..

Si concorda con la qualificazione giuridica dei fatti rappresentata dal P.M., ivi compresa la correzione -addebitata ad errore materiale- nella indicazione delle fattispecie giuridiche contestate alle due società TELECOM e PIRELLI.

Le pene come comunemente indicate dalle parti appaiono eque soprattutto in considerazione del fatto che realizzano un equo contemporaneamente tra l'indubbia gravità dei fatti e gli atteggiamenti processuali ampiamente collaborativi di pressochè tutti gli imputati.

Le indicazioni di condivisione di pena testè rappresentate tengono presente una ulteriore considerazione: molti dei fatti sono assai risalenti nel tempo e pressochè assai vicini ai termini di prescrizione.

Nondimeno gli imputati hanno richiesto ugualmente una applicazione delle pene, così palesando di volere spontaneamente aderire ad una sanzione che avrebbero potuto ragionevolmente prevedere potesse essere loro anche mai comminata, se si considera la complessità della futura fase dibattimentale, complessità aggravata, soprattutto sotto il profilo dei tempi, dalla circostanza che non è ancora stata avviata la procedura -mediante incidente probatorio- volta alla distruzione delle migliaia di pratiche illegalmente formate.

Ulteriormente, gli imputati si sono dati anche, ove possibile e compatibilmente con le loro disponibilità economiche, a porre a disposizione una porzione delle somme depositate a titolo di risarcimento del danno.

I due dati della scelta di collaborazione palesata dalle ampie confessioni rese, della ulteriore collaborazione evidenziata con la scelta del rito, infine del parziale ristoro del danno, fondano un giudizio ampiamente positivo sulla personalità degli imputati e, per tale via, sulla rivisitazione critica ad opera degli stessi delle loro precedenti condotte, quali quelle investigate nel procedimento.

In conseguenza di tutto quanto precede vanno condivise tutte le richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione operata dalle parti in riferimento al bilanciamento delle dette circostanze con le aggravanti contestate.

Tutte le condotte poste in essere dagli imputati appaiono univocamente avvinte da un iniziale comune programma di criminalità, nell'ambito di una rappresentazione volitiva unitaria la cui esatta riconduzione normativa è quella di cui al capoverso dell'art. 81 c.p.



Per quanto riguarda le posizioni di LEUZZI e di MAZZOCCA va condivisa la prospettazione delle parti di ravvisare una identità di disegno criminoso con la pronuncia emessa da questo stesso giudice in data 18/12/2008: si tratta invero alla più chiara evidenza della espressione di una manifestazione criminosa unitariamente concepita, espressione di una medesima iniziale deliberazione di criminalità, programmata fin dall'origine dai due imputati mediante la realizzazione di condotte omogenee e sostenute da una identica finalità criminale.

Complessivamente condivisibili appaiono anche le richieste di sanzione articolate dalle società.

Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 63 D. Lvo n. 231/2001 e 444 c.p.p., per le persone giuridiche, le tematiche che vengono in rilievo sono rappresentate, a parte la preliminare e doverosa valutazione condotta con riguardo alla assenza di condizioni legittimanti la emissione di pronuncia ex art. 129 c.p.p., e l'ulteriore riferita alla corretta qualificazione giuridica dei fatti da parte delle P.M., da:

valutazione di congruità della pena avuto riguardo ai parametri dettati dall'art. 10 del D. Lvo n. 231/2001, in rapporto al numero di quote (non inferiore a cento nè superiore a mille); all'importo di ciascuna quota a partire da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.549,00 nel massimo);

conduzione di tale giudizio di congruità avuto riguardo ai parametri della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; inoltre ulteriormente avuto riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

eventuale ricorrenza di condizioni per la riduzione della sanzione pecuniaria, alla stregua dei parametri dettati dall'art. 12 D. Lvo cit., che prevede una riduzione in termini pari alla metà qualora:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

in termini pari da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) in ragione della meta' ai due terzi, nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni di cui innanzi;

valutazione della ricorrenza delle condizioni per la esclusione della applicazione delle sanzioni interdittive, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che essere restituita al danneggiato (si riporta il testo dell'art. 19 D. Lvo n. 231/2001 in punto di confisca:

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato).

In via preliminare, per quanto concerne la valutazione della condotta, per cio' che concerne le societa', alla stregua dell'espresso richiamo che l'art. 63 D. Lvo n. 231/2001 opera al titolo secondo del libro sesto del

codice di rito, e, quindi, parimenti alla disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., è da osservarsi che nei confronti delle società cui sono mossi gli addebiti di cui alle imputazioni deve ritenersi che non ricorrano le condizioni perché possa utilmente pervenirsi a pronunzia liberatoria.

Come già sopra ampiamente indicato, difettano le condizioni per ritenere che, con specifico riferimento alle società imputate, gli illeciti in contestazione siano stati posti in essere dalle persone fisiche nel loro esclusivo interesse: anzi, vi è in atti la piena prova che in tanto le singole persone fisiche preposte alla espressione della volontà dell'ente privato hanno posto in essere le condotte illecite, in quanto queste ridondavano, anzi, per vero erano richieste, dalle società medesime, in vista di una loro utilità anche economica, nell'ambito spesso di rapporti di concorrenza esasperati, della necessità di scongiurare la presenza di dipendenti sgraditi, dell'affidamento ad agenti non affidabili.

Pertanto, tutte le condotte realizzate quali sono imputate alle società, anche ove valutate con giudizio condotto *ex ante*, paiono pienamente ridondare in termini di utilità, anche economica, a favore delle società medesime.

Per vero, non può sottacersi di osservare come, nel caso esaminato non si è trattato di qualche dipendente in posizione apicale non adeguatamente controllato che, violando le regole di correttezza, ha eseguito taluni reati, comunque riportabili alle società.

Tutta la serie infinita di condotte illecite realizzate nel corso di lunghi anni, invece, non hanno avuta altra funzione che quella di rispondere ad una logica aziendale, che prevedeva il sistematico ricorso ad attività di spionaggio di chiunque non soltanto potesse in qualche modo ostacolare quella che era la politica delle due aziende, in un momento della loro vita in cui condividevano i vertici aziendali, ma financo semplicemente venire in contatto con le aziende medesime o i suoi vertici.

La attività di spionaggio perseguita attraverso la esecuzione di condotte corruttive è stata posta in essere da funzionari legittimati a manifestare la volontà delle due società, ma in una situazione di pieno afflato partecipativo di quanto si andava svolgendo da parte di addetti vari, segretarie, funzionari, quadri, dirigenti, in termini assai più ampi di quelli che sono state le dimensioni dell'illecito descritto con riferimento agli imputati del complessivo procedimento.

Qualsiasi atto della vita delle due società, qualunque contratto da stipulare, qualunque trattativa da svolgere, qualsiasi agente da utilizzare, qualunque dipendente da assumere, qualsiasi incontro anche istituzionale del Presidente e del Top Management, doveva passare, e di fatto è passato per anni, dalla lente di ingrandimento delle security e dai dossier di CIPRIANI e di BERNARDINI.

Nel caso esaminato nel procedimento, non può neppure dirsi che non ha funzionato il modello organizzativo di controllo previsto dal D. Lvo n. 231/2001: semplicemente questo non era stato predisposto per essere osservato, perché nessuno controllava e nessuno aveva la reale funzione di controllo, perché quanto poi concretamente realizzatosi corrispondeva pienamente ad una logica aziendale.

I fatti emersi nel procedimento si profilano, pertanto, con riguardo alle valutazioni tracciabili ai sensi dell'art. 10 D. Lvo n 231/2001, in termini di rilevante gravità.

Le fattispecie di reato come contestate appaiono pienamente rispondenti alle fattispecie concrete delineatesi a seguito delle indagini, per come sono risultate poste in essere, con la conseguenza che questo giudice concorda sulla qualificazione giuridica dei fatti pervenuta a cura del P.M..

Tutti i fatti contestati e, cioè, sia quelli attribuiti alle persone fisiche, che alle persone giuridiche, risultano legati da una distintiva relazione sotto il profilo della volizione, individuabile nella complessa e articolata esecuzione di in medesimo disegno criminoso, specificamente individuabile nella volontà -perseguita in nome e pero conto delle società, e nel loro specifico interesse- di scongiurare, attraverso gli accertamenti specificamente delegati su ogni aspetto della vita sociale alle aziende di investigazione, qualunque problematica potesse sorgere per le società.

Per ciò che concerne le richieste di accesso al rito di cui all' art. 63 D. Lvo. n. 231/2001 e 444 c.p.p. da parte delle società, queste devono essere considerate ammissibili, ove valutate alla luce dei parametri sopra indicati tracciati dalla legge.

Ed invero, quanto al profilo della commisurazione della sanzione

pecuniaria, non può non osservarsi che le società, nell'articolare la richiesta, si sono attenute, in punto di individuazione della sanzione base, ad una misura di poco superiore alla metà della sanzione edittalmente prevista, in termini pari a 400, quote (su una pena edittale che va da 200 a 600 quote); mentre all'atto della individuazione della quota, si sono attestate ai valori massimi e, cioè, 1.500,00 €. per quota.

Quanto precede soddisfa adeguatamente sotto il profilo della indubbia gravità del fatto: non può non osservarsi, invero, come effettivamente la complessiva dimensione dei fatti, tutti oggettivamente riferibili ed imputabili alle due società, e dalle stesse colpevolmente perseguiti, rivesta una notevole gravità, sia in riguardo alla quantità degli illeciti realizzati; sia in riferimento alla già sottolineata specifica ricorrenza di un interesse aziendale alla realizzazione delle pratiche intrusive, perseguite mediante la corruzione.

Con riguardo agli altri parametri che legittimano l'accesso al rito di cui all'art. 63 D. Lvo n. 231/2001, nondimeno non può non evidenziarsi come:

a) le società hanno risarcito integralmente il danno ed hanno eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sono ' comunque efficacemente adoperate in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.


Sotto il primo dei detti parametri va ricordato che sia TELECOM che PIRELLI hanno risarcito il danno, mediante il versamento delle seguenti somme:

per TELECOM

€. 750.000,00 alla Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha accettato a titolo di risarcimento, rilasciando quietanza, per il danno patito dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio da essa rappresentati;

€. 1.850,00 a 266 dipendenti fatti oggetto di attività di illecita investigazione.

Per PIRELLI



€ 750.000,00 alla Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha accettato a titolo di risarcimento, rilasciando quietanza, per il danno patito dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio da essa rappresentati;

€ 2.286.332,80 a 672 dipendenti o ex dipendenti fatti oggetto di attività di illecita investigazione.

Inoltre:

TELECOM ha messo a disposizione quale profitto del reato la somma di 59.000,00

PIRELLI ha messo a disposizione quale profitto del reato la somma di 101.000,00 €.

Le dette indicazioni rendono legittima, da un lato, la richiesta di riduzione della sanzione base della metà, ex art. 12 D. Lvo n. 231/2001; dall'altro lato, impediscono la applicazione delle sanzioni interdittive.

Peraltro, il profilo del risarcimento del danno ridonda effetti non soltanto in punto di riduzione della sanzione ex art. 12 D. L. vo rich., ma anche in punto di non applicabilità delle sanzioni interdittive, unitamente all'ulteriore requisito della messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Infatti le società, per quanto non direttamente corrisposto mediante risarcimento, hanno provveduto alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca mediante versamento su apposito conto corrente bancario intestato alla procedura.

PROFITTO, RISARCIMENTO E RESTITUZIONI PER LE SOCIETA'

Deve a tal punto brevemente indicarsi in che termini le prescrizioni di cui al combinato disposto degli articoli 17 e 19 D. Lvo n. 231/2001 possono dirsi -nel caso sottoposto ad esame- soddisfatte.

Va segnalato comunque che sul punto della applicabilità del disposto dell'art. 19 D. Lvo n. 231/2001 anche nel caso di ricorso alla applicazione della sanzione ex art. 63 medesimo D. Lvo, è attesa la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, come attivata dalla Ordinanza di

rimessione della Sezione II in data 7/5/2009, n. 22903; quindi in presenza di orientamento giurisprudenziale fin qui non univoco.

Questo decidente ritiene nondimeno, salve le diverse indicazioni che possano provenire dalle Sezioni Unite, in via astratta applicabile la disposizione di cui all'art. 19 D. Lvo n. 231/2001, anche nel caso di accesso al rito alternativo: e ciò sulla scorta di una interpretazione della norma di cui all'art. 19 D. Lvo richiamato che non ammetta "scarti" di disciplina rispetto a quanto statuito per la persona fisica.

Invero, pressocchè tutto l'impianto del D. Lvo n. 231/2001 è sostanzialmente modellato sull'impianto codicistico riferito alle violazioni per la persona fisica, le uniche differenze individuandosi in relazione alla natura non fisica della soggettività ritenuta responsabile, persona fisica o persona giuridica.

Orbene, per la persona fisica, nel caso di delitti del medesimo genere di quelli che in questa sede si contestano alla persona giuridica, nella specie la corruzione, il disposto di cui all'art. 322 ter c.p., del tutto omogenea, quanto a previsione, disciplina e natura, alla norma di cui all'art. 19 D. Lvo n. 231/2001, prevede la obbligatorietà della confisca del prezzo e del profitto del reato.

Tale espressa previsione dovrebbe orientare nella interpretazione della norma dell'art. 19 D. Lvo n. 231/2001, nel senso di una omogeneità di disciplina.

Ma, indipendentemente da quanto precede, in ogni caso si pone una tematica in punto di risarcimento del danno e di messa a disposizione del profitto, anche seppur sempre ai fini della confisca, per gli effetti dell'art. 17 D. Lvo n. 231/2001.

Ciò posto, è da osservarsi che in via puramente concettuale, alla stregua della stessa formulazione letterale della norma, che nella volontà del legislatore paiono essere aspetti diversi quello del risarcimento del danno espressamente indicato dalla lett. A) dell'art. 17 ai fini nella norma specificati, da quello della messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca di cui alla lett. C) del medesimo articolo.

La norma, invero pare nettamente distinguere il risarcimento integrale del danno, dal profitto del reato, rilevante questo ai fini della confisca, richiedendo espressamente per la non applicabilità delle

sanzioni interdittive, nell'ambito di una norma la cui rubrica è intitolata "Riparazione delle conseguenze del reato" la necessità, ai fini dell'accesso al beneficio ed ai fini, appunto, della riparazione delle conseguenze del reato, la sussistenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere A) e C) (oltre ad una lettera B che non rileva ai fini in discussione) riferite al risarcimento del danno ed alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca.

Così come formulata e nella lettura dianzi esposta, la norma è pienamente coerente con il principio generale dettato in materia di risarcimento del danno dal disposto di cui all'art. 185 c.p., di cui non costituisce altro che pratica applicazione, espressamente riportata nell'ambito della legge speciale unicamente non già ai fini di delineare un nuovo assetto della materia risarcitoria da illecito nei confronti delle società, bensì agli unici fini di delineare le condizioni necessarie per la non applicazione delle sanzioni interdittive.

In coerente applicazione degli stessi principi generali dettati dal codice di diritto sostanziale, anche la norma speciale dettata in materia di enti e di società delinea all'art. 17 parimenti le due categorie del risarcimento del danno (lett. A) e delle restituzioni (lett. C), individuando le dette categorie con le espressioni letterali di "risarcimento del danno" e di "messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca", tale ultima indicazione non potendo che essere riferita a quanto deve formare oggetto di restituzione.

Peraltro, le due categorie del risarcimento e delle restituzioni, sono poi chiarite dal disposto di cui all'art. 19 del medesimo D.Lvo., laddove in materia espressa di confisca la norma recita che "Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato".

E proprio in applicazione di tale più generale principio, anche la novella legislativa in materia di responsabilità di persone giuridiche, enti ed imprese, tipizza le due diverse categorie del "risarcimento integrale del danno" di cui alla lett. A) dell'art. 17 e delle restituzioni di cui alla lett. C) del medesimo art. 17, individuando queste ultime in riferimento alla categoria del profitto del reato messo a disposizione ai fini della confisca.

Ed ancora, in applicazione di detto principio la norma speciale in materia di confisca nettamente indica la categoria della restituzione individuandola con riguardo al profitto ed al prezzo del reato, che viene assoggettato a confisca obbligatoria, salvo che non si tratti di oggetto che possa essere -appunto- "restituito" al danneggiato, con ciò espressamente distinguendo la restituzione al danneggiato ancorandola al prezzo ed al profitto del reato, dal risarcimento del danno, categoria estranea all'istituto della confisca e non indicata, proprio per questo, dalla norma dell'art. 19.

Sulla scorta delle svolte osservazioni ritiene il decidente che al fine di soddisfare i parametri di cui all'art. 17 D. Lvo cit. per la non applicabilità della sanzione interdittiva nonché le prescrizioni di cui all'art. 12 c. II lett. A) D. Lvo rich., per la attenuante del risarcimento del danno, occorra che le società imputate oltre a restituire le somme profitto degli illeciti contestati -ove si tratti di profitto concretamente stimabile- abbiano risarcito integralmente il danno, in questo compresi anche i profili di restituzione al danneggiato.

Quanto precede in linea astratta, ben potendo -eventualmente- nel caso concreto di fatto coincidere il profilo risarcitorio con quello restitutorio.

Orbene, nel caso oggetto di esame difficilmente si stima un profitto economicamente apprezzabile ed individuabile per le due società, avendo avuto questo una consistenza pressochè astratta, costituita dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardavano persone fisiche e giuridiche, concorrenti, dipendenti, e quant'altro, i dati sensibili anzidetti carpiti con metodi illeciti quali la corruzione.

Se non può dubitarsi che i detti risultati siano stati perseguiti dalle società pressochè esclusivamente a fini anche patrimoniali dell'azienda, per evitare così tramite accertamenti preventivi, problematiche future, nondimeno è di impossibile quantificazione proprio il profitto e quanto possa essere eventualmente oggetto di restituzione concreta.

Ne consegue che i parametri di cui all'art. 17 lett. C) D. Lvo n. 231/2001 in vista di evitare la applicazione della sanzione interdittiva, possano essere adeguatamente soddisfatti con il richiamo all'art. 19

medesimo D. Lvo, reputando che il risarcimento del danno come concretamente realizzato dalle due società soddisfi anche quei profili restitutori dai danneggiati già conseguiti come da quietanze in atti.

Esattamente quindi le due società hanno adottato il parametro del risarcimento del danno ai soggetti individuabili e concretamente individuati, in esso efficacemente ricomprendendo anche quei profili restitutori di impossibile quantificazione, ed hanno messo a disposizione, proprio al fine di scongiurare la sanzione interdittiva di cui all'art. 17, delle somme più contenute per quanto non ha potuto formare oggetto di risarcimento per parti non individuate o di difficile reperibilità.

Anche sul presupposto della allegazione di valido modello organizzativo atto per il futuro a prevenire eventi quali quelli contestati nel procedimento, ne consegue che può essere complessivamente accolta la richiesta di applicazione della sanzione a carico delle società e scongiurata la applicazione della sanzione interdittiva per effetto dei risarcimenti già realizzati e della messa a disposizione delle somme sopra indicate.

Un' ultima notazione appare necessaria

Il disposto di cui al c. III dell'art. 63 D. Lvo n. 231/2001 preclude la possibilità della applicazione della sanzione a richiesta di parte qualora "Il giudice, ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva"; in questi casi, viene indicato debba pervenirsi al rigetto della richiesta.

Si è anche visto che l'unica possibilità di scongiurare la sanzione interdittiva è quella di adempiere le indicazioni di cui all'art. 17 D. Lvo rich..

Tra queste prescrizioni si è detto esservi quella della messa a disposizione del profitto. Condizione che la società ha adempiuto.

Per mera dimenticanza il dispositivo non contiene tale indicazione.

Ma trattandosi di condizione preclusiva all'accesso al rito, e di fatto pienamente adempiuta dalle due società, si ritiene che a tale carenza possa ovviarsi in via interpretativa mediante la lettura della presente motivazione, ovvero mediante il ricorso alla procedura della correzione

dell'errore materiale.

**pertanto
le sanzioni
si applicano
come di seguito**

TELECOM ITALIA s.p.a., qualificato giuridicamente il fatto come da correzione contenuta nella richiesta di applicazione pena ed indicata a verbale, con approvazione del P.M.; individuato il primo momento interruttivo del corso della prescrizione alla data del 25 novembre 2008, all'atto del deposito presso l'Ufficio G.I.P. della richiesta di rinvio a giudizio; precisato che le parti hanno, nel computo della sanzione, già considerato la intervenuta prescrizione di molteplici tra le specifiche contestazioni elevate, la sanzione individuata nei termini che seguono:

p.b. 400 quote (su pena edittale che va da 200 a 600 quote) riferita alla violazione dell'art. 25 c. II D. Lvo n. 231/2001 come corretto in udienza; considerato il risarcimento operato nei confronti della Avvocatura Distrettuale dello Stato, pari a 750.000,00 €. comprensivo di restituzioni; preso atto anche del risarcimento del danno alle persone offese; determinazione quota 1.500,00 €.; quindi pena base fissata in €. 600.000,00 (e cioè 400 quote x 1.500 €.); ridotta ex art. 12 c. III D. Lvo n. 231/2001 alla metà -e, quindi, ad €. 300.000,00- in relazione ad entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del detto articolo per l'integrale risarcimento del danno nei confronti delle uniche costituite parti civili Avvocatura dello Stato e per la eliminazione conseguenze dannose e pericolose del reato; nonché per l'adozione del modello organizzativo; aumentata in continuazione fino al doppio ex art. 21 D. Lvo n. 231/2001, quindi ad €. 600.000,00; ridotta la detta pena per il rito ex artt. 444 c.p.p. e 63 D. Lvo n. 231/2001 ad €. 400.000,00.

Per le sanzioni interdittive di cui all'art. art. 17 si dichiara la non applicazione per la avvenuta riparazione delle conseguenze del reato, risarcimento danno, adozione di adeguato modello organizzativo.

PIRELLI & C. s.p.a., qualificato giuridicamente il fatto come da correzione contenuta nella richiesta di applicazione pena ed indicata a verbale, con approvazione del P.M.; individuato il primo momento

interruttivo del corso della prescrizione alla data del 25 novembre 2008, all'atto del deposito presso l'Ufficio G.I.P. della richiesta di rinvio a giudizio; precisato che le parti hanno, nel computo della sanzione, già considerato la intervenuta prescrizione di molteplici tra le specifiche contestazioni elevate, la sanzione individuata nei termini che seguono:

p.b. 400 quote (su pena edittale che va da 200 a 600 quote) riferita alla violazione dell'art. 25 c. II D. Lvo n. 231/2001 come corretto in udienza; ; considerato il risarcimento in favore della Avvocatura Distrettuale dello Stato, per 750.000,00 €. comprensivo di restituzioni; preso atto anche del risarcimento del danno alle persone offese; determinazione quota 1.500,00 €.; quindi, quindi pena base fissata in €. 600.000,00 (e cioè 400 quote x 1.500 €.); ridotta ex art. 12 c. III D. Lvo n. 231/2001 alla metà -e, quindi, ad €. 300.000,00- in relazione ad entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del detto articolo per l'integrale risarcimento del danno nei confronti delle uniche costituite parti civili Avvocatura dello Stato e per la eliminazione conseguenze dannose e pericolose del reato; nonché per l'adozione del modello organizzativo; aumentata in continuazione fino al doppio ex art. 21 D. Lvo n. 231/2001, quindi ad €. 600.000,00; ridotta la detta pena per il rito ex artt. 444 c.p.p. e 63 D. Lvo n. 231/2001 ad €. 400.000,00.

Per le sanzioni interdittive di cui all'art. 17 si dichiara la non applicazione per la avvenuta riparazione delle conseguenze del reato, risarcimento danno, adozione di adeguato modello organizzativo.

Per le società la prescrizione decorre dal momento della R.A.G. e cioè 25 novembre 2008; le condotte avvenute nei cinque anni precedenti sono da considerarsi estinte per prescrizione, periodo computato tra la data di consumazione del reato ed il primo atto interruttivo che nella specie è stato la RAG del 25 novembre 2008

Nei confronti degli imputati GHIONI, IEZZI, TAVAROLI, SPINELLI deve procedersi alla decurtazione del segmento di pena indicato nell'accordo



tra le parti come corrispondente ai reati per i quali è stato pronunciato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p..

Corrispondentemente analoga decurtazione di pena si avrà per gli imputati che non aveva compreso nel loro accordo con il P.M. i reati raggiunti da prescrizione.

E così, nello specifico, per quanto riguarda la posizione di:

GHIONI Fabio, la sua richiesta di pena era nei termini che si riportano:

Richiesta:

continuazione; più grave capo 28 = a. 3 m. 3 + m.6 per capo 1 + m. 3 per capo 22 + m.3 per capo 23 + m. 1 per capo 24 + m. 1 per capo 25 + m. 4 per capo 26 + m. 1 per capo 27 + m. 1 per capo 29 + m. 1 per capo 30 + m. 1 per capo 3 + m. 2 per capo 35

totale a. 5 m. 3; ridotti rito a. 3 m. 6

da tale indicazione deve essere decurtata la pena per il capo 22 nella misura di cui alla richiesta; cosicchè la pena da applicare, ridotta per il rito, sarà quella di mesi 40 di reclusione e cioè anni tre, mesi quattro di reclusione.

pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, decurtata la pena della indicazione riferita al capo 22 in relazione al quale si è sopra pronunciato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva, calcolata in considerazione della diminuzione del rito, di mesi 40 di reclusione e cioè anni tre, mesi quattro di reclusione.

Va demandata alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

SPINELLI Gianpaolo, la sua richiesta di pena era nei termini che si riportano, come corretta in udienza con la eliminazione della multa, non prevista per la pena base:

Richiesta:

continuazione; più grave capo 1, concessione circ. att. Gen., prevalenti su aggravanti, a. 2 m. 8 recl.; + continuazione capi 13 e 33 a. 1; + cont. capo 35 m. 6 recl. + capo 22 m. 3 recl.; totale a. 4,m.5 recl.; ridotta per il rito ad anni 3 recl.

da tale indicazione deve essere decurtata la pena per il capo 22 nella misura di cui alla richiesta;cosicchè la pena da applicare sarà quella di anni due, mesi dieci di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza alle contestate aggravanti, decurtata la pena dalla indicazione riferita al capo 22 in relazione al quale si è sopra pronunziato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva calcolata per effetto della diminuzione del rito, di anni due, mesi dieci di reclusione.

FERRARI Mirco

Richiesta:

continuazione; più grave capo con contestazione art. 262 c.p., concessione circ. att. Gen., prevalenti su aggravanti, a. 2 recl. + cont. con 416 m. * cont con 319- 321 ,m. 6 e cioè m. 3 per ciascuno degli episodi addebitati + cont. per 326, m. 2 recl.

totale a. 3 recl.,ridotti rito a. 2

pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti, la pena la pena finale complessiva calcolata per effetto della diminuzione del rito, di anni due di reclusione.

Ricorrono le condizioni per disporre la sospensione condizionale della pena di cui innanzi, reputandosi esclusa la possibilità di reiterazione del reato ad opera dell'imputato, attesa la sua pregressa condizione di incensuratezza, condizione quest'ultima che autorizza a ritenere i fatti oggi in giudizio espressione di atteggiamento occasionale nella complessiva condotta di vita dell'imputato e, conseguentemente, a formulare giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla consumazione di ulteriori reati.

GUATTERI Fulvio

Richiesta:

continuazione; concesse circ. att. Generiche prev. Su aggravanti contestate, p.b. capo 1, a. 3 recl. - gen. a. 2 + cont con capo 12, m. 6 + capo 14, m. 6; finale anni 3; ridotta rito anni 2, mesi sei di reclusione.

decurtata la pena della porzione relativa al capo 12 in relazione al quale è stato pronunziato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva, determinata per effetto della diminuzione del rito, di anni due, mesi quattro di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza alle contestate



aggravanti, decurtata la pena in relazione alla parte del capo 12 in relazione al quale è stato pronunciato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva, determinata per effetto della diminuzione del rito, di anni due, mesi quattro di reclusione.

TEGA Diego,

Richiesta:

continuazione; p.b per capo 21, a. 3 + cont. capo 19,m. 6 recl. + cont capo 1, m. 4 + cont capo 35 m. 2

finale a. 4,ridotta rito a. 2,m. 8 recl.

si applicherà quindi la pena di cui alla richiesta, pari ad anni due,mesi otto di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di anni due, mesi otto di reclusione

ROCCO Lucia la pena di anni due di reclusione

Richiesta:

continuazione; p.b. capo 26, a. 2; ridotta circ. att. Gen. ad a. 1 m. 4; + cont. capi 24-27-29-31 mesi due recl. ciascuno,per un tot. Di mesi otto; + cont. capi 23-25-28-30,mesi due ciascuno,per un totale m. 8; + capo 1,m. 4 reclusione

totale a. 3;

ridotta rito anni due

Si applicherà quindi la pena di cui alla richiesta, pari ad anni due di reclusione.

Pertanto, ROCCO Lucia, ravvisata la continuazione tra i reati, ravvisate le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche,calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di la pena di anni due di reclusione

Ricorrono le condizioni per disporre la sospensione condizionale della pena di cui innanzi, reputandosi esclusa la possibilità di reiterazione del reato ad opera dell'imputato,attesa la sua pregressa condizione di incensuratezza,condizione quest'ultima che autorizza a ritenere i fatti oggi in giudizio espressione di atteggiamento occasionale nella complessiva condotta di vita dell'imputato e,conseguentemente,a formulare giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla consumazione di ulteriori reati.

MELLONI Alfredo

Richiesta:

continuazione; p.b. capo 26, circ. att. Gen. equiv ad aggravanti, a.2. recl., + cont. capi 23,28,30, m. 1 di recl. ciascuno, per un tot. Di m. 3; + cont con capi 24-27-29-31, mesi 1 di recl. ciascuno, tot. M.4; + cont capo 1, m. 4; totale compl. A. 2 m. 11, ridotta rito a. 2

Si applicherà quindi la pena di cui alla richiesta, pari ad anni due di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, ravvisate le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche valutate con criterio di equivalenza alle contestate aggravanti, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di la pena di anni due di reclusione

TAVAROLI Giuliano


Richiesta:

continuazione; p.b. capo 36, a. 4 recl.; ridotta att. Gen. ad anni 2, m. 8 recl.; + capo 1, m. 4 + capi 2-11-13-17-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33 a. 2, m. 11 di aumento, nella misura di m.2, gg. 15 per ciascun capo; + aumento per capi 9-15-22-32-35, nella misura di mesi 2 per ciascun capo e quindi mesi dieci complessivamente; totale finale a. 6, m. 9; ridotta rito a. 4, m. 6.

La detta pena deve essere decurtata dalle indicazioni di pena pervenute a cura delle parti, relative ai capi 9 e 22 della rubrica; nonché di una parte della pena individuata dalle parti in riferimento al capo 17, determinandosi così una pena finale complessiva di mesi 50 di reclusione pari ad anni quattro, mesi due di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, decurtata la pena come originariamente indicata dalle parti dalle pene indicate per i capi 9 e 22, esclusa ogni decurtazione per i reati raggiunti da prescrizione, essendo stata questa computata nell'accordo già raggiunto, decurtata ancora una porzione di pena in relazione alla parte del capo 17 in relazione al quale è stata emessa pronuncia di n.l.p. ex art. 129, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di mesi 50 di reclusione pari ad anni quattro, mesi due di reclusione.

Va demandata alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto, pure richiesto.



GALANTE Antonio

Richiesta:

p.b. capo 34: a. 3 recl; ridotta att. Gen. ad a. 2 recl.;+ capo 1,m. 4 di recl.; + capo 35, m. 4 recl;totale anni tre;ridotta rito ad a. 2

Si applicherà quindi la pena di cui alla richiesta, pari ad anni due di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati,ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche,computata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di anni due di reclusione.

Ricorrono le condizioni per disporre la sospensione condizionale della pena di cui innanzi, reputandosi esclusa la possibilità di reiterazione del reato ad opera dell'imputato,attesa la sua pregressa condizione di incensuratezza,condizione quest'ultima che autorizza a ritenere i fatti oggi in giudizio espressione di atteggiamento occasionale nella complessiva condotta di vita dell'imputato e,conseguentemente,a formulare giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla consumazione di ulteriori reati.


IEZZI Pierguido

Richiesta:

continuazione; p.b. per capo 18, a. 3,m. 6 recl.;ridotta att. Gen., a. 2,m. 4 recl.;aumentata cont. con i restanti 11 capi,m. 3 per capo,cioè mesi 33 di aumento,pena finale a. 5,m. 1 recl.; ridotta rito ad a. 3,m. 6 recl.

la detta pena deve essere decurtata dalle indicazioni di pena pervenute a cura delle parti, relative ai capi 9 e 22 della rubrica; nonché di una parte della pena individuata dalle parti in riferimento al capo 17, infine e della ulteriore pena riferita ai reati dichiarati estinti per prescrizione,individuandosi così una pena finale complessiva di mesi trentadue di reclusione, pari ad anni due, mesi otto.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati,ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, decurtata la pena come originariamente indicata dalle parti dalle pene indicate per i capi 9 e 22, nonché in relazione alla parte del capo 17 in relazione al quale è stata emessa pronuncia di n.l.p. ex art. 129 e della ulteriore pena riferita ai reati dichiarati estinti per prescrizione, calcolata la



diminuente del rito, la pena finale complessiva di mesi trentaquattro di reclusione, pari ad anni due, mesi otto.

DIONISI Edoardo

Richiesta:

continuazione; p.b. fissata per art. 262 c.p. a. 4; ridotta generiche ad a. 2, m. 8 recl.; aumentata continuazione a. 3 recl.; ridotta rito a. 2, m. 2 recl.

pena finale quindi di anni due, mesi due di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, calcolata la diminuente del rito, la pena finale complessiva di anni due, mesi due di reclusione.

LEUZZI Piero Giuseppe un aumento di pena in continuazione con la pena di cui alla sentenza 4/12/2008, in giudicato dal 1° MAGGIO 2009 pari a mesi sei di reclusione, partendo da una pena in continuazione pari a mesi nove e ridotta per il rito a mesi sei.

Pertanto, può proceersi ad applicare un aumento di pena in continuazione con la pena di cui alla sentenza 4/12/2008, in giudicato dal giorno 1 maggio 2009, pari a **mesi sei di reclusione**

Ricorrono le condizioni per estendere anche a detta pena il beneficio della sospensione condizionale della pena già disposta con la pronunzia in relazione alla quale è stato individuato vincolo di continuazione, reputandosi esclusa la possibilità di reiterazione del reato ad opera dell'imputato, attesa la sua progressiva condizione di incensuratezza, condizione quest'ultima che autorizza a ritenere i fatti oggi in giudizio espressione di atteggiamento occasionale nella complessiva condotta di vita dell'imputato e, conseguentemente, a formulare giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla consumazione di ulteriori reati.

MAZZOCCA Giuseppe un aumento di pena in continuazione con la pena di cui alla sentenza 4/12/2008, in giudicato dal 1° maggio 2009 pari a mesi sei di reclusione, partendo da una pena in continuazione pari a mesi nove e ridotta per il rito a mesi sei.

Pertanto, può procedersi ad applicare un aumento di pena in continuazione con la pena di cui alla sentenza 4/12/2008, in giudicato dal giorno 1 maggio 2009 pari a **mesi sei di reclusione.**



Ricorrono le condizioni per estendere anche a detta pena il beneficio della sospensione condizionale della pena già disposta con la pronunzia in relazione alla quale è stato individuato vincolo di continuazione, reputandosi esclusa la possibilità di reiterazione del reato ad opera dell'imputato, attesa la sua pregressa condizione di incensuratezza, condizione quest'ultima che autorizza a ritenere i fatti oggi in giudizio espressione di atteggiamento occasionale nella complessiva condotta di vita dell'imputato e, conseguentemente, a formulare giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla consumazione di ulteriori reati.

ROSSI Franco,

Richiesta:

continuazione; p.b. per capo 33 a. 3; ridotta generiche, a. 2; + cont. capi 1-35 (nella misura di mesi nove per ciascun capo) a. 3, m. 6 recl.;

ridotta rito a. 2, m. 4 recl.

pena finale anni due, mesi 4 di reclusione.

Pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale di anni due, mesi quattro di reclusione.

SPAGNUOLO Antonio,

Richiesta: previo riconoscimento della interruzione di ogni condotta entro il 2 maggio 2006, e declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti commessi fino a sette anni e mezzo prima della emissione della sentenza,

p.b. per capo 32 (cioè 326 c. III c.p.) a. 2 di recl.; ridotta att. Gene. Ad anni uno, mesi otto di recl.; aumentata per la continuazione interna ed esterna ad anni due; ridotta per il rito ad anni uno, mesi quattro di recl.

pena finale anni uno, mesi quattro di reclusione.

Pertanto, ravvisate le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, individuata la continuazione tra i reati, calcolata la diminuzione del rito, la pena complessiva finale di anni uno, mesi quattro di reclusione, indicazione di pena che già prevedeva nell'accordo tra le parti, recentissimamente intervenuto, la decurtazione della pena per i reati colpiti da prescrizione alla data della emissione del provvedimento conclusivo.

Demanda alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

RIZZO Nicolò Maria Fabrizio

Richiesta:

p.b. art. 319 e quindi capo 2 = a. 2 di recl.; ridotta ex art. 62 bis c.p. ad a. 1,m. 4 recl.; aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 8 per l capo 35; di mesi sei per il capo 1; di mesi 6 per il capo 32; ad a. 3 di recl.; ridotta per il rito ad anni due di recl.

pertanto, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, decurtata la richiesta di una porzione di pena riferita alle parziali prescrizioni per talune delle condotte contestate ai capi 2 e 32,calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di mesi 22 di reclusione, pari ad anni uno, mesi dieci.

Demanda alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

In riferimento agli imputati che hanno visto nei loro confronti declaratoria di prescrizione cui non è stata corrispondentemente decurtata una porzione di pena, qualora tale decurtazione non si era già avuta all'atto della valutazione della richiesta di applicazione pena, deve essere indicato che ciò è dovuto al fatto che comunque la pluralità degli episodi contestati, soprattutto in riguardo a taluni capi di imputazione che vedevano al loro interno innumerevoli episodi di reato (è il caso ad esempio del capo 32) è tale da rendere comunque irrilevante una riduzione di una pur già contenuta pena in continuazione fissata con riferimento a molteplici episodi.

Dispone,ex art. 322 ter c.p, 240 c.p., 445 c. I c.p.p., la confisca quale profitto del reato, ed il conseguente incameramento in favore dell' Erario delle somme come depositate da ciascuno degli imputati a titolo di restituzione ovvero comunque di prezzo o di profitto del reato,nei termini e con le precisazioni che seguiranno; nonché, preso atto della natura dell'accordo intervenuto tra le parti e della indicazione di somme a titolo di risarcimento ai fini dell'accordo con l'Ufficio del P.M., l'accantonamento a titolo di risarcimento del danno, delle somme di presso parimenti indicate, e, in particolare, delle somme come messe a disposizione da parte di:



GHIONI Fabio

La somma già oggetto sequestro preventivo depositata sui conti correnti "Dasadi" n. 0247-680777 presso UBS Banca di Lugano, e "Gheppi" n. 330997 presso Banca Popolare di Chiasso, ex 240 c.p. e 445 c.p.p.;

SPINELLI Gianpaolo

La somma, indicata come depositata a titolo di **restituzione e di risarcimento** di 150.000 \$ U.S.A., da imputarsi, quanto a dollari U.S.A. 100.000,00, a titolo di **restituzione ex art. 322 ter c.p.**; e quanto a dollari U.S.A. 50.000,00 a titolo di **risarcimento danno**

FERRARI Mirco

La somma pari a 50.000,00 €, da imputarsi, quanto ad €. 10.000,00 a titolo **risarcitorio**; quanto ad €. 40.000,00 a titolo di **restituzione ex art. 322 ter c.p.**;

GUATTERI Fulvio

La somma a titolo di **restituzione per equivalente ex art. 322 ter c.p.** di 50.000,00 €.

TEGA DIEGO

La somma pari a 20.000,00 €. **ex 240 c.p. e 445 c.p.p.**;

LUCIA Rocco

La somma pari a 10.000,00 €. a titolo di **risarcimento**.

MELLONI Alfredo

La somma pari a €. 10.000,00 a titolo di **risarcimento**.


TAVAROLI Giuliano

La somma a titolo di **restituzione ex art. 322 ter c.p.** pari ad €. 70.000,00 di multa.

GALANTE Antonio

La somma pari a 15.000,00 €. da imputarsi, quanto ad €. 10.000,00 a titolo di **restituzione ex art. 322 ter c.p.**; quanto ad €. 5.000,00 a titolo di **risarcimento**;

IEZZI Pierguido



La somma pari a 30.000,00 €, da imputarsi, quanto ad €. 20.000,00 a titolo di **restituzione ex art. 322 ter c.p.**; quanto ad €. 10.000,00 a titolo di **risarcimento**;

DIONISI Edoardo

La somma pari a 10.000,00 euro **ex 240 c.p. e 445 c.p.p.**;

LEUZZI Piero Giuseppe

a titolo di restituzione del profitto **ex art. 322 ter c.p.**, pari a €. 5.000,00, individuata la detta somma -come da accordo tra le parti- in quella stessa già messa a disposizione nel procedimento in relazione al quale è stato individuato vincolo di continuazione.

MAZZOCCA Giuseppe

a titolo di restituzione del profitto **ex art. 322 ter c.p.**, pari a €. 5.000,00, individuata la detta somma -come da accordo tra le parti- in quella stessa già messa a disposizione nel procedimento in relazione al quale è stato individuato vincolo di continuazione.

ROSSI Franco

La somma a titolo di restituzione del profitto **ex art. 322 c.p.** pari a 50.000,00 €.

RIZZO Nicolò

La somma pari ad €. 12.000,00, da imputarsi, quanto ad €. 8.000,00 a titolo di restituzione profitto **ex art. 322 ter c.p.**; quanto ad €. 4.000,00 a titolo di **risarcimento**.

SPAGNUOLO Sergio

La somma di 4.000,00 da imputarsi, quanto ad €. 2.000,00 a titolo di **restituzione profitto ex art. 240 c.p.**; quanto ad €. 2.000,00 a titolo di **risarcimento**.

Somme tutte quelle indicate già depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura presso B.N.L., sportello Palazzo di Giustizia; il detto incameramento avrà ad oggetto anche gli interessi maturati sulle medesime somme.

Nella elencazione delle somme di cui sopra si è tenuto presente l'indirizzo espresso da Cass. Pen., Sez. VI n. 12508/2010 dep. il 30 marzo 2010.

Ed invero, oggetto di confisca ex art. 322 ter c.p. può essere unicamente il profitto o il prezzo del reato; da tale concetto vanno escluse le somme eventualmente devolute dall'imputato quale risarcimento del danno.

In relazione ad esse, depositate in quanto oggetto di accordo con il P.M. e comunque spontaneamente messe a disposizione da parte di taluni tra gli imputati, il titolo maturato sarà diverso, appunto risarcitorio e non già a titolo di confisca ex art. 322 ter c.p..

Da parte di imputati che non risultavano attinti da contestazione di corruzione e, quindi, nei confronti dei quali non può azionarsi l'art. 322 ter c.p., si è addivenuti ugualmente a deposito somme, che vanno imputate al combinato disposto di cui agli artt. 445 e 240 c.p..

Ne consegue che le somme sopra analiticamente indicate quale restituzione come profitto o prezzo del reato, vanno immediatamente incamerate in vista della confisca; quelle indicate a titolo di risarcimento, rimangono depositate per le esigenze delle parti civili.

Le somme indicate a titolo di restituzione del profitto e del prezzo del reato ex art. 322 ter c.p., corrispondono effettivamente alle utilità percepite negli anni dai pubblici ufficiali imputati quale profitto dei molteplici episodi di corruzione realizzati.

Parimenti sono da riportarsi al profitto del reato anche le altre somme depositate ex art. 240 c.p.

Le parti hanno richiesto la liquidazione di spese di assistenza, costituzione e rappresentanza di esse parti civili in termini assai diverse tra loro, pur a fronte di attività processuale e, segnatamente difensiva, a grandi linee identica svolta tra le parti medesime.

Si è constatato, invero, che la differenza, pur a fronte di un numero di parti pressochè identico, tra quanto richiesto da una parte e quanto richiesto da altra parte, è talora individuabile in diverse decine di migliaia di euro.

E' evidente che non può legittimarsi una distinzione di liquidazione spese in termini così stridenti nell'ambito del medesimo procedimento.

Inoltre, i difensori degli imputati hanno sollevato diverse questioni in punto di ammissibilità delle richieste e comunque e soprattutto in materia di individuazione delle voci per le quali può risultare ammissibile la liquidazione.

Nell'assoluto contrasto tra le parti, deve essere pertanto individuato un criterio omogeneo di liquidazione, che salvaguardi dalla possibilità di una disparità di trattamento.

Pertanto i criteri ai quali questo giudice non può non ispirarsi sono innanzi tutto desumibili dalla legge (in particolare dal disposto di cui all'art. 444 c. II ultima parte c.p.p.); secondariamente da fonti normative secondarie (nella specie D.M. 8 aprile 2004 n. 127,); infine dalle c.d. tabelle allegate al richiamato D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

A parte tali criteri, di immediata applicazione, ve ne sono altri che vanno enucleati in via interpretativa, che si passa ad elencare:

innanzi tutto il disposto di cui all'art. 444 c. II ultima parte c.p.p. prescrive, anche a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la parziale illegittimità della norma, che "l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale delle spese".

Non si vuole addivenire in questa sede alla compensazione delle spese, ma certamente il criterio indicato è palesemente ispirato ad una sostanziale equità nella liquidazione ed espressione di una *ratio* sottesa a facilitare, per quanto possibile, i riti alternativi nel processo penale, primo tra questi quello della applicazione pena, evitando che indicazioni di spese particolarmente onerose, da onorare in tempi molto rapidi, attesa la inappellabilità della pronuncia di patteggiamento, possano scoraggiare l'accesso al rito alternativo della applicazione pena, individuato dal legislatore con particolare favore per essere quello che di fatto realizza la maggiore celerità processuale ed il dispendio di contenute risorse.

Va da sé che, posta tale *ratio*, la individuazione delle spese di "soccombenza" da porre a carico della parte processuale, la quale ha tra l'altro rinunciato a difendersi nel merito realizzando eventualmente un parziale sacrificio delle sue ragioni, ma al contempo un efficace contenimento di energie processuali da parte della Amministrazione della giustizia, postuli la adozione di criteri di parsimonia, che potrebbero autorizzare financo la compensazione -totale o parziale- delle spese.

Sotto tale profilo, peraltro, non può non considerarsi che la richiesta di liquidazione spese interviene non già in un giudizio di merito a cognizione piena, in cui può applicarsi il principio civilistico della soccombenza che, in campo penalistico equivale a pronuncia di condanna, bensì a seguito di

applicazione della pena, cioè ad esito di un giudizio che non risulta caratterizzato da una valutazione di colpevolezza dell'imputato, ma semplicemente una verifica da parte del giudice della assenza di elementi che possano portare d una immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p., nonché della correttezza dell'accordo intervenuto, unicamente sulla quantificazione di pena e sulla qualificazione giuridica del fatto, quali intervenute tra le parti parti.

Sotto gli indicati profili non può parlarsi realmente di soccombenza e, quindi, anche il quantum di liquidazione delle spese non può non subire la particolare natura del tipo di rito nell'ambito del quale la liquidazione interviene.

Inoltre non si procederà a liquidazione di tutte le udienze indicate da molti tra i difensori avuto riguardo alle indicazioni pervenute con riferimento alle numerosissime udienze preliminari svolte, atteso che la presente procedura è autonoma e separata da quella della udienza preliminare e la gran parte degli imputati della presente procedura (quasi tutti, ad eccezione di SPAGNUOLO e di RIZZO, le richieste di applicazione pena sono intervenute nelle fasi conclusive della udienza preliminare) ha visto stralciata la sua posizione processuale in tempi assai risalenti, e cioè di volta in volta alla prima udienza successiva alla presentazione di richiesta di applicazione pena in Cancelleria. Di fatto, invero, con le uniche due eccezioni di cui si è detto, la gran parte degli imputati hanno visto separata la loro posizione processuale in epoca assai che può farsi risalire, pressocchè per tutti -con le eccezioni SPAGNUOLO e RIZZO di cui si è detto- in epoca coeva con l'udienza del 2 ottobre 2009, in cui, pervenutisi alla costituzione del rapporto processuale nei confronti di tutte per arti (imputati, parti civili, responsabili civili) si è cominciato a procedere alla separazione delle varie posizioni processuali riferite agli imputati che avevano richiesto la applicazione pena.

Pertanto, da quella data, tutte le pur numerosissime udienze che si sono tenute, non hanno riguardato i detti imputati, al punto che anche processualmente gli elementi ulteriormente acquisiti in fase di udienze preliminari, pervenuti ex art. 422 c.p.p., non possono riguardarli, né ove agli stessi favorevoli, né ove agli stessi di pregiudizio, semplicemente perché non sono state parti del procedimento.

Va da sé che del pari della attività processuale, anche la attività di assistenza e rappresentanza delle parti civili non possono riguardarli.

Dopo tale data andranno, quindi, riconosciute alle parti civili le attività di assistenza alle udienze deputate solo alla valutazione della richiesta di applicazione pena, secondo quanto di seguito indicato, escludendo taluna delle

udienze di mero rinvio in cui sostanzialmente non vi è stata attività processuale se non l'appello delle parti.

Questo l'elenco delle udienze: 23 aprile 2009, 22 maggio 2009, del 5 giugno 2009, del 12 giugno 2009, del 16 giugno 2009, del 9 luglio 2009, del 17 luglio 2009, del 2 ottobre 2009, 24 maggio 2010, 28 maggio 2010; udienze di mero rinvio 18 dicembre 2009, 29 marzo 2010; per mero rinvio non si liquida niente.

Va precisato il motivo per cui in relazione alle posizioni di SPAGNUOLO e di RIZZO non si procederà a liquidare tutte le udienze preliminari nonostante la loro richiesta di applicazione pena sia intervenuta solo alla fine delle numerose udienze preliminari.

In questa si è svolta, invero, una copiosa attività di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p..

La detta attività era pressochè esclusivamente necessitata ad una migliore delimitazione delle imputazioni di appropriazione indebita in vista della eventuale emissione di sentenza di non luogo a procedere, che poi è puntualmente intervenuta.

I due detti SPAGNUOLO e RIZZO erano estranei alla imputazione, e sostanzialmente scarsamente interessati nel complesso alla attività di integrazione probatoria svolta.

Alla fine della procedura i predetti hanno preferito pervenire ad applicazione pena.

Non si ritiene pertanto di gravarli anche delle spese di udienze che sostanzialmente non si sono svolte nel loro interesse.

Ancora, ad eccezione della posizioni di FERRARI Mirko, in relazione alla quale lo stesso P.M. nella udienza di specificazione in sede di discussione sulla richiesta di applicazione pena, ha indicato di intendere individuare le persone offese per la posizione soltanto in quelle di BARBIERI Ivano e della Avvocatura dello Stato, di fatto pervenendo ad una limitazione della contestazione, i numerosi imputati raggiunti da contestazione in riferimento ad ogni singolo capo di imputazione, con condotte contestate in concorso, vanno ritenuti complessivamente raggiunti dalla complessiva contestazione appunto concorsuale, senza che sia consentita in sede di valutazione della richiesta civilistica di ristoro delle spese processuali operare una netta distinzione per segmenti di condotta addebitabili all'uno piuttosto che all'altro imputato, ove si consideri anche che nella materia si applicano i criteri civilistici della domanda ed i difensori degli imputati. Nondimeno tale criterio trova un correttivo in atti per le posizioni di taluni imputati,

interessati soprattutto alle contestazioni di cui ai capi 32 e 35 in quanto, comprendendo i detti capi di imputazione migliaia di operazioni, ed essendo suddivisi al loro interno dalla indicazione di tabelle di riferimento, a loro volta comprensive di centinaia di episodi, si deve ritenere che in realtà i detti capi si scindano in altrettanti capi quante sono le tabelle di riferimento. Con la conseguenza che se un imputato non risulta interessato alla contestazione contenuta in una tabella, non si procederà alla liquidazione delle note spese presentate dalla parte civile ricompresa proprio nella tabella da cui il singolo imputato risulta escluso.

Peraltro occorre evitare la possibilità che la diversità di rito prescelto finisca con il comportare una duplicazione di poste, nel senso che attività comuni a parti che procedono con il rito ordinario e parti che procedono con la applicazione pena vengano tutte riversate su una ovvero su altra delle due diverse procedure. Di tal chè, specie le attività di esame e studio vanno limitate al massimo nella loro entità; così come anche la attività di assistenza per l'incidente probatorio: se è pur vero, infatti, che alle tre udienze di incidente probatorio hanno partecipato anche taluni degli imputati che hanno richiesto di negoziare la pena, nondimeno non può essere trascurato che sostanzialmente l'incidente probatorio si svolgeva al fine di cristallizzare la prova in vista della futura fase dibattimentale, fase dibattimentale alla quale gli imputati che avevano avanzato richiesta di applicazione pena avrebbero acceduto solo nel caso di rigetto della richiesta di applicazione pena.

Nel caso di assistenza di più parti processuali non ci si discosterà dal parametro dettato dal disposto di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, sul quale -peraltro- hanno particolarmente insistito i difensori degli imputati, nell'opporsi alle liquidazioni delle note plurime note spese presentate da parte di difensori che assistevano più parti. La detta norma prescrive, infatti, che nel caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione, che la parcella unica potrà essere aumentata fino al 20%, sino ad un massimo di dieci parti; del 5%, oltre le dieci parti, fino a venti. Le dette tariffe valgono nel giudizio penale anche in caso di costituzione di parte civile.

A ciò consegue che le molteplici richieste che consistono in una sostanziale reiterazione della medesima nota spese da parte di difensori che assistevano più parti processuali, articolata nei confronti di più imputati, andrà abbondantemente decurtata per applicare il criterio anzidetto.



Pacifico è alla luce della indicazione proveniente dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127 che debbano essere liquidate, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato, oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.); nonché, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

Va ricordato che il medesimo D.M. indica Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio.

Oltre a quanto sopra riportato in punto di difesa di più parti processuali

Va tenuto presente, comunque, che nonostante una parte del procedimento si sia conclusa con applicazione pena, nondimeno si è trattato di un procedimento assai complesso, con un incarto processuale molto voluminoso, che certamente i difensori delle parti civili hanno dovuto studiare in previsione della celebrazione del procedimento, non potendo prevedere poi la richiesta di accesso da parte di molti tra gli imputati al rito alternativo della applicazione pena.

In considerazione di ciò i parametri indicati nella tabella allegata al citato D.M: andranno applicati nella previsione massima, e non già, come è consuetudine in caso di udienza preliminare, nei loro valori medi.

Per le medesime valutazioni si procederà al raddoppio degli onorari come espressamente previsto nel caso di complessità della attività prestata.

Pertanto, in considerazione di tutti i parametri sopra elencati, degli indicatori previsti per l'udienza preliminare nelle tabelle forensi allegate al D.M. n. 127 del 2004, al fine di non determinare disparità di trattamento, si intendono indicare in termini identici le voci e l'entità dei compensi come segue:

corrispondenza e sessioni:

informative e telefoniche e telematiche: 24,00 euro ciascuna x un numero di 4 per ogni parcella, da considerarsi unica per difensore anche in presenza di più parti difese. Totale 96 euro

sessioni in studio con il cliente: non più di 3 sessioni x €. 65,0 ciascuna, totale 195,00 per parcella.

Esame e studio:

prima sessione = 60 €.



Disamina fascicolo Procura = 60 €.
Disamina avviso concl indag. = 60,00 €.
Disamina richiesta rinvio a giudizio = 60,00 €.
Disamina decreto fissazione ud. prel. = 60,00 €.
Disamina richieste esclusione parte civile = €. 60,00
Esame ordinanza applicazione parte civile €. 60,00

Richiesta costituzione parte civile €. 300,00

Richiesta citazione responsabile parte civile = €. 300,00

Richieste copie atti e citazioni responsabili civili €. 75,00 (da 25,00 a 75,00 indicazione tabelle) Redazione nota pro-forma udienza 24 maggio = €. 300,00

Accessi in Cancelleria in numero di 10 per ciascun difensore €. 26 x 10 = €. 260,00

Esercizio di attività difensive in occasione di eccezioni, richieste preliminari= €. 22,00

Numero udienze (udienze G.U.P. da 40 a 90 si liquida nel massimo)

31 marzo di mero rinvio per astensione difensori;

23 aprile 2009, 22 maggio 2009, del 5 giugno 2009, del 12 giugno 2009, del 16 giugno 2009, del 9 luglio 2009, del 17 luglio 2009, del 2 ottobre 2009, 24 maggio 2010, 28 maggio 2010; udienze di mero rinvio 18 dicembre 2009, 29 marzo 2010; per mero rinvio non si liquida niente

Quindi: 10 udienze x 90,00 €. Ciascuna (totale 900,00);

Il totale delle voci sopra elencate porta ad una somma di (96,00 + 195,00 + 420,00 + 300,00 + 300,00 + 75,00 + 300,00 + 260,00 + 22,00 + 900,00) = 2.868,00

Su tale importo va effettuata la maggiorazione del 20 % nel caso di difesa di più parti processuali: e così sulla somma così indicata l'aumento del 20 % è pari ad €. 569,00 per una ulteriore parte; per due ulteriori parti oltre la prima ad €. 1.138,4; per tre ulteriori parti oltre la prima ad €. 1.707,00, per quattro ulteriori parti oltre la prima a 2.276,00, e così via.

Per i difensori che hanno indicato di avere partecipato anche ad attività di indagine presso la Procura ovvero presso il G.I.P. andranno liquidati i compensi



in relazione alla attività prestata, così come anche le spese sostenute per i viaggi e le trasferte ove documentate.

Effettivamente però il procedimento, per quanto conclusosi con applicazione pena, ha comportato aspetti di complessità, individuabili nella necessità di studiare un voluminosissimo incarto processuale, studio certamente reso necessario anche ai fini della richiesta di costituzione di parte civile ovvero di citazione del responsabile civile.

Tale situazione legittima l'aumento fino al doppio della prestazione professionale.

1 sola parte:

2868,00 raddoppiata = 5736,00

2 parti:

2868,00 + 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00

3 parti:

2868,00 + 569,00 + 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012

4 parti:

2868,00 + 569,00 + 569,00 + 569,00 = 4575,00, raddoppiata = 9.150,00

5 parti

2868,00 + 569,00 + 569,00 + 569,00 + 569,00 = 5144,00, raddoppiata = 10.288,00

E così via, come poi specificato in dispositivo nel caso di difesa di più parti processuali.

Da ultimo va indicato che si rigettano le richieste di condanna in solido alle spese processuali articolate da alcune parti civili nei confronti dei responsabili civili TEELCOM e PIRELLI: ed invero, si versa in un giudizio di applicazione pena, cui si è pervenuti sulla scorta di un negozio tra il P.M. e l'imputato, al quale è rimasto estraneo necessariamente il responsabile civile. Inoltre la pronuncia che si emette in questa sede, come già sopra indicato, per quanto applicativa della pena, non è una affermazione di condanna in senso stretto; non può affermarsi la esistenza di una soccombenza accertata giudizialmente che possa estendersi ad un non partecipe responsabile civile per il ristoro in solido delle spese processuali.

Sotto tale profilo possono riportarsi due pronunzie in materia del Supremo Collegio.

A mente della prima, espressa da Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 6573 del 05/06/1996 la Corte ha indicato che *"con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è consentito al giudice porre a carico anche del responsabile civile il pagamento delle spese processuali, in favore della parte civile. Ed invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, ha rimosso il divieto di decidere sulla relativa domanda della parte civile solo nei confronti dell'imputato e non anche del responsabile civile"*.

A mente della seconda, più recente (Sez. IV, Sentenza n. 26405 del 19/04/2007) *"è legittima l'ordinanza con cui il G.u.p. rigetta la richiesta presentata dalla parte civile volta ad ottenere l'autorizzazione alla citazione del responsabile civile all'udienza fissata per il patteggiamento, atteso che tale procedimento speciale non comporta l'esame della domanda risarcitoria e che la partecipazione del responsabile civile allo stesso non può giustificarsi al solo fine del carico delle spese, dalle quali comunque non può essere esonerato l'imputato"*.

Ed ancora può riportarsi la ulteriore resa da Cass. Pen., Sez. VII n. 1406 del 29/11/2001, a mente della quale *"In tema di patteggiamento, benché debbano essere ricomprese nel concetto di danno derivante dal reato anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, il giudice può pronunciare condanna alle spese sostenute dalla parte civile solo nei confronti dell'imputato, dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa anche nei confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitivo della vicenda processuale. (Corte costit. Sent. 443 del 1990)"*.

P.Q.M.

Visto
l'art. 129 c.p.p.

dichiara

N.L.P. nei confronti di



FERRARI Mirko,
GALANTE Antonio,
GHIONI Fabio,
GUATTERI Fulvio,
IEZZI Pierguido,
LUCIA Rocco,
MELLONI Alfredo,
ROSSI Francesco,
SPAGNUOLO Antonio,
SPINELLI Gianpaolo,
TAVAROLI Giuliano,
TEGA Diego,
RIZZO Nicolò Maria Fabrizio

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 1) limitatamente al riferimento operato alla esecuzione di fatti di appropriazione indebita in danno del gruppo TELECOM - PIRELLI principale committente di Cipriani, Spinelli e Bernardini in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p., perché il fatto non sussiste.


N.L.P.
nei confronti di

GHIONI Fabio,
IEZZI Pierguido,
TAVAROLI Giuliano,
SPINELLI Gianpaolo

In ordine ai reati come loro rispettivamente ascritti ai capi 9 e 22 della rubrica perché il fatto non sussiste

N.L.P.
nei confronti di

IEZZI Pierguido.
RIZZO Nicolò,
TAVAROLI Giuliano,



in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 2, limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002 essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo)

LEUZZI

MAZZOCCA


in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 5, limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002 essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo)

TAVAROLI Giuliano

In ordine alla imputazione ascrittagli al capo 11) limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "98", "00", "01" (OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298, Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300, Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601, Operazione MALTA, Pratica Z006898), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702 (data trasmissione pratica 24. 7. 2002), OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002 (data trasmissione pratica 15. 7. 2002), OPERAZIONE RIO pratica Z0049502 (data trasmissione pratica 31. 5. 2002), OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902 (pratica del 12 luglio 2002), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo).

GUATTERI Fulvio

In ordine alla imputazione ascrittagli al capo 12) limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "98", "00", "01" (OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica



Z005298, Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300, Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601, Operazione MALTA, Pratica Z006898), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702 (data trasmissione pratica 24. 7. 2002), OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002 (data trasmissione pratica 15. 7. 2002), OPERAZIONE RIO pratica Z0049502 (data trasmissione pratica 31. 5. 2002), OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902 (pratica del 12 luglio 2002), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo).

TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido

In ordine alla imputazione loro ascritta al capo 15) limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "01" (OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101, foglio numero 9635. OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101, fogli numero 10751, 10753, 10754, 10755, 10757 e 10758, - OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901- OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001- OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE STIP pratica Z0045002- OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802- OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525- essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; in riferimento alle pratiche denominate OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19005- OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704- OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702 perché il fatto non sussiste (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo).

TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido

In ordine alla imputazione di cui al capo 17, ascritta unicamente con riguardo a condotte eseguite nei confronti di MANCINI Marco, limitatamente alle operazioni che seguono:

1.OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale su quella riferita alla pur avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione

2.OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001- essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

3.OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-
Per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale sul quella riferita alla pur intervenuta prescrizione

(4.OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503- Seguirà applicazione pena)

(5.OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603- Seguirà applicazione pena)

6.OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704- perché il fatto non sussiste

7.OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

8.OPERAZIONE STIP pratica Z0045002- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

9.OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702- perché il fatto non sussiste, formula che prevale sul quella relativa alla estinzione del reato in riferimento alla pur intervenuta prescrizione

10.OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

(11.OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904- Seguirà applicazione pena)

12.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15573- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,

esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

13. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15587-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(14. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15597-
Seguirà applicazione pena)

(15. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15607-
Seguirà applicazione pena)

(16. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15609-
Seguirà applicazione pena)

17. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15615-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

18. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18921-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(19. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18923-
Seguirà applicazione pena)

(20. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18926-
Seguirà applicazione pena)

21. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18929-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

22. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18933-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,

esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

23.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(24.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-
Seguirà applicazione pena)

25.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

26.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-
perché il fatto non sussiste nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(27. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-
Seguirà applicazione pena)

28.OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- per non
aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in
riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

29.OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- per
non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente
in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

30.OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

31.OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero
10751,10753,10754,10755,10757 e 10758- per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.

32.OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale sulla pur intervenuta prescrizione

33.OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635. per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale sulla pur intervenuta prescrizione

Per il resto dalla imputazione segue statuizione come da accordo tra le parti.

GALANTE Antonio,
IEZZI Pierguido,
RIZZO Nicolò,
SPAGNUOLO Antonio Michele,
TAVAROLI Giuliano,

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 32) della rubrica **limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002** (reputata questa quale momento consumativo del reato in relazione alla data della divulgazione indebita di dati e notizie) essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo)

TELECOM ITALIA SPA

in ordine alla imputazione ascritta ai capi 38 e 39 della rubrica **limitatamente alle condotte consumate entro la data del 25 novembre 2003** essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo)

PIRELLI & c. s.p.a.

in ordine alla imputazione ascritta ai capi 40 e 41 della rubrica **limitatamente alle condotte consumate entro la data del 25 novembre 2003** essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue ulteriormente definizione nel presente dispositivo)

Visto l'art. 444 c.p.p.

Sull'accordo intervenuto tra le parti

Con la specificazione del tempo di commissione dei reati pervenuta in udienza a cura delle parti e, in particolare, a cura del P.M. e del difensore dell'imputato, che ha accettato la contestazione riferita alla data, e rifissata questa nei termini che seguono in riferimento alle posizioni di presso indicate:

Per ROSSI individuata la data del commesso reato in quella del gennaio 2006

Per GALANTE individuata la data del commesso reato in quella dell' 8 marzo 2006 in riferimento al capo 32 della rubrica

Per MELLONI per il capo 1 individuata la data del commesso reato in anteriore e prossima al 2 maggio 2006

Per SPAGNUOLO individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 maggio 2006

Per FERRARI individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 MAGGIO 2006

Per GUATTERI individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 MAGGIO 2006

Per TEGA individuata la data del commesso reato in quella compresa tra il luglio 2005 ed il gennaio 2006 per i reati contestati con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 262 c.p. di cui al capo 21; tra il settembre 2005 ed il gennaio 2006, per il capo 19; per gli altri capi comunque in data antecedente e prossima al 2 maggio 2006

Per LUCIA individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2005

Per MELLONI individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 maggio 2006

Per TAVAROLI individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 maggio 2006

Per IEZZI individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 maggio 2006

Per DIONISI individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima al 2 maggio 2006

Per RIZZO individuata la data del commesso reato in quella antecedente e prossima a quella del 2 maggio 2006



Applica

A

GHIONI Fabio, ravvisata la continuazione tra i reati, decurtata la pena della indicazione riferita al capo 22 in relazione al quale si è sopra pronunziato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva, calcolata in considerazione della diminvente del rito, di mesi 40 di reclusione e cioè anni tre, mesi quattro di reclusione.

Demanda alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

SPINELLI Gianpaolo, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza alle contestate aggravanti, decurtata la pena dalla indicazione riferita al capo 22 in relazione al quale si è sopra pronunziato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva calcolata per effetto della diminvente del rito, di anni due, mesi dieci di reclusione.

FERRARI Mirco, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti, la pena la pena finale complessiva calcolata per effetto della diminvente del rito, di anni due di reclusione.

Si ravvisano le condizioni per la declaratoria di sospensione condizionale della pena di cui innanzi alle condizioni di legge.

GUATTERI Fulvio, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza alle contestate aggravanti, decurtata la pena in relazione alla parte del capo 12 in relazione al quale è stato pronunziato il n.l.p. ex art. 129 c.p.p., la pena finale complessiva, determinata per effetto della diminvente del rito, di anni due, mesi quattro di reclusione.

TEGA Diego, ravvisata la continuazione tra i reati, calcolata la diminvente del rito, la pena finale complessiva di anni due, mesi otto di reclusione



ROCCO Lucia, ravvisata la continuazione tra i reati, ravvisate le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di la pena di anni due di reclusione

Si ravvisano le condizioni per la declaratoria di sospensione condizionale della pena di cui innanzi alle condizioni di legge.

MELLONI Alfredo ravvisata la continuazione tra i reati, ravvisate le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche valutate con criterio di equivalenza alle contestate aggravanti, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di la pena di anni due di reclusione

TAVAROLI Giuliano, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, decurtata la pena come originariamente indicata dalle parti dalle pene indicate per i capi 9 e 22, esclusa ogni decurtazione per i reati raggiunti da prescrizione, essendo stata questa computata nell'accordo già raggiunto, decurtata ancora una porzione di pena in relazione alla parte del capo 17 in relazione al quale è stata emessa pronuncia di n.l.p. ex art. 129, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di mesi 50 di reclusione pari ad anni quattro, mesi due di reclusione.

Demanda alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

GALANTE Antonio ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, computata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di anni due di reclusione.

Si ravvisano le condizioni per la declaratoria di sospensione condizionale della pena di cui innanzi alle condizioni di legge.

IEZZI Pierguido ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, decurtata la pena come originariamente indicata dalle parti dalle pene indicate per i capi 9 e 22, nonché in relazione alla parte del capo 17 in relazione al quale è stata emessa pronuncia di n.l.p. ex art. 129 e della ulteriore pena riferita ai reati dichiarati estinti per prescrizione, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di mesi trentaquattro di reclusione, pari ad anni due, mesi otto.

DIONISI Edoardo, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di anni due, mesi due di reclusione.

LEUZZI Piero Giuseppe un aumento di pena in continuazione con la pena di cui alla sentenza 4/12/2008, in giudicato dal giorno 1 maggio 2009, pari a mesi sei di reclusione

Si ravvisano le condizioni per la declaratoria di sospensione condizionale della pena di cui innanzi alle condizioni di legge.

MAZZOCCA Giuseppe un aumento di pena in continuazione con la pena di cui alla sentenza 4/12/2008, in giudicato dal giorno 1 maggio 2009 pari a mesi sei di reclusione.

Si ravvisano le condizioni per la declaratoria di sospensione condizionale della pena di cui innanzi alle condizioni di legge.

ROSSI Franco, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale di anni due, mesi quattro di reclusione.

SPAGNUOLO Antonio Michele, ravvisate le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, individuata la continuazione tra i reati, calcolata la diminuzione del rito, la pena complessiva finale di anni uno, mesi quattro di reclusione, indicazione di pena che già prevedeva nell'accordo tra le parti, recentissimamente intervenuto, la decurtazione della pena per i reati colpiti da prescrizione alla data della emissione del provvedimento conclusivo.

Demanda alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

RIZZO Nicolò Maria Fabrizio, ravvisata la continuazione tra i reati, ritenuta la ricorrenza per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, decurtata la richiesta di una porzione di pena riferita alle parziali prescrizioni per talune delle condotte contestate ai capi 2 e 32, calcolata la diminuzione del rito, la pena finale complessiva di mesi 22 di reclusione, pari ad anni uno, mesi dieci.

Demanda alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.

TELECOM ITALIA s.p.a., qualificato giuridicamente il fatto come da correzione contenuta nella richiesta di applicazione pena ed indicata a verbale, con approvazione del P.M.; individuato il primo momento interruttivo del corso della prescrizione alla data del 25 novembre 2008, all'atto del deposito presso l'Ufficio G.I.P. della richiesta di rinvio a giudizio; precisato che le parti hanno, nel computo della sanzione, già considerato la intervenuta prescrizione di molteplici tra le specifiche contestazioni elevate, la sanzione individuata nei termini che seguono:

p.b. 400 quote (su pena edittale che va da 200 a 600 quote) riferita alla violazione dell'art. 25 c. II D. Lvo n. 231/2001 come corretto in udienza; considerato il risarcimento operato nei confronti della Avvocatura Distrettuale dello Stato, pari a 750.000,00 €. comprensivo di restituzioni; preso atto anche del risarcimento del danno alle persone offese; determinazione quota 1.500,00 €.; quindi pena base fissata in €. 600.000,00 (e cioè 400 quote x 1.500 €.); ridotta ex art. 12 c. III D. Lvo n. 231/2001 alla metà -e, quindi, ad €. 300.000,00- in relazione ad entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del detto articolo per l'integrale risarcimento del danno nei confronti delle uniche costituite parti civili Avvocatura dello Stato e per la eliminazione conseguenze dannose e pericolose del reato; nonché per l'adozione del modello organizzativo; aumentata in continuazione fino al doppio ex art. 21 D. Lvo n. 231/2001, quindi ad €. 600.000,00; ridotta la detta pena per il rito ex artt. 444 c.p.p. e 63 D. Lvo n. 231/2001 ad €. 400.000,00.

Per le sanzioni interdittive di cui all'art. art. 17 si dichiara la non applicazione per la avvenuta riparazione delle conseguenze del reato, risarcimento danno, adozione di adeguato modello organizzativo.

PIRELLI & C. s.p.a., qualificato giuridicamente il fatto come da correzione contenuta nella richiesta di applicazione pena ed indicata a verbale, con approvazione del P.M.; individuato il primo momento interruttivo del corso della prescrizione alla data del 25 novembre 2008, all'atto del deposito presso l'Ufficio G.I.P. della richiesta di rinvio a giudizio; precisato che le parti hanno, nel computo della sanzione, già considerato la intervenuta prescrizione di molteplici tra le specifiche contestazioni elevate, la sanzione individuata nei termini che seguono:

p.b. 400 quote (su pena edittale che va da 200 a 600 quote) riferita alla violazione dell'art. 25 c. II D. Lvo n. 231/2001 come corretto in udienza; ;

considerato il risarcimento in favore della Avvocatura Distrettuale dello Stato, per 750.000,00 €. comprensivo di restituzioni; preso atto anche del risarcimento del danno alle persone offese; determinazione quota 1.500,00 €.; quindi, quindi pena base fissata in €. 600.000,00 (e cioè 400 quote x 1.500 €.); ridotta ex art. 12 c. III D. Lvo n. 231/2001 alla metà -e; quindi, ad €. 300.000,00- in relazione ad entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del detto articolo per l'integrale risarcimento del danno nei confronti delle uniche costituite parti civili Avvocatura dello Stato e per la eliminazione conseguenze dannose e pericolose del reato; nonché per l'adozione del modello organizzativo; aumentata in continuazione fino al doppio ex art. 21 D. Lvo n. 231/2001, quindi ad €. 600.000,00; ridotta la detta pena per il rito ex artt. 444 c.p.p. e 63 D. Lvo n. 231/2001 ad €. 400.000,00.

Per le sanzioni interdittive di cui all'art. 17 si dichiara la non applicazione per la avvenuta riparazione delle conseguenze del reato, risarcimento danno, adozione di adeguato modello organizzativo.

Dispone, ex art. 322 ter c.p., 240 c.p., 445 c. I c.p.p., la confisca quale profitto del reato, ovvero quale prodotto o profitto del reato. ed il conseguente incameramento in favore dell' Erario delle somme come depositate da ciascuno degli imputati a titolo di restituzione ovvero comunque di prodotto, profitto del reato, nei termini e con le precisazioni che seguiranno; nonché, preso atto della natura dell'accordo intervenuto tra le parti e della indicazione di somme a titolo di risarcimento ai fini dell'accordo con l'Ufficio del P.M., l'accantonamento a titolo di risarcimento del danno, delle somme di presso parimenti indicate, e, in particolare, delle somme come messe a disposizione da parte di:

GHIONI Fabio

La somma già oggetto sequestro preventivo depositata sui conti correnti "Dosadi" n. 0247-680777 presso UBS Banca di Lugano, e "Gheppi" n. 330997 presso Banca Popolare di Chiasso, ex 240 c.p. e 445 c.p.p.;

SPINELLI Gianpaolo

La somma, indicata come depositata a titolo di restituzione e di risarcimento di 150.000 \$ U.S.A., da imputarsi, quanto a dollari U.S.A. 100.000,00, a titolo di restituzione ex art. 322 ter c.p.; e quanto a dollari U.S.A. 50.000,00 a titolo di risarcimento danno)

FERRARI Mirco

La somma pari a 50.000,00 €, da imputarsi, quanto ad €. 10.000,00 a titolo risarcitorio; quanto ad €. 40.000,00 a titolo di restituzione ex art. 322 ter c.p.;

GUATTERI Fulvio

La somma a titolo di restituzione per equivalente ex art. 322 ter c.p. di 50.000,00 €.

TEGA DIEGO

La somma pari a 20.000,00 €. ex 240 c.p. e 445 c.p.p.;

LUCIA Rocco

La somma pari a 10.000,00 €. a titolo di risarcimento.

MELLONI Alfredo

La somma pari a €. 10.000,00 a titolo di risarcimento.

TAVAROLI Giuliano

La somma a titolo di restituzione ex art. 322 ter c.p. pari ad €. 70.000,00 di multa.

GALANTE Antonio

La somma pari a 15.000,00 €. da imputarsi, quanto ad €. 10.000,00 a titolo di restituzione ex art. 322 ter c.p.; quanto ad €. 5.000,00 a titolo di risarcimento;

IEZZI Pierguido

La somma pari a 30.000,00 €, da imputarsi, quanto ad €. 20.000,00 a titolo di restituzione ex art. 322 ter c.p.; quanto ad €. 10.000,00 a titolo di risarcimento;

DIONISI Edoardo

La somma pari a 10.000,00 euro ex 240 c.p. e 445 c.p.p.;

LEUZZI Piero Giuseppe

a titolo di restituzione del profitto ex art. 322 ter c.p., pari a €. 5.000,00, individuata la detta somma -come da accordo tra le parti- in quella



stessa già messa a disposizione nel procedimento in relazione al quale è stato individuato vincolo di continuazione.

MAZZOCCA Giuseppe

a titolo di restituzione del profitto *ex art. 322 ter c.p.*, pari a €. 5.000,00, individuata la detta somma -come da accordo tra le parti- in quella stessa già messa a disposizione nel procedimento in relazione al quale è stato individuato vincolo di continuazione.

ROSSI Franco

La somma a titolo di restituzione del profitto *ex art. 322 c.p.* pari a 50.000,00 €.

RIZZO Nicolò

La somma pari ad €. 12.000,00, da imputarsi, quanto ad €. 8.000,00 a titolo di restituzione profitto *ex art. 322 ter c.p.*; quanto ad €. 4.000,00 a titolo di **risarcimento**.

SPAGNUOLO Sergio

La somma di 4.000,00 da imputarsi, quanto ad €. 2.000,00 a titolo di restituzione profitto *ex art. 240 c.p.*; quanto ad €. 2.000,00 a titolo di **risarcimento**.

Somme tutte quelle indicate già depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura presso B.N.L., sportello Palazzo di Giustizia; il detto incameramento avrà ad oggetto anche gli interessi maturati sulle medesime somme.

Condanna gli imputati IEZZI, TAVAROLI, GHIONI, SPINELLI, TEGA, DIONISI, ROSSI, al pagamento delle spese processuali.

Inoltre gli imputati GALANTE Antonio, IEZZI Pierguido, SERRELI Giorgio, SPAGNUOLO Antonio Michele, TAVAROLI Giuliano, RIZZO Nicolò Maria Fabrizio, MELLONI Alfredo, TEGA Diego, DIONISI Edoardo, GHIONI Fabio, FERRARI Mirco, TEGA Diego, ROSSI Francesco alla rifusione delle spese della propria custodia cautelare.

Quanto alle richieste di liquidazione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili, con la indicazione preliminare che prevarrà su eventuali difformità contenute nelle singole statuizioni di liquidazione, indicazione preliminare - direttamente ancorata alla formulazione della imputazione- nei termini che seguono:

escluse con riferimento a GALANTE le richieste di liquidazione spese avanzate da parti private diverse da quelle indicate al capo 32 tabella H e al capo 35 tabelle M ed N; a parte le statuizioni che seguiranno per il soggetto pubblico rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato;

escluse con riferimento a SPAGNUOLO le richieste di liquidazione spese avanzate da parti private diverse da quelle indicate al capo 32 tabelle D ed F; a parte le statuizioni che seguiranno per il soggetto pubblico rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato;

escluse con riferimento a TEGA le richieste di liquidazione spese avanzate da parti private diverse da quelle indicate al capo 35 tabelle M ed N; a parte le statuizioni che seguiranno per il soggetto pubblico rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato;

escluse per FERRARI le richieste di liquidazione spese avanzate da parti private diverse da BARBIERI IVANO, che peraltro non risulti abbia azionato pretesa restituzione spese; a parte le statuizioni che seguiranno per il soggetto pubblico rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato;

Condanna gli imputati TAVAROLI e IEZZI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili VAIANI Nicola, POMPILI Gioia, LEONI Roberto, MATTEI Laura, a patrocinio dell'avv. Massimiliano LISSI, che vengono liquidate in complessivi €. 2868,00 + 569,00 +(aum. 20 %) 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati TAVAROLI, IEZZI, RIZZO e SPAGNUOLO (si rigetta per GALANTE, nonché per gli ulteriori imputati, pure indicati ma non interessati alla procedura in esame) in solido tra loro, alla rifusione delle

spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili ESPOSITO Stefano, SOMMELLA Pasquale, D'ALTERIO Antonio, CASALE Andrea, a patrocinio dell'avv. Sergio DI NOLA e Claudia D'AURIA, che vengono liquidate in complessivi $2868,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 = 4575,00$, raddoppiata = 9.150,0, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati TAVAROLI, IEZZI, RIZZO e SPAGNUOLO (si rigetta per GALANTE, nonché per gli ulteriori imputati, pure indicati ma non interessati alla procedura in esame) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili D'ATRI Marianna , a patrocinio dell'avv. Matteo DEL GIUDICE, che vengono liquidate in complessivi $2868,00$ raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati TAVAROLI, IEZZI, RIZZO e SPAGNUOLO (si rigetta per GALANTE, nonché per gli ulteriori imputati, pure indicati ma non interessati alla procedura in esame) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili D'ATRI Gianfranco, a patrocinio dell'avv. Jacopo MORANDI, che vengono liquidate in complessivi $2868,00$ raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano (si rigetta per GALANTE) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili DENTI Davide, MANZONI Pietro, RIZZUTI Vincenzo, ZENI Massimo, FERRI Fabrizio, a patrocinio dell' Luca BAUCCIO, che vengono liquidate in €. $2868,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 = 5144,00$, raddoppiata = 10.288,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili BRISOTTO Stefano, a patrocinio dell'avv. Laura CERIZZI, che ha richiesto una somma inferiore rispetto a quella sopra calcolata in adesione ai medesimi ugualitari parametri in riferimento a richieste di liquidazione articolate in termini più consistenti. Per il principio della domanda, si liquida la somma inferiore di cui alla richiesta, e, cioè, la


somma di €. 1.460,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Tavaroli Giuliano, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili LOCATI Francesco, a patrocinio dell'avv. Davide Angelo NATALI, che ha richiesto una somma inferiore rispetto a quella sopra calcolata in adesione ai medesimi ugualitari parametri in riferimento a richieste di liquidazione articolate in termini più consistenti. Per il principio della domanda, si liquida la somma inferiore di cui alla richiesta, e, cioè, la somma di €. 4.085,64 comprensiva di rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele (si rigetta per GALANTE) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili SERRA Antonio, rappresentato dall' Avv. Roberto ROVERE GUERINI, che ha richiesto una somma di poco inferiore rispetto a quella sopra calcolata in adesione ai medesimi ugualitari parametri in riferimento a richieste di liquidazione articolate in termini più consistenti. Per il principio della domanda, si liquida la somma inferiore di cui alla richiesta, e, cioè, la somma di €. 5.509,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele (si rigetta per GALANTE, per FERRARI Mirko, nei confronti del quale ultimo non vi è neppure costituzione, nonché per gli ulteriori imputati, pure indicati ma non interessati alla costituzione della parte richiedente) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili CAPPON Fabio e PASSARELLI Bernardo rappresentati dall'avv. CORRIAS LUCENTE, che vengono liquidate in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Ghioni Fabio, Lucia Rocco, Melloni Alfredo, Tavaroli Giuliano (in riguardo alle posizioni GIACALONE Davide e Carla CICO per i capi 26 e 27), gli imputati Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio



Michele, Tavaroli Giuliano (in riferimento alla posizione Renato PANELLA per il capo 32), ad esclusione di GALANTE, per cui si pronunzia il rigetto, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili sopra indicate, che vengono liquidate in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati, in relazione al **CAPO 32)** Galante Antonio (questi solo in relazione alla posizione DOZZA Anna Maria), Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano, escluso TEGA (non raggiunto da contestazione in riguardo al capo 32); in **relazione al capo 35**, Dionisi Edoardo, Ghioni Fabio, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Rossi Francesco, Spinelli Gianpaolo, Tavaroli Giuliano, Tega Diego, ad esclusione della posizione FERRARI Mirko, per quanto già precisato, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili GARBELLINI Giorgio, DOZZA Anna Maria, ABENANTE Luigi, ALBANO Raffaele, AMADOU Tidiane Top, ANELLI Samuel, ARMIDA Gaetano, CAMPI Andrea, CITRARO Leonardo, CLEMENZA Alessandro, DEL VECCHIO Pierangelo, DE PADOVA Elio, DELOGU Salvatore, DI MAURO Marco, FURNO Antonio, PATTI Ignazio, PATTI Pietro, PELLECCIA Alessio, SORRENTINO Carlo, SORRENTINO Maurizio, TANCREDI Michele, THIUNE Mame Khole, VILLA Luca, ABATE Massimo, AMAR Cheik Mbake, CIPRO Giovanni, CORVAIA Claudio, D'AMARO Giovanni, MEBRAHTV Amanuel, PETANI Andrea, SUSSARELLO Antonello, ROMANO' Gianfelice, BOGDAN Anton Valerian, PISANO Giovanni, RUOCCO Luigi, RUTIGLIANO Roberto, GOUMBALA Dame, LOBUONO Francesco, RIVA Daniele, MANERI Carmelo Daniele, BUGLINO Massimiliano, CADAVERO Gennaro, FARINELLI Giovanni, LANIA Giuseppe, MALERBA Alessandro, MOLINARI Raffaele, ODATO Franco, RINALDI Giuseppe, RUTIGLIANO Carlo, SELETTI Alessandro, SORRENTI Carlo, TRIPPA Cosimo, VAILATI Giovanni, ZAVAGLIA Vincenzo, CACCIAGUERRA Vincenzo, CUTARELLA Antonio, INCERRANO Giovanni, LANZILLOTTA Maurizio Antonello, MINIACE Angelo Carmine, MURGIA Giuseppe, NOLASCO Davide, PARISE Giancarlo, ROMANO Giovanni, SADY Galasse, SCOPELLITI Luca, TEGAGNI Daniele, TISTI Alessandro, MATERA Giovanni, FRAU Marco, ROTTOLI Massimo, GOUMBALA Dame, NDIAYE Mamadou, FEDELE Cristian, LANZILLOTTA Maurizio Antonello, MBOW Maguette, NDAW Ndary, BAZZOCCHI Renzo, BERETTA Paolo, MORTILLARO Gian Massimo, BAINI Stefano, BIGNAMI Ivan, PATTI Pietro, ROVELLI Roberto, FALL NDI AW, AYIM Alfred, FEDELE Michele, TRIONE Marco, PAGLIAMINUTA Antonio, DELGADO QUEZADA Carlos Diogenes, CATTANEO Emilio

tutti rappresentati dall'avv. Francesca Romana GARISTO
che vengono liquidate in complessivi €. 44.852,00

E cioè: $2.868,00 + 569,00 \times 19 = 10.811,00$ + Altre 61 parti con aumento al 5 % = $143,00 \times 61 = 8.747$, Totale 22.426,4 raddoppiata = 44.852,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..


Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele (si rigetta per GALANTE) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili CENICCOLA Enrico, DE SANTIS Massimo, FABIANI Mariano rappresentato, RACALBUTO Salvatore, RUECA Nestore, BERGAMO Paolo, costituiti solo in riferimento al capo 32, con richiesta di liquidazione articolata solo per il capo 32, a patrocinio dell'avv. Silvia MORESCANTI, che vengono liquidate in $2868,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 + (\text{aum. } 20\%) 569,00 = 5144,00 + 569,00 = 5.713,00$, raddoppiata = 11.426,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele (si rigetta per GALANTE) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili DOZIO Lorenzo, difeso dall' avv. Massimiliano RIGA, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili MOSETTI Umberto rappresentato dall'avv. Luigi ISOLABELLA, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, (invece delle due richieste presentate nei riguardi di ciascun imputato, per un ammontare ciascuna di €. 4.445,26), oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, Ghioni Fabio, Lucia Rocco, Melloni Alfredo, Dionisi Edoardo, Rizzo Nicolò, Rossi Francesco, TEGA Diego,

in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili TELECOM Audit and Compliance Services - con sede in Milano in via Negri n.5 difesa dall'Avv. Bruno Cova e TELECOM Italia Latam S.A. - con sede in San Paolo (Brasile) in Av. Paulista, 453;




difeso dall'Avv. Bruno Cova, ad eccezione del capo 22 -per cui non vi è soccombenza degli imputati- ed escluse le richieste articolate nei riguardi di SPINELLI Gianpaolo, perché difetta la soccombenza, FERRARI Mirko e GALANTE Antonio perché non interessati direttamente dalle contestazioni che vedono le società persone offese, che vengono liquidate in €. €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele (si rigetta per GALANTE, si rigetta per GHIONI, nonché per gli ulteriori imputati, pure indicati ma non interessati o alla contestazione di cui al capo 32, unicamente in riguardo al quale procede la costituzione di parte civile, ovvero non interessati alla procedura in esame) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili ORTU Nicolò, PERSICHETTI Gabriele, PERSICHETTI Giovanni, tutti difesi dall'Avv. Paolo GALLINELLI, che si liquidano in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, (nei confronti di Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, pure interessati al capo 32 non è stata avanzata domanda; mentre si rigetta la domanda per GALANTE, così come anche nei confronti di TELECOM s.p.a. e di PIRELLI nei cui confronti non vi è costituzione di p.c. del richiedente) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili DI GANGI Salvatore difeso dall'avv. Tommaso MANCINI , che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, (nei confronti di Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, pure interessati al capo 32 non è stata avanzata domanda; mentre si rigetta la domanda per GALANTE, così come anche nei confronti di TELECOM s.p.a. e di PIRELLI nei cui confronti non vi è costituzione di p.c. del richiedente) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili DI GANGI Antonio, difeso dall'avv. Federica FALCONI , che vengono liquidate in €. 2868,00




raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano, (nei confronti di Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, pure interessati al capo 32 non è stata avanzata domanda; mentre si rigetta la domanda per GALANTE, così come anche nei confronti di TELECOM s.p.a. e di PIRELLI nei cui confronti non vi è costituzione di p.c. del richiedente) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili VITOCOLONNA Giampiero, originariamente difeso dall'avv. Tommaso MANCINI, successivamente all'udienza del 24 maggio con revoca della detta nomina e contestuale nomina in favore della presente avv. Serena TUCCI, spese che vengono liquidate unicamente in favore dell'avv. TUCCI (al riguardo il precedente difensore pur presente in aula nulla ha indicato in riguardo alle spese) in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di FERRARI, in relazione al quale lo stesso P.M. in udienza ha limitato la indicazione delle persone offese e, quindi, delle parti civili, a BARBIERI Ivano ed alla avvocatura dello Stato) GHIONI, IEZZI, LUCIA, MELLONI, RIZZO, ROSSI, SPAGNUOLO, SPINELLI, TAVAROLI, TEGA, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Rosalba CASIRAGHI, a ministero del prof. Avv. Domenico PULITANO', che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre alla attività difensiva relativa ad investigazioni espletate, per un ammontare di €. 375,00, e alla assistenza ad una ulteriore udienza presso il G.I.P. Dott. GENNARI, per la procedura di cui all'art. 240 c.p.p. (90,00 €.) ; nonché, infine, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %,I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano (ad esclusione di GALANTE, che non risulta essere persona offesa in relazione alla detta parte civile, nonché delle società TELECOM e PIRELLI, nei cui confronti non vi è costituzione di p.c. per l'istante, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Fiaschetti e Pileri, difese dall'avv. Roberto MAZZA, che vengono liquidate in




€. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di GALANTE), IEZZI, RIZZO, SPAGNUOLO, TAVAROLI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili CANNATELLI Enzo e SANCHEZ Clelia, difesi dall'avv. Paolo CATTADORI, che vengono liquidate complessivamente €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A.. viene pronunciata condanna anche ed inoltre al ristoro a cura degli imputati delle spese di trasporto e di trasferta indicate nella relativa istanza, come documentate.

Condanna gli imputati MELLONI Alfredo, TAVAROLI Giuliano, GHIONI Fabio, ROCCO Lucia, spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili VODAFONE OMNITEL N.V., difesa dall'avv. Carlo BACCAREDDA BOY, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di GALANTE Antonio, ed esclusi gli altri imputati parimenti indicati nei confronti dei quali o non si configura la presente procedura di applicazione pena, ovvero non vi è costituzione di parte civile del richiedente) IEZZI Pierguido, RIZZO Nicolò, SPAGNUOLO Antonio Michele, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili MANNUCCI Marco, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Dionisi Edoardo, Ghioni Fabio, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Rossi Francesco, Spinelli Gianpaolo, Tavaroli Giuliano, Tega Diego, con esclusione di Ferrari Mirko, Galante Antonio, TELECOM, PIRELLI, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili NACCARI Franco, DE GENNARO Adele, DE GENNARO Antonio, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, invece delle tre distinte richieste presentate, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..



Condanna gli imputati GHIONI, LUCIA, MELLONI, TAVAROLI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili RIBES INFORMATICA, a patrocinio dell'avv. Francesca VIOLANTE, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati GHIONI, TAVAROLI, MELLONI e LUCIA, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS LTD, DANIEL DANTAS, OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS ADMINISTRADORE DE RECURSOS LTDA, OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA, BANCO OPPORTUNITY S.A., che vengono liquidate in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 5144,00, raddoppiata = 10.288,00, invece delle quattro distinte note presentate, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Rigetta la richiesta di condanna in solido con gli imputati anche del responsabile civile.

Condanna gli imputati Galante Antonio, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano, Ghioni Fabio, Lucia Rocco, Melloni Alfredo, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili ALBERTINI Alberto e MUCCHETTI Massimo, assistiti e difesi dal Prof. Avv. Mario ZANCHETTI, che si liquidano in

€. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre alla attività difensiva relativa ad investigazioni espletate, per un ammontare di €. 375,00 + 750,00, e alla assistenza a due ulteriori udienze presso il G.I.P. Dott. GENNARI, per la procedura di cui all'art. 240 c.p.p. (ciascuna udienza 90,00 €), oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati SPINELLI, GUATTERI, IEZZI, TAVAROLI, RIZZO, SPAGNUOLO, (ad eccezione di FERRARI, TEGA e GALANTE per il primo per quanto si è già detto, per gli altri due in quanto la parte richiedente non risulta ricompresa nelle tabelle H-M-N che li riguardano come contestazione) alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili ZENDRINI Fulvio, assistito dall'avv. Davide STECCANELLA, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00,

(liquidazione unica rispetto alle diverse note presentate) oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di GALANTE), IEZZI, RIZZO, TAVAROLI, SPAGNUOLO, in solido, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili GRILLO Guido, a patrocinio dell'avv. SPELTA, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, cui va aggiunta la liquidazione per la attività difensiva espletata pari ad €. 310,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di GALANTE) Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano, in solido, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili DOZIO Lorenzo, difeso dall' avv. Massimiliano RIGA, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, , oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di FERRARI Mirko, sempre come da precisazione del P.M. in udienza, concorde la difesa) Dionisi Edoardo, Ferrari Mirko, Galante Antonio, Ghioni Fabio, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Rossi Francesco, Spinelli Gianpaolo, Tavaroli Giuliano, Tega Diego, in solido, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili FASTWEB S.p.A., VULTERINI Alesandra,, GIONATA Giovanni, MOGLIA Massimiliano, CASTAGNINO Ennio, tutte rappresentata dall'Avv. Gildo URSINI, che vengono liquidate in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 5144,00, raddoppiata = 10.288,00; oltre alle spese di viaggio ei di trasferta documentate con la istanza; ed oltre ancora al rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati TAVAROLI e IEZZI, in solido, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili CECCHERINI Massimo e DI GREGORIO Fausto, che vengono liquidate complessivamente in €. €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di FERRARI, secondo la precisazione in udienza del P.M. e della difesa, nonchè di TEGA, sulla scorta di quanto rassegnato dalla difesa di quest'ultimo) GALANTE, IEZZI, TAVAROLI, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili BARBIERI Ivano, che vengono liquidate complessivamente nella minor somma richiesta pari ad €. 5.379,00, per il principio della domanda, di poco inferiore rispetto a quella determinata di ufficio per altre posizioni analoghe in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, e ciò per il principio della domanda;

oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A.,

Condanna gli imputati (ad eccezione di FERRARI, per le precisazioni già sopra più volte esposte, di TEGA, GALANTE, GHIONI, DIONISI, ROSSI, per le indicazioni provenienti dalla difesa, e cioè, per non risultare la indicazione della detta società tra le persone offese indicate nelle tabelle H, di cui al capo 32, M ed N di cui al capo 35, con la conseguenza che le persone offese saranno solo quelle di cui ai capi 15 e 32) e, precisamente, IEZZI, RIZZO, TAVAROLI, SPINELLI, SPAGNUOLO, in solido, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili CIR s.p.a. Compagnie Industriali Riunite, a patrocinio dell'avv. Elisabetta RUBINI TARIZZO, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati GHIONI, LUCIA, MELLONI, TAVAROLI, (esclusi DIONISI, FERRARI, MELLONI, GALANTE, GHIONI, GUATTERI, ROSSI, LEUZZI, MAZZOCCA, SPINELLI, TEGA, in relazione ai quali non vi è costituzione della parte, che risulta costituita solo per i capi 23 e 24), alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili R.C.S. QUOTIDIANI s.p.a. e R.C.S. MEDIA GROUP, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati DIONISI, FERRARI, MELLONI, GALANTE, GHIONI, IEZZI, LUCIA, TAVAROLI, RIZZO, ROSSI, SPINELLI, TEGA, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili PARCU Pierluigi, NICITA Antonio, Studio Economico PARCU ed associati, che vengono liquidate complessivamente in €. €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Galante Antonio, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili RIENZI Carlo, FEDERICO Leda, CAPPELLI Stefano difesi dall'avv. Claudio Coratella, che vengono liquidate in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

BAROZZI Enrico Maria rappresentato dall'avv. Gionata SCAGLIA

Condanna gli imputati Galante Antonio, Iezzi Pierguido, Tavaroli Giuliano (unici tra gli imputati di cui al capo 32 in relazione ai quali risulta articolata la domanda di liquidazione) alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili BAROZZI Enrico Maria rappresentato dall'avv. Gionata SCAGLIA, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati (ad eccezione di TEGA, che non risulta imputato in relazione ai capi 28 e 29, per i quali vi è costituzione di p.c. da parte di CERIDONIO Giada e neppure in relazione al capo 32, per i quali vi è costituzione di parte civile ad opera di D'ANDRIA Renato; parimenti di DIONISI, FERRARI, GUATTERI, MAZZOCCA, MELLONI, ROSSI, SPINELLI, per i quali non vi è contestazione in riguardo agli unici due capi per i quali vi è costituzione) ed esclusivamente, quindi, TAVAROLI, IEZZI, MELLONI, LUCIA, GALANTE, RIZZO, SPAGNUOLO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Renato D'ANDRIA e Giada CERIDONIO, a ministero dell'avv. Alessandro DIDDI, che vengono liquidate in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre alle spese di trasferta e di viaggio come documentate, ed anche, inoltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati GHIONI, LUCIA, MELLONI, TAVAROLI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Giannalberto D'ECCLESIA FARACE, Pier Luigi D'ECCLESIA FARACE, VICTORI OVERSEAS LTD, che vengono liquidate complessivamente in €. €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %)

569,00 = 4006,00, raddoppiata = 8.012,00, oltre alle spese di viaggio e di trasferta come indicate nella istanza, ed, infine, al rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati GALANTE, IEZZI, RIZZO, SPAGNUOLO, TAVAROLI (ad esclusione di GALANTE, per le ragioni esposte dalla sua difesa) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili ALTINI BRUNO, difeso dall'avv. Alessia BELLOTTI, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati TAVAROLI, IEZZI, RIZZO, SPAGNUOLO (ad eccezione di GALANTE, per le ragioni esposte dalla sua difesa) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Lucilla COLETTA, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati GHIONI, LUCIA, MELLONI, TAVAROLI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili TELEFONOS DE MEXICO, difesa dall'avv. Ernesto ROLLANDI, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A.. Rigetta la domanda di condanna in solido del responsabile civile TELECOM ITALIA.

Condanna gli imputati TAVAROLI, IEZZI, RIZZO, SPAGNUOLO (ad eccezione di GALANTE, per le ragioni esposte dalla sua difesa) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Vittorio NOLA e Piero Maria GALLINA, patrocinati dall'avv. Irma CONTI, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso spese di viaggio e di trasferta; ed infine, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati Ghioni Fabio, Lucia Rocco, Melloni Alfredo, Tavaroli Giuliano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili CARIOTI Fausto rappresentato

dall'avv. Giovanna GALLO, che vengono liquidate in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, Oltre alle spese di viaggio e di trasferta documentate e oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Condanna gli imputati TAVAROLI, IEZZI, RIZZO, SPAGNUOLO (ad eccezione di GALANTE, per non essere ricomprese le parti civili tra i nominativi nella tabella H del capo 32, unico in relazione alla quale vi è costituzione; e neppure nelle tab. M ed N del capo 35) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili Vittorio CONGIOVANNI Giuseppina e LANGELLA Silvia, , patrocinati dall'avv. VERDOLIVA, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 = 3437,00 raddoppiata = 6.874,00, oltre a rimborso spese di viaggio e di trasferta; ed infine, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A..

Gli imputati Tavaroli Giuliano, Iezzi Pierguido (con esclusione di tutti gli imputati indicati nella richiesta, e, cioè, DIONISI, FERRARI, GALANTE, GHIONI, RIZZO, ROSSI, SPINELLI, SPAGNUOLO, TAVAROLI, TEGA, raggiunti da contestazione di cui ai capi 32 e 35 pure indicati nella richiesta, in quanto la p.o. non risulta indicata nelle tabelle allegate ai due detti capi di imputazione, con la conseguenza che le uniche persone offese possono ritenersi quelle di cui al capo 15, appunto TAVAROLI e IEZZI)) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili DE BENEDETTI Carlo difeso dall'Avv. Giuliano Pisapia, che vengono liquidate complessivamente in €. 2868,00 raddoppiata = 5736,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,50 %, I.V.A. e C.P.A.

Per le posizioni difese dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, per le posizioni riferibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli Interni, per il Ministero della Giustizia, per il Ministero della Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in mancanza di ogni specificazione a cura di parte della porzione di spese attribuibile a ciascuna Amministrazione per il segmento di danno ad ognuna di esse riferibile, con condanna in via solidale tra gli imputati e liberatoria successiva alla soddisfazione da parte della Avvocatura, si pronunzia condanna alle spese degli imputati nei termini che seguono: Dionisi Edoardo, Ferrari Mirko, Galante Antonio, Ghioni Fabio, Guatterri Fulvio, Iezzi Pierguido, Lucia Rocco, Melloni Alfredo, Rizzo



Niccolò, Rossi Francesco, Spagnuolo Antonio, Spinelli Giampaolo, Tavaroli Giuliano, Tega Diego, con liquidazione pari ad €. 2868,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00 + (aum. 20 %) 569,00= 5144,00, raddoppiata = 10.288,00, oltre a rimborso forfettario spese al 12,5 %.

Non vi è statuizione sulle richieste di liquidazione spese come avanzate da TELECOM Italia S.p.A. - con sede in Milano in via Rovello n.1; difeso dall'Avv. Bruno Cova in riferimento ai capi 9), contestato a Tavaroli Giuliano, Iezzi Pierguido e 22) contestato a Tavaroli Giuliano, Iezzi Pierguido, Spinelli Gianpaolo, Ghioni Fabio, per difetto della soccombenza in capo agli imputati, come da pronunzia ex art. 129 e 444 c. II c.p.p..

Non vi è statuizione sulle richieste di liquidazione spese come avanzate da PIRELLI & c. s.p.a difesa dall'avv. Roberto RAMPIONI nei confronti degli imputati IEZZI, TAVAROLI, GHIONI, SPINELLI in riferimento ai capi 9 e 22, per difetto della soccombenza in capo agli imputati, come da pronunzia ex art. 129 e 444 c. II c.p.p..

Rigetta la richiesta di liquidazione avanzata dall'avv. Paolo GALLINELLI per l'assistenza alla parte civile Massimo DE SANTIS, in relazione alla cui posizione ha avanzato richiesta di liquidazione l'avv. MORESCANTI (la nomina in favore dell'avv. GALLINELLI risulta pervenuta all'ultima udienza del 24 maggio u.s.; peraltro l'avv. GALLINELLI non era presente e la sua attività processuale quale percepibile in sede di liquidazione si è esaurita nell'invio di telefax con richiesta di liquidazione; laddove l'intera attività svolta è stata liquidata in favore dell'avv. MORESCANTI).

Rigetta la richiesta di liquidazione come avanzata nell'interesse di GARZIANO Filippo dal difensore avv. Pino VELARDO, essendo stata depositata in Cancelleria in data 25 maggio 2010, dopo la chiusura dell'udienza in data 24 maggio, con conseguente impossibilità delle controparti interessate ad esaminare e contro dedurre.

Respinge le domande di condanna in solido con gli imputati delle spese di assistenza, costituzione e rappresentanza delle parti civili avanzate nei riguardi dei responsabili civili TELECOM ITALIA s.p.a e PIRELLI & C. .



Dispone la restituzione in favore di RIZZO Nicolò di un telefono cellulare marca "Nokia" mod. 3410, di un telefono palmare/cellulare marca "I-mate" mod. PDA2K.


Riserva la valutazione in ordine alla restituzione del notebook marca "Asus" mod. A6000 e del personal computer marca "Middle Tower", meglio specificati nella istanza in data 26 maggio 2010 all'esito della procedura incardinata ex art. 240 c.p.p. innanzi al G.I.P. Dott. Giuseppe GENNARI.

Milano 28 maggio 2010

IL CANCELLIERE CI

dott. Luigi Raia

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 11 GIU. 2010



Il giudice per l'Udienza Preliminare

Dott. Mariolina PANASITI

Mariolina Panasiti

IL CANCELLIERE CI

dott. Luigi Raia

Luigi Raia